

UC-NRLF



B 3 094 405

## AVVERTIMENTO.

I decreti pervenuti in Ségreteria allorchè si trovava già eseguita la stampa de' mesi a' quali rispettivamente essi appartengono, si troveranno riuniti nel *Supplimento* che sarà messo in fine del presente volume.

# COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1823.

---

SEMESTRE II.

*Da Luglio a tutto Dicembre.*



NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

.....

1823.

# TAVOLA CRONOLOGICA

KA120  
I83N3  
1823:2

*Della Collezione delle leggi e de' decreti reali  
del regno delle Due Sicilie da luglio a tutto  
dicembre 1823, compresi il Supplemento.*

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Maggio.	DECRETO col quale appro- vasi la riforma delle regole della congregazione sotto il titolo di S. Maria della mer- cede eretta nella chiesa di S. Orsola a Chiaja .....	82	919	469
<i>idem</i>	DECRETO che approva con alcune modificazioni le regole per la fondazione di una con- gregazione sotto il titolo di S. Maria delle grazie nel co- mune di Palaggianello in pro- vincia di Terra d'Otranto..	82	920	469
6 Giugno.	DECRETO autorizzante l'am- ministrazione degli ospizj del comune di Guardia per conce- dere a censo in favor di <i>Giulio Cesare Caporale</i> una vigna ap- partenente alla cappella di S. Maria di Saulo per l'annual ca- none lordo di ducati trenta..	82	921	469
20	DECRETO approvante con alcune modificazioni le pro- poste regole per la congrega- zione del Carmine nel comune di Cerisano in provincia di Calabria citeriore.....	82	922	470
27	DECRETO concernente la estrazione de'saponi in pane..	82	923	470
4 Luglio.	DECRETO vietante per un determinato tempo l'importa- zione de'grani esteri in Sicilia.	68	681	1
<i>idem</i>	DECRETO pel pagamento degli armigeri provinciali che hanno prestato servizio nello scorso mese di giugno.....	68	682	2

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
4 Luglio.	DECRETO per la ripartizione in brigate degli otto reggimenti di fanteria di linea, e per la formazione di quattro battaglioni di cacciatori.....	68	683	3
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Tuglie in provincia di Terra d'Otranto per trasferire nella prima domenica dopo Pasqua di resurrezione la fiera che vi si celebra nel giorno venticinque di marzo di ciascun anno...	68	684	6
<i>idem</i>	DECRETO col quale il vescovo di S. Severo rimane autorizzato a concedere al Capitolo della sua cattedrale l'uso delle insegne minori del collare, delle calze e del fiocco di color pasonazzo.....	68	685	7
<i>idem</i>	DECRETO che approva un regolamento concernente la riunione degl'individui appartenenti alla sciolta congregazione e cappella de' barbieri alla congregazione de' barbieri denominata la SS. <i>Trinità de' pellegrini e convalescenti</i> ....	82	924	471
30	DECRETO prescrivente che presso il Ministero pubblico della suprema Corte di giustizia, delle gran Corti civile e criminale e del tribunale civile di Napoli vi sieno trenta giovani col nome di <i>alunni di giurisprudenza</i> .....	68	686	7
<i>idem</i>	DECRETO per darsi a censo a <i>Giuseppe Pietro</i> un moggio e mezzo di terreno demaniale del comune di Montoro in provincia di Principato citeriore, posto nel luogo chiamato <i>Costa della Laura</i> , per lo canone lordo di annui ducati tredici, grana 12 e mezzo..	68	687	9
<i>idem</i>	DECRETO circa la rescindi-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	<p>bilità delle soggiogazioni stipulate in Sicilia prima della pubblicazione del codice in vigore, a causa di annualità non pagate.</p> <p>DECRETO col quale viene accordata alla <i>Principessa di Butera</i> la facoltà di vendere quattro ex-feudi del patrimonio di sua casa, in conformità delle disposizioni comprese nel decreto de' 16 di gennajo 1822 e nell'altro di questo dì; ad oggetto di destinarsene il prezzo al pagamento de' soggiogatarj e di altri creditori, mediante giudizj di graduazione e di distribuzione da farsi da un giudice deputato.....</p>	68	688	10
<i>idem</i>	<p>DECRETO ad oggetto di autorizzare il comune di Cicciano in provincia di Terra di lavoro per celebrare un mercato nel sabato di ciascuna settimana, ed una fiera ne' quattro giorni che precedono l'ultima domenica di settembre di ogni anno.</p>	68	689	12
<i>idem</i>	<p>DECRETO col quale il comune di Palmi in provincia di prima Calabria ulteriore rimane autorizzato a celebrare una fiera dal dì venti di agosto di ciascun anno col proseguimento di otto giorni...</p>	68	690	12
<i>idem</i>	<p>DECRETO col quale approvasi che il comune di S. Maria a Vico in provincia di Terra di lavoro prenda a censo da' PP. di S. Giovanni di Dio il locale del soppresso monastero di S. Domenico colle adiacenze site in detto comune, pel canone netto di annui ducati venticinque....</p>	68	691	12
<i>idem</i>	<p>DECRETO col quale si proroga il termine per l'apposizione de' nuovi bolli sulle mercanzie che circolano ne' dominj</p>	68	692	13

di

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	di qua del Faro..... DECRETO autorizzante il comune di Corato in provincia di Bari ad alienare in beneficio di <i>D. Raffaele de Luca</i> avente causa da <i>D. Domenico Patrone</i> , un pezzo di suolo pubblico per lo prezzo di ducati centonovantasei e grana 62 e 10/12.....	68	693	13
<i>idem</i>	DECRETO perchè il comune di Miggiano in provincia di Terra d'Otranto possa dare a censo a beneficio di <i>D. Camillo Anese</i> i fondi denominati <i>Padula tonda</i> e <i>Padula longa</i> e <i>Macchia la Pampina</i> per l'annuo canone lordo di ducati cinquanta e grana 62 e mezzo.....	68	694	14
<i>idem</i>	DECRETO col quale <i>D. Bartolommeo Massa</i> nativo di Genova è naturalizzato cittadino palermitano.....	68	695	14
<i>idem</i>	DECRETO perchè taluni verbali di giuramento sieno vistati per bollo <i>gratis</i> .....	68	696	14
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la donzella <i>Mariantonia Esposita</i> di Napoli ad assumere il cognome di <i>Tortora</i> .....	68	697	15
<i>idem</i>	DECRETO per effetto del quale <i>Antonio Graux</i> nativo di Crevecoeur in Francia è naturalizzato suddito di questo regno delle Due Sicilie.....	68	698	16
<i>idem</i>	DECRETO perchè il conservatorio di S. Maria della purità delle figliuole de' notaj di Napoli possa accettare l'eredità lasciatagli da <i>Suor Maria Giuseppa Martiello</i> con testamento de' 30 di aprile 1816 pel notajo <i>Angelo Guerra</i> ...	68	699	16
<i>idem</i>	DECRETO approvante la censuazione fatta dall'amministrazione degli ospizj del	68	700	16

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	comune di Volturara in favore di <i>D. Goffredo Checchia</i> di una vigna di tomola due, misure tre e passi venti, appartenente allo stabilimento di S. Maria della Sanità, per lo canone lordo di annui ducati sette e grana 25.....	69	701	17
<i>idem</i>	DECRETO con cui si permette che un basso appartenente alla congregazione di S. Maria delle grazie del comune di Casale in contrada, sia da quell'amministrazione degli ospizj dato a censo a <i>Francesco Saverio Finizio</i> pel canone annuale lordo di ducato uno e grana 50.....	69	702	17
<i>idem</i>	DECRETO perchè dall'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano possano concedersi a censo in favor di <i>Giacomo Mirabella</i> tre bassi coperti a lastrico, ed altri comodi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, pel canone annuale lordo di ducati venti e grana 20.....	69	703	18
<i>idem</i>	DECRETO che permette all'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano di dare a censo a <i>Cipriano di Donato</i> un basso, un caserino ed altri comodi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati sei e grana 50.....	69	704	18
	DECRETO per darsi a censo dall'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano a beneficio di <i>Antonio Terrillo</i> due bassi, una stalla, un forno ed altri comodi spettanti alla cappella di S. Maria delle grazie, per l'annuo canone lordo di ducati dodici			



DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	e grana 30..... DECRETO col quale approvasi la fondazione d'una congregazione, sotto il titolo di S. Maria del buon principio, in un locale ridotto a chiesa nel vicolo della <i>Consolazione</i> , secondo le regole annesse al decreto stesso.....	69	705	18
<i>idem</i>	DECRETO riguardante la percezione del dazio nella immissione delle aringhe secche o in salamoja.....	69	706	18
<i>idem</i>	DECRETO con cui si permette che due bassi coperti a lastrico ed altri comodi posseduti dalla cappella di S. Maria delle grazie del comune di Calvizzano, sieno da quell' amministrazione degli ospizj dati a censo a sacerdoti <i>D. Michele</i> e <i>D. Antonio Petrone</i> per ducati nove di annual canone lordo.....	69	707	19
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante l' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano per concedere a censo in favor di <i>Francesco Caniglia</i> tre bassi con suppena, cucina, cortile e cisterna, di proprietà della cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati ventuno....	69	708	20
<i>idem</i>	DECRETO per effetto del quale rimane approvata la censuazione fatta in favor de' <i>Signori Luigi Visconti</i> e <i>Benedetto Esposito</i> dall' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano di un piccolo basso con cameretta superiore ed altri comodi spettanti alla cappella di S. Maria delle grazie, pel canone lordo di annui ducati sette e grana 70.....	69	709	20
	DE	69	710	21

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	<p>DECRETO perchè l'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano conceda a censo a <i>Gennaro Agliato</i> due bassi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati quindici.....</p>	69	711	21
<i>idem</i>	<p>DECRETO col quale approvasi che dall'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano sia concesso a censo a beneficio di <i>Giuseppe Ferrillo</i> un basso diruto posseduto dalla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone annuale lordo di ducato uno e grana 80.....</p>	69	712	21
<i>idem</i>	<p>DECRETO assin d'autorizzare il governo dell'ospedale de' pellegrini per concedere a censo in favore del cavalier <i>D. Emmanuele Suarez Coronel</i> una casa sita in contrada <i>Scuttilo</i> pel canone lordo di annui ducati trentuno e grana 25..</p>	69	713	21
<i>idem</i>	<p>DECRETO con cui accordasi a <i>Giuseppe Piccione</i> la privativa della durata di cinque anni ne' dominj di qua del Faro pel metodo da lui ritrovato per ricavare la potassa da una sostanza diversa dal tartaro, dal legno, dalla feccia del vino e dalle piante erbacee; senza che la suddetta privativa possa mai ledere coloro che fabbricano potassa colle sostanze indicate.....</p>	69	714	22
<i>idem</i>	<p>DECRETO autorizzante l'amministrazione de' luoghi pii del comune di S. Giovanni a Teduccio perchè conceda a censo in favor di <i>D. Gaetano di Giacomo</i> tre bassi appartenenti alla parrocchia laicale, per l'annuo canone lordo di du-</p>			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Luglio.	ducati ventidue e grana 50.. DECRETO concernente l'apposizione del bollo sugli atti relativi alla fondiaria.....	69	715	22
<i>idem</i>	DECRETO per aggregarsi alla parrocchia dell' Assunta di regio patronato nel comune di Cortino in Montagna di Roseto, diocesi di Teramo, a titolo di sopraddotazione onde completarne la congrua, la cappellania devoluta della Madonna degli Angeli e S. Giovanni in Frascheria, sita nel comune di Tortoreto.....	69	716	22
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvasi che il real monistero della Solitaria per soddisfare al di lui antico spenditore <i>Francesco Bianco</i> un debito di ducati quattrocentotrentatre, gli ceda una parte del casamento diruto che possiede nel <i>Paltonetto di S. Lucia a mare</i> ; coll' obbligo al cessionario <i>Bianco</i> di aumentare di ducati venti il prezzo della stima fattasene, onde essere dispensato dallo esporsi la suddetta parte di fondo alla solennità dell' asta giudiziaria.....	69	717	24
<i>idem</i>	DECRETO ad oggetto di autorizzare il comune di Radicena in provincia di prima Calabria ulteriore alla celebrazione d' un mercato nel sabato di ciascuna settimana, ed a trasferire nello stesso comune la fiera che nel dì 25 di aprile di ogni anno si celebra nel distrutto comune di Vatoni.....	69	718	24
<i>idem</i>	DECRETO per la riattivazione de' Consigli di guerra di corpo; eccettuandose soltanto i corpi della guardia reale, ne quali continuerà a	69	719	24

pre-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' q uaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
5o Luglio.	<p>Procedere per tutti i giudizi il Consiglio di guarnigione..</p> <p>DECRETO col quale accordasi a <i>D. Benedetto Mondini</i> la privativa per cinque anni ne' dominj oltre il Faro per costruire la macchina colle ruote dette di <i>attrito</i> ad uso de' carri e delle carrozze: e gli si accorda parimente, durante il periodo suddetto, la facoltà di permetterne ad altri la costruzione, riscuotendo il premio di onze due per ciascuna macchina, alla quale apporrà il suo bollo.....</p>	69	720	25
<i>idem</i>	<p>DECRETO perchè la confraternita sotto il titolo del Rosario del comune di Mosciano possa essere ripristinata a tenore delle regole che rimangono approvate; salvo alcune modificazioni contenute nel decreto stesso.....</p>	69	721	26
<i>idem</i>	<p>DECRETO affin di approvare le regole per la fondazione di una congregazione sotto il titolo del Carmine nella chiesa dello stesso nome esistente nel comune di Cernignola in provincia di Capitanata .....</p>	82	925	471
<i>idem</i>	<p>DECRETO permettente che nel comune di Pizzoli in provincia di 2.º Abruzzo ulteriore sia ripristinata la congregazione sotto il titolo del S. Sepolcro e della morte, a tenore delle regole che rimangono approvate.....</p>	82	926	471
8 Agosto.	<p>DECRETO per lo pagamento degli armigeri provinciali che han prestato servizio durante il mese di luglio.....</p>	82	927	471
11	<p>DECRETO col quale si accorda una diminuzione di dazio su' generi indigeni che si espor-</p>	69	722	27

Fino

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
11 Agosto.	tano da' dominj di qua del Faro sopra bastimenti regnicoli..... DECRETO portante una dispensa al termine prescritto per lo adempimento delle formalità nella istituzione de' majoraschi, in favor di quello accordato al Cavalier <i>D. Luigi de' Medici</i> .....	69	723	28
<i>idem</i>	DECRETO riguardante il dazio di esportazione sugli olii e le morchie.....	69	724	29
<i>idem</i>	DECRETO portante delle modifiche a' dazj d'importazione e di esportazione stabiliti su varj determinati generi nelle tariffe doganali in vigore.	69	725	31
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante l'amministrazione degli ospizj del comune di Marsiconuovo per concedere a titolo di censo in favor di <i>Saverio Blasi</i> un casaleno diruto appartenente alla cappella di S. Maria di Costantinopoli per l'annuo canone lordo di ducati due e grana 50.....	70	726	33
<i>idem</i>	DECRETO col quale gli amministratori dell'ospedale d'incurabili e dello stabilimento di S. Eligio rimangono autorizzati a concedere a censo a beneficio di <i>D. Carolina de Marco</i> un comprensorio di case con piccol giardino sito nel vicolo <i>Gangi</i> alla Sanità, che posseggono in comune, per lo canone lordo di annui ducati centotrentasette e grana 50.....	70	727	38
<i>idem</i>	DECRETO perchè il Capitolo parrocchiale di A. G. P. di Vallata del comune di Piedimonte di Alife in provincia di Terra di lavoro possa accettare il legato fattogli da	70	728	39

Nic-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
11. Agosto.	<p><i>Nicola Pascale</i> con testamento de' 10 di marzo 1820 pel notaio <i>Raffaele Gismondi</i>.....</p> <p>DECRETO che autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Majano per concedere a censo in favor di <i>Crescenza Palma</i> un foudo di circa un terzo di moggio appartenente alla cappella del Purgatorio, pel canone lordo di annui ducati dieci.....</p>	70	729	39
<i>idem</i>	<p>DECRETO col quale si permette che un basso spettante alla cappella di S. Antonio del comune di Saracena, sia da quell'amministrazione degli ospizj dato a censo a <i>Matteo Ferrara</i> per l'annual canone lordo di ducati due e grana 25.....</p>	71	743	49
12	<p>DECRETO prescrivente che le nuove disposizioni per la riorganizzazione degl' istituti militari abbiano il loro effetto a contare dal dì primo di settembre prossimo.....</p>	71	744	49
<i>idem</i>	<p>DECRETO perchè la congregazione dell' oratorio di S. Filippo Neri in Palermo sia autorizzata ad accettare i beni ad essa lasciati in testamento dal fu <i>D. Felice Tommasi</i>..</p>	70	730	39
<i>idem</i>	<p>DECRETO per mandarsi ad effetto la risoluzione presa onde ridursi a luogo di pena quello ov' era situata l' antica città d' Ischia.....</p>	70	731	40
<i>idem</i>	<p>DECRETO affin d' autorizzare il comune di Palata in provincia di Molise per alienare una casa ed una casetta di due membri, la prima in favor di <i>D. Giuseppe Braccone</i> per lo prezzo di ducati ottantuno e grana 10, e la seconda a beneficio di <i>D. Roc-</i></p>	70	732	41

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
12 Agosto.	<p><i>Rocco Greco</i> per ducati quarantuno e grana 28, ed a riscuotere da' medesimi un regolare interesse sulle dette somme dal tempo in cui avrebbero dovuto soddisfarle sino all'effettivo pagamento.</p>	70	733	43
<i>idem</i>	<p>DECRETO per autorizzare il comune di Sogliano in provincia di Terra d'Otranto a celebrare una fiera nel giorno dieci di agosto di ciascun anno.....</p>	70	734	43
16	<p>DECRETO col quale si autorizza la congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri in Palermo ad accettare i beni lasciatile in testamento dal defunto <i>D. Salvatore Rotolo</i>.</p>	70	755	43
18	<p>DECRETO prescrivente che il Ministero e real Segreteria di Stato della polizia generale, fino a che non sia nominato per esso un Ministro Segretario di Stato, sia affidato ad un Direttore con firma e referenda al Consiglio de' Ministri; e che nella prefettura della città e provincia di Napoli vi sia da oggi innanzi un segretario generale, le di cui facoltà, funzioni ed ingerenze saranno determinate da un particolare regolamento.....</p>	70	756	44
19	<p>DECRETO col quale approvasi che due tratti di suolo pubblico posseduti dal comune di Napoli nella strada della <i>Marina del vino</i> e nel vico <i>Sculia</i>, sien dati a censo a favor di <i>Francesco Abbagnara</i> pel canone lordo di annui ducati undici e grana 28.</p>	70	737	44
	<p>DECRETO per darsi a censo a <i>D. Costantino Capobianco</i> un piccolo spazio di suolo pub-</p>			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Agosto.	pubblico di proprietà del comune di Arienzo in provincia di Terra di lavoro, per l'annual canone lordo di ducati quattro e grana 50.... DECRETO autorizzante il comune di Angri in provincia di Principato citra ad acquistare per lo prezzo di ducati quattrocentotrentotto e grana 4 la casa del fu <i>Lorenzo Stile</i> , affin di demolirla e render comoda l'entrata in quell'abitato.....	70	738	44
<i>idem</i>	DECRETO perchè la congregazione del Rosario, eretta una volta nella demolita parrocchia di S. Giovanni e Paolo, possa acquistare a titolo di censo, e per l'annual canone netto di ducati trentadue e grana 80 alcuni locali posseduti da <i>Pietro Petrazzuolo</i> nella stessa contrada di S. Giovanni e Paolo, ad oggetto di stabilirvi un oratorio ad uso della pia adunanza.....	70	739	44
23	DECRETO portante nuove disposizioni relative a' lavori per la interpettazione ed illustrazione de' papiri ercolanesi.	70	740	45
24	DECRETO con cui approvasi la transazione stipulata il dì primo di agosto 1822, per effetto della quale il monastero di S. Caterina in Palermo ed il <i>Marchese Succia</i> restano rispettivamente obbligati ad accomodare in rate proporzionali un corso d'acque che posseggono in comune fuori Porta nuova; con dover quest'ultimo rimborsare il monastero delle somme erogate per precedenti riparazioni.....	70	741	45
		70	742	48



DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
25 Agosto.	DECRETO che dichiara dogane di seconda classe quelle di Vietri e di Pisciotta.....	71	745	50
<i>idem</i>	DECRETO portante un aumento di dazio sulla estrazione di alcuni designati generi.....	71	746	51
26	DECRETO permettente che un piccol casaleno del comune di Tossiccia in provincia di primo Abruzzo ultra sia dato a censo in favor di <i>D. Gaetano Villanucci</i> per lo canone annuale lordo di grana ottantasette e mezzo.....	71	747	52
<i>idem</i>	DECRETO approvante il contratto col quale dall'arcidiacono curato della cattedrale di Mileto vien dato ad enfiteusi perpetuo al Principe di Satriano <i>D. Carlo Filangieri</i> un fondo della sua prebenda, denominato <i>Marinella</i> , per l'annuo canone netto di ducati cento.....	71	748	52
<i>idem</i>	DECRETO per autorizzare gli amministratori instituiti nel testamento del fu <i>D. Pietro Montalto</i> a mettersi in possesso delle terre dallo stesso legate in salme diciotto, bisacce quattro, mondella due, un carozzo, un quarto ed otto palmi quadrati di misura legale, per impiegarsene il fruttato in soccorso degl'indigenti ammalati del comune di Cattolica in Sicilia.....	71	749	53
<i>idem</i>	DECRETO approvante che l'amministrazione diocesana di Aversa dia ad enfiteusi a <i>D. Vincenzo Folleca</i> la casetta quasi diruta sita nel vicoletto di S. Paolo ed appartenente a quella vacante parrocchia di S. Giorambatista, per lo canone			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
26 Agosto.	none di annui ducati ventisei netti..... DECRETO autorizzante gli esecutori testamentarj eletti dal defunto dottor <i>D. Emanuele Petrocitto</i> ad accettare il nocelleto, le terre e le once quattrocento contanti, legate a favor de' poveri ammalati e dello spedale del comune di Linguaglossa in Sicilia.....	71	750	53
27	DECRETO approvante gli statuti per lo stabilimento di un Monte di suffragj nella congregazione della SS. Vergine dell' Assunta nel comune di Mola in Terra di Bari.	71	751	53
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvansi le regole per la erezione di una confraternita, sotto il titolo dell'Addolorata, nel comune di Montescaglioso.	71	752	53
<i>idem</i>	DECRETO perchè nel comune di Cotrone in provincia di seconda Calabria ulteriore possa ripristinarsi nella seconda domenica di maggio di ciascun anno la fiera che vi si celebrava nella quarta domenica dello stesso mese..	71	753	54
<i>idem</i>	DECRETO approvante la transazione, per effetto della quale l'amministrazione degli ospizj del comune di Volturara cede alla vedova <i>D. Eleonora Campolattaro</i> pe' dritti ch'ella rappresenta sull'eredità del fu <i>D. Pietrantonio Bilancia</i> in pieno compenso dell' usufrutto che dovrebbe sua vita durante percepire sull'anzidetta eredità, giusta le disposizioni del testatore, una masseria di campo con orto e parco alberato, valutata per ducati duemila quat-	71	754	54

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Agosto.	<p>trocento settantasei ; e di più tanti cenzi redimibili pel di loro valore capitale , che importino la somma di altri ducati mille cinquecento ventiquattro , da prescegliersi di accordo colla indicata amministrazione tra quelli che appartengono all' eredità medesima.....</p> <p>DECRETO col quale si autorizza il comune di Potenza in provincia di Basilicata a cedere a quella società economica il suolo comunale denominato <i>Piano di S. Maria</i> per istabilirvi l' orto agrario ; a condizione che venendo in qualunque tempo a dismettersi l' orto anzidetto , debba il suolo ceduto tornare nella proprietà del comune.....</p>	71	755	54
<i>idem</i>	<p>DECRETO con cui approvansi le regole per la confraternita da erigersi sotto il titolo di <i>Maria SS.</i> Addolorata nella chiesa dello stesso nome nel comune di Nereto...</p>	71	756	55
<i>idem</i>	<p>DECRETO contenente una modificazione all' articolo 20 delle regole della congregazione di S. Maria del Piliero di Napoli , relativamente a' benefattori che si rendono o che fossero antichi contumaci.</p>	71	757	55
<i>idem</i>	<p>DECRETO concernente l' approvazione di alcuni articoli addizionali alle regole della congregazione de' Bianchi della Carità sotto il titolo di S. Sofia a Capuana di questa capitale per l' aggregazione delle sorelle alla congregazione medesima.....</p>	71	758	55
<i>idem</i>	<p>DECRETO in vigor del quale rimangono approvate le regole per la fondazione d' una</p>	82	928	471

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Agosto.	d' una congregazione sotto il titolo di S. Maria della neve nel comune di Grassano in provincia di Basilicata..... DECRETO che approva le regole per la erezione di una confraternita sotto il titolo del SS. Rosario nel comune di Miglierina.....	82	929	472
30.	DECRETO per autorizzare l' istituto della visitazione di Frasso in Terra di lavoro a vendere a <i>D. Vincenzo de Sivo</i> un territorio di moggia tre sito in Maddaloni per lo prezzo di ducati settecento cinquantacinque, e ad affennare in favore di <i>D. Domenico Napoletano</i> un capitale di ducati centocinquanta col' annuità di ducati sei per lo prezzo di ducati centocinquantadue, onde impiegarne le somme alla estinzione di alcuni debiti ed alle indispensabili riparazioni di cui il locale ha bisogno.....	82	930	472
8 Settembre	DECRETO riguardante i generi che potranno esser sorpresi in contrabbando....	71	759	55
<i>idem</i>	DECRETO che determina da quali fondi debba prendersi la prestazione da pagarsi agl' individui del servizio attivo de' dazj indiretti allorchè venissero tradotti alle Corti criminali.....	71	760	56
<i>idem</i>	DECRETO relativo al dritto di consumo da riscuotersi sulle palami di salate di regno.	71	761	57
<i>idem</i>	DECRETO che porta a venti il numero degli agenti de' cambj e trasferimenti nella città di Napoli, e ne fissa le cauzioni.....	71	762	59
9.	DECRETO che condona agli	71	763	60

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
9 Settembre.	ufficiali dello stato civile de' dominj oltre il Faro le multe in cui erano incorsi per contravvenzioni all' articolo 52 delle leggi civili.....	71	764	61
<i>idem</i>	DECRETO approvante lo stabilimento d'un Monte frumentario nel comune di Grottole.	71	765	63
<i>idem</i>	DECRETO per autorizzare il comune di Bellizzi in provincia di Principato ultra allo acquisto d' uno spazio di suolo pubblico che <i>Niccola Cerullo</i> possiede accanto la taverna comunale , per la somma di ducati ottanta e grana 80....	71	766	64
<i>idem</i>	DECRETO che autorizza il comune di Ruffiano in provincia di Terra d'Otranto a prolungare fino al dì ventisei di aprile di ciascun anno la fiera che vi si celebra nel giorno venticinque dello stesso mese.	71	767	64
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvasi un regolamento per la retta amministrazione de' Monti frumentarj della provincia di Principato citeriore.	72	768	65
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Spineto in provincia di Molise ad alienare in favor di <i>D. Cosmo Doganiere</i> una misura e mezzo di territorio posto nel luogo che chiamasi <i>Rinforzo</i> , per la somma di ducati quarantuno e grana 75.	72	769	72
<i>idem</i>	DECRETO col quale il comune di Spineto in provincia di Molise rimane autorizzato a vendere a <i>Bonifacio Salvatore</i> una quarta di misura di suolo pubblico posto nel luogo denominato la <i>Posta da Capò</i> , per lo prezzo di ducati quindici e grana 20.....	72	770	72
<i>idem</i>	DECRETO perchè il comune di Spineto in provincia			

di

DATA delle Leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- d'orni.	NU. d' ord.
9 Settembre.	Molise possa vendere a <i>Domenico Jorio</i> una misura e mezzo di pubblico suolo che sta nel luogo chiamato <i>Rinforzi</i> , per lo prezzo di ducati quindici.	72	77
<i>idem</i>	DECRETO assin d' autorizzare la vendita in favor di <i>D. Giovanni Antonio Tommasi</i> d' una mezza misura di territorio posseduto dal comune di <i>Spineto</i> in provincia di <i>Molise</i> nel luogo detto <i>Ficorrelle</i> , per lo prezzo di ducati cinque.....	72	77
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvansi le regole per la erezione d' un conservatorio di orfane sotto il titolo del <i>B. Alfonso di Liguori</i> , installato dal vescovo di <i>Larino</i> nel comune di <i>Colletorto</i> in provincia di <i>Molise</i> .....	72	77
<i>idem</i>	DECRETO concernente la estrazione degli olii dalla <i>Sicilia</i> .	72	77
<i>idem</i>	DECRETO approvante la ripristinazione della confraternita del terz' ordine di <i>S. Francesco</i> nella chiesa parrocchiale di <i>S. Giacomo Apostolo di Gaeta</i> , restituendosi alla medesima le rendite che le appartengono, a norma del decreto del dì primo di febbrajo 1816.	72	77
<i>idem</i>	DECRETO col quale si permette al comune di <i>Lanciano</i> in provincia di <i>Abruzzo citeriore</i> di alienare un piccolo spazio di suolo pubblico in favor di <i>Donato Bocache</i> , a condizione di dover egli costruire a proprie spese canne cinquanta di strada a pietre colla guida di mattoni nel luogo che sarà designato dall' amministrazione comunale; rimanendo a beneficio del comune il suolo attualmente	72	77

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM delle pagine
9. Settembre.	occupato da' gradini esteriori al portoncino della casa dell' indicato <i>Bocache</i> ..... DECRETO per autorizzare gli amministratori del conservatorio de' SS. Pietro e Paolo di Napoli a concedere a censo in favor de' fratelli <i>Jovane</i> un giardino sito nel vicolo delle <i>Cappuccinelle</i> ed appartenente al luogo pio, per l'annual canone lordo di ducati sedici e grana 35.....	72	776	74
<i>idem</i>	DECRETO perchè un fondo erboso detto <i>Padula longa</i> , appartenente al comune di Torrepaduli in provincia di Terra d'Otranto, sia dato a censo a <i>D. Antonio Leuzzi</i> pel canone lordo di annui ducati sette e grana 10.....	72	777	75
<i>idem</i>	DECRETO approvante un regolamento relativo alla consecuzione della laurea degl'individui appartenenti alla valle di Messina.....	72	778	75
<i>idem</i>	DECRETO relativo a coloro che volontariamente rendono inabili al servizio militare....	74	800	105
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approvano le regole per la congregazione del SS. Corpo di Cristo e del Rosario stabilita nella chiesa parrocchiale del comune di Puccianello in provincia di Terra di lavoro; prescrivendosi nel tempo stesso che l'altra congregazione esistente in un particolar oratorio di detto comune continui a portar la denominazione del SS. Corpo di Cristo e dell'Immacolata Concezione, e che, attesa l'antiorità del regio assenso, goda nelle pubbliche funzioni la precedenza alla prima delle indicate congregazioni.....	82	931	472
	DE-	82	952	475

DATA delle leggi ec.	TITOLO DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
10 Settemb.	DECRETO che permette al monastero di Montecasino di accettar l'eredità disposta in suo favore da <i>Giuseppe Crisostomo</i> con testamento de' 20 di febbrajo 1821 per atti del notaro <i>Benedetto Laymiller</i> .	72	779	75
<i>idem</i>	DECRETO perchè il Capitolo di S. Maria la Greca di Putignano in provincia di Trani possa accettare il legato fattogli da <i>Maria Giuseppa d' Enore</i> con testamento de' 9 di giugno 1821 pel notajo <i>Giuseppe Niccola Vinella</i> ...	72	780	75
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il monastero di S. Niccola di Miro in diocesi di Castellamare ad accettare l'eredità che <i>D. Andrea Balestrieri</i> gli ha lasciato col tuo testamento de' 15 di dicembre 1822 pel notajo <i>Paolo Lombardi</i> .....	72	781	76
<i>idem</i>	DECRETO ad oggetto che la chiesa di S. Strato in Posilipo possa accettare la disposizione testamentaria del sacerdote <i>D. Vincenzo Siano</i> de' 21 di novembre 1803 pel notajo <i>Agostino Forza</i> di Napoli.....	72	782	76
<i>idem</i>	DECRETO circa la garentia degl' impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti, i quali fossero investiti di pubbliche funzioni.	72	783	76
<i>idem</i>	DECRETO col quale <i>D. Giuseppe Solfanelli</i> di Cortona in Toscana è naturalizzato suddito di questo regno delle Due Sicilie.....	72	784	77
15	DECRETO che accorda il permesso a <i>D. Domenico Guagliotti</i> di Pontelandolfo in provincia di Molise per costruire un mulino in un territorio di sua proprietà denominato <i>le Chiaje</i> occupando cinquanta			



DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
17 <i>Settemb.</i>	canne quadrate di suolo comunale, e corrispondendo a beneficio del comune l'annuo canone di ducati quattro..	72	785	77
22	DECRETO autorizzante l'amministrazione degli ospizj del comune di Biccari in provincia di Capitanata, per concedere a censo in favore di <i>Niccola Picaro</i> due versurè e passi venti di un terreno seminatorio appartenente alla laical cappella di S. Quirico per lo canone lordo di annui ducati nove e grana 50.....	72	786	78
<i>idem</i>	DECRETO perchè l'amministrazione degli ospizj del comune di Mangone in provincia di Calabria citeriore possa permutare un fondo appartenente al Monte di pietà denominato <i>Scinetta</i> o <i>giardino del Monte</i> , con un altro fondo detto <i>Caselli</i> , spettante a' conjugj <i>Montemurro</i> e <i>Saveria Grandinetti</i> .....	72	787	78
<i>idem</i>	DECRETO col quale si permette al vescovo di Marsico e Potenza di potere investire i due arcipreti della chiesa della SS. Trinità e di S. Michele di Potenza dell'insegna della cappa minore di color piombino e pelle tigrata....	72	788	78
23	DECRETO per migliorare i dritti che si riscuotono nella regia zecca e nell'officina di garentia allorchè vi si saggiano le verghe o i lavori di oro e di argento.....	73	791	81
<i>idem</i>	DECRETO per lo stabilimento di un Monte frumentario nel comune d'Ischitella. DECRETO portante una dispensa al termine stabilito per lo adempimento delle prescritte formalità in favor di	72	789	78

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
23 Settemb.	del majorasco instituito dalla <i>Duchessa di Miranda</i> .....	72	790	79
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvasi un regolamento pel convitto veterinario.....	75	792	84
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Sinagra in Sicilia ad accettare la quota de' beni disponibili lasciategli in testamento dal fu Conte <i>D. Cono Sandoval</i> .....	75	793	102
<i>idem</i>	DECRETO col quale accordasi al <i>Principe di Fitalia</i> la facoltà di vendere uno de' suoi ex-feudi di Cammaratini o di Giarratana, o pure i beni che possiede nella valle di Siracusa in tutto o in parte, in conformità delle disposizioni comprese nel decreto de' 16 di gennajo 1822 ed in quello de' 30 di luglio ultimo, per destinarsene il prezzo al pagamento de' suoi creditori, mediante giudizj di graduazione e di distribuzione da farsi da un giudice deputato..	75	794	102
<i>idem</i>	DECRETO col quale si accorda a <i>D. Andrea Pietrapertosa</i> di Napoli una patente di privativa della durata di cinque anni ne' dominj di qua del Faro per la preparazione de' zuccari acidi di limone e di arancio.....	75	795	102
<i>idem</i>	DECRETO approvante le regole per la congregazione eretta sotto il titolo del SS. Sacramento nel comune di Castellana in provincia di Bari....	75	796	103
28	DECRETO che prescrive la pena cui debbono andar soggetti coloro i quali aprono scuola senza permesso.....	82	933	473
	DECRETO che autorizza il comune di Tortora in provincia di Calabria citeriore a			

per-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
	permutare un moggio di terreno comunale sito in contrada Pizzinno, con due ottavi di moggio di territorio appartenente a <i>Matteo Panzi</i> e posto accanto la strada Sellata, ad oggetto di dare a questa che si è resa inaccessibile, una diversa direzione.	73	797	103
28 Settemb.	DECRETO in vigor del quale i conciliatori degli stabilimenti di beneficenza di questa capitale rimangono autorizzati a concedere a censo in favor di <i>D. Tommaso Caldora</i> una picciola casa diruta posta nel vicolo S. Niccola de' Caserti e nel vicolo Trave, ed appartenente alla Conciliazione de' creditori, per l'annuo canone lordo di ducati otto e grana 12.....	73	798	103
30	DECRETO perchè il monistero di S. Maria di Roccamadore dell'ordine cisterciense in Messina, ad oggetto di soddisfare i pesi urgenti possa prendere a mutuo once mille, costituendo con alcune condizioni in favor dello sborsante una <i>soggiogazione</i> passiva redimibile di annue once cinquanta.....	73	799	104
<i>idem</i>	DECRETO per la sostituzione di alcuni termini da farsi nella legge di navigazione emanata nel 1818.....	74	801	108
2 Ottobre.	DECRETO col quale si permette che sien date a censo a <i>D. Paolo Trerotoli</i> due canne e tre quarti di pubblico suolo posseduto dal comune di Grumo in provincia di Bari nella strada dietro il convento, per l'annual canone lordo di ducati tre e grana 22.....	74	802	109
<i>idem</i>	DECRETO affin d' autorizzare			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
2 Ottobre.	zare il comune di Torre An- nuzziata in provincia di Na- poli perchè prenda a censo per uso del suo camposanto un fondo di proprietà di <i>D. Sal- vatore Vitale</i> , sito nel teni- mento del comune medesimo, pel canone lordo di annui ducati centoquarantasette e grana 75.....	74	803	110
<i>idem</i>	DECRETO perchè il comu- ne di Torre del greco in pro- vincia di Napoli possa dare a censo in favore del canonico <i>D. Giuseppe Brancaccio</i> al- cuni tratti di pubblico suolo coverto da lava bituminosa, della estensione di palmi qua- drati seimila ottocento quin- dici, per lo canone lordo di annui ducati sette e grana 39.	74	804	110
6	DECRETO in vigor del quale il comune di Civita- campomarano in provincia di Molise rimane autorizzato a concedere a censo in favore di <i>D. Michele d' Astolfo</i> un picciol spazio di suolo pub- blico, posto nel largo <i>Torrone</i> per l'annual canone lordo di ducato uno e grana dodici e mezzo.....	74	805	110
<i>idem</i>	DECRETO permettente che dalla congregazione del SS. Sagramento de' nobili Spa- gnaoli possa accettarsi l'ere- dità che <i>Vincenzo de Vin- centi</i> ha ad essa lasciato col suo testamento olografo de' 13 di maggio 1822.....	74	806	110
<i>idem</i>	DECRETO che fissa la con- tribuzione fondiaria pel pros- simo venturo anno.....	74	807	111
<i>idem</i>	DECRETO portante delle modifiche a'dritti sulla espor- tazione de' prodotti indigeni,			

ed

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
6 Ottobre.	ed a' dazj d'immissione di talune manifatture estere... DECRETO che accorda il permesso alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Galatone in provincia di Terra d'Otranto per accettare i legati disposti in favor de' poveri di quel comune da <i>Giuseppe de Paolo</i> con testamento celebrato a' 27 di ottobre 1815 dal notaio <i>Piccuni</i> .....	74	808	114
idem	D DECRETO col quale si concede alla parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo di Napoli la chiesa del soppresso convento dello Spedaletto, il cui locale appartiene al dipartimento della guerra.....	74	809	120
idem	D DECRETO autorizzante il real monastero della Solitaria ad alienare la sua casa sita nella strada <i>Costantinopoli</i> in favor di <i>D. Vincenzo Arpone</i> e di <i>D. Antonio Lionetti</i> per lo prezzo di ducati tremila ottocentotrentacinque e grana 84.....	75	810	121
7	DECRETO portante la nuova pianta organica tanto personale, che amministrativa della real marina.....	75	811	121
idem	DECRETO contenente un perdono in favor de' militari dell' armata di Sicilia, i quali contrassero matrimonio senza il dovuto permesso prima de' 10 di gennajo 1815.....	75	812	122
idem	DECRETO relativo a' grani che dalla Sicilia saranno estratti su' legni esteri.....	75	813	142
idem	DECRETO relativo a' modelli viventi dello studio del nudo, che debbono essere impiegati nel real instituto delle belle arti.....	75	814	143
		76	815	145

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
8 Ottobre.	DECRETO permettente nel comune di Roseto in provincia di Capitanata la celebrazione di una fiera annuale nella prima domenica di luglio e ne' due giorni che la precedono.....	76	816	147
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che la cattedra di fisica generale della regia Università degli studj de' dominj di qua del Faro sia abolita, rimanendo soltanto quella di fisica sperimentale; e che la cattedra di meccanica della Università medesima prenda da ora innanzi il nome di <i>cattedra di fisica matematica</i> .....	76	817	147
<i>idem</i>	DECRETO col quale il comune di Foggia rimane autorizzato a celebrare una fiera ne' giorni 25, 26 e 27 del mese di novembre di ciascun anno.	76	818	147
9	DECRETO per effetto del quale il comune di Luco in provincia di secondo Abruzzo ultra rimane autorizzato a concedere a censo in favor di <i>Tommaso Cherubini</i> una coppa di suolo pubblico posta fuori la porta di S. Antonio per l' annual canone lordo irredimibile di ducati due....	76	819	148
11	DECRETO col quale vien permesso che una casetta appartenente alla congregazione del SS. del comune di Orta in provincia di Capitanata sia data a censo da quell' amministrazione degli ospizj a <i>Rossario Russo</i> pel canone lordo di annui ducati quindici....	76	820	148
<i>idem</i>	DECRETO per concedersi a censo dall' amministrazione degli ospizj del comune di Ciociano in provincia di Terra di lavoro in favor di <i>Vir-</i>			

CENZO

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
11 Ottobre.	cenzo de Luca un territorio di moggia tre e passi trenta appartenente alla congregazione de' morti sotto il titolo di S. Anna, per l'annual canone lordo di ducati cinquantasei e grana 25.....	76	821	148
	DECRETO che autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Lecce in provincia di Terra d'Otranto a concedere a censo in favor di Antonio Capozza una casa palazzata appartenente a quell'ospedale civile per lo canone lordo di annui ducati centodue e grana cinquanta.	76	822	149
11	DECRETO prescrivente di riunirsi alla real Casa il locale del soppresso monastero della Solitaria.....	76	823	149
20	DECRETO perchè la congregazione di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi possa accettare la donazione fattale da Giuseppe Bausi con istrumento de' 24 di genajo del corrente anno per atti del notajo D. Gaetano de Vivo.....	76	824	150
idem	DECRETO autorizzante il conservatorio di S. Francesco Saverio di Ariano in Principato ultra ad accettare la disposizione testamentaria fatta in suo favore da D. Liberatore di Stefano nel dì primo di luglio 1822 pel notajo Michele Bilotta.....	76	825	150
idem	DECRETO col quale accordasi il permesso al Capitolo della chiesa cattedrale di Potenza di accettare il legato fattogli dal defunto vescovo di quella diocesi Monsignor D. Bartolommeo de Cesare con testamento roga-			

to

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Ottobre	to nel dì 30 di settembre 1819 dal notajo <i>Ignazio Scognamiglia</i> .....	76	826	150
<i>idem</i>	DECRETO in vigor del quale <i>Gennaro Esposito</i> di Napoli rimane autorizzato ad assumere il cognome di <i>Capodanno</i> .....	76	827	151
<i>idem</i>	DECRETO che prescrive in qual modo abbiani a contare gli anni di servizio de' corrieri dell'amministrazione generale delle poste nella liquidazione di pensioni di ritiro, o per morte.....	76	828	151
22	DECRETO permettente che dalla congregazione sotto il titolo di S. Maria della carità di Potenza si accetti il legato ad essa lasciato dal fu <i>Monsignor D. Bartolommeo de Cesare</i> vescovo di quella diocesi col suo testamento de' 30 di settembre 1819 pel notajo <i>Ignazio Scognamiglia</i> .	76	829	152
<i>idem</i>	DECRETO col quale si accorda a <i>Raffaele Sava</i> il locale del soppresso convento di S. Caterina a Formello per istabilirvi una manifattura di panni in lana.....	76	830	152
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante <i>Giuseppe Esposito</i> di Napoli ad assumere il cognome di <i>Pepe</i> .....	76	831	154
<i>idem</i>	DECRETO per effetto del quale il comune di Casalnuovo in provincia di Principato citeriore rimane autorizzato a celebrare una fiera dal dì primo al dì cinque di luglio di ciascun anno.....	76	832	154
	DECRETO che accorda a <i>Felice Vacal</i> residente in Napoli una privativa della durata di anni cinque ne' domini di qua del Faro pe' tessuti			



DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' qua- derni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
22 Ottobre.	di filo d'ottone necessarj alla costruzione delle forme per la manifattura della carta vellina; rimanendo egli tenuto a stabilire questa industria nel real albergo de' poveri, e ad instruire nell'arte medesima un competente numero di allievi di detto stabilimento.....	76	833	154
23	DECRETO che approva le modificazioni proposte agli statuti della congregazione de' nobili sotto il titolo di S. Maria della misericordia al borgo de' Vergini di questa capitale.....	82	934	474
30	DECRETO per accordarsi il permesso al convento de' PP. Carmelitani sotto il titolo delli Bologni di Palermo di vendere un annuo censo di once diciassette e tarventuno dovutogli da <i>D. Valentino Caminnesi</i> , per impiegare le once trecentocinquantaquattro che dovranno ritrarsene, agli usi cui vengono destinati, ed alle condizioni espresse nel decreto medesimo.	76	834	154
3 Novembre	DECRETO autorizzante la casa de' canonici regolari trinitarj di Palermo a prendere a mutuo once cento per impiegare al ristoro delle fabbriche della loro casa e chiesa, costituendo un vitalizio di annue once dodici.....	76	835	155
idem	DECRETO per la soppressione di alcune officine de' dritti di consumo, e per lo stabilimento di altre..... DECRETO per la libera esportazione e vendita all'estero de' bastimenti mercantili e pel divieto di estrarnearsi le-	76	836	155

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
3 Novembre	legname da costruzione da' domini di qua del Faro . . . . . DECRETO autorizzante la chiesa collegiale di Cagnanò in provincia di Capitanata per accettare il legato che l'è stato fatto da <i>Giuseppe de Simone</i> col suo testamento de' 14 di marzo 1821 pel notajo <i>Michelandrea di Monte</i> . . . . .	76	837	158
idem	DECRETO col quale si permette che il conservatorio dell'Addolorata di Napoli accetti il legato disposto in suo favore da <i>Gregorio Latilla</i> con testamento de' 28 di settembre 1820 pel notajo <i>Michele Mariottini</i> . . . . .	77	838	161
idem	DECRETO in vigore del quale l'abate <i>D. Gioambattista Bearzi</i> nativo di Udine è naturalizzato suddito di questo regno delle Due Sicilie.	77	839	161
idem	DECRETO che proroga il termine per la riscossione del doppio diritto di bollo, onde terminarsi la prospettiva del real albergo de' poveri. . . . .	77	840	162
idem	DECRETO per aggregarsi in aumento di congrua alla parrocchia di regio patronato di Alvi, villa del comune di Crognoleto, le due cappellanie devolute di S. Giovanni Infrainile e di S. Giovanni in Crognoleto.	77	841	162
idem	DECRETO ad oggetto che il Capitolo di Lucera possa accettare il legato fattogli da <i>Giovanni Cifarelli</i> col suo testamentoolografo del di primo di giugno 1822 pel notajo <i>Giacomo Pitta</i> . . . . .	77	842	163
	DECRETO relativo all'esercizio delle funzioni de' conciliatori. . . . .	77	843	163
4	DECRETO che esenta dal pagamento del dritto di tratta	82	935	474

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
5 Novembre	alcuni generi che sino al nuovo raccolto si estrarranno dalla Sicilia.....	77	844	164
<i>idem</i>	DECRETO col quale si rende libera nella città di Napoli la incetta e la vendita delle carni, e se ne aboliscono le assise.....	77	845	165
6	DECRETO che accorda a <i>Lorenzo Giordano</i> di Fiumara in provincia di prima Calabria ulteriore dimorante in Napoli una privativa di cinque anni ne' reali dominj di qua del Faro per la fabbricazione de' tessuti di legno da far cappelli.....	77	846	167
8	DECRETO col quale si concede in piena proprietà a S.A.R. IL DUCA DI CALABRIA la gran- cia di Tressanti.....	77	847	167
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvasi che il Monte delle S. Missioni eretto nella congregazione del clero della città di Cava impieghi un suo capitale di ducati cinquecento nella ricompra di annui ducati venti che dee al Monte de' morti di S. Michele Arcangelo dello stesso comune per un capitale di egual somma.....	77	848	169
15	DECRETO approvante che due territorj spettanti alla badia di real Valle in S. Pietro a Scafati, uno di moggia due e mezzo posto nel luogo di S. Antonio, e l'altro di un moggio sito nel luogo detto <i>Fiumariello</i> , sieno permutati con un altro fondo di moggia tre e mezzo che sta nel luogo chiamato <i>via di S. Antonio</i> , e che appartiene al <i>Duca di S. Pietro</i> .....	77	849	169
	DECRETO autorizzante			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
17 Novem.	P' amministrazione degli ospizj del comune di Cosenza per concedere a censo in favor di <i>Giovanni Assisi</i> una bottega ed una casa composta di quattro stanze con basso, appartenenti a que' luoghi pii di beneficenza, per lo canone lordo di annui ducati settantadue e grana 53.....	82	936	475
18	DECRETO per minorare il dazio d' immissione sulla valonea.....	77	850	169
	DECRETO che accorda a <i>D. Gaetano Parisi Principe di Torrebruna</i> la chiesta facoltà di vendere l'ex-feudo di Casaga, le terre del Fe-gotto, e l'ex-feudo di Carcicera del patrimonio di sua casa, in conformità delle disposizioni comprese nel decreto de' 16 di febbrajo 1822 e nell' altro de' 30 di luglio ultimo, per destinarne il prezzo al pagamento de' suoi creditori; o pure, ad assegnar loro tutti o parte de' detti fondi, laddove non possa aver luogo la vendita.....	77	851	170
<i>idem</i>	DECRETO in vigor del quale <i>Domenico Esposito</i> di Napoli rimane autorizzato a poter assumere il cognome di <i>Crispino</i> .....	77	852	171
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che niuno possa fabbricare o fare innovazioni avanti gli edificj di regio uso, senza averne prima ottenuto superior permesso.....	77	853	171
<i>idem</i>	DECRETO che abolisce l' officina di posta esistente nel comune di Villasmundo in Sicilia.....	77	854	172
<i>idem</i>	DECRETO per la soppressione			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
19 <i>Novem.</i>	sione di alcuni posti telegrafici..... DECRETO col quale accordasi a <i>Biagio Giustiniani</i> dimorante in Napoli una privativa della durata di cinque anni nelle provincie di Napoli e di Terra di lavoro per la fabbricazione de' mattoni per pavimenti colorati e verniciati, ed a disegno rilevato.	77	855	173
20	DECRETO perchè dall'amministrazione degli ospizj del comune di Mondicino in provincia di Calabria citeriore possano concedersi a censo in favor di <i>D. Cesare Marini</i> taluni fondi rustici appartenenti alla cappella del Carmine, denominati <i>Destre, Manche, Piraino e Valluni</i> , per l'annual canone lordo di ducati trentasei e grana 55.	77	856	174
<i>idem</i>	DECRETO affin di darsi a censo dall'amministrazione degli ospizj del comune di Mondicino in provincia di Calabria citeriore in favor di <i>D. Cesare Marini</i> taluni fondi rustici denominati <i>l'Acqua della Tiglia, Grotticelli e Valluni</i> di pertinenza della congregazione di S. Caterina, pel canone lordo di annui ducati ventidue e grana 25.....	82	937	476
28	DECRETO autorizzante lo stabilimento d' una società anonima col titolo di <i>Compagnia del commercio di Napoli</i> , per intraprendere, col capitale di ducati centomila, il commercio di assicurazioni e di cambio marittimo, a tenore dell' atto costitutivo della società medesima de' 9 di giugno ultimo, e dell' instrumento de' 18 del corrente me-	82	938	476

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1 Dicembre.	se per lo integrale adempimento delle obbligazioni contratte. dagl' individui che la compongono; ambedue rogati dal notajo <i>D. Antonio Maria Martucci</i> , e sovranamente approvati .....	77	857	175
<i>idem</i>	DECRETO che proroga il termine per l'apposizione de' nuovi bolli doganali.....	77	858	175
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che nel circondario di Sansevero vi sieno due supplenti al giudice circondariale .....	78	859	177
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Secondigliano in provincia di Napoli perchè prenda a censo per uso del suo camposanto un fondo appartenente a <i>Simone Riccio</i> , della estensione di moggia tre, nove otto, quinte quattro e passo uno e mezzo, per l'annual canone netto di ducati ventiquattro a moggio.....	78	860	178
<i>idem</i>	DECRETO affin d' autorizzare il convento di S. Agostino di Palermo a prender possesso di due case solerate e di un <i>catorio</i> , posti dirimpetto la chiesa del monastero di S. Giuliano, e ad esso lasciati dal fu sacerdote <i>D. Giambattista Siracusa</i> .....	78	861	179
<i>idem</i>	DECRETO in forza del quale il real liceo del Salvatore di Napoli rimane autorizzato a dare a censo alla congregazione della S. Croce di Pozzuoli il territorio denominato <i>Monteruscio</i> della estensione di moggia sedici, pel canone lordo di annui ducati quarantaquattro e grana 14.....	78	862	179
	DECRETO autorizzante il clero di Spezzano Albanese in			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1 Dicembre.	in diocesi di Rossano ad accettare la donazione disposta in suo favore da <i>Giovanna Bellusci</i> con istromento de' 21 di luglio del corrente anno pel notajo <i>Giuseppe Bartolommeo di Tarsia</i> .....	78	863	179
<i>idem</i>	DECRETO ad oggetto che il clero di Spezzano Albanese in diocesi di Rossano possa accettare i legati disposti in suo favore da <i>Salvatore Camodeca</i> con testamento del primo di febbrajo 1819 pel notajo <i>Nicola Tarsia</i> .....	78	864	179
<i>idem</i>	DECRETO che accorda a <i>D. Vincenzo Grimaldi</i> nativo di Benevento la naturalizzazione di suddito di questo regno delle Due Sicilie.....	78	865	180
<i>idem</i>	DECRETO col quale si autorizza il prevosto della collegiata di Aci-reale in Sicilia ad assumere, a seconda delle disposizioni contenute nel testamento del dottor <i>D. Salvatore Strano</i> di quel comune, l'amministrazione delle terre site in quel territorio in contrada <i>Calcarella</i> , per impiegarne il fruttato all'uso cui vien destinato.....	78	866	180
<i>idem</i>	DECRETO per autorizzarsi l'accettazione dell'eredità disposta dal tenente fu <i>D. Prospero Castiglioni</i> da Centorbi in favor del collegio di Maria del comune medesimo in Sicilia, a tenore delle disposizioni comprese nel di lui testamento.....	78	867	180
<i>idem</i>	DECRETO per la rettificazione degli errori commessi su' registri delle conservazioni d'ipoteche.....	78	868	180
<i>idem</i>	DECRETO perchè il Monte della pietà di Palermo possa con-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
	concedere in enfiteusi, sotto prescritte condizioni, sei botteghe di sua proprietà esistenti nella piazza della boccia, mettendosi all'asta il canone offerto da maestro <i>Francesco Vetrano</i> di annue onze sette e tari sei.....	78	869	183
1 Dicembre.	DECRETO che, permette al Ritiro delle derelitte di Palermo di concedere ad enfiteusi un fondo di sua proprietà per l'annual canone di onze quarantasette che ha offerto <i>D. Paolo Calafiura</i> , e che dee mettersi all'asta pubblica.....	78	870	183
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il <i>Duca di Casteldirto</i> a vendere la tonnara di Bonagia e la salina del Curto, in conformità delle disposizioni comprese ne' decreti de' 16 di genajo 1822 e de' 30 di luglio ultimo, ad oggetto di destinarne il prezzo al pagamento de' suoi creditori, mediante giudizj di graduazione da farsi da un giudice deputato...	78	871	183
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante i due conventi agostiniani di S. Maria del Bosco e della Consolazione in Sicilia per concedere a censo enfiteutico sessantasei salme di terre rampanti che appartengono alla loro masseria dell'Alvano esistente nel territorio di Bisacquino; osservandosi le solennità dell'asta e tutt'altro che in detto decreto è prescritto.	78	872	183
<i>idem</i>	DECRETO per ampliar le facultà delle gran Corti criminali della Sicilia nella spedizione de' giudizj col metodo abbreviativo detto <i>de mandato</i> per misfatti commessi a			

\*\* tutto



DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
2 Dicembre.	tutto dicembre 1822 ..... DECRETO autorizzante il comune di Cassano in provincia di Bari a ripristinare la fiera annuale che pria vi si celebrava dal di primo fino al di otto di agosto....	78	873	184
idem	DECRETO che permette l'arresto personale contro i contabili debitori de' comuni e de' pubblici stabilimenti. ...	78	874	187
idem	DECRETO col quale si accorda una privativa di dieci anni per l'introduzione de' bastimenti a vapore ne' reali dominj di qua e di là del Faro.....	78	875	188
idem	DECRETO che permette di concedersi a censo a <i>D. Gaetano Cipriotti</i> un diruto casaleño del comune di Cariati in provincia di Calabria citeriore, posto nel luogo denominato <i>S. Croce</i> , per lo canone annuale lordo inaffrancabile di grana trentasette e mezzo.....	78	876	189
idem	DECRETO perchè uno spazio di cinquanta passi quadrati di pubblico suolo del comune di Salignano in provincia di Terra d'Otranto, posto nel luogo denominato lo <i>Scavo</i> , o sia <i>Canale del Pardo</i> , possa esser venduto a <i>D. Luigi Pizzolanti</i> per lo prezzo di ducato uno e grana 80.....	78	877	191
idem	DECRETO per darsi a censo dal comune di Giorani in provincia di Principato citra in favor di <i>Giovanni di Filippo di Tommaso</i> un basso diruto posto sotto le case di <i>D. Angelo Sarnelli</i> pel canone lordo di annui ducati sei e grana 25.....	78	878	191
		78	879	192

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
5 Dicembre	DECRETO approvante la censuazione a beneficio di <i>D. Giuseppe Pasanise</i> di un picciol fondo denominato <i>S. Rocco in Sogliano</i> appartenente al monistero di S. Chiara in Galatina, per l'annual canone netto di ducati sette.....	78	880	192
9	DECRETO permettente che due bassi appartenenti alla cappella de' SS. Filippo e Giacomo del comune di Mugnano in provincia di Terra di lavoro sieno da quell'amministrazione degli ospizj dati a censo ad <i>Antonio d' Ippolito</i> per l' annual canone lordo di ducati quattro e grana 50.....	82	939	476
15	DECRETO che prescrive l' uso di un nuovo bollo pe' lavori di oro e di argento..	79	881	193
<i>idem</i>	DECRETO per la soppressione della scala-franca di Napoli, stabilendovisi in vece un deposito di mercanzie estere.....	79	882	196
<i>idem</i>	DECRETO riguardante l' esportazione de' cereali....	79	883	202
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvansi le nuove tariffe doganali.....	79	884	203
<i>idem</i>	DECRETO approvante il regolamento relativo al servizio della general tesoreria de' reali dominj di qua del Faro.....	80	886	345
<i>idem</i>	DECRETO col quale si permette al vescovo di S. Agata de' Goti di accordare a' cappellani della chiesa di A. G. P. di Airola l' uso delle insegne del rochetto e della cappa.	81	887	415
16	DECRETO che prescrive da chi abbiano ad essere esercitate le funzioni del giudice			

e del

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
16 Dicem.	e del supplente d'un capoluogo di circondario, allorchè questi due funzionarj mancassero contemporaneamente da' loro posti..... DECRETO che stabilisce una classe di alunni ne' corpi reali di artiglieria e del genio.....	79	885	343
idem	DECRETO autorizzante il comune di Montepagano in provincia di primo Abruzzo ultra perchè permetta a <i>D. Giacinto Guerrieri</i> la costruzione d'un piano superiore a' tre bassi adetti ad uso di forno e di pizzicheria, pel canone lordo di annui ducati tre e grana 75, e coll'obbligo al concessionario di rafforzare a sue spese, quando occorra, le mura degli enunciati bassi.....	81	883	445
idem	DECRETO che autorizza il comune di Miggiano in provincia di Terra d'Otranto per concedere a censo in favor di <i>Vitantonio Cacciatore</i> un pezzetto di territorio denominato <i>Pozzo Masciuri</i> della estensione di un tomolo e sei stoppelli, per ducato uno e grana 87 e mezzo di annual canone lordo.....	81	889	446
idem	DECRETO affin di darsi a censo a <i>D. Antonio Conforti</i> un tratto di pubblico suolo del comune di Salerno, posto fuori la porta dell'Annunziata, per l'annual canone lordo di ducati due e grana 98.....	81	890	447
idem	DECRETO col quale si autorizza la città di Napoli a concedere a censo in favor del conservatorio di S. Maria	81	891	447

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
16 Dicem.	ria de' sette dolori fuori porta Alba un piccolo spazio di pubblico suolo che sta nel vicolo dell' <i>Avvocata</i> e <i>Forio</i> , per lo canone lordo di annui ducati quattordici, grana 11 e cavalli 3.....	81	892	447
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Specchia de' pretti in provincia di Terra d'Otranto per concedere a censo in favor di <i>D. Niccola Valente</i> un pezzo di suolo con muro diruto; detto l' <i>orologio vecchio</i> , per l' annuo canone lordo di grana 75.....	81	893	447
<i>idem</i>	DECRETO in vigor del quale si permette che gli eredi del barone <i>Castiglione</i> il barone <i>D. Giuseppe Forcella</i> ed il barone <i>D. Concezio Leopardi</i> affin d' animare un loro mulino possano costruire un capo-formale su di un territorio appartenente al comune di Elce in provincia di primo Abruzzo ultra, mediante l' annuo canone lordo di tomola quindici di grano concio, ed a condizione che pe' soli naturali di Elce il dritto di molitura debba esser di due misure e mezzo per ogni salma di generi...	81	894	448
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che il Maggior generale di marina sia membro della deputazione generale di salute..	81	895	448
<i>idem</i>	DECRETO che prescrive di quale carta di navigazione debbano fare uso i comandanti de' reali legni da guerra....	81	896	449
<i>idem</i>	DECRETO perchè la chiesa di S. Maria della manna del comune di Agerola in provincia di Principato citeriore possa accettare il legato di-			

spo-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di brdine	NUM. delle pagine
16 Dicem.	<p>sposto in suo favore da <i>Biagio Villani</i> col suo testamento del 7 di luglio 1822 pel notaio <i>Andrea Coppola</i>.....</p> <p>DECRETO perchè un piccolo spazio di pubblico suolo del comune dell'isola di Sora in provincia di Terra di lavoro, posto dirimpetto la porta d'ingresso del detto comune, sia dato a censo a <i>D. Domenico Mazzetti</i> per lo canone lordo di annue grana 75.....</p>	81	897	450
<i>idem</i>	<p>DECRETO con cui vien permesso che l'aja superiore all'edifizio del macello esistente nel comune di Conversano in provincia di Bari sia concessa a censo a <i>Giuseppe Sante Ramanni</i> per l'annual canone lordo di ducati quattro e grana 25.....</p>	81	898	450
<i>idem</i>	<p>DECRETO che stabilisce i gradi degli ascensi nell'armata.....</p>	81	899	451
<i>idem</i>	<p>DECRETO che approva un regolamento relativo al metodo da tenersi per l'ascenso de' capitani all'impiego di maggiore o al posto di capitano ajutante maggiore.....</p>	81	900	451
17	<p>DECRETO che accorda il permesso al comune di Controguerra in provincia di 1.° Abruzzo ultra per celebrare diverse fiere annuali nelle seguenti epoche; cioè nel sabato e domenica dopo l'ottava di Pasqua di resurrezione, nella seconda e terza domenica di giugno, nella terza domenica di ottobre e nell'ultima domenica di novembre col sabato precedente e lunedì seguente: ben inteso che ove il sabato e domenica dopo</p>	81	901	452

DATA  
delle  
leggi ec.

TITOLI DELLE LEGGI ec.

NUM.  
de'  
qua-  
derni.

NUM.  
di  
ordine

NUM.  
dell  
pagina

17 Dic

idem

idem

idem

idem

20

dopo l'ottava di Pasqua ca-  
dessero nel di due di maggio,  
in tal caso la fiera debba  
trasferirsi nel sabato e do-  
menica seguenti.....

81

902

457

DECRETO autorizzante il  
comune di Monteroni in pro-  
vincia di Terra d' Otranto  
per celebrare una fiera nel  
primo sabato e nella dome-  
nica seguente di agosto di  
ciascun anno.....

81

903

457

DECRETO perchè i depu-  
tati del monastero delle rac-  
comandate di Modica in Si-  
cilia possano stipulare una  
transazione per le once ses-  
santaquattro e tari nove di  
rendita annuale che il mo-  
nastero stesso dovea costi-  
tuire in favore del dottor  
*D. Melchiorre Cannata*....

81

904

457

DECRETO in vigor del  
quale il comune di Gioiosa  
in provincia di prima cala-  
bria ultra rimane autorizzato  
ad acquistare per ducati ot-  
tanta l'orto de' fratelli *Hye-  
raci* per ingrandire la piazza  
ove sarà costruita la fontana.

81

905

457

DECRETO perchè un pezzo  
di territorio posto in con-  
trada dell'osteria nel comune  
di Moscufo in provincia di  
1.<sup>o</sup> Abruzzo ultra sia dato a  
censo al *Duca di Città S. An-  
gelo* pel canone lordo di  
annui ducati sessantadue e  
grana 50.....

81

906

458

DECRETO approvante le  
istruzioni relative allo eser-  
cizio delle attribuzioni delle  
autorità di polizia e giudi-  
ziarie sulle prigioni e su' de-  
tenuti de' reali dominj oltre  
il Faro.....

81

907

458

DECRETO col quale si per-  
mette

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
	mette che sia concesso a censo in favor di <i>Niccola Aceto</i> un fondo di due moggia e mezzo circa appartenente al comune di Solopaca in provincia di Terra di lavoro, posto nel luogo denominato <i>S. Maria del Roseto</i> , per l'annual canone lordo di carlini nove, grana cinque ed un terzo.....	81	908	463
20 Dicem.	DECRETO autorizzante il comune di Vicoli in provincia di 1. <sup>o</sup> Abruzzo ultra a concedere a censo in favore di <i>Giacinto Riccitelli</i> il trapeto ad olio sito nel luogo detto <i>S. Rocco</i> , per lo canone lordo di annui ducati tredici e grana 75.....	81	909	463
27	DECRETO che autorizza il comune di Venafro in provincia di Terra di lavoro a prendere a censo dal patrimonio regolare il locale del soppresso monastero de' Carmelitani e la sesta parte del locale degli Agostiniani per l'annual canone di ducati settanta e grana 19.....	81	910	463
29	DECRETO riguardante il pagamento degli averi e delle indennità dovute alle truppe dell'armata di mare.....	81	911	463
idem	DECRETO ad oggetto che la congregazione dell'Immacolata di Casarano possa accettare il legato disposto in suo favore da <i>Vincenzo Paccella</i> con testamento de' 13 di aprile 1822.....	81	912	464
idem	DECRETO che accorda il real beneplacito perchè l'amministrazione de' luoghi pii del comune di Luogo rotondo accetti il legato disposto da <i>D. Francesco Paolo Aprile</i>			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
29 Dicem.	col suo testamento de' 19 di marzo 1780 in favor del Monte di <i>Madama Pellegrina Castelli</i> . DECRETO col quale vien permesso che l'arciconfraternita e Monte di S. Giuseppe de' nudi accetti il legato disposto in suo favore da <i>Nicola Russo</i> con testamento de' 51 di gennajo 1822 pel notajo <i>Daniele Poderico</i> .....	81	913	464
<i>idem</i>	DECRETO permettente la celebrazione di una fiera nel comune di Pisciotta in provincia di Principato citeriore dal dì diciassette al dì ventidue di agosto di ogni anno..	81	914	465
31	DECRETO relativo al bollo di cui debbono esser munite le manifatture di oro e di argento che dalla provincia di Napoli vorranno spedirsi in quelle del regno.....	81	915	465
<i>idem</i>	DECRETO che stabilisce i soldi degl' Intendenti delle valli della Sicilia.....	81	916	465
<i>idem</i>	DECRETO concernente il rilascio de' dritti di cancelleria.....	81	917	466
		81	918	467



---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 68.

---

(N.° 681.) *DECRETO vietante per un determinato tempo l'importazione de' grani esteri in Sicilia.*

Vienna , 4 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
EC. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,  
PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il nostro decreto de' 21 di giugno 1819,  
col quale fu resa libera nella Sicilia la importazione de' cereali ;

Volendo ora incoraggiare l'agricoltura di quell'isola con una temporanea proibizione della importazione de' grani ;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Mi-  
nistro

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La importazione de' grani esteri in Sicilia è proibita per un solo anno.

2. Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente real decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 682. ) *DECRETO pel pagamento degli ar-  
migeri provinciali che hanno prestato servizio  
nello scorso mese di giugno.*

Vienna, 4 Luglio 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segre-  
tario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbia-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gli armigeri provinciali che all'epoca del dì primo di maggio ultimo dovevano restar disciolti, proseguiranno a prestar servizio per tutto il corrente mese di giugno, e verranno pagati colle discipline stesse che lo furono per lo antecedente mese di aprile.

2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato delle finanze e di grazia e giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, e quello della polizia generale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCARFITA.

Il Consigliere Ministro di Stato,  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 683. ) *Decreto per la ripartizione in brigate degli otto reggimenti di fanteria di linea, e per la formazione di quattro battaglioni di cacciatori.*

Vienna, 4 Luglio 1823.

FERDINANDO I., PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PLACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Gli otto reggimenti di fanteria nazionale di linea saranno ripartiti in quattro brigate, ed adotteranno le seguenti mostre e bottoni:

- |                         |   |  |                            |
|-------------------------|---|--|----------------------------|
| 1. <sup>a</sup> brigata | { | reggimento Re, bottoni gialli:<br>reggimento Regina, bottoni bianchi.          | } <i>mostre scarlatte.</i> |
| 2. <sup>a</sup> brigata | { | reggimento Principe, bottoni gialli:<br>reggimento Principessa, bot. bianchi.  | } <i>mostre gialle.</i>    |
| 3. <sup>a</sup> brigata | { | reggimento Borbone, bottoni gialli:<br>reggimento Farnese, bottoni bianchi.    | } <i>mostre cremisi.</i>   |
| 4. <sup>a</sup> brigata | { | reggimento Real Napoli, bot. gialli:<br>reggimento Real Palermo, bot. bianchi. | } <i>mostre celesti.</i>   |

2. Al primo dell' entrante agosto saranno formati quattro battaglioni di cacciatori col titolo di 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup>, 3.<sup>o</sup>, 4.<sup>o</sup> *battaglioni cacciatori nazionali.*

Il loro vestiario, il cuojame e l' armamento sarà uguale a quello che usavano gli antichi cacciatori, come meglio si osserverà da' rispettivi modelli che approveremo.

Gli averi saranno quelli degli altri corpi di fanteria nazionale di linea.

Ciascun battaglione di cacciatori conterà di uno stato maggiore, uno stato minore, e di sei compagnie, formando in tutto numero ventinove uff-

( 5 )

uffiziali, e numero seicentocinque fra sottuffiziali e soldati, cioè:

*Stato maggiore.*

- 1 comandante, ufficiale superiore;
- 1 aiutante maggiore, capitano;
- 1 quartiermastro, tenente o sottotenente;
- 1 cappellano;
- 1 secondo chirurgo.

5.

*Stato minore.*

- 1 aiutante sottuffiziale;
- 1 sergente trombetta;
- 1 caporal trombetta;
- 1 foriere maggiore;
- 1 professo.

5.

*Ogni compagnia.*

- 1 capitano;
- 1 tenente;
- 2 sottotenenti;
- 1 sergente maggiore;
- 2 sergenti;
- 1 sergente foriere;
- 8 caporali;
- 2 cornette;
- 86 cacciatori.

104.

3. Siccome i nostri Ministri delle finanze e della

della guerra di accordo daranno le disposizioni necessarie a far subito armare e vestire questi novelli battaglioni di cacciatori, restano così stabilite le cose seguenti :

1.° l'assegno del vestiario si darà a contare dal di primo di luglio 1824 ;

2.° quello di biancheria e calzatura si darà a tutto febbrajo 1824 inclusive, a ragione di ducati due per ciascuna recluta che si ammetterà in rivista ;

3.° ed i generi di dotazione si daranno subito, facendosene l'acquisto per le cure del Consiglio dell' Intendenza generale dell' esercito, da imputarsene poi l' ammontare sulla 3.ª classe dello stato discusso della guerra.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina*

FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle recl. di  
Presidente del Cons. de' Ministri*

Firmato, DR' MEDICI.

( N.º 684. ) *DECRETO autorizzante il comune di  
Tuglie in provincia di Terra d' Otranto per  
trasferire nella prima domenica dopo Pasqua  
di resurrezione la fiera che vi si celebra nel  
giorno venticinque di marzo di ciascun anno.*  
( Vienna , 4 Luglio 1823. )

( N.º 685. )

( N.° 685. ) *Decreto col quale il vescovo di S. Severo rimane autorizzato a concedere al Capitolo della sua cattedrale l'uso delle insegne minori del collare, delle catine e del fiocco di color paonazzo. ( Vienna, 4 Luglio 1823. )*

( N.° 686. ) *Decreto prescrivente che presso il ministero pubblico della suprema Corte di giustizia, delle gran Corti civile e criminale, e del tribunale civile di Napoli vi sieno trenta giovani col nome di alunni di giurisprudenza.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il pubblico ministero della Corte suprema di giustizia, della gran Corte civile, della gran Corte criminale e del tribunale civile di Napoli, avrà presso di se, e sotto la sua direzione, trenta giovani che prenderanno il nome di *alunni di giurisprudenza*. Essi saranno distribuiti nel seguente modo:

presso

presso la Corte suprema dieci;  
presso la gran Corte civile sei;  
presso la gran Corte criminale sei;  
presso il tribunale civile otto.

2. La loro nomina sarà del Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

3. Dovranno avere i seguenti requisiti:

1.° l'età non minore di anni ventuno, nè maggiore di anni venticinque compiuti;

2.° una rendita o un assegnamento di ducati trenta il mese;

3.° la laurea in giurisprudenza;

4.° aver dato tali saggi di talenti, di abilità e di buona condotta, da far concepire ottime speranze di una felice riuscita nella magistratura. Tra i saggi di abilità è indispensabile quello di aver subito con lode un particolare esame in dritto civile ed in dritto penale.

4. Saranno occupati a preparare que' lavori che corrispondono all'oggetto della loro istituzione; cioè di esercitarsi nell'applicazione del dritto circa gli affari pendenti, e di dar saggio con ciò de' loro progressi.

Gli alunni presso il pubblico ministero della Corte suprema di giustizia saranno principalmente occupati a raccogliere, per ordine di materie, tutte le massime adottate, e che di giorno in giorno si adotteranno dalla detta Corte suprema.

5. Potranno essere ammessi nella consulta del pubblico ministero ad assistere alle discussioni per semplice loro istruzione. Per lo stesso oggetto gli alunni presso il pubblico ministero della Corte suprema potranno essere ammessi ad assistere alle discussioni nella Commissione consultiva di giustizia.

6. I lavori degli alunni saranno meramente  
canc-



camerali; nè per essi potranno mai assumere carattere pubblico o nelle udienze o nelle funzioni solenni.

7. Gli alunni presteranno giuramento di serbare il segreto, e di occuparsi con tutta lealtà de' lavori di cui saranno incaricati.

8. Gli alunni serviranno gratuitamente; ma prenderemo in particolar considerazione per le piazze della magistratura collegiale coloro tra essi che se ne saranno mostrati degni con un servizio non interrotto di tre anni, e che avranno l'età prescritta dalla legge.

9. Le funzioni di avvocato e di patrocinatore sono incompatibili con quelle di alunno.

10. Ci riserbiamo di estendere da' tribunali della capitale a quelli di altre provincie la istituzione dell' alunnato, quando la esperienza ne farà conoscere la utilità.

11. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia  
Firma. MARCHESI TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 687. ) *DECRETO per darsi a censo a Giuseppe Pietro un moggio e mezzo di terreno demaniale del comune di Montoro in provincia di Principato citeriore, posto nel luogo chiamato Costa della Laura, per lo canone lordo di annui ducati tredici e grana 12 e mezzo. ( Firenze, 30 Luglio 1825. )*

---

( N.° 688. )

( N.º 688. ) : *Decreto circa la rescindibilità delle soggiogazioni stipulate in Sicilia prima della pubblicazione del codice in vigore, e senza di annualità non pagate.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PACEZZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPALE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'articolo 1784 della prima parte del codice per lo regno delle Due Sicilie, del tenor seguente:

*Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto*

1.º *se cessa dallo adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;*

2.º *se traslascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;*

3.º *se per fatto suo abbia diminuito le cautele che aveva dato col contratto al suo creditore.*

Eccitato il dubbio se il numero primo del detto articolo 1784 sia applicabile agli antichi contratti di soggiogazioni, stipulati pria della pubblicazione del nuovo codice;

Considerando che la maggior parte de' fondi di Sicilia, attesa la feudalità ed i vincoli di maggiorati e fedecommissi cui erano soggetti, si trova gravata per cause afficienti ad una immensa mole di soggiogazioni, superiore alla proporzione ordinaria delle affezioni ipotecarie;

Con-

Considerando che per la giurisprudenza adottata anteriormente alla pubblicazione del nuovo codice in quella parte de' nostri dominj, il capitale delle soggiogazioni non era ripetibile nel caso che si fosse attrassato il pagamento per qualunque numero di annualità;

Considerando che per l'abolizione della feudatilità, de' maggiorati e de' fedecomessi, resi liberi tutti i fondi ipotecati alle soggiogazioni, se si desse luogo alla letterale applicazione del numero primo del detto articolo 1784, dovendo per necessità esporsi in vendita a un tempo stesso una gran massa di fondi, il valor delle terre sarebbe notabilmente depreziato con grave danno della pubblica economia di un paese essenzialmente agricola;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Ci riserviamo di emanare un atto legislativo tendente a regolare la rescindibilità delle soggiogazioni stipulate pria della pubblicazione del nuovo codice per causa di annualità non pagate.

2. Sino a che non pubblicheremo un tale atto, per le soggiogazioni precedenti alla pubblicazione del nuovo codice è sospesa transitoriamente l'applicazione del numero primo dell'articolo 1784 del detto codice, parte prima; rimanendo i numeri 2.<sup>o</sup> e 3.<sup>o</sup> dello stesso articolo nella loro piena osservanza.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia,  
ed il

ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 689. ) *DECRETO col quale viene accordata alla Principessa di Butera la facoltà di vendere quattro ex-feudi del patrimonio di sua casa, in conformità delle disposizioni comprese nel decreto de' 16 di febbrajo 1822 e nell' altro di questo dì ; ad oggetto di destinarsene il prezzo al pagamento de' soggiogatarj e di altri creditori, mediante giudizi di graduazione e di distribuzione da farsi da un giudice deputato. ( Firenze, 30 Luglio 1825. )*

---

( N. 690. ) *DECRETO ad oggetto d' autorizzare il comune di Cicciano in provincia di Terra di lavoro per celebrare un mercato nel sabato di ciascuna settimana, ed una fiera ne' quattro giorni che precedono l' ultima domenica di settembre di ogni anno. ( Firenze, 30 Luglio 1825. )*

---

( N.° 691. ) *DECRETO col quale il comune di Palmi in provincia di Calabria ulteriore rimane autorizzato a celebrare una fiera dal dì venti di agosto di ciascun anno col proseguimento di otto giorni. ( Firenze, 30 Luglio 1825. )*

---

( N.° 692. )

( N.º 692. ) *DECRETO col quale approvasi che il comune di S. Maria a Vico in provincia di Terra di lavoro prenda a censo da' P.P. di S. Giovanni di Dio il locale del soppresso monastero di S. Domenico colle adiacenze site in detto comune, pel canone netto di annui ducati venticinque. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

( N.º 693. ) *DECRETO col quale si proroga il termine per l'apposizione de' nuovi bolli sulle mercanzie che circolano ne' dominj di qua del Faro.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec, ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visti gli articoli 8 ed 11 del nostro decreto de' 23 di dicembre 1822, co' quali si fissò finò a tutto agosto di questo anno il termine per l'apposizione de' nuovi bolli su tutte le mercanzie circolanti ed esistenti ne' nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. I.

**ART. 1.** Il termine per l'apposizione de' nuovi bolli di cui si parla nell'enunciato nostro decreto de' 23 di dicembre 1822, resta prorogato fino a tutto novembre di questo anno.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 13 di Agosto 1823.*

---

( N.° 694. ) *DECRETO autorizzante il comune di Corato in provincia di Bari ad alienare in beneficio di D. Raffaele de Luca, avente causa da D. Domenico Patrone, un pezzo di suolo pubblico per lo prezzo di ducati centonovantasei e grana 62 e  $\frac{20}{12}$  ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 695. ) *DECRETO perche il comune di Migliano in provincia di Terra d'Otranto possa dare a censo a beneficio di D. Camillo Annesse i fondi denominati Padula tonda e Padula lotga, e macchia la Patupina, per l'annuo canone lordo di ducati cinquanta e grana 62 e mezzo. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 696. ) *DECRETO col quale D. Bartolommeo Massa nativo di Genova è naturalizzato cittadino palermitano. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 697. )

( N.° 697. ) **DECRETO** perchè *taluni verbali di giuramento sieno vistati per bollo gratis.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;  
Udito il parere del nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** I verbali di giuramento prestato da coloro che non godono di alcun trattamento, saranno vistati per bollo *gratis*, del pari che debbono registrarsi *gratis* in forza del n.° 5.° dell' articolo 17 della legge de' 21 di giugno 1819.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Consig. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 20 di Agosto 1823.*

( N.° 698. )

( N.° 598. ) *Decreto autorizzante la donzella  
Mariantonia Esposita di Napoli ad assumere  
il cognome di Tortora. ( Firenze , 30 Luglio  
1823. )*

---

( N.° 599. ) *Decreto per effetto del quale  
Antonio Graux nativo di Crevecoeur in Fran-  
cia è naturalizzato suddito di questo regno  
delle Due Sicilie. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 700. ) *Decreto perchè il conservatorio  
di S. Maria della purità delle figliuole de'  
notaj di Napoli possa accettare l' eredità la-  
sciataagli da Suor Maria Giuseppa Martiello  
con testamento de' 30 di aprile 1816 pel notajo  
Angelo Guerra. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*



*Certificato conforme.*

*Il Con. Min. di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Consiglio  
de' Ministri  
DE' MEDICI.*



---

---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 69.

---

---

( N.° 701. ) *DECRETO approvante la censua-  
zione fatta dall'amministrazione degli ospi-  
zj del comune di Volturara in favor di D.  
Goffredo Checchia di una vigna di tomola  
due, misure tre e passi venti appartenente  
allo stabilimento di S. Maria della sanità,  
per lo canone lordo di annui ducati sette e  
grana 25. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 702. ) *DECRETO con cui si permette che  
un basso appartenente alla congregazione di  
S. Maria delle grazie del comune di Casale  
in contrada, sia da quell'amministrazione  
degli ospizj dato a censo a Francesco Save-  
rio Finizio pel canone annuale lordo di du-  
cato uno e grana 50. ( Firenze, 30 Luglio  
1823. )*

---

( N.° 703. ) *DECRETO* perchè dall' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano possano concedersi a censo in favor di Giacomo Mirabella tre bassi coperti a lastrico, ed altri comodi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, pel canone annuale lordo di ducati venti e grana 20. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )

---

( N.° 704. ) *DECRETO* che permette all' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano di dare a censo a Cipriano di Donato un basso, un caserino ed altri comodi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati sei e grana 50. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )

---

( N.° 705. ) *DECRETO* per darsi a censo dall' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano a beneficio di Antonio Ferrillo due bassi, una stalla, un forno ed altri comodi spettanti alla cappella di S. Maria delle grazie, per l' annuo canone lordo di ducati dodici e grana 30. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )

---

( N.° 706. ) *DECRETO* col quale approvasi la fondazione d' una congregazione, sotto il titolo di S. Maria del buon principio, in un locale ridotto a chiesa nel vicolo della Consolazione, secondo le regole annesse al decreto stesso. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )

---

( N.° 707. )

( N.º 707. ) *DECRETO riguardante la percezion del dazio nella immissione delle aringhe secche o in salamoja.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Considerando che il dazio d' importazione sulle aringhe nella maniera in cui trovasi stabilito in tariffa , cioè nella proporzione di ducati quattro per ogni barile alto da palmi due e due terzi a palmi tre col diametro di palmo uno e mezzo , dà spesso luogo a controversie dove il genere viene immesso in recipienti di diversa dimensione ;

Considerando che il dazio come sopra stabilito, ridotto a ragion del peso degli ordinarij barili di aringhe , è nella ragione di ducati 4. 24 il cantajo lordo, giusta i saggi che se ne sono fatti ;

Volendo quindi fissare una base invariabile per la percezione del dazio sul detto genere comparativamente a quella su di cui ora trovasi stabilito ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il parere del Consiglio ordinario di Stato ;  
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contar dalla pubblicazione del presente decreto, sopra le aringhe secche o in salamoja

\*

moja

( 20' )

moja sarà riscosso il dazio di ducati quattro e grana ventiquattro il cantajo lordo.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 20 di Agosto 1823.*

---

( N.° 708. ) *DECRETO con cui si permette che due bassi coperti a lastrico ed altri comodi posseduti dalla cappella di S. Maria delle grazie del comune di Calvizzano, sieno da quell' amministrazione degli ospizj dati a censo a' sacerdoti D. Michele e D. Antonio Petrone per ducati nove di annual canone lordo. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 709. ) *DECRETO autorizzante l' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano per concedere a censo in favor di Francesco Caniglia tre bassi con suppena, cucina, cortile e cisterna, di proprietà della cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati ventuno. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 710. )

( N.º 710. ) *DECRETO per effetto del quale rimane approvata la censuazione fatta in favor de' Signori Luigi Visconti e Benedetto Esposito dall' amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano di un piccolo basso con cameretta superiore ed altri esodi spettanti alla cappella di S. Maria delle grazie, pel canone lordo di annui ducati sette e grana 70. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.º 711. ) *DECRETO perchè l'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano conceda a censo a Gennaro Agliato due bassi appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone lordo di annui ducati quindici. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.º 712. ) *DECRETO col quale approvasi che dall'amministrazione degli ospizj del comune di Calvizzano sia concesso a censo a beneficio di Giuseppe Ferrillo un basso diruto posseduto dalla cappella di S. Maria delle grazie, per lo canone annuale lordo di ducato uno e grana 80. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.º 713. ) *DECRETO affin d'autorizzare il governo dell'ospedale de' pellegrini per concedere a censo in favore del cavalier D. Emmanuele Suarez Coronel una casa sita in contrada Scuttillo, pel canone lordo di annui ducati trentuna e grana 25. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.º 714. )

( N.º 714. ) *DECRETO con cui accordasi a Giuseppe Piccione la privativa della durata di cinque anni ne' dominj di qua del Faro pel metodo da lui ritrovato per ricavare la potassa da una sostanza diversa dal tartaro, dal legno, dalla feccia del vino e dalle piante erbacee; senza che la suddetta privativa possa mai ledere coloro che fabbricano potassa colle sostanze indicate. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

( N.º 715. ) *DECRETO autorizzante l'amministrazione de' luoghi pii del comune di S. Giovanni a Teduccio perchè conceda a censo in favor di D. Gaetano di Giacomo tre bassi appartenenti alla parrocchia laicale, per l'annuo canone lordo di ducati ventidue e grana 50. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

( N.º 716. ) *DECRETO concernente l'apposizione del bollo sugli atti relativi alla fondiaria.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;  
Udito il parere del nostro Consiglio ordinario di Stato;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gli avvertimenti degli esattori e de' percettori per la riscossione delle contribuzioni dirette, i quali in forza del n.º 12.º dell' articolo 16 della legge de' 21 di giugno 1819 sono esenti dal registro, saranno esenti anche dal bollo.

2. Tutti gli altri atti che hanno per oggetto il ricupero delle contribuzioni dirette, come pure le intimazioni, le notifiche, i processi verbali, e gli altri atti degli uscieri e degl' intimatori, relativi allo stesso oggetto, che in virtù de' numeri 8.º e 10.º dell' articolo 17 della citata legge debbono registrarsi *gratis*, saranno similmente sottoposti al visto per bollo *gratis*.

3. Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nell' articolo precedente i processi verbali di vendite di stabili o di mobili, pe' quali dovrà farsi uso della carta bollata col pagamento del dritto di bollo.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, L. MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 20 di Agosto 1823.*

( N.° 717. ) *DECRETO per aggregarsi alla parrocchia dell' Assunta di regio patronato nel comune di Cortino in Montagna di Roseto, diocesi di Teramo, a titolo di sopraddotazione onde completarne la congrua, la cappellania devoluta della Madonna degli Angeli e S. Giovanni in Frascheria, sita nel comune di Tortoreto. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 718. ) *DECRETO col quale approvasi che il real monistero della Solitaria per soddisfare al di lui antico spenditore Francesco Bianco un debito di ducati quattrocentotrentatre, gli ceda una parte del casamento diruto che possiede nel Pallonetto di S. Lucia a mare; coll' obbligo al cessionario Bianco di aumentare di ducati venti il prezzo della stima fattasene, ond' essere dispensato dallo esporsi la suddetta parte di fondo alla solennità dell' asta giudiziaria. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 719. ) *DECRETO ad oggetto d' autorizzare il comune di Radicena in provincia di 1.ª Calabria ulteriore alla celebrazione d' un mercato nel sabato di ciascuna settimana, ed a trasferire nello stesso comune la fiera che nel dì 25 di aprile di ogni anno si celebra nel distrutto comune di Vatoni. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 720. )



( N.º 720. ) *DECRETO per la riattivazione de' Consigli di guerra di corpo; eccettuandosene soltanto i corpi della guardia reale, pe' quali continuerà a procedere per tutti i giudizj il Consiglio di guarnigione.*

Firenze, 30 Luglio 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I Consigli di guerra di corpo che sono stati in vigore fino allo scioglimento dell'armata, riprenderanno la loro piena attività per giudicare i reati di lor competenza, a norma dello *Statuto penale militare.*

2. Tutte le carte relative alle cause de' militari giudicabili da' detti Consigli, e che all'epoca della pubblicazione del presente decreto si troveranno presso i Consigli di guerra di guarnigione, saranno con celerità rimesse al colonnello del corpo al quale il militare in giudizio appartiene.

3. Nel caso che alla surriferita epoca qualche Consiglio di guerra di guarnigione avesse cominciato la discussione pubblica pe' reati di competenza de' Consigli di guerra di corpo, spetterà  
al

al primo di portare a termine il giudizio e di assicurare l'esecuzione della sentenza.

4. All'oggetto che i Consigli di guerra di corpo possano senza ritardo cominciare le loro operazioni, il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina è autorizzato a nominare provvisoriamente, sulla proposizione degli ispettori generali, gli ufficiali che debbono esercitare l'impiego di commessario del Re, presso i Consigli medesimi; salvo a rassegnar tali nomine alla nostra definitiva approvazione.

5. Sono eccettuati dalle presenti disposizioni i soli corpi della nostra guardia, pe' quali, fino a che non sarà altrimenti provveduto, continuerà a procedere per tutti i giudizi il Consiglio di guerra di guarnigione della guardia stessa.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
Firm. PRINCIPÉ DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 721. ) *DECRETO col quale accordasi a D. Benedetto Mondini la privativa per cinque anni ne' dominj oltre il Faro per costruire la macchina colle ruote dette di attrito ad uso de' carri e delle carrozze: e gli si accorda parimente, durante il periodo suddetto, la facoltà di permetterne ad altri la costruzione, riscuotendo il premio di onze due per ciascuna macchina, alla quale apporrà il suo bollo. ( Firenze, 30 Luglio 1823. )*

( N.º 722. )

( N.° 722. ) *DECRETO per lo pagamento degli armigeri provinciali che han prestato servizio durante il mese di luglio.*

Napoli, 8 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Gli armigeri provinciali che all'epoca del dì primo di luglio andante dovevano restar disciolti, proseguiranno a prestar servizio per tutto il mese stesso, e verranno pagati dal ramo di guerra colle discipline medesime che lo furono per lo antecedente mese di giugno.

**2.** I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato delle finanze e di grazia e giustizia, ed i Ministri Segretarij di Stato della guerra e marina e della polizia generale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina*  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 723. )

( N.º 723. ) *DECRETO col quale si accorda una diminuzione di dazio su' generi indigeni che si esportano da' dominj di qua del Faro sopra bastimenti regnicoli.*

Napoli , 11 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUGA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Volendo Noi aggiungere nuovi incoraggiamenti alla nostra marina mercantile de' nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Confermiamo tutte le esenzioni e diminuzioni di dazj accordate a' generi indigeni allorchè sono esportati da questa parte de' nostri dominj sopra bastimenti degli stessi nostri dominj.

2. Sopra tutti que' generi indigeni che non godono di alcuno degli enunciati beneficj, sarà accordata ancora , a contare dal dì primo di settembre di questo anno , una diminuzione del dieci per cento sull' ammontar de' dazj di esportazione allorchè saranno estratti sopra bastimenti di questa parte de' nostri dominj; ad eccezione dell' olio e delle morchie, la [di cui esportazione trovasi diminuita del terzo dal dazio a tutto febbrajo 1824.

3. La

3. La stessa diminuzione del dieci per cento sarà accordata sull' ammontar de' dazj d' importazione sopra tutti i generi esteri di qualunque provenienza, che verranno immessi cogli anzidetti bastimenti ne' suddetti nostri dominj.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle voci di  
Presidente del Consig. de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 27 di Agosto 1823.*

---

( N.° 724. ) *DECRETO portante una dispensa al termine prescritto per lo adempimento delle formalità nella istituzione de' majoraschi, in favor di quello accordato al Cavalier D. Luigi de' Medici.*

Napoli, 11 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visti i nostri decreti de' 17 di giugno e de' 15 di luglio 1822, co' quali fu concessa al Cavalier D. Luigi de' Medici nostro Consigliere. Mi-

Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze la facoltà d' istituire un majorasco;

Visto l' articolo 12 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per la istituzione de' majoraschi;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È dispensato al termine prescritto nell' articolo 12 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per l' adempimento delle formalità che vi sono richieste per la istituzione del majorasco da Noi accordata al *Cavalier D. Luigi de' Medici* nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze co' citati decreti.

Il termine nell' enunciato articolo prescritto incomincerà a correre dal presente giorno.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmatò, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firmato, MARCHESI TOMMASI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 725. ) *DECRETO riguardante il dazio di esportazione sugli olii e le morchie.*

Napoli, 11 Agosto 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le tariffe doganali in vigore, colle quali è imposto il dazio di grana quarantadue lo stajo di rotola dieci e un terzo napoletane sugli olii di olive e morchie, che si estraggono per la via di mare da' nostri dominj al di qua del Faro;

Visto il nostro decreto de' 9 di febbrajo 1819, col quale fu fissato a grana trentacinque lo stajo il dazio sugli olii e sulle morchie che si estraggono per la via di terra dalle provincie di Terra di lavoro e degli Abruzzi;

Visto il decreto de' 12 di marzo 1822 e le altre nostre sovrane determinazioni, colle quali si è portato un ribasso temporaneo sugli enunciati dazj di estrazione sino a tutto febbrajo dell'entrante anno 1824;

Volendo fissare il dazio doganale di estrazione sugli olii, in modo da favorire in pari tempo il commercio e l'industria di una tale produzione, del pari che la marina mercantile de' nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. I ribassi temporanei de' dazj sull'estrazione degli olii fino a tutto febbrajo 1824 restano confermati.

2. A contare dal dì primo di marzo 1824 il dazio di estrazione sugli olii e morchie per la via di mare sarà quello stabilito dalle tariffe. Il dazio sugli olii e le morchie che si estrarranno per via di terra, sarà diminuito a contare dal primo marzo 1824 a grana ventiquattro lo stajo di rotola dieci ed un terzo napoletane.

5. A' bastimenti de' nostri dominj di qua del Faro, che a contare dal primo marzo 1824 caricheranno olii o morchie per l'estero ne' porti degli stessi nostri dominj, sarà accordata la diminuzione del terzo del dazio di esportazione, o sia non pagheranno che il dazio di grana ventotto per ogni stajo di rotola dieci ed un terzo di peso napoletano.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 27 di Agosto 1823.*



Certificato conforme.

*Il Con. Min. di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Consiglio  
de' Ministri*  
DE' MEDICI.





**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 70.

---

( N.° 726. ) *DECRETO portante delle modifiche  
a' dazj d' importazione e di esportazione sta-  
biliti su varj determinati generi nelle tariffe  
doganali in vigore.*

Napoli , 11 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEM-  
ME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,  
PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Per le variazioni fatte nelle tariffe doganali d' immissione degli Stati esteri avendo Noi risoluto di richiamare ad esame i principj adottati nelle tariffe vigenti in questa parte de' nostri dominj al di qua del Faro ; ed esigendo questo importante lavoro mature discussioni , abbiám creduto utile e vantaggioso al commercio ed alla industria

3

de' no-

nostri amatissimi sudditi, anche pendente il  
 l'esame, di dare alcune disposizioni tendenti  
 a facilitare l'esportazione de' generi indigeni, a  
 vietare l'immissione di alcune estere manifatture,  
 ed a rendere per talune altre nella immissione  
 men soggetta a frode o ad errore la liquidazione  
 de' dazj in vigore :

Sulla proposizione del nostro Consigliere Mi-  
 nistro di Stato Ministro Segretario di Stato delle  
 finanze ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
 quanto segue.

ART. 1. I lavori di lana di ogni sorta, i la-  
 vori di cotone, i lavori di canape e lino, non  
 escluse le calze, i berrettini, i guanti ec., le  
 stoffe ed ogni altro lavoro di seta, le cuoja conce  
 e mezzo conce, i vitelli conci e mezzo conci, che  
 si estrarranno da' nostri dominj al di qua del Fa-  
 ro, saranno esenti dal pagamento de' dazj di e-  
 sportazione.

2. Saranno parimente esenti dal pagamento de'  
 dazj di esportazione i seguenti articoli che si e-  
 strarranno :

I lavori di zucchero, la creta ed i lavori di  
 creta, di porcellana, di cretaglia, di faenza,  
 majolica ec., i vetri, le lastre ed i lavori di ve-  
 tro e di cristallo, i capperi e capperoni in aceto,  
 i lupini, la carta, i cartoni e le carte pergame-  
 ne, le corde di budello, i cappelli di ogni sorta,  
 gli anici, il comino ed i coriandri, l'esca, i  
 ferri lavorati ed i ferri vecchi, i fichi secchi e  
 tutte le frutta secche di ogni sorta, i funghi  
 salati, i gessi in pietra, in polvere, e lavorati,  
 il legno visco quercino ed il legno santo, il vino,  
 il mosto, il vino cotto, il panvinesco e l'aceto,  
 i pesci

i pesci freschi o salati in olio o in aceto, le stuoje, il torrone, la trementina, le vernici, i guanti di qualunque specie, ed in generale tutti i generi che nella vigente tariffa di esportazione sono soggetti al dritto così detto di *bilancia*, e tutti que' generi manifatturati che per non essere nominati nella tariffa, sono ora soggetti al dazio di esportazione del due per cento sul valore.

3. La immissione ne' suddetti nostri dominj de' panni ordinarij e degli altri tessuti di lana ordinarij è vietata.

4. I panni ordinarij sono quelli, il di cui valore sia al di sotto di ducati ventiquattro la canna.

I casmiri e castorini ordinarij della larghezza sino a palmi tre sono quelli, il di cui valore sia al di sotto di ducati otto la canna.

I piloni, i calmicchi e piloncini ordinarij sono quelli, il di cui valore sia al di sotto di ducati cinque la canna.

Gli altri tessuti di lana, come saja ec., ordinarij sono quelli, il di cui valore è al di sotto di ducati tre la canna.

5. Per allontanare le controversie che nascer potrebbero sulla qualità ordinaria de' panni, castorini, casmiri, e degli altri tessuti, secondo che si è detto nell' articolo precedente, e per conseguirsi col fatto il divieto anzidetto d' immissione, tutti i panni ed i tessuti di lana di ogni qualità che s' immetteranno dall' estero ne' nostri dominj al di qua del Faro, si avranno come dichiarati di qualità non ordinaria ed a' prezzi fissati nell' articolo precedente; e quindi verranno sottoposti a' seguenti dazj d' importazione, che corrispondono a quelli che trovansi stabiliti nelle tariffe in vigore.

Panni

Panni di ogni qualità , ducati tre e grana dodici sopra ciascuna canna , in corrispondenza del dazio del tredici per cento sul valore stabilito in tariffa.

Castorini di ogni qualità della larghezza fino a palmi tre , ducato uno e grana quarantaquattro a canna , in corrispondenza del dazio del diciotto per cento sul valore stabilito in tariffa.

Casmiri di ogni qualità lisci o rigati , ed i così detti *tricò* di lana , ancorchè con filo , cotone o seta , della larghezza fino a palmi tre , ducato uno e grana quattro sopra ogni canna , in corrispondenza del dazio del tredici per cento sul valore stabilito in tariffa.

I castorini , i casmiri ed i *tricò* di lana di ogni qualità lisci o rigati , ancorchè con filo , cotone o seta , di una larghezza maggiore di tre palmi , ed i così detti *panni* o *castori di dama* saranno assimilati a' panni ; e quindi su di essi sarà riscosso il dazio di ducati tre e grana dodici sopra ogni canna.

Piloni , calmuochi e piloncini di ogni qualità , grana settantacinque la canna , corrispondente al dazio del quindici per cento sul valore stabilito in tariffa.

Saje e sajette , scotti e scottini , boratti e borattini , circasse , cassinette , bajette , lanette , merinos , perpetuelle , fanelle , sajone , tessuti di lana per mobili , ed ogni altro tessuto di lana di qualunque sorta , ancorchè con filo , cotone o seta , non nominati in tariffa , qualunque ne sia la larghezza , la qualità e la provenienza , grana quarantacinque la canna , in corrispondenza del dazio del quindici per cento sul valore stabilito in tariffa.

6. È vietata altresì la importazione de' tessuti ordinarj di cotone che non sono nominati nella tariffa

tariffa in osservanza; e sono tessuti ordinarij quelli, il di cui valore è al di sotto di ducati tre la canna.

In conseguenza sopra i trapunti, le basè, le cassinette, le circassette, il tricò, i fustanei, le telette ed altri tessuti di cotone non nominati nelle tariffe, ancorchè con filo, seta o lana, qualunque ne sia la larghezza e la qualità, sarà riscosso il dazio d'importazione di grana quarantacinque a canna, che corrisponde al dazio del quindici per cento sul valore stabilito nella tariffa in vigore.

Sopra gli altri tessuti di cotone che non sono stati di sopra contemplati, ma che trovansi nominati nella tariffa d'importazione col dazio a misura e non a valore, il dazio anzidetto sarà conservato senza alcuna variazione.

7. Il dazio d'importazione su' lavori di cristallo e di vetri, che è portato in tariffa al quindici ed al dieci per cento sul valore, sarà raggugliato sul peso a ducati otto a cantajo lordo.

8. Sulle lastre e lastrine, qualunque ne sia la dimensione e la provenienza, il dazio rimarrà raggugliato sul peso a ducati quattordici a cantajo lordo.

9. Sul cacio, qualunque ne sia la qualità e la provenienza, si riscuoterà il dazio d'immissione di ducati otto a cantajo.

Si eccettueranno i soli caci di Sicilia, su de' quali sarà riscosso il dazio attualmente in vigore.

10. Vi sarà una diminuzione di dazio nella immissione de' seguenti legni di tintoria:

    sul legno campece, ancorchè in polvere, il dazio d'importazione sarà di carlini sei a cantajo;

    legno verzi o farnambucco, carlini quindici a cantajo;

legno

legno giallo per tingere, o sia legno Brasile, carlini dieci a cantajo.

11. Per serbare la buona fede che presiede alle operazioni commerciali e che regola i calcoli delle commessioni, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto cominceranno ad avere la loro esecuzione a contare dal dì primo di gennajo 1824; ed a contare dal detto dì su' generi ancora che saranno spediti dalla scala-franca della gran dogana, saranno riscossi i dazj prescritti col presente decreto, a' termini della massima stabilita nella legge del dì primo di giugno 1817.

12. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 27 di Agosto 1823.*

---

( N.° 727. ) *DECRETO autorizzante l' amministrazione degli ospizj del comune di Marsiconuovo per concedere a titolo di censo in favor di Saverio Blasi un casaleno diruto appartenente alla cappella di S. Maria di Costantinopoli, per l'annuo canone lordo di ducati due e grana 50. ( Napoli, 11 Agosto 1823. )*

---

( N. 728. )

( N.º 728. ) *DECRETO col quale gli amministratori dell' ospedale d' incurabili e dello stabilimento di S. Eligio rimangono autorizzati a concedere a censo a beneficio di D. Carolina de Marco un comprensorio di case con picciolo giardino sito nel vicolo Gangi alla Sanità , che posseggono in comune , per lo canone lordo di annui ducati centotrentasette e grana 50. ( Napoli , 11 Agosto 1823. )*

---

( N.º 729. ) *DECRETO perchè il Capitolo parrocchiale di A. G. P. di Vallata del comune di Piedimonte di Alife in provincia di Terra di lavoro possa accettare il legato fittogli da Niccola Pascale con testamento de' 10 di marzo 1820 pel notajo Raffaele Gismondi. ( Napoli , 11 Agosto 1823. )*

---

( N.º 730. ) *DECRETO prescrivente che le nuove disposizioni per la riorganizzazione degl' istituti militari abbiano il loro effetto a contare dal dì primo di settembre prossimo.*

Napoli , 12 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro real decreto de' 30 di luglio del corrente anno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni contenute nel suddetto nostro real decreto relativamente allo scioglimento degli attuali istituti di educazione militare, alla contemporanea organizzazione de' nuovi, alle nomine del personale di cui tali nuovi istituti dovranno essere composti, ed a tutt' altro concernente i medesimi, in vece di aver luogo all' epoca stabilita del dì primo di agosto andante, saranno eseguite e mandate ad effetto a contare dal dì primo di settembre del corrente anno.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
FIRM. PRINCIPÈ DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 731. ) *DECRETO perchè la congregazione dell' oratorio di S. Filippo Neri in Palermo sia autorizzata ad accettare i beni ad essa lasciati in testamento dal fu D. Felice Tommasi. ( Napoli, 12 Agosto 1823. )*

---

( N.° 752. )



( N.º 732. ) *DECRETO per mandarsi ad effetto la risoluzione presa onde ridursi a luogo di pena quello ov' era situata l' antica città d' Ischia.*

Napoli , 12 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Vista la nostra risoluzione del dì 31 di genajo del corrente anno , colla quale determinammo di ridurre a luogo di pena ov' era situata l' antica città d' Ischia ;

Considerando che per la necessaria custodia de' rei che verranno rinchiusi nell' anzidetto locale , dee rimaner vietato a chiunque l' accesso nel medesimo ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Visto il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal dì della pubblicazione del presente decreto , tutt' i siti delle dirute case , spiazzi e qualche rimanente edificio dell' antica città d' Ischia , del pari che i pochi giardini e vigne ivi esistenti , ed ogni altra proprietà a chiunque spettante , apparterranno alla nostra regia Corte e faranno parte del nostro demanio.

2. A

2. A tutti coloro a' quali spettavano le proprietà enunciate nell' articolo precedente , sarà pagato il prezzo , giusta l' estimo fatto dall' architetto *D. Michelangelo del Gaiso*.

3. Ad oggetto di dar luogo a chiunque potesse rappresentare dritti su di alcuno di que' fondi , una copia della descrizione ed apprezzo fatto dal nominato architetto , unitamente alla copia della pianta dal medesimo formata , sarà depositata nella cancelleria comunale d' Ischia , ed una copia del presente decreto sarà affissa nella porta della casa comunale ed altri luoghi soliti in detta città , affinchè sia a notizia di tutti.

4. Chiunque credesse di appartenere a se alcuno de' cennati fondi , e non a colui che viene descritto nella relazione del nominato architetto , o pure credesse di rappresentarvi qualche dritto o ragione , potrà fra 'l termine improrogabile di un mese dedurlo innanzi al giudice di quel circondario , il quale , intese le parti , procederà a quanto conviene a' termini della legge.

5. Elasso il mese , tutti coloro che possedevano que' fondi pe' quali non si troverà introdotto giudizio alcuno o opposizione , saranno pagati del prezzo nel modo detto di sopra : per quelli poi pe' quali vi sarà controversia , sarà praticato lo stesso , ultimata che sarà la causa , a beneficio di colui che avrà ottenuto decisione favorevole passata in giudicato.

6. Sarà permesso a' coloni de' giardini e vigne di raccogliersi i frutti pendenti al maturo.

7. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato delle finanze e di grazia e giustizia , ed i nostri Ministri Segretarj di Stato degli affari interni e della guerra e marina , sono  
in-

incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda,  
della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni*  
Firmato, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
incaricato delle veci di  
Presidente del Cons. de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 733. ) *DECRETO* affin d' autorizzare il comune di Palata in provincia di Molise per alienare una casa ed una casetta di due membri, la prima in favor di D. Giuseppe Braccone per lo prezzo di ducati ottantuno e grana 10, e la seconda a beneficio di D. Rocco Greco per ducati quarantuno e grana 28; ed a riscuotere da' medesimi un regolare interesse sulle dette somme dal tempo in cui avrebbero dovuto soddisfarle sino all' effettivo pagamento. ( Napoli, 12 Agosto 1823. )

---

( N.° 734. ) *DECRETO* per autorizzare il comune di Sogliano in provincia di Terra d' Otranto a celebrare una fiera nel giorno dieci di agosto di ciascun anno. ( Napoli, 12 Agosto 1823. )

---

( N.° 735. ) *DECRETO* col quale si autorizza la congregazione dell' oratorio di S Filippo Neri in Palermo ad accettare i beni lasciatile in testamento dal defunto D. Salvatore Rotolo. ( Napoli, 12 Agosto 1823. )

---

( N.° 736. )

( N.º 736. ) *DECRETO prescrivente che il Ministero e real Segreteria di Stato della polizia generale , fino a che non sia nominato per esso un Ministro Segretario di Stato , sia affidato ad un Direttore con firma e referenda al Consiglio de' Ministri : e che nella Prefettura della città e provincia di Napoli vi sia da oggi innanzi un segretario generale , le di cui facoltà , funzioni ed ingerenze saranno determinate da un particolare regolamento. ( Napoli , 16 Agosto 1823. )*

---

( N.º 737. ) *DECRETO col quale approvasi che due tratti di suolo pubblico posseduti dal comune di Napoli nella strada della Marina del vino e nel vico Sciulia , sien dati a censo a favor di Francesco Abbagnara pel canone lordo di annui ducati undici e grana 28. ( Napoli , 18 Agosto 1823. )*

---

( N.º 738. ) *DECRETO per darsi a censo a D. Costantino Capobianco un picciolo spazio di suolo pubblico di proprietà del comune di Arienzo in provincia di Terra di lavoro , per l' annual canone lordo di ducati quattro e grana 50. ( Napoli , 19 Agosto 1823. )*

---

( N.º 739. ) *DECRETO autorizzante il comune di Angri in provincia di Principato citra ad acquistare per lo prezzo di ducati quattrocentotrentotto e grana 4 la casa del fu Lorenzo Stile , affin di demolirla e render comoda l' entrata in quell' abitato. ( Napoli , 20 Agosto 1823. )*

---

( N.º 740. )

( N.º 740. ) *DECRETO perchè la congregazione del Rosario, eretta una volta nella demolita parrocchia di S. Giovanni e Paolo, possa acquistare a titolo di censo, e per l'annual canone netto di ducati trentadue e grana 80, alcuni locali posseduti da Pietro Petrazzuolo nella stessa contrada di S. Giovanni e Paolo, ad oggetto di stabilirvi un oratorio ad uso della pia adunanza. ( Napoli, 20 Agosto 1823. )*

---

( N.º 741. ) *DECRETO portante nuove disposizioni relative a' lavori per la interpretazione ed illustrazione de' papiri ercolanesi.*

Napoli, 23 Agosto 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il decreto del dì primo di ottobre 1822 : e vista la nostra sovrana risoluzione de' 16 di giugno del corrente anno, colla quale abbiamo determinato doversi riguardare come lavoro letterario la interpretazione e la illustrazione de' papiri ercolanesi ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ;

Abbia-

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gl' interpreti de' papiri a contare dal dì primo del corrente mese cessando di percepire i soldi de' quali sono stati in possesso, riceveranno a titolo di gratificazione quella somma che sarà creduta sufficiente per ben compensare le loro fatiche, in proporzione della maggiore o minor difficoltà che s' incontrerà nella versione ed interpretazione, e del maggiore o minor numero delle lacune che converrà supplire.

2. In conseguenza di ciò il soprintendente distribuirà agl' interpreti il materiale, a misura che sarà preparato, in modo che ciascuno possa occuparsi della illustrazione di un volume di papiro: determinerà ancora la corrispondente gratificazione; e fisserà il tempo che crederà poter occorrere alla esecuzione del lavoro, dandone conto al nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale per l' approvazione. Continuerà intanto il sistema che è attualmente in vigore di doversi vistare da uno degl' interpreti i disegni de' papiri svolti e le prove de' rami incisi, che si trasmettono nella real Segreteria e Ministero di Stato di Casa reale.

3. Proporrà eziandio il soprintendente, che una parte della gratificazione determinata a favor degl' interpreti sia mensualmente liberata a ciascuno di essi; salvo a pagarsi loro il saldo dopo che, terminato il lavoro, sia stato riveduto ed approvato da una Commissione di socj della real accademia ercolanese di archeologia, che il presidente sceglierà volta per volta. Niuna liberanza però potrà aver luogo senza il certificato

cato del soprantendente , che assicuri l' avanzamento proporzionato del lavoro. Per potersi poi dare alle stampe i volumi de' papiri già illustrati ed esaminati dalla Commessione suddetta , vogliamo che sieno sottoposti al giudizio de' seniori della stessa real accademia ercolanese , nel modo stesso che si pratica per gli altri lavori accademici , a' termini del capitolo III dello statuto della Società reale borbonica.

4. Per effetto delle disposizioni precedenti non potendosi più considerare gl' interpreti de' papiri come impiegati a soldo , non saranno perciò applicabili a' medesimi le misure generali prescritte nel decreto de' 5 di maggio 1816 per le pensioni di giustizia sul Monte delle vedove e de' ritirati. Benvero qualora tra gl' interpreti vi sia taluno che per grave età ed acciaccosa salute siasi reso inabile a proseguire il suo lavoro, e che pe' lunghi e zelanti suoi servizj meriti una particolare nostra considerazione , il soprantendente ne farà rapporto al nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale , in vista del quale ci riserbiamo di determinare l' occorrente.

5. La carica di estensore de' papiri è soppressa. Il lettore , oltre alle ordinarie sue incumbenze , è incaricato di soddisfare la curiosità de' dotti tanto nazionali , che stranieri , i quali visiteranno quell' officina.

6. Tutte le altre disposizioni contenute nell' enunciato real decreto del dì primo di ottobre 1822 , che non si oppongono a quanto di sopra abbiamo determinato , continueranno ad essere in osservanza , ed avranno la piena ed esatta esecuzione.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro

nistro

( 48 )

Il Ministro Segretario di Stato di Casa reale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di Casa reale*  
Firmato, MARCHESE RUFFO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 742. ) *DECRETO con cui approvasi la transazione stipulata il dì primo di agosto 1822, per effetto della quale il monistero di S. Caterina in Palermo ed il Marchese Succia restano rispettivamente obbligati ad accomodare in rate proporzionali un corso d'acque che posseggono in comune fuori Porta nuova; con dover quest'ultimo rimborsare il monastero delle somme erogate per precedenti riparazioni. ( Napoli , 24 Agosto 1823. )*



Certificato conforme.  
*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.



---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,**

Anno 1823.

N.° 71.

---

( N.° 743. ) *DECRETO che autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Majano per concedere a censo in favor di Crescenza Palma un fondo di circa un terzo di moggio, appartenente alla cappella del Purgatorio, pel canone lordo di annui ducati dieci. ( Napoli, 11 Agosto 1823. )*

---

( N.° 744. ) *DECRETO col quale si permette che un basso spettante alla cappella di S. Antonio del comune di Saracena, sia da quell'amministrazione degli ospizj dato a censo a Matteo Ferrara per l'annual canone lordo di ducati due e grana 25. ( Napoli, 11 Agosto 1823. )*

---

( N.° 74b. ) *DECRETO che dichiara dogane di seconda classe quelle di Vietri e di Pisciotta.*

Napoli, 25 Agosto 1825.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto l'articolo secondo della legge doganale del dì primo di giugno 1817, col quale le dogane di Vietri e di Pisciotta furono classificate per dogane d'importazione, di esportazione e di cabotaggio;

Considerando che, pendente la riforma di una nuova classificazione delle dogane, si rende necessario un provvedimento per le anzidette due dogane, affin di arrestare il corso de' disordini e delle frodi che sotto l'ombra della legge ivi si commettono;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** A contare dalla pubblicazione del presente decreto le dogane di Vietri e di Pisciotta in Principato citra cesseranno di essere dogane di prima classe, e saranno dogane di seconda classe, vale a dire dogane di estrazione e di cabotaggio.

2. I legni provenienti dall'estero e da' nostri dominj al di là del Faro colla destinazione per le anzidette dogane, approdando nelle medesime  
a tutto

a tutto il mese di settembre prossimo , non incorreranno nelle pene prescritte dalla suddetta legge del dì primo di giugno 1817 , ma i capitani saranno obbligati a disbarcare i loro carichi nel porto di Napoli.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 17 di Settembre 1823.*

---

( N.° 746. ) *DECRETO portante un aumento di dazio sulla estrazione di alcuni designati generi.*

Napoli, 25 Agosto 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo favorire le interne fabbricazioni del cremor di tartaro ; e non far mancare alle medesime la dote delle materie grezze di cui abbisognano ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Sul tartaro di botti, sul tartaro in polvere e sulla feccia cruda, tanto in pezzi, che in polvere, sarà riscosso il dazio di estrazione di ducati tre a cantaro.

Sulla feccia bruciata e sulla cenere di tartaro il dazio di estrazione sarà di ducato uno e grana ottanta a cantaro.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 17 di Settembre 1823.*

---

( N.º 747. ) *DECRETO permettente che un picciol casaleno del comune di Tossiccia in provincia di 1.º Abruzzo ultra sia dato a censo in favor di D. Gaetano Villanucci per lo canone annuale lordo di grana ottantasette e mezzo. ( Napoli, 26 Agosto 1823. )*

---

( N.º 748. ) *DECRETO approvante il contratto col quale dall' arcidiacono curato della cattedrale di Mileto vien dato ad enfiteusi perpetuo al Principe di Satriano D. Carlo Filangieri un fondo della sua prebenda, denominato Marinella, per l' annuo canone netto di ducati cento. ( Napoli, 26 Agosto 1823. )*

---

( N.º 749. )

( N.º 749. ) *DECRETO per autorizzare gli amministratori instituiti nel testamento del fu D. Pietro Montalto a mettersi in possesso delle terre dallo stesso legate in salme diciotto, bisacce quattro, mondella due, un carozzo, un quarto ed otto palmi quadrati di misura legale, per impiegarsene il fruttato in soccorso degl' indigenti ammalati del comune di Cattolica in Sicilia. ( Napoli, 26 Agosto 1823. )*

---

( N.º 750. ) *DECRETO approvante che l' amministrazione diocesana di Aversa dia ad enfiteusi a D. Vincenzo Folleca la casetta quasi diruta sita nel vicoletto di S. Paolo ed appartenente a quella vacante parrocchia di S. Giovambatista, per lo canone di annui ducati ventisei netti. ( Napoli, 26 Agosto 1823. )*

---

( N.º 751. ) *DECRETO autorizzante gli esecutori testamentarij eletti dal defunto dottor D. Emanuele Petrocitto ad accettare il nocelleto, le terre e le once quattrocento contanti, legate a favor de' poveri ammalati e dello spedale del comune di Linguaglossa in Sicilia. ( Napoli, 26 Agosto 1823. )*

---

( N.º 752. ) *DECRETO approvante gli statuti per lo stabilimento d' un Monte di suffragj nella congregazione della SS. Vergine dell' Assunta nel comune di Mola in Terra di Bari. ( Napoli, 27 Agosto 1823. )*

---

( N.º 753. )

( N.º 753. ) *DECRETO col quale approvansi le regole per la erezione di una confraternita , sotto il titolo dell'Addolorata , nel comune di Montescaglioso. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*

---

( N.º 754. ) *DECRETO perchè nel comune di Cotrone in provincia di 2.ª Calabria ulteriore possa ripristinarsi nella seconda domenica di maggio di ciascun anno la fiera che vi si celebrava nella quarta domenica dello stesso mese. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*

---

( N.º 755. ) *DECRETO approvante la transazione , per effetto della quale l' amministrazione degli ospizj del comune di Volturara cede alla vedova D. Eleonora Campolattaro pe' dritti ch' ella rappresenta sull' eredità del fu D. Pietrantonio Bilancia , in pieno compenso dell' usufrutto che dovrebbe sua vita durante percepire sull' anzidetta eredità , giusta le disposizioni del testatore , una masseria di campo con orto e parco alberato , valutata per ducati duemila quattrocentosettantasei ; e di più tanti censi redimibili pel di loro valore capitale , che importino la somma di altri ducati mille cinquecentoventiquattro , da prescegliersi di accordo colla indicata amministrazione tra quelli che appartengono all' eredità medesima. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*

---

( N.º 756. )

- ( N.° 756. ) *DECRETO col quale si autorizza il comune di Potenza in provincia di Basilicata a cedere a quella società economica il suolo comunale denominato Piano di S. Maria per stabilirvi l'orto agrario ; a condizione che venendo in qualunque tempo a dismettersi l'orto anzidetto , debba il suolo ceduto tornare nella proprietà del comune. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*
- 
- ( N.° 757. ) *DECRETO con cui approvansi le regole per la confraternita da erigersi sotto il titolo di Maria SS. Addolorata nella chiesa dello stesso nome nel comune di Nere. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*
- 
- ( N.° 758. ) *DECRETO contenente una modificazione all' articolo 20 delle regole della congregazione di S. Maria del Piliero di Napoli , relativamente a' benefattori che si rendono , o che fossero antichi contumaci. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*
- 
- ( N.° 759. ) *DECRETO per autorizzare l'istituto della Visitazione di Frasso in Terra di lavoro a vendere a D. Vincenzo de Sivo un territorio di moggia tre sito in Maddaloni , per lo prezzo di ducati settecentocinquantacinque ; e ad alienare in favor di D. Domenico Napoletano un capitale di ducati centocinquanta coll' annualità di ducati sei per lo prezzo di ducati centocinquantadue , onde impiegarne le somme alla estinzione di alcuni debiti ed alle indispensabili riparazioni di cui il locale ha bisogno. ( Napoli , 30 Agosto 1823. )*
- 
- ( N.° 760. )

( N.° 760. ) *DECRETO riguardante i generi che potranno esser sorpresi in contrabbando.*

Napoli , 8 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto l' articolo 588 della nostra legge del' di primo di giugno 1817 , col quale si conservarono provvisoriamente in vigore le disposizioni relative al contenzioso de' dazj indiretti ;

Considerando di essere pregiudizievole all' andamento del servizio de' dazj indiretti l' abilitazione che si accorda a' possessori delle mercanzie sorprese in frode di farsele restituire mediante una valida cauzione ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I generi che si sorprendono in contrabbando , non potranno più restituirsi alle parti pendente il giudizio. Essi resteranno depositati nella dogana fino all' esito del giudizio stesso.

2. Se i generi possono deperire , il giudice innanzi a cui pende la lite , ne autorizzerà preventivamente la vendita da eseguirsi per mezzo di pubblico incanto nel locale della dogana. Il prezzo



prezzo della vendita per mezzo della cassa doganale si verserà nella tesoreria, ove resterà depositato per liberarsi a chi di dritto, dopo terminato il giudizio.

5. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto restano annullate.

4. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente Interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Publicato in Napoli nel dì 17 di Settembre 1823.*

---

( N.° 761. ) *DECRETO che determina da quali fondi debba prendersi la prestazione da pagarsi agl' individui del servizio attivo de' dazj indiretti allorchè venissero tradotti alle Corti criminali.*

Napoli, 8 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro decreto de' 13 di marzo 1825 sulle prestazioni da accordarsi agl' impiegati tradotti

dotti alle Corti criminali per reati ad essi imputati ;

Considerando che gl' individui del servizio attivo de' dazj allorchè sono tradotti alle Corti criminali deggiono essere rimpiazzati , per cui assegnandosi ad altri il loro soldo , manca il fondo destinato per accordarsi la prestazione ;

Volendo che questa classe d' impiegati non rimanga priva del beneficio accordato a tutti gli altri ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La prestazione dà pagarsi , a' termini dell' enunciato nostro decreto , agl' individui della forza attiva de' dazj indiretti , che per reati ad essi imputati venissero tradotti alle Corti criminali , sarà prelevata dalla massa generale del risparmio che si verifica su' soldi degl' impiegati tutti de' dazj indiretti.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interim  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 762. ) *DECRETO relativo al dritto di consumo da riscuotersi sulle palamidi salate di regno.*

Napoli , 8 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sulle palamidi salate di regno, che s' immettono nella giurisdizione de' dazj di consumo della città di Napoli e suoi casali, sarà riscosso lo stesso dritto di consumo stabilito per gli sgombri salati ; cioè di ducati tre il cantaro lordo in Napoli, e di ducati due e grana settanta ne' casali.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 27 di Settembre 1823.*

( N.º 765. ) *DECRETO che porta a venti il numero degli agenti de' cambj e trasferimenti nella città di Napoli , e ne fissa le cauzioni.*

Napoli , 8 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il decreto del dì primo di novembre 1808 e quello de' 30 di dicembre 1819, co' quali fu stabilito che per le operazioni commerciali della piazza di Napoli vi fossero diciotto agenti de' cambj e trasferimenti , de' quali dodici proprietarj , e sei soprannumerarj , oltre de' sensali di commercio ;

Considerando che il notevole accrescimento delle negoziazioni ne' fondi pubblici richiegga che sia aumentato il numero de' detti funzionarj ; e volendo altresì che le cauzioni de' medesimi offrano una maggior garentia agl' interessi del pubblico ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il numero degli agenti de' cambj e trasferimenti della città di Napoli sarà aumentato a venti , de' quali dodici proprietarj , ed otto soprannumerarj.

2. La cauzione cui tutti i detti agenti saranno sotto-

sottoposti a prestare , sarà quella di ducati settecentocinquanta di rendita inscritta sul gran libro , che dovranno immobilizzare per garantire le loro operazioni, giusta i regolamenti in vigore.

3. In conseguenza dell' articolo precedente , tutti gli agenti de' cambj e trasferimenti finora nominati, e che per effetto delle disposizioni precedenti al presente decreto si trovano aver fornita la cauzione in una somma minore di annui ducati settecentocinquanta di rendita , saranno tenuti di sollecitamente portare le loro cauzioni alla somma suddetta.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

---

( N.º 764. ) *DECRETO che condona agli uffiziali dello stato civile de' dominj oltre il Faro le multe in cui erano incorsi per contravvenzione all' articolo 52 delle leggi civili.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto l' articolo 52 delle *leggi civili* , in cui si prescrive la multa contro gli uffiziali dello stato civile

civile per la contravvenzione alle formalità volute dalle leggi suddette ;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Volendo usare della nostra sovrana indulgenza a favor degli uffiziali dello stato civile de' nostri dominj oltre il Faro per le contravvenzioni in cui sieno incorsi per gli atti iscritti negli anni 1820 e 1821 ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Condoniamo agli uffiziali dello stato civile de' nostri dominj oltre il Faro le multe in cui sono incorsi , giusta le disposizioni dell' articolo 52 delle *leggi civili* , per gli atti degli anni 1820 e 1821.

2. Per le contravvenzioni commesse dopo l'epoca indicata nel precedente articolo , si eseguirà il prescritto dalla legge.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia

Firmato , DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri

Firmato , DE' MEDICI.

( N.° 755. ) *DECRETO approvante lo stabilimento d' un Monte frumentario nel comune di Grottole.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato lo stabilimento di un Monte frumentario nel comune di Grottole in provincia di Basilicata con gli avanzi di grano che presentano le rendite de' luoghi pii del comune anzidetto a tutto lo scorso anno , del pari che quelli che vi potranno essere negli anni successivi ; adempite le opere pie disposte da' fondatori , giusta la proposta fattane dalla Commissione amministrativa degli stessi luoghi pii per mezzo dell' Intendente della detta provincia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni*  
Firmato , **MARCHESE AMATI.**

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interim  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , **DE' MEDICI.**

( N.° 766. )

( N.º 766. ) *DECRETO per autorizzare il comune di Bellizzi in provincia di Principato ultra allo acquisto d' uno spazio di suolo pubblico che Niccola Cerullo possiede accanto la taverna comunale , per la somma di ducati ottanta e grana 80. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 767. ) *DECRETO che autorizza il comune di Ruffano in provincia di Terra d' Otranto a prolungare fino al dì ventisei di aprile di ciascun anno la fiera che vi si celebra nel giorno venticinque dello stesso mese. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*



*Certificato conforme.  
Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
DE' MEDICI.*



---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 72.

---

( N.° 768. ) *DECRETO col quale approvasi un regolamento per la retta amministrazione de' Monti frumentarj della provincia di Principato citeriore.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEM-  
ME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA ,  
PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto per la retta amministrazione de' Monti fru-

frumentarj della provincia di Principato citeriore è approvato.

2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato delle finanze e di grazia e giustizia , ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni*  
Firmato, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

*REGOLAMENTO per la retta amministrazione  
de' Monti frumentarj della provincia di Prin-  
cipato citeriore.*

De' 9 di Settembre 1823.

ART. 1. L' amministrazione de' Monti frumentarj dovrà regolarsi coll' anno colonico, e non già coll' anno civile. Il cominciamento dell' anno colonico sarà dal primo di settembre, e finirà a' 31 di agosto dell' anno vengente.

2. Sarà depositato e conservato il grano de' Monti frumentarj in magazzino ben condizionato, chiuso con tre diverse chiavi. Ove sia di necessità di conservarsi nelle fosse, queste saranno site nell'abitato in luogo il più sicuro che possa esservi, ed estratto dalle fosse sarà riposto in magazzino come sopra.

3. Il decurionato di ciascun comune ove esistono Monti frumentarj, nella prima decade di agosto di ciascun anno si riunirà onde scegliere, sotto la più retta responsabilità solidale di ciascun decurione,

sci

sei cittadini della classe de' più ricchi del comune, ne' quali concorra anche la più costante non equivoca opinione di probità; e fattane la scelta prima che scada la seconda decade di detto mese, il sindaco la passerà all'Intendente, il quale nel Consiglio d'Intendenza nominerà due, cui per un anno resterà affidata l'amministrazione del Monte. La nomina dell'Intendente dovrà esser fatta e spedita nel corso del mese di agosto. L'esercizio dell'amministrazione dovrà cominciare il dì primo di settembre e continuare a tutto agosto dell'anno seguente. Non mai alcun amministratore dovrà esser confermato nell'esercizio, ma potrà sì bene esser rieleto dopo un anno d'intervallo.

4. Ciaschedun amministratore dovrà tenere una chiave del deposito del grano, e la terza chiave si terrà dal sindaco. Gli amministratori ed il sindaco si riuniranno ogni dieci giorni onde ispezionare il grano depositato, perchè resti ben conservato e si tengano lontani tutti gli accidenti da' quali possa ricevere detrimento.

5. La distribuzione del grano dovrà esser fatta dagli amministratori del Monte agli agricoltori del comune, ed anche a quelli di altri comuni, purchè sieno domiciliati in esso comune.

6. Nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il sindaco del comune dove è il Monte, il parroco e gli amministratori del Monte stesso, e formeranno lo stato di distribuzione a farsi, avuto riguardo alla circostanza de' coltivatori, all'estensione de' terreni che essi coltivano, ed a tutt'altro che è necessario aversi presente in casi simili.

7. La distribuzione dovrà esser fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale non si darà luogo ad altra distribuzione. Il grano che resterà, sarà accreditato in preferenza a' naturali del luogo  
in cui

in cui il Monte fu eretto, con obbligo strettissimo e guarentia solidale, della quale saranno responsabili solidalmente gli amministratori, di renderlo nel seguente agosto coll'aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo, ed a patto che il grano sia di qualità seminabile, cioè scevra di carbone, di golpa, di gioglia, di vecchia e di ogni altra estranea semenza.

Non mai sarà accreditato, sia direttamente, sia indirettamente, a' negozianti ed incettatori di grano, sotto pena del doppio a carico degli amministratori.

8. Gli obblighi di coloro che si accreditano in un modo qualunque de' generi da' Monti frumentarij, saranno ricevuti dal conciliatore. Tali obblighi saranno scritti in un registro foliato e cifrato dal giudice del circondario, e firmato da' debitori, se sapranno scrivere, dal conciliatore e dal cancelliere comunale; e conterranno la descrizione de' nomi degli agricoltori, i loro cognomi, il loro domicilio, la qualità del terreno preparato; di più l'indicazione della contrada ove è sito il terreno, il proprietario al quale appartiene, la quantità del grano somministrato, il giorno, il mese, l'anno della somministrazione, e per l'accreditamento vi sarà anche notato il nome del garante.

9. Per rendere più celere e meno dispendiosa la riscossione del genere accreditato, il registro indicato nell'articolo precedente, del pari che gli obblighi de' debitori avranno forza di titoli autentici ed esecutorj, e saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro: ma laddove dovrà coazionarsi un debitore, in tal caso l'estratto del di lui obbligo dovrà essere redatto in carta bollata e registrato a spese del Monte frumentario; salvo

salvo a questo di ripeterne l'importo dal debitore stesso unitamente alla sorte principale.

10. Gli amministratori de' Monti frumentarj procederanno economicamente alla esazione de' capitali e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi indicato nell'articolo 8. Dove ritrovassero ripugnanza, spediranno l'intimazione al debitore; a' termini e nelle forme prescritte nell'articolo 67 della legge de' 30 di gennajo 1817 sull'amministrazione de' beni dello Stato. Qualora i debitori, elasso il termine di cinque giorni dopo ricevuta l'intimazione, trascurassero di pagare le quantità da essi dovute, saranno soggetti alla coazione de' piantoni. L'uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contra tutti i morosi, sieno o no recidivi; purchè nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

L'amministrazione incaricata dell'esazione de' generi accreditati da' Monti frumentarj dovrà dimandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni e le facoltà di servirsene.

Il sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte, accorderà la forza, fissando il numero de' giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di se lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

Il numero de' giorni indicati nell'articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

Il sottintendente nell'accordare l'uso de' piantoni avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l'esazione della medesima.

Non potrà farsi uso de' piantoni contra i debitori

bitori morosi de' Monti frumentarj, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione, a' termini e nelle forme prescritte dall' articolo 67 della legge de' 30 di gennajo 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato, come di sopra è detto.

L' amministrazione de' Monti frumentarj non potrà chiedere al sottintendente del distretto l' uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

11. Gli amministratori che nel lasciare il loro ufficio in fine di settembre di ogni anno fossero manchevoli a consegnare in genere i grani accreditati nell' anno precedente, o che non presentassero almeno gli atti coattivi impresi contro de' debitori nel modo prescritto negli articoli precedenti, per tale o per altre loro colpe saranno tenuti del proprio a norma della legge.

12. Gli amministratori restano incaricati di passare all' Intendente della provincia nell' ingresso del loro esercizio la nota della quantità del grano esistente nel deposito, ed ogni dieci giorni del mese di ottobre quella della distribuzione fattane, coll' indicazione degli agricoltori cui il grano si è distribuito, e della rispettiva quantità; e circa il grano accreditato ne dovranno anche all' Intendente passar la nota tra gli otto giorni seguenti all' accreditamento, coll' indicazione ben anche della persona cui si è fatto, del garante e coobbligato *in solidum*, e delle quantità del grano.

13. I novelli amministratori che a norma dell' articolo 3 entreranno nell' esercizio delle loro funzioni al primo di settembre, cureranno di riceversi sotto la loro più stretta responsabilità il conto in regola da quelli che lasciano l' ufficio.

14. Il conto sarà dato nel termine di un mese, ed i novelli amministratori saranno nell' obbligo di ri-

di rimetterlo tra quattro giorni all' Intendente perchè sia discusso nel Consiglio d' Intendenza.

15. Dall' aumento del grano si dovranno tenere le sole spese per la conservazione e pel premio di esazione dovuto, che dovranno essere discrete, nè mai eccedere il quinto del detto aumento. Ogni altra spesa non prescritta nella rispettiva istituzione del Monte dovrà esser considerata come estranea alla istituzione di esso Monte frumentario, e quindi inammissibile ne' conti,

16. Gli amministratori che avranno lasciato il loro ufficio al primo di settembre e che avranno mancato alla esibizione del conto al primo di ottobre seguente, saranno multati irremissibilmente in dieci tomoli di grano per ciascheduno a beneficio del Monte.

17. Le multe saranno applicate dal Consiglio d' Intendenza, senza esservi bisogno d' interpellazione; dovendosi intendere che vi sieno incorsi in detta multa tutti quegli amministratori che avendo lasciato l' ufficio dal primo di settembre, avranno mancato di dare il conto nel tempo stabilito nell' articolo 13; nè si ammetterà scusa alcuna.

Approvato: Napoli, il dì 9 di Settembre 1823.

Firmato, FERDINANDÓ.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 769. ) *DECRETO autorizzante il comune di Spineto in provincia di Molise ad alienare in favor di D. Cosmo Doganieri una misura e mezzo di territorio posto nel luogo che chiamasi Rinforzo, per la somma di ducati quarantuno e grana 75. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 770. ) *DECRETO col quale il comune di Spineto in provincia di Molise rimane autorizzato a vendere a Bonifacio Salvatore una quarta di misura di suolo pubblico posto nel luogo denominato la Posta da capo, per lo prezzo di ducati quindici e grana 20. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 771. ) *DECRETO perchè il comune di Spineto in provincia di Molise possa vendere a Domenico Jorio una misura e mezzo di pubblico suolo che sta nel luogo chiamato Rinforzi, per lo prezzo di ducati quindici. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 772. ) *DECRETO affin d' autorizzare la vendita in favor di D. Giovanni Antonio Tommasi d'una mezza misura di territorio posseduto dal comune di Spineto in provincia di Molise nel luogo detto Ficorelle, per lo prezzo di ducati cinque. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 773. )



( N.° 773. ) *DECRETO col quale approvansi le regole per la erezione d' un conservatorio di orfane sotto il titolo del B. Alfonso di Liguori , installato dal vescovo di Lurino nel comune di Colletorto in provincia di Molise. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*

---

( N.° 774. ) *DECRETO concernente la estrazione degli olii dalla Sicilia.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Vista la nostra determinazione de' 25 di marzo 1822 , ed i consecutivi decreti de' 6 di maggio e de' 6 di agosto 1822 e de' 28 di febbrajo 1823, in vigor de' quali è stato portato un ribasso temporaneo di una terza parte del dazio dovuto secondo le tariffe in vigore sulla estrazione degli olii dalla Sicilia ;

Volendo Noi vie più facilitare l' estrazione di questo genere da que' nostri dominj ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** L' osservanza del nostro decreto de' 28 di febbrajo 1823 riguardante la diminuita riscos-

riscossione del dazio sugli olii che si estraggono dalla Sicilia, è prorogata a tutto febbrajo 1824.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia*  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 775. ) *DECRETO approvante la ripristinazione della confraternita del Terz' Ordine di S. Francesco nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Gaeta, restituendosi alla medesima le rendite che le appartengono, a norma del decreto del dì primo di febbrajo 1816. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.° 776. ) *DECRETO col quale si permette al comune di Lanciano in provincia di Abruzzo citeriore di alienare un picciolo spazio di suolo pubblico in favor di Donato Bocache, a condizione di dover egli costruire a proprie spese canne cinquanta di strada a pietre colla guida di mattoni nel luogo che sarà designato dall' amministrazione comunale; rimanendo a beneficio del comune il suolo attualmente occupato da' gradini esteriori al portoncino della casa dell' indicato Bocache. ( Napoli, 9 Settembre 1823. )*

---

( N.° 777. )

( N.º 777. ) *DECRETO per autorizzare gli amministratori del conservatorio de' SS. Pietro e Paolo di Napoli a concedere a censo in favor de' fratelli Jovane un giardino sito nel vicolo delle Cappuccinelle ed appartenente al luogo pio, per l' annual. canone lordo di ducati sedici e grana 35. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 778. ) *DECRETO perchè un fondo erboso detto Padula longa, appartenente al comune di Torrepaduli in provincia di Terra d' Otranto, sia dato a censo a D. Antonio Leuzzi pel canone lordo di annui ducati sette e grana 10. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*

---

( N.º 779. ) *DECRETO che permette al monastero di Montecasino di accettar l' eredità disposta in suo favore da Giuseppe Crisostomo con testamento de' 20 di febbrajo 1821 per atti del notaro Benedetto Laymiller. ( Napoli , 10 Settembre 1823. )*

---

( N.º 780. ) *DECRETO perchè il Capitolo di S. Maria la Greca di Putignano in provincia di Trani possa accettare il legato fattogli da Maria Giuseppa d' Enore con testamento de' 9 di giugno 1821 pel notajo Giuseppe Niccola Vinella. ( Napoli , 10 Settembre 1823. )*

---

( N.º 781. )

( 76 )

( N.° 781. ) *DECRETO autorizzante il monastero di S. Niccola di Miro in diocesi di Castellamare ad accettar l'eredità che D. Andrea Balestrieri gli ha lasciato col suo testamento de' 15 di dicembre 1822 pel notajo Paolo Lombardi. ( Napoli, 10 Settembre 1823. )*

---

( N.° 782. ) *DECRETO ad oggetto che la chiesa di S. Strato in Posilipo possa accettare la disposizione testamentaria del sacerdote D. Vincenzo Siano de' 21 di novembre 1803 pel notajo Agostino Forza di Napoli. ( Napoli, 10 Settembre 1823. )*

---

( N.° 783. ) *DECRETO circa la garentia degli impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti, i quali fossero investiti di pubbliche funzioni.*

Napoli, 10 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 circa la garentia de' funzionarj pubblici pe' reati in uffizio;  
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. La garentia che pe' reati in ufficio è attribuita a' pubblici funzionarj dall'indicata legge de' 19 di ottobre 1818, competerà del pari agli impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti, investiti di pubbliche funzioni e della facoltà di formar atti che ne riguardano l'esercizio.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia  
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 784. ) *DECRETO* col quale D. Giuseppe Solfanelli di Cortona in Toscana è naturalizzato suddito di questo regno delle Due Sicilie. ( Napoli , 10 Settembre 1823. )

---

( N.° 785. ) *DECRETO* che accorda il permesso a D. Domenico Gugliotti di Pontelandolfo in provincia di Molise per costruire un mulino in un territorio di sua proprietà denominato le Chiaje, occupando cinquanta canne quadrate di suolo comunale, e corrispondendo a beneficio del comune l'annuo canone di ducati quattro. ( Napoli , 15 Settembre 1823. )

---

( N.° 786. )

( N.º 786. ) *DECRETO autorizzante l'amministrazione degli ospizj del comune di Biccàri in provincia di Capitanata per concedere a censo in favor di Niccola Picaro due versure e passi venti d'un terreno seminatorio appartenente alla laical cappella di S. Quirico per lo canone lordo di annui ducati nove e grana 50. ( Napoli, 17 Settembre 1823. )*

( N.º 787. ) *DECRETO perchè l'amministrazione degli ospizj del comune di Mangone in provincia di Calabria citeriore possa permutare un fondo appartenente al Monte di pietà, denominato Scinetta o giardino del Monte, con un altro fondo detto Caselli, spettante a' conjugj Montemurro e Saveria Grandinetti. ( Napoli, 22 Settembre 1823. )*

( N.º 788. ) *DECRETO col quale si permette al vescovo di Marsico e Potenza di poter investire i due arcipreti delle chiese della SS. Trinità e di S. Michele di Potenza dell'insegna della cappa minore di color piombino e pelle tigrata. ( Napoli, 22 Settembre 1823. )*

( N.º 789. ) *DECRETO per lo stabilimento d'un Monte frumentario nel comune d'Ischitella.*

Napoli, 23 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. È approvato lo stabilimento di un Monte frumentario nel comune d' Ischitella in provincia di Capitanata colla dotazione di ducati quattrocento portati in esito nello stato di variazione di detto comune dello scorso anno, e che sarà convertita in grano per l' uso indicato.

2. L' amministrazione di tale stabilimento sarà regolata a norma del regolamento generale pe' Monti frumentarj della provincia da sanzionarsi in seguito del voto che manifesterà il Consiglio provinciale.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni  
Firmato , MARCHESE AMATI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MEDICI.

( N.° 790. ) *DECRETO* portante una dispensa al termine stabilito per lo adempimento delle prescritte formalità in favor del majorasco istituito dalla Duchessa di Miranda.

Napoli, 23 Settembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il nostro decreto de' 17 di giugno 1822, col quale fu concessa alla Duchessa di Miranda *D. Marianna Gaetani Caracciolo* la facoltà d' istituire un majorasco;

Visto

Visto l'articolo 12 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per la istituzione de' majoraschi;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

ART. 1. È dispensato al termine prescritto nell'articolo 12 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per l'adempimento delle formalità che vi sono richieste per la istituzione del majorasco da Noi accordata alla Duchessa di Miranda *D. Marianna Gaetani Caracciolo* col citato decreto. Il termine nell'enunciato articolo prescritto incomincerà a correre dal presente giorno.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.



Certificato conforme.

*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.





---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 73.

---

( N.° 791. ) *DECRETO per minorare i dritti che si riscuotono nella regia zecca e nell' officina di garentia allorchè vi si saggiano le verghe o i lavori di oro e di argento.*

Napoli, 22 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Intento sempre il nostro real animo a facilitare per quanto sia possibile i mezzi onde animarsi le manifatture ed agevolarsene il commercio ne' nostri dominj;

Considerando che tanto i dritti sulle verghe di oro e di argento, che si esigono nell' officina de' saggi dell' amministrazione generale delle monete, quanto i dritti di garentia su' lavori di oro e di argento imposti colla legge de' 17 di dicembre 1808 e col decreto degli 11 di febbrajo 1809, riescono gravosi alla classe de' commercianti e manifatturieri di tal genere;

6

Sulla

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal dì primo del venturo mese di gennajo 1824 sulle verghe di oro e di argento che verranno saggiate nella regia zecca per uso proprio de' particolari possessori, di qualunque peso sieno, sarà esatto nell' officina de' saggi un dritto di grana settanta per ogni saggio a millesimi sulle verghe di oro, e di grana venti su quelle di argento. Nell' officina di garentia sarà esatto dal saggiatore un dritto di grana venti per ogni saggio su quelle verghe raffinate di argento che debbono essere tirate per uso de' galloni nelle trafilè ad argano stabilite nel palazzo della stessa regia zecca.

I particolari poi che porteranno verghe di oro e di argento nella regia zecca, sia per monetarle, sia per passarle in pegno al banco, pagheranno per ogni saggio di oro grana trentacinque, cioè grana venti per la prova, e grana quindici per la comprova; e per ogni saggio di argento grana otto, cioè grana cinque per la prova, e grana tre per la comprova.

2. Dal detto dì primo di gennajo 1824 il dritto di garentia fissato coll' articolo 6 del decreto degli 11 di febbrajo 1809 al tre per cento sulle manifatture di oro, ed al due per cento su quelle di argento, sarà ridotto al due per cento su' lavori di oro, ed all' uno per cento su quelli di argento.

3. Per le spese del saggio sulle manifatture di oro

oro e di argento sarà pagato il decimo del dritto di garentia stabilito col presente decreto.

4. Il saggiatore dell' officina di garentia col prodotto del decimo suddetto soddisferà i soldi de' suoi ajutanti e la metà di ciò che ora sta pagando a diversi impiegati dell' officina medesima di garentia, e farà tutte le spese che possono occorrere per l' esercizio delle sue funzioni: e qualora dalla percezione del detto decimo il saggiatore, oltre gli enunciati soldi, pagamenti e spese, non venisse a conseguire annui ducati novecentosessanta netti a suo favore, ne sarà della mancanza rimborsato in fine di ogni anno dall' amministrazione delle monete.

5. Dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze verrà formato un regolamento che stabilirà il modo dell' esecuzione degli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto.

6. Tutte le altre disposizioni riguardanti le officine dell' amministrazione delle monete e della garentia, ed i titoli de' lavori di oro e di argento, contenuti non meno ne' mentovati decreti de' 17 di dicembre 1808 ed 11 di febbrajo 1809, che in tutti gli altri all' oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 29 di Ottobre 1823.*

( N.º 792. )

( N.º 792. ) *DECRETO col quale approvasi un regolamento pel convitto veterinario.*

Napoli , 23 Settembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME  
CC. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,  
PIACENZA , CASTRO CC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario  
di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente de-  
creto pel convitto veterinario è approvato.

2. Ogni altra legge , decreto e regolamento ,  
che si opponessero alle disposizioni contenute nel  
regolamento annesso al presente decreto , sono  
abrogati.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli  
affari interni è incaricato della esecuzione del pre-  
sente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
dagli affari interni*  
Firmato , MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

RE-

*REGOLAMENTO pel convitto annesso alla scuola veterinaria in seguito del real decreto degli 11 di ottobre 1815.*

De' 23 di Settembre 1823.

T I T O L O P R I M O.

*Rettore.*

ART. 1. Il rettore nominato da S. M. dirigerà la morale, la disciplina, ed in generale il regolare andamento dell' istituto veterinario. Egli per tutti gli oggetti che riguardano le sue attribuzioni, terrà corrispondenza col presidente dell' Università e della Giunta di pubblica istruzione, dalla quale lo stabilimento dipende.

2. In conseguenza dell' articolo precedente egli veglierà specialmente sulla disciplina, morale e condotta tanto degli alunni interni ed esterni, quanto di tutti gl' impiegati e professori; a quale oggetto visiterà sempre che vuole le scuole e tutte le altre parti del convitto.

3. Il rettore in fine di ciascun mese rimetterà al presidente lo stato personale, lo stato di movimenti di tutti quelli che hanno dritto alla vititazione, e lo stato di economia, secondo il rispettivo modello, accompagnato da un rapporto degli abusi e disordini che han potuto aver luogo, e degli espedienti che crede opportuni per correggerli.

4. Il rettore proporrà la destituzione ed il rimpiazzo delle persone di servizio, e potrà anche sospenderli prima di riferire, se il caso lo esige.

5. Il rettore non potrà abbandonare la sua residenza nel convitto senza l' espressa autorizzazione del presidente, che l' accorderà per riconosciuti e ragionevoli motivi.

TI-

## TITOLÒ II.

*Direttore.*

6. Il direttore nominato da S. M. dirigerà l'insegnamento teorico e pratico, l'orto per le piante necessarie alla veterinaria, la prateria, l'ospedale per la cura degli animali e la farmacia.

7. I piani e progetti del direttore riguardanti la parte a lui attribuita dovranno essere rimessi al presidente accompagnati dal corrispondente verbale della Commissione d'istruzione, come appresso, sia che i componenti di questa convengano nella sua opinione, sia che i voti risultino discordanti.

8. Lo stesso direttore rimetterà alla fine di ciascun mese al presidente gli stati dell'insegnamento e de' movimenti dell'ospedale.

## TITOLÒ III.

*Professori.*

9. Ciascun professore è obbligato dare un corso completo di lezioni della materia che gli è stata assegnata, durante l'anno scolastico, facendo uso di libro stampato, o di suo manoscritto approvato dal presidente.

10. In tempo delle lezioni e della medicatura gli allievi saranno subordinati a' rispettivi professori. Questi faranno mantenere l'ordine ed attenzione; ed in caso di bisogno chiameranno il rettore, se convenga moderare la baldanza di qualche allievo o studente.

11. I professori saranno esemplarmente esatti  
nel

nel presentarsi nelle scuole, secondo l'orario prescritto. Eglino col loro contegno imporranno agli allievi onde ciascuno adempia a' proprj doveri.

12. Ciascun professore è tenuto di presentare ogni sabato al direttore un rapporto sull'insegnamento, ed al rettore un altro rapporto, in dove faccia anche conoscere la condotta degli allievi o degli studenti estèrni: questi rapporti serviranno di norma al rettore nel rimettere gli stati mensuali, giusta l' articolo 3.

13. Ciascun professore avrà il suo registro vistato dal direttore, in cui segnerà l' intervento di ciascun allievo o studente esterno in ciascuna lezione e dimostrazione pratica di obbligo; quale servirà di norma ne' rapporti al direttore, e nel rilasciare le fedi per ottenere le opportune approvazioni per l' esercizio veterinario mediante esame.

14. I professori sono obbligati a rispondere a tutte le domande del direttore, e dar conto di tutto ciò che riguarda possa il ramo di loro insegnamento. Essi dovranno senza opposizione eseguire quanto sarà stato suggerito dalla Commissione d' istruzione e superiormente approvato.

15. Sembrando al direttore conveniente fare di accordo col rettore qualche cambiamento momentaneo sull' ora stabilita delle lezioni per istraordinaria circostanza, il professore sarà tenuto ad ubbidire.

16. Non sarà permesso ad alcun professore d'impiegare un sostituto, fuorchè nel caso di malattia. In questo caso baderà il direttore a prescegliere tra gli stessi professori, o fuori, un soggetto a ciò capace, e ne darà parte al presidente. Ma quando l' assenza del professore oltrepasserà i sette giorni, la gratificazione al sostituto della metà del soldo anderà a carico del professore.

17. I

17. I professori non potranno nè pretendere, nè ricevere alcuna retribuzione particolare tanto dagli allievi, quanto dagli studenti esterni per l'insegnamento che debbono dare in detto stabilimento.

18. Quando il locale dello stabilimento possa permettere l'abitazione a qualche professore che non abbia verun seguito di famiglia o di familiari, potrà accordarsi: quelli poi che sono affamigliati, potranno riceverla nel locale annesso, ma separato dal convitto degli alunni, senza incomodare quella degli allievi e quella degl'impiegati che debbono permanere in tutte le ore.

19. I professori che avranno l'abitazione dentro lo stabilimento, dovranno accomodarsi a' regolamenti del medesimo, senza poter pretendere di uscire ed entrare in ore inopportune, nè introdurre o tenere in loro compagnia altre persone senza consenso del rettore.

#### T I T O L O . I V .

##### *Prefetto d'ordine.*

20. Il prefetto d'ordine farà anche da cappellano, celebrando ogni giorno la messa per comodo de' convittori, e dovrà unire alle sue parole le sue esemplari azioni per essere il modello della cristiana morale.

21. Il prefetto d'ordine, sotto l'immediazione del rettore, veglierà più da vicino sulla disciplina e morale degli alunni, instruendoli ed ammonendoli ne' doveri di buoni cristiani e fedeli sudditi. Avrà egli l'autorità di punirli momentaneamente quando fossero mancanti di rispetto e sordi alla sua voce, e darne parte al rettore.

22. Il prefetto d'ordine nelle ore delle lezioni  
atten-



attenderà al buon ordine nel recinto delle scuole, e si presterà alle chiamate de' professori per conservarlo nelle stesse scuole. In tutto il resto della giornata vigilerà perchè nel convitto non entrino altri individui se non quelli a' quali è permesso da' regolamenti, o si sarà data particolare licenza dal rettore.

23. Il prefetto d'ordine rimpiazzerà le funzioni del rettore nelle momentanee di costui assenze, e rimpiazzerà il prefetto semplice quando sarà legittimamente impedito.

## TITÓLO V.

### *Prefetto semplice.*

24. Il prefetto semplice sarà sempre in custodia degli alunni interni, dormirà nella di loro camera e li accompagnerà al passeggio.

25. Durante il solo tempo delle lezioni potrà il semplice prefetto allontanarsi da' convittori; in ogni altro caso non potrà farlo che col permesso del rettore, il quale lo farà sostituire dal prefetto d'ordine.

26. Il semplice prefetto presenterà nella propria condotta il modello della educazione, della moderazione e della saviezza; poichè essendo sempre in contatto cogli alunni, dee loro imporne più coll' esempio e coll' amena condotta, che co' precetti a' quali egli stesso non avrà saputo uniformarsi.

27. Il semplice prefetto presenterà in ogni sera al prefetto d'ordine un rapporto in iscritto della condotta tenuta dagli alunni. Il prefetto d'ordine aggiungendovi le sue osservazioni lo depositerà nelle mani del rettore, il quale se ne avvarrà pel rapporto mensile che dee spedire al presidente,

★★

e se

e se l'urgenza il richiede, per riferire, straordinariamente.

28. Il semplice prefetto veglierà alla nettezza ed alla decente tenuta del dormitorio, facendo esattamente eseguire ciò che verrà prescritto nel titolo VII *disciplina del convitto*.

## T I T O L O VI.

### *Alunni del convitto.*

29. Non potrà essere ammesso nel convitto verun alunno che abbia un'età minore di sedici, o maggiore di venticinque anni.

La dispensa a questa determinazione sarà provocata per qualche individuo quando abbia favorevoli disposizioni a poter divenire ottimo veterinario.

30. Non potrà restare verun alunno nel convitto oltrepassati gli anni ventinove.

31. Non saranno ammessi per alunni nel convitto coloro che non avranno un valido complesso; e dovranno altresì essere scevri da qualunque sospetto di mal cronico, facendo constare di aver avuto il vajuolo naturale o innestato, e che in fine sieno avvezzi ad una vita laboriosa.

32. Niuno sarà ammesso nel convitto se non sappia correttamente scrivere l'italiano e non conosca i principj di aritmetica.

33. Sarà un requisito essenziale per coloro che entrar vogliono nel convitto, di presentare un certificato della buona vita e costume del proprio sindaco ed eletti, oltre quello del proprio parroco, ambi vistati dal sottintendente o Intendente rispettivo.

34. Le disposizioni de' due precedenti articoli  
SONO

sono applicabili anche agli studenti esterni, i quali a rapporto del rettore, presi gl'informi corrispondenti, saranno ammessi con ordine del presidente.

35. Gli alunni pensionarj dovranno pagare ducati centoventi annui al convitto con un semestre anticipato, oltre gli abiti, libri ed ogni altro che personalmente necessiti.

36. Vi saranno nel convitto veterinario trentatré piazze franche di alunni nel modo seguente:

Per la città di Napoli. . . . .	2
Per la provincia di Napoli. . . . .	2
Per Terra di lavoro. . . . .	3
Pel 1.º Abruzzo ulteriore. . . . .	2
Per Abruzzo citeriore. . . . .	2
Pel Contado di Molise . . . . .	2
Pel 2.º Abruzzo ulteriore. . . . .	2
Per Capitanata. . . . .	2
Per Terra di Bari. . . . .	2
Per Terra di Otranto. . . . .	2
Per Basilicata. . . . .	2
Per Principato citeriore. . . . .	2
Per Principato ulteriore. . . . .	2
Per Calabria citeriore. . . . .	2
Per Calabria 1.ª ulteriore . . . . .	2
Per Calabria 2.ª ulteriore. . . . .	2

---

33

37. La città di Napoli e ciascuna provincia corrisponderà ducati dieci al mese per ciascuno de' suoi alunni come sopra, sempre con un semestre anticipato, da' fondi provinciali.

38. Gli alunni saranno designati da' rispettivi Intendenti mediante un esame ed una prudente indagine di tutti i pretendenti, che essi faranno precedere.

Sa-

Saranno preferiti tra' provinciali coloro che si trovassero qui a loro spese da studenti esterni nella scuola veterinaria, e che a giudizio del direttore avessero mostrato abilità e buon costume.

39. L' ammissione degli alunni in qualunque modo non potrà avere effetto senza speciale approvazione del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

40. La dimora di ciascun alunno a piazza franca non potrà essere maggiore di anni quattro, durante i quali si compie il corso d' istruzione.

41. Gli alunni a piazza franca dovranno provvedersi a loro spese dell' uniforme color bleu oscuro con fodera dello stesso colore, con bottoni d' oro con giglio in mezzo, ed all' intorno il motto dittante *Regia scuola veterinaria*, cifra al collare contornata di piante allusive, cappello montato con coccarda rossa, ciappa e fiocchi d' oro, sottabito e pantaloni bleu con stivali d' inverno, e nell' età sottabito bianco e pantaloni nankin. Dovranno altresì portare ogni altro bisognevole alla loro persona, a tenore della nota che sarà loro data dal rettore.

42. Quando il rispettivo Intendente vedrà che il giovane che dovrà entrare per alunno a piazza franca non abbia come provvedersi di tali robe che bisognano alla sua persona, potrà, se crede espediente, soccorrerlo da' fondi stessi della provincia, purchè questi possano soffrire tale spesa.

43. Gli alunni a piazza franca che a giudizio de' professori o del direttore non profitteranno della istruzione, egualmente che gli altri pe' quali il rettore rileverà degli argomenti d' immoralità e d' indisciplinatezza, sul rapporto del presidente, il Ministro Segretario di Stato degli affari interni ordinerà che sieno mandati via dallo stabilimento,  
e si

e si darà l'avviso al rispettivo Intendente per rimettere altro giovane ad occupare la sua piazza; e lo stesso metodo sarà tenuto qualora sarà terminato il quadriennio.

## T I T O L O VII.

### *Disciplina degli alunni.*

44. In tutti i giorni saranno obbligati gli alunni di ascoltare la santa messa che sarà detta alla prima ora tosto che saranno, secondo l'orario, levati da letto e decentemente vestiti.

La messa sarà detta dal prefetto d'ordine, ed in sua vece da un altro sacerdote a suo conto.

45. Dopo la messa si farà la rassegna di tutti gli alunni senza alcuna eccezione, e saranno destinati coloro che, secondo le occorrenze, assisteranno in giro all'ospedale.

46. Niuno degli alunni potrà sortire dal convitto senza aver ottenuto permesso dal rettore per qualche giusta causa.

47. Tutti gli alunni dovranno al suono di campanello uniformarsi all'orario prescritto.

48. Saranno essi tenuti ad alzare la mattina il proprio letto subito levati, e rifarlo la sera, e per turno scopare il dormitorio comune in ogni giorno, e badare colla propria responsabilità alla nettezza di questo, secondo gli ordini del rettore e del prefetto d'ordine.

49. In ogni settimana saranno nominati dal rettore gli alunni che dovranno mantenere la polizia delle sale.

50. Non potranno uscire dal convitto soli o in comitiva, se non previo il permesso del rettore, accompagnati dal prefetto e decentemente vestiti di uniforme.

51. In ogni domenica saranno tenuti gli alunni sentire le istruzioni catechistiche nella chiesa, ed una volta al mese almeno dovranno ivi confessarsi.

52. Nel parlare e nel procedere dovranno essi far conoscere di essere animati da' precetti della santa religione e di essere fedeli sudditi. Sarà cura del rettore e del prefetto d'ordine far leggere da ciascun alunno, durante la tavola comune, delle vite de' santi e d' illustri uomini, affinché sieno di modello alle loro azioni.

Vi sarà parimente in ogni domenica la lettura per un' ora di qualche libro che insegni i doveri di cristiano e di fedele suddito, come altresì del picciolo galateo; ed il prefetto d'ordine avrà cura di far notare in generale le mancanze che possono esser commesse dagli alunni contro questi precetti.

53. Non sono permessi i giuochi di carte, o di azzardo, permettendosi solamente quello delle palle o dello scacco, ed altri simili giuochi innocenti, purchè sieno fatti senza danaro.

54. Tutte le mancanze contro il buon costume e la decenza del vivere, e contro i regolamenti del convitto, e contro lo scopo della istruzione, saranno puniti a prudenza del rettore sul momento colla privazione del mangiare, con arresti nel convitto, con detenzione nella camera di disciplina, essendo espressamente proibite le bastonate; e quando il caso lo esiga, può provocarne l'espulsione facendone rapporto al presidente.

55. Gli alunni non potranno a loro scelta studiare quella materia che loro piaccia, ma dovranno accomodarsi al corso scientifico prescritto ed a ciò che sembrerà più opportuno al direttore d'accordo colla Commissione d'istruzione, bilanciando il talento e la vocazione di ciascuno per incammina-  
na, lo

narlo convenientemente e con qualche metodo che sarà da questo prescritto sì nella parte teorica, che nella pratica.

56. Tutti i danni cagionati dagli alunni allo stabilimento per loro colpa, saranno da essi rifatti o col loro danaro, o pure col rilascio di una parte del vitto quotidiano, come meglio sembrerà al rettore.

## TITOLLO VIII.

### *Commissione amministrativa, ed economia del convitto.*

57. L'economia del convitto sarà regolata da una Commissione amministrativa composta dal rettore, dal direttore e da due tra' professori dell'istituto, che si cambieranno ogni due anni.

Le sessioni della Commissione amministrativa si terranno in una stanza attaccata all'archivio e contabilità del medesimo.

58. La Commissione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni alle quali, in caso di parità, il voto del rettore che n'è il presidente, darà la preponderanza. Tutti segneranno ciascuna deliberazione iscritta nel registro e le copie che se n'estrarranno al bisogno.

Niente potrà dirsi legittimamente fatto, se dal registro non si rileva di essersi deliberato dalla Commissione amministrativa, e trascritta la deliberazione.

59. Alla Commissione amministrativa sarà addetto il contabile dello stabilimento, che farà anche da di lei segretario.

60. La Commissione amministrativa veglierà che il contabile tenga sempre al corrente il libro maggiore ed il giornale di cassa secondo i modelli, e tutta l'altra scrittura necessaria, e che con-

servi

servi in archivio ben classificata e disposta la corrispondenza.

61. La Commissione amministrativa visiterà gli stati mensuali di economia, di movimento e del personale, che dal rettore debbono spedirsi al presidente.

62. La medesima ne' principj del mese di ottobre redigerà il progetto dello stato discusso dello stabilimento dell'anno seguente, e lo farà spedire dal rettore al presidente per ottenersene l'approvazione da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

63. La Commissione amministrativa per fissare in detto progetto di stato discusso gli articoli di esito per la vittitazione, lumi ed altre spese varie, dovrà antecedentemente ottenere dal presidente l'approvazione degli appalti che avrà conchiusi.

64. La Commissione amministrativa disporrà i pagamenti degli articoli di esito ordinario approvati collo stato discusso: per gli articoli di esito straordinario dovrà ottenere l'autorizzazione dal presidente volta per volta e prima di farsi la spesa.

65. Tutti gl' introiti dello stabilimento, di qualunque natura essi sieno, la Commissione amministrativa li porrà in una madrefede che porterà l'intestazione *Commissione amministrativa dello stabilimento veterinario*: e tutti gli esiti li farà con polisini notati in detta madrefede.

66. La Commissione amministrativa sorveglierà anche l'ospedale, l'orto botanico ed agrario e la farmacia per ciò che importa economia; prenderà conto delle spese e de' prodotti, e l'introito superante lo porrà nella detta madrefede.

67. La Commissione amministrativa nel dì primo di febbrajo di ciascun anno dovrà spedire il conto



conto generale dell'anno precedente co' documenti all'appoggio al presidente, onde rimettersi per l'organo del Ministero degli affari interni alla discussione della gran Corte de' conti.

## T I T O L O IX.

### *Vitto degli alunni ed impiegati.*

68. Gli alunni avranno in tutti i giorni tre piatti caldi, pane e frutta.

La sera avranno un piatto caldo ed insalata.

Nelle feste principali e nel giorno della nascita di S. M. avranno un piatto di più.

69. La carne, il pesce ed i maccheroni saranno distribuiti a ragione di sei a rotolo: il riso e la pasta minuta, a ragione di sette.

70. Il pane sarà distribuito a ragione di un quarto di rotolo per ciascuno nel pranzo, e nella cena, di un sesto di rotolo.

71. Il vino sarà distribuito alla ragione di un terzo di caraffa per ciascuno, tanto nel pranzo, che nella cena.

72. La frutta e la verdura per sopratavola saranno secondo la stagione.

73. Il prefetto d'ordine che mangerà insieme cogli alunni, invigilerà all'esatto adempimento di quanto è di sopra fissato, ed alla buona qualità de' viveri, e ne riferirà al rettore. I viveri dovranno essere procurati colla immediata assistenza del contabile, ed egli ne è responsabile.

74. Il prezzo del vitto degli alunni nel modo sopra stabilito non potrà oltrepassare il prezzo di grana venti per ciascun alunno.

75. Coloro tra gl'impiegati a' quali non è assegnato il vitto dal convitto (volendo averlo) possono farne dimanda al rettore, il quale non tro-

trovando difficoltà, può accordarlo, permettendo che se l'intenda coll'appaltatore.

## TITOL O X.

### *Ospedale veterinario.*

76. Sarà permesso a chiunque di portare cavalli, buoi ed altri utili animali che sieno infermi, per essere guariti nell'ospedale veterinario, ottenendo ivi la medicatura franca, con pagare soltanto i foraggi ed i medicamenti opportuni secondo la tariffa che sarà approvata da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sulla proposta che ne farà il direttore co' mezzi soprindicati, da rinnovarsi a norma de' cambiamenti de' prezzi correnti de' foraggi.

77. Vi saranno cinque stalle pe' cavalli, distinta pel buon ordine delle cure, tutte tenute colla stessa cura e nettezza :

- 1.<sup>a</sup> quella pe' cavalli delle reali scuderie ;
- 2.<sup>a</sup> quella pe' cavalli delle reali truppe ;
- 3.<sup>a</sup> quella pe' cavalli de' particolari ;
- 4.<sup>a</sup> quella pe' cavalli della morva ed altri mali contagiosi ;
- 5.<sup>a</sup> quella pe' cavalli col verme.

Vi saranno altre stalle e recinti per la cura degli altri animali.

78. L'ospedale veterinario sarà sotto immediata cura del professore di clinica veterinaria, dipendendo però sempre dal direttore.

Avrà egli un ajutante perchè assista ad esso ospedale e non resti questo solo, specialmente in alcune ore del massimo bisogno, abbenchè vi debbano essere sempre degli alunni per giro destinati ad assistere in tutte le ore.

79. L'aju-

79. L'ajutante porterà il conto parziale de' medicamenti occorsi all' ospedale.

80. L'ajutante predetto sarà di sovrana approvazione sulla proposta che ne faranno tra gli alunni il direttore e la Commissione d'istruzione co' soliti mezzi.

## T I T O L O ` X I.

### *Farmacia veterinaria.*

81. Vi sarà una farmacia annessa allo stabilimento veterinario, in cui si trovino tutti i medicamenti semplici e preparati per la cura degli animali utili. Questi non solo saranno per l'uso dell'ospedale veterinario, ma saranno altresì vendibili al pubblico con tariffa che sarà approvata dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

82. Sarà diretta questa farmacia dal professore di botanica, chimica e farmacia, sempre però sotto la dipendenza del direttore dello stabilimento.

83. Il professore farmacista darà il suo conto in ogni mese alla Commissione amministrativa delle spese e proventi di detta farmacia.

## T I T O L O ` X I I.

### *Orto botanico ed agrario.*

84. Vi sarà un orto in cui saranno coltivate le piante necessarie alla veterinaria non molto comuni, e quelle principali per le praterie e foraggi tra noi non molto conosciute.

85. Quest'orto sarà diretto dallo stesso professore di botanica, chimica e farmacia, sotto la dipendenza del direttore dello stabilimento.

86. E sso

86. Esso professore non solo avrà cura di far coltivare le piante necessarie al bisogno della farmacia, ma instruirà i giovani colle sode teorie e coll'attuale pratica alla coltivazione delle medesime, ed a quelle più opportune alla pastorizia.

87. I prodotti di tale orto dovranno convertirsi ad utilità dello stabilimento, per cui sarà portato un conto esatto dal detto professore de' proventi e delle spese erogate in tale orto, che dovrà in ogni mese rendere alla Commissione amministrativa.

### T I T O L O XIII.

#### *Commissione d'istruzione, esame degli alunni, distribuzione de' premj e brevetti.*

88. La Commissione d'istruzione si comporrà del direttore, di tutti i professori dello stabilimento, e di due tra' più reputati professori di medicina o di chirurgia della capitale, prescelti dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

89. Ne' mesi di aprile e di settembre di ciascun anno si riunirà la Commissione d'istruzione sotto la presidenza del direttore, e procederà all'esame generale di tutti gli alunni.

90. La Commissione suddetta redigerà il verbale corrispondente, nel quale saranno riportati i diversi punti di approvazione che ciascun alunno avrà meritato.

91. Nel medesimo verbale saranno notati gli alunni meritevoli di premio, classificandosi in quattro ordini, e gli altri a' quali dee rilasciarsi il semplice brevetto.

Il rettore potrà intervenire alle sessioni che  
terrà

terrà la Commissione d'istruzione per gli esami e per la distribuzione de' premj agli alunni.

92. Detto verbale firmato dal direttore e dalla Commissione d'istruzione, e vistato dal rettore, sarà spedito al presidente.

93. Dopo che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni avrà approvato la distribuzione de' premj e la spedizione de' brevetti, vi si darà esecuzione.

94. I brevetti saranno redatti secondo il modello; e per essere riconosciuti dovranno portar la firma ed il sigillo del presidente della regia Università degli studj e della Giunta di pubblica istruzione.

95. Oltre alle attribuzioni fissate cogli articoli precedenti, apparterrà alla Commissione d'istruzione l'esame di tutti i piani e modificazioni relative all'insegnamento delle scuole, alle pratiche nelle quali converrà che gli alunni sieno esercitati, al buon andamento dell'ospedale, ed alla conservazione ed accrescimento delle collezioni di studio.

Approvato: Napoli, il dì 23 di Settembre 1825.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 793. ) *DECRETO* autorizzante il comune di Sinagra in Sicilia ad accettare la quota de' beni disponibili lasciategli in testamento dal fu Conte D. Cono Sandoval. ( Napoli, 23 Settembre 1823. )

---

( N.º 794. ) *DECRETO* col quale accordasi al Principe di Fitalia la facoltà di vendere uno de' suoi ex-feudi di Cammaratini o di Giaratana, o pure i beni che possiede nella valle di Siracusa, in tutto o in parte, in conformità delle disposizioni comprese nel decreto de' 16 di gennajo 1822 ed in quello de' 30 di luglio ultimo, per destinarsene il prezzo al pagamento de' suoi creditori, mediante giudizj di graduazione e di distribuzione da farsi da un giudice deputato. ( Napoli, 23 Settembre 1823. )

---

( N.º 795. ) *DECRETO* col quale si accorda a D. Andrea Pietrapertosa di Napoli una patente di privativa della durata di cinque anni ne' dominj di qua del Faro per la preparazione de' zuccari acidi di limone e di arancio. ( Napoli, 23 Settembre 1823. )

---

( N.º 796. )

( N.° 796. ) *DECRETO approvante le regole per la congregazione eretta sotto il titolo del SS. Sacramento nel comune di Castellana in provincia di Bari. ( Napoli, 23 Settembre 1823. )*

---

( N.° 797. ) *DECRETO che autorizza il comune di Tortora in provincia di Calabria citeriore a permutare un moggio di terreno comunale sito in contrada Pizzinno, con due ottavi di moggio di territorio appartenente a Matteo Panzi e posto accanto la strada Sellata, ad oggetto di dare a questa che si è resa inaccessibile, una diversa direzione. ( Napoli, 28 Settembre 1823. )*

---

( N.° 798. ) *DECRETO in vigor del quale i conciliatori degli stabilimenti di beneficenza di questa capitale rimangono autorizzati a concedere a censo in favor di D. Tommaso Caldora una picciola casa diruta posta nel vicolo S. Niccola de' Caserti e nel vicolo Trave, ed appartenente alla Conciliazione de' creditori, per l'annuo canone lordo di ducati otto e grana 12. ( Napoli, 28 Settembre 1823. )*

---

( N.° 799. )

( N.º 799. ) *DECRETO perchè il monistero di S. Maria di Roccamadore dell' Ordine cisterciense in Messina, ad oggetto di soddisfare i pesi urgenti possa prendere a mutuo once mille, costituendo con alcune condizioni in favor dello sborsante una soggiogazione passiva redimibile di annue once cinquanta.*  
( Napoli, 30 Settembre 1823. )



Certificato conforme.  
*Il Cons. Min. di Stato*  
*Presidente interino*  
*del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.



---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 74.

---

( N.° 800. ) *DECRETO approvante un regolamento relativo alla consecuzione della laurea degl' individui appartenenti alla valle di Messina.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME  
ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,  
PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Viste le nostre determinazioni de' 28 di luglio 1811 , de' 28 di maggio e de' 15 di settembre 1819, colle quali erasi prescritto che nelle Università degli studj della Sicilia non potessero ottenere la laurea se non se coloro che vi avessero fatto il corso degli studj ;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto, di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gl' individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina, dopo di aver compiuto il triennio delle rispettive facoltà in quell' accademia Carolina, sono abilitati ad ottenere la laurea o nella Università degli studj di Palermo, o nella Università degli studj di Catania, secondo le norme prescritte nell'annesso regolamento da Noi approvato.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI

*REGOLAMENTO relativo alla laurea degl' individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina.*

De' 9 di Settembre 1823.

ART. 1. Gl' individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina sono abilitati a fare il corso degli studj in quell' accademia Carolina nelle

nelle rispettive facoltà per lo corso del triennio che, secondo i sovrani stabilimenti, dee precedere la consecuzione della laurea.

2. Coloro i quali vorranno godere di tale abilitazione, dovranno pria farne la dimanda all' Intendente.

3. Questi, dopo aver loro accordato il permesso, dovrà nella fine di ogni anno scolastico riscuotere le fedi de' professori delle rispettive facoltà del profitto che avranno fatto gli studenti, e della loro assidua non interrotta assistenza nell' intero anno; la fede del direttore della detta accademia così del progresso che avranno fatto nelle scienze alle quali sono stati applicati, come della di loro assidua assistenza alle cattedre rispettive, ed all' oratorio destinato per esercitare tutti gli studenti gli atti di nostra santa religione, e della condotta politica e morale tenuta; altra fede del parroco nel di cui distretto hanno abitato, che contesti la loro residenza e buona condotta.

4. Nella fine del triennio l' Intendente riunendo le fedi suddette, avute già precedentemente al termine di ogni anno scolastico, quando le troverà tali che contestino di aver l' aspirante alla laurea compito il triennio nell' accademia di Messina, di essere ben instruito nelle rispettive facoltà, e di aver dato saggio di sua buona condotta politica e morale, ne farà rapporto al Luogotenente generale della Sicilia, il quale quando riconoscerà che il ricorrente avrà fatto il corso del triennio nell' accademia di Messina nel modo sopra descritto, accorderà la dispensa del triennio da farsi nelle due Università di Palermo o di Catania, e lo abiliterà a conseguire la laurea in una delle due Università, previo l' esame. Sarà questo eseguito rigorosamente secondo le regole prescritte da sovrani

\*

vrani

vranì stabilimenti, e verrà decorato della laurea il ricorrente quando sarà trovato idoneo.

Approvato : Napoli , il dì 9 di Settembre 1823.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministrò di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato , DE' MEDICI.

( N.° 801. ) *DECRETO per la sostituzione di alcuni termini da farsi nella legge di navigazione emanata nel 1818.*

Napoli , 30 Settembre 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il decreto de' 28 di maggio 1821 sull'abolizione dell' ascrizione ed allistamento marittimo;

Visto l' articolo 3 del decreto de' 26 di maggio 1821 portante la segregazione amministrativa della Sicilia ;

Visto il decreto de' 25 di febbrajo 1822 prescrivente che la direzione generale della navigazione di commercio della Sicilia sia divisa da quella di Napoli ;

Considerando che per siffatti decreti una riforma debba farsi alla legge di navigazione de' 30 di luglio 1818, alla quale i medesimi hanno relazione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Sino a che non saranno formate le nuove leggi di navigazione adottabili per Napoli e per la Sicilia , quella emanata nel 1818 verrà provvisoriamente mantenuta in vigore nell' una e nell' altra parte de' reali dominj.

2. Per ora alle parole *napolitano* , *nazionale* e *nazionalità* , che s'incontrano nella detta legge e ne' modelli alla stessa annessi , si sostituiranno quelle di *sudditi di S. M. il Re del regno delle Due Sicilie* , e di *reale bandiera* , da adottarsi secondo che porterà il senso del discorso.

3. Il così detto *atto di nazionalità* dovrà chiamarsi da oggi innanzi *atto di riconoscimento*.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina , e quello per gli affari di Sicilia , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MEDICI.

---

( N.° 802. ) *DECRETO col quale si permette che sien date a censo a D. Paolo Trerotoli due canne e tre quarti di pubblico suolo posseduto dal comune di Grumo in provincia di Bari nella strada dietro il Convento , per l' annual canone lordo di ducati tre e grana 22. ( Napoli , 2 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 803. )

( N.º 803. ) *DECRETO* affin d' autorizzare il comune di Torre Annunziata in provincia di Napoli perchè prenda a censo per uso del suo camposanto un fondo di proprietà di D. Salvatore Vitale , sito nel tenimento del comune medesimo , pel canone lordo di annui ducati centoquarantasette e grana 75. ( Napoli , 2 Ottobre 1823. )

---

( N.º 804. ) *DECRETO* perchè il comune di Torre del Greco in provincia di Napoli possa dare a censo in favor del canonico D. Giuseppe Brancaccio alcuni tratti di pubblico suolo coperto da lava bituminosa , della estensione di palmi quadrati seimila ottocot-  
quindici , per lo canone lordo di annui ducati sette e grana 39. ( Napoli , 2 Ottobre 1823. )

---

( N.º 805. ) *DECRETO* in vigor del quale il comune di Civitacampomariano in provincia di Molise rimane autorizzato a concedere a censo in favor di D. Michele d' Astolfo un picciolo spazio di suolo pubblico , posto nel largo Torrone , per l' annual canone lordo di ducato uno e grana dodici e mezzo. ( Napoli , 2 Ottobre 1823. )

---

( N.º 806. ) *DECRETO* permettente che dalla congregazione del SS. Sacramento de' nobili Spagnuoli possa accettarsi l' eredità che Vincenzo de Vincenti ha ad essa lasciato col suo testamento olografo de' 13 di maggio 1822. ( Napoli , 6 Ottobre 1823. )

---

( N.º 807. )

( N.° 807. ) *DECRETO che fissa la contribuzione fondiaria pel prossimo venturo anno.*

Napoli , 6 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La contribuzione fondiaria ne' nostri domini di qua del Faro per l'anno 1824 rimane fissata per carico principale a ducati sei milioni cencinquantamila, e sarà ripartita fra le provincie nel modo seguente :

Napoli . . . . .	Ducati 910,000
Terra di lavoro . . . . .	914,000
Principato citeriore . . . . .	438,000
Basilicata . . . . .	418,000
Principato ulteriore . . . . .	353,000
Capitanata . . . . .	444,000
Bari . . . . .	600,000
Terra d' Otranto . . . . .	511,000
Calabria citeriore . . . . .	282,000
Seconda Calabria ulteriore . . . . .	318,000
Prima Calabria ulteriore . . . . .	205,000
Molise . . . . .	202,000
Abruzzo citeriore . . . . .	208,000
Secondo Abruzzo ulteriore . . . . .	212,000
Primo Abruzzo ulteriore . . . . .	155,000

Ducati 6,150,000

2. Ol-

2. Oltre al carico principale fissato coll' articolo precedente, saranno imposte per grana addizionali

1.<sup>o</sup> grana dieci pel debito pubblico ;

2.<sup>o</sup> grana sette per le spese fisse delle provincie ;

3.<sup>o</sup> per le spese variabili delle provincie non potranno imporsi più di due grana ;

4.<sup>o</sup> per le spese comunali , in que' comuni solamente che ne avranno bisogno, potranno imporsi fino a due grana addizionali, e non oltre, sotto il nome di *grana comunali*.

3. A norma di quel che promettemmo coll' articolo 17 del nostro real decreto de' 10 di giugno 1817, ci riserbiamo di fissare a somma invariabile il *maximum* delle grana addizionali da imporsi per rilasci e per le moderazioni di ogni specie, subito che saranno compiute le rettifiche de' catasti provvisorj, per l' ultimazione delle quali coll' altro nostro real decreto de' 25 di gennajo 1823 abbiain fissato il termine a tutto dicembre 1824.

Intanto pe' disgravj di questa specie accordati nell' anno corrente, potranno reimposi sul carico del 1824 fino a tre grana addizionali nel modo finora praticato.

4. Oltre alla somma de' rilasci e delle moderazioni indicate nell' articolo precedente, sarà reimposto sul carico del 1824 l' importo de' disgravj per discarichi e riduzioni accordate nell' anno 1823.

5. Tutto l' ammontare de' disgravj enunciati negli articoli 3 e 4 graviterà, secondo i casi, su' comuni, su' distretti, sulle provincie, o sopra tutti i comuni del regno, a norma degli articoli 16 e 104 del citato decreto de' 10 di giugno 1817.

6. Per diritto di esazione sarà imposto il quattro



tro per cento non meno sulla contribuzione principale, che sull'importo delle grana addizionali e delle reimposizioni di ogni specie.

L'intera somma di questo diritto sarà bonificata agli esattori e percettori, il carico de' quali sarà minore di ducati seicento. Agli esattori e percettori, il carico de' quali sarà maggiore di ducati seicento, e non oltrepasserà i ducati trentamila, sarà bonificato il tre e mezzo per cento. A' percettori della capitale, qualunque sia la somma del loro carico; ed a' percettori ed esattori nelle provincie, il carico de' quali eccederà ducati trentamila, sarà bonificato il tre per cento.

Le somme differenziali del mezzo e dell'uno per cento fra'l dritto che s'imporrà al quattro per cento, e'l dritto che si corrisponderà agli esattori e percettori nel modo indicato, saranno, secondo il solito, introitate a beneficio della tesoreria generale.

7. Il dritto di percezione da bonificarsi a' percettori ed agli esattori, secondo il precedente articolo, e le grana addizionali per ispese comunali, di cui è parola nell'articolo 2 n.º 4.º, saranno portati per semplice memoria ne' conti de' ricevitori generali e distrettuali ed in quelli della real tesoreria generale.

Il loro importo verrà in un capitolo particolare indicato ne' ruoli, a norma di quanto è in uso dal 1817 in poi per effetto del nostro real decreto de' 14 di settembre 1816.

8. La somma di contribuzione fondiaria imposta a ciascuna provincia sarà ripartita fra' comuni in proporzione della rendita imponibile ascritta ne' catasti provvisorj.

Pe' comuni, i di cui catasti provvisorj sono stati rettificati per effetto del nostro real decreto

de' 10 di giugno 1817, servirà di base alla ripartizione la rendita imponibile risultante dalle rettifiche, a norma dell' articolo 29 del mentovato nostro decreto.

9. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati, ciascuno nella parte che il riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

<i>Il Consigliere Ministro di Stato</i>	<i>Il Consigliere Ministro di Stato</i>
<i>Ministro Segretario di Stato</i>	<i>Presidente interino</i>
<i>delle finanze</i>	<i>del Consiglio de' Ministri</i>
Firmato, DE' MEDICI.	Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 808. ) *DECRETO portante delle modifiche a' dritti sulla esportazione de' prodotti indigeni, ed a' dazj d'immissione di talune manifatture estere.*

Napoli, 6 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Con nostro decreto degli 11 di agosto prossimo passato dichiarammo che per le variazioni fatte nelle tariffe doganali degli Stati esteri siensi già da Noi richiamate ad esame le tariffe vigenti in questa parte de' nostri reali dominj, e che, pendente un tal lavoro, il bene del commercio e dell'

dell' industria de' nostri amatissimi sudditi esige-  
 delle disposizioni per facilitare l' esportazione de'  
 generi indigeni, vietare l' introduzione di alcune  
 estere manifatture, e rendere nella immissione di  
 talune altre men soggetta a frode o ad errore la  
 liquidazione de' dazj in vigore.

Visto il mentovato decreto, col quale per gli  
 anzidetti motivi si sono portate delle modificazioni  
 amministrative riguardanti la esportazione ed im-  
 portazione di taluni generi, il divieto di alcune  
 mercanzie, e l' ammissione di altre;

Considerando che, pendente l' esame delle ta-  
 riffe vigenti, sia di eguale urgenza pel vantaggio  
 del commercio e dell' industria de' nostri amatis-  
 simi sudditi di apportare delle consimili modifi-  
 cazioni amministrative tanto nell' esportazione de-  
 gl' indigeni prodotti, quanto nella introduzione  
 di talune altre estere manifatture;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Mi-  
 nistro di Stato Ministro Segretario di Stato delle  
 finanze;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato  
 ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
 quanto segue.

ART. 1. Saranno esenti dal pagamento di ogni  
 dritto doganale, allorchè si estraggono da' nostri  
 dominj al di qua del Faro, i seguenti generi:

Le pelli lavorate e le pelli conce e mezzo  
 conce; le carrube, le mandorle, le noci, le no-  
 celle, ed in generale tutti i frutti freschi e  
 secchi nominati o non nominati nella tariffa di  
 esportazione; il mele; l' olio di lino; le pietre  
 focaje; le pietre per affilare; le pietre per mu-  
 lino, e quelle per mole di mulino; i semi di  
 cotone, di canape e di finocchio; il talco in pie-  
 tra;

tra ; il vischio ; le uova di cefalo e di tonno , ed in generale ogni specie di salume nominata o non nominata nella tariffa di esportazione.

2. Nell'estrazione del lino grezzo o pettinato il dazio da ducati otto e grana ottanta sarà ribassato ad un ducato a cantajo lordo.

3. La vena ferrea, su di cui nella tariffa d'importazione vi è il dazio di carlini sette a cantajo, sarà esente da ogni dazio doganale d'immissione.

4. È vietata l'introduzione dall'estero delle tele, e di ogni altro tessuto di lino e di canape, allorchè questi lavori sieno ordinarij.

È proibita altresì l'introduzione de' lavori e de' tessuti ordinarij di seta.

5. Le tele ed i tessuti di lino o di canape saranno ordinarij se il valore sia al di sotto di ducati tre la canna.

I lavori ed i tessuti di seta saranno ordinarij se il valore sia al di sotto di ducati quindici la libbra.

6. Per allontanare le controversie sulla qualità ordinaria delle anzidette manifatture, tutti i tessuti ed i lavori di canape, di lino, di seta, di qualunque qualità essi sieno, che s'immetteranno dall'estero ne' nostri dominj al di qua del Faro, si avranno come dichiarati di qualità non ordinaria ed a' prezzi fissati nell'articolo precedente.

7. In conseguenza sulle tele, le cambraje, i linon, le battiste, le telette, i salvietti, e su tutti i tessuti di lino e di canape nominati o non nominati nelle tariffe in vigore, qualunque sia la qualità, la larghezza e la provenienza, sieno grezze o preparate, sieno bianche, tinte o stam-pate, sieno lisce o rigate, ancorchè con seta, cotone o lana, sarà riscosso il dazio di grana quaranta-

rantacinque sopra ogni canna , in corrispondenza del dazio del quindici per cento sul valore imposto nella tariffa in vigore sopra i *tessuti di filo*.

8. Sono soltanto eccettuati dalle disposizioni degli articoli precedenti: 1.° i merletti; 2.° le tele cambraje , o sia linon , ricamate in filo , cotone , seta , argento o oro , di ogni larghezza ; 3.° i fazzoletti; 4.° i mensali di Fiandra per servizio da sei in sopra. Sull' importazione di queste quattro specie di manifatture si continuerà ad osservare quello che si prescrive nella tariffa in vigore. Agli anzidetti mensali di Fiandra saranno assimilati anche quelli di qualunque altra provenienza , allorchè sieno per servizio da sei in sopra.

9. Sopra i tessuti di seta di ogni qualità o provenienza , tanto quelli nominati in tariffa , quanto i non nominati , non escluse le fettucce , i nastri , le maglie , i veli , i filosci e qualunque altro lavoro di seta , sarà riscosso il dazio di ducati tre sopra ogni libbra di peso netto da' soli recipienti di legname , in corrispondenza del dazio del venti per cento sul valore imposto in tariffa su di alcuni lavori di seta.

10. Saranno eccettuati dalle disposizioni degli articoli precedenti i fazzoletti di seta , pe' quali si continuerà provvisoriamente ad osservare la tariffa in vigore.

I così detti *fazzoletti di velo di lana* saranno assimilati a' fazzoletti di velo di seta di Francia ; e quindi saranno sottoposti allo stesso dazio a numero , e non già sul valore.

11. Il dazio d' immissione sulle zagarelle di filo , di cotone , o di lana , ancorchè tessute promiscuamente , sarà di grana cinquanta a rotolo di peso bruto , di qualunque provenienza o colore che sieno.

12. Le

12. Le lane di ogni provenienza e qualità saranno sottoposte nella immissione al dazio di ducati quattro e grana cinquanta il cantajo lordo se sieno grezze, e se lavate, al dazio di ducati nove a cantajo lordo. Per queste ultime s'intendono quelle lavate, e non quelle bagnate prima della tosa.

13. Nella tariffa d'importazione leggendosi il seguente articolo :

*Ferri ed acciaj lavorati, o sia ferrarecce di qualunque sorta, non nominati nella presente tariffa, sul valore il quindici per cento ; ordiniamo che per l'avvenire tutti gli oggetti in quell'articolo contemplati in vece di sdaziarsi col pagamento del quindici per cento sul valore, sieno sottoposti al dazio che cumulativamente corrisponde di ducati quattro e grana cinquanta a cantajo.*

14. Sulla cera bianca il dazio d'importazione sarà giusta la tariffa in vigore, di ducati diciotto il cantajo, sia che venga in grangioli, sia che venga in pane, o in qualunque altra forma.

15. Sulla cera lavorata sarà riscosso il dazio d'immissione di ducati ventisette e grana cinquanta il cantajo.

16. Sul balsamo del Perù, denominato altresì *balsamo nero*, il dazio d'importazione sarà di carlini sette la libbra.

La base di percezione de' balsami, che per errore della detta tariffa è portata a migliajo, sarà a libbra.

17. Sotto la denominazione di *sali d'Inghilterra* portati in tariffa, s'intenderanno anche quelli di qualunque altra provenienza.

18. Il dazio del trenta per cento, nella introduzione delle carrozze e de' calessi non sarà più riscosso sulla dichiarazione del valore, ma sulle seguenti basi :  
Per

Per ogni carrozza o carrozzino vecchio o nuovo, che s' immette per la via di mare, sarà riscosso il dazio di ducati centottanta; intendendosi dichiarata ogni carrozza o carrozzino per ducati seicento, qualunque ne sia il valore :

Per ogni canestra con mantice a quattro ruote, nuova o usata, che s' immette per la via di mare, sarà esatto il dazio di ducati novanta; intendendosi dichiarata per ducati trecento, qualunque ne sia il valore :

Per ogni calesse a due ruote, nuovo o usato, che s' immetterà per la via di mare, si riscuoterà il dazio di ducati quarantacinque; intendendosi dichiarato per ducati cencinquanta, qualunque ne sia il valore.

Continueranno ad essere esenti le carrozze, canestre e calessi usati provegnenti da Sicilia, e quelle che s' introdurranno nel regno per la via di terra.

I legni nuovi però che s' immetteranno dalla Sicilia, saranno sottoposti al dazio come sopra descritto; e quelli che s' immetteranno per la via di terra, saranno sottoposti a' medesimi rispettivi dazj nel caso che verranno avvolti in istuoje, o in qualunque altro modo imballati.

19. Sugli ami da pesca in vece di esigersi il dazio del quindici per cento sul valore, sarà riscosso quello di ducati tre a rotolo indistintamente, di qualunque specie essi sieno.

20. Il presente decreto sarà eseguito dal giorno della sua pubblicazione, ad eccezione degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18 e 19, la esecuzione de' quali comincerà ad osservarsi dal dì primo di gennajo 1824.

21. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro

( 120 )

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MEDICI.*

*Publicato in Napoli nel dì 15 di Ottobre 1823.*

---

( N.º 809. ) *DECRETO che accorda il permesso alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Galatone in provincia di Terra d' Otranto per accettare i legati disposti in favor de' poveri di quel comune da Giuseppe de Paolo con testamento celebrato a' 27 di ottobre 1815 dal notajo Picciuni. ( Napoli , 6 Ottobre 1823. )*



Certificato conforme.

*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
DE' MEDICI.*



**COLLEZIONE DELLE LEGGI**

**E DE' DECRETI REALI**

**DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 75.

---

( N.° 810. ) *DECRETO col quale si concede alla parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo di Napoli la chiesa del soppresso convento dello Spedaletto, il cui locale appartiene al dipartimento della guerra. ( Napoli, 6 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 811. ) *DECRETO autorizzante il real monastero della Solitaria ad alienare la sua casa sita nella strada Costantinopoli in favor di D. Vincenzo Arpone e di D. Antonio Lionetti per lo prezzo di ducati tremila ottocentotrentacinque e grana 84. ( Napoli, 6 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 812. ) *DECRETO* portante la nuova pianta organica, tanto personale, che amministrativa della real marina.

Napoli, 7 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Dopo le ultime vicende politiche del regno essendo indispensabile che l'amministrazione della nostra real marina in quanto al personale si riordini secondo il positivo bisogno de' differenti suoi rami, ed in quanto alla parte amministrativa si metta d'accordo co' sistemi della tesoreria generale, al pari delle altre regie amministrazioni;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** La forza della nostra real marina sarà composta da

due vascelli;

sei fregate;

una corvetta;

due brigantini;

due golette;

tre pacchetti;

sessanta tra lance cannoniere e bombardiere;

venti scorridoj;

due trasporti.

2. L'armamento ordinario della stessa nostra real marina consisterà in

un va-

un vascello , o due fregate ;  
una corvetta per nostro particolar servizio ;  
due brigantini , uno de' quali per nostro particolar servizio ;  
due golette ;  
tre pachetti , de' quali uno ben anche per nostro particolar servizio ;  
dodici scorridoje ;  
due trasporti .

3. Le ventuno tabelle annesse al presente decreto e da Noi approvate dimostrano le rispettive piante organiche bisognevoli al disimpegno del servizio della real marina , che saranno poste in esecuzione di mano in mano ed a misura che ci verranno fatte dal nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina le proposizioni del personale che dovrà occupare le novelle cariche ,

4. Le spese del ramo di marina si suddivideranno in tre classi :

prima classe , *personale* ;  
seconda classe , *materiale* ;  
terza classe , *spese impreviste* .

S' intenderanno per

*Spese di prima classe , personale :*

1.º Gli averi e le spese di ufficio della real Segreteria e Ministero di Stato ;

2.º quelli degl' impiegati nelle dipendenze subalterne del Ministero suddetto ;

3.º gli averi e le indennità de' militari e degl' impiegati senza truppa ; cioè uffiziali di guerra , corpo amministrativo , genio militare idraulico , genio marittimo , impiegati negli ospedali , capitani de' porti , comandanti de' bagni , guardamazzini , guardaroba , cappellani naviganti , chirurghi naviganti , piloti , sottuffiziali di mare ,  
\* mari-

marinari di pianta fissa , artefici di arsenale di pianta fissa , razioni di grana dodici al giorno a' piloti in attività di servizio ;

4.° gli averi e le indennità degl' impiegati telegrafici ;

5.° gli averi, gli assegni e le diverse indennità de' corpi militari, cioè de' marinari cannonieri, parco di artiglieria, artefici cannonieri ed artefici veterani, battaglione di marina ;

6.° il mantenimento de' collegj ;

7.° il vitto e la medela agl' infermi negli ospedali con le spese accessorie ;

8.° la sussistenza, il vestiario ed i ferramenti a' servi di pena ;

9.° la ritenuta del due e mezzo per cento da passarsi alla tesoreria generale pel Monte delle vedove e de' ritirati.

*Spese di seconda classe , materiale :*

10.° Il mantenimento ed il rimpiazzo delle macchine telegrafiche ;

11.° le pigioni de' locali ad uso degli stabilimenti ;

12.° le spese pe' Consigli di guerra ;

13.° le spese di trasporti occasionali in mancanza de' legni reali ;

14.° la sussistenza a' militari detenuti per reati militari ;

15.° l' elemosina annuale a' PP. Alcanterini ;

16.° la costruzione e la manutenzione degli edifizj ;

17.° il mantenimento delle lanterne ne' porti diversi ;

18.° le petriere ed il cavamento de' porti ;

19.° il mantenimento de' bagni de' servi di pena ;

20.° le

- 20.° le spese di stampa e de' registri ;
- 21.° l' olio, le candele di sevo ed i carboni pe' cantieri, pe' bagni, per gli arsenali ec ;
- 22.° gli acquisti de' materiali da immettersi ne' diversi magazzini dell' arsenale, compresi gli approvvigionamenti di riserva e le spese accessorie;
- 23.° il fondo particolare del Ministero.

*Spese di terza classe, impreviste :*

24.° Trattamento de' passeggeri imbarcati di real ordine, condotte, vacanze e spese di giro, gratificazioni straordinarie, e qualunque altra spesa imprevista.

5. Tutte le spese, di qualunque classe esse sieno, si pagheranno dalla tesoreria generale o da' suoi agenti colle stesse norme e prescrizioni stabilite per quelle del ramo militare.

6. Il Consiglio di marina sarà composto
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| dal Comandante generale . . .       | } <i>membri</i> ; |
| dal Maggior generale . . . . .      |                   |
| dall' ispettore de' corpi militari. |                   |
| dall' ispettore degli arsenali . .  |                   |
| da un capitano di vascello . .      |                   |
- da un tenente o alfiere di vascello, *segretario*.

Il capitano di vascello ed il tenente o alfiere di vascello segretario saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, e cambiati sempre che egli crederà di esigerlo il bene del nostro real servizio.

Le attribuzioni ed i doveri di questo Consiglio consisteranno nel discutere e progettare tutti i miglioramenti e tutte le riforme che si rapportano al servizio della real marina ne' differenti suoi rami.

7. Sarà eretta una Giunta de' contratti di marina, composta dall' In-

dall'Intendente generale di marina, *presidente*;  
dal regio scrivano di ragione . . .  
da due commessarj di quei esi-  
stenti in Napoli . . . . .  
da un impiegato superiore della  
tesoreria generale, a scelta del Mini-  
stro delle finanze . . . . .  
dal procurator generale, o da  
uno degli avvocati generali della  
gran Corte de' conti . . . . .

} *membri* ;  
} *per l'inte-*  
} *resse della*  
} *legge.*

Questa Giunta avrà l'obbligo di celebrare i contratti, e decidere sul contenzioso de' medesimi, nello stesso modo che si trova stabilito per la Giunta de' contratti del ramo di guerra.

Dovrà in oltre vendere per via d'incanto i legni ed i generi inutilizzati e non più servibili ad alcun uso, versandone il prodotto alla tesoreria generale.

Pe' soli contratti di noleggio basterà l'intervento de' due membri commessarj.

Per le operazioni rimanenti la Giunta non potrà decidere con un numero minore di quattro de' suoi componenti.

8. L'Intendente generale di marina pel suo ramo avrà gli stessi doveri, attribuzioni, andamento del servizio e responsabilità, che ha l'Intendenza generale dell'esercito verso il ramo di guerra: egli è il capo del commissariato della real marina.

9. Il Consiglio di sanità di marina sarà composto da un retro-ammiraglio . . . . *presidente*;  
da due professori consulenti della real marina . . . . .  
dal medico-chirurgo maggiore di marina, e . . . . .  
da due de' primi medici o primi chirurghi degli ospedali di Napoli della guerra . . . . .

} *membri.*

Le incumbenze di questo Consiglio si ridurranno agli esami de' medici, de' chirurghi e de' pratici, ed a) progettare le riforme necessarie per migliorare i metodi curativi e l'andamento del servizio permanente sanitario.

10. Il Ministro della guerra e marina dovrà partecipare alla tesoreria generale tutti i movimenti e le traslocazioni, nella stessa guisa che pratica pel ramo della guerra.

11. Le destinazioni ed i traslocamenti degli impiegati delle dipendenze subalterne del ramo di marina saranno nella diretta autorità del Ministro, purchè non importino aumento o diminuzione di soldo.

12. I primi piloti avranno il soldo attribuito dalle tariffe a' primi piloti di prima classe; i secondi piloti lo avranno come i secondi piloti di prima classe; ed i terzi piloti saranno pagati come terzi piloti di prima classe.

Parimente i primi nostromi saranno pagati col soldo di primi nostromi di prima classe; ed i secondi nostromi come i secondi nostromi di prima classe.

13. Restando abolita la soprintendenza generale de' porti e della navigazione di commercio, gli affari che riguardano i porti, saranno trattati dalla Comandanzia generale di marina, e que' della navigazione di commercio dalla Maggioria generale.

14. Siccome vengono a rimaner sopresse la direzione e la sottodirezione de' bagni, così il Maggior generale assumerà la superiore ispezione de' bagni stessi.

15. Al dì primo di gennajo 1824 il magazzino generale dell'arsenale rimanendo abolito, verserà tutti i generi di resta a' corrispondenti magazzini stabiliti col presente decreto; salvo sempre l'obbligo agl'incaricati di detto magazzino generale di dare il dovuto conteggio della loro gestione a

tutto

tutto il mese di dicembre del corrente anno.

16. Fermo il principio che nell' accademia di marina esisteranno venticinque giovani fra guardiamarina ed aspiranti, de' quali venti a piazza franca, e cinque a pagamento, e che nel collegio saranno ammessi sessanta alunni marinari, trenta cioè a piazza franca, e trenta a pagamento; ci riserbiamo di prescrivere con altro decreto il personale bisognevole a questi due istituti. Intanto que' che attualmente vi sono addetti, continueranno ad esser pagati come finora.

17. Esaurita l' attuale classe degli aggregati, resterà abolita unitamente alle tariffe che per la stessa si trovano particolarmente fissate. Coloro però che saranno nominati da Noi in questa novella organizzazione a far parte della real marina, continueranno sotto tutti i rapporti ad esser considerati come aggregati, ma percepiranno gli averi dalle nuove tariffe stabiliti.

I militari e gl' impiegati di qualunque grado, al pari che quelli dell' armata di terra, percepiranno i soldi, soprassoldi e le indennità secondo la loro posizione ed il servizio che prestano.

18. Emanati che saranno il nuovo statuto amministrativo e le tariffe generali pel ramo di guerra, il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina avvalendosi delle massime che in essi si anderanno a consegnare, e mettendosi pria di accordo col Ministro delle finanze, sottoporrà alla nostra approvazione il regolamento di amministrazione e le tariffe da adottarsi per la real marina.

19. Continueranno frattanto ad aver vigore quelle prescrizioni che non si oppongono alle regole stabilite in questo decreto.

20. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il no-

stuo



stro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina*  
Firm. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato*  
*Presidente interino*  
*del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

**PIANTE ORGANICHE DELLA REAL MARINA.**

De' 7 di Ottobre 1823.

N.° I.

**MINISTERO.**

*Pianta organica del medesimo.*

- 2 uffiziali di ripartimento;
- 4 uffiziali di carico;
- 4 uffiziali di prima classe;
- 4 uffiziali di seconda classe;
- 4 uffiziali di terza classe;
- 2 alunni;
- 1 usciere maggiore;
- 2 uscieri;
- 1 servente.

Totale, 24.

N.° II.°

**UFFIZIALI DI GUERRA.**

*Pianta organica de' suddetti.*

- 1 Vice-Ammiraglio. . . . *Comandante generale ;*
- 3 retro-ammiragli. . . . *da addirsi uno alla maggioranza generale , uno alla ispezione de' corpi militari e de' collegj , ed il terzo al comando del dipartimento di Palermo;*
- 12 capitani di vascello;
- 18 capitani di fregata;
- 40 tenenti di vascello;
- 56 alfiere di vascello.

Totale, 100.

\*\*

N.° III.

CORPO REALE DE' MARINARI CANNONIERI.

*Pianta organica di detto corpo.*

Uno stato maggiore;  
uno stato minore;  
quattro compagnie.

STATO MAGGIORE.	}	1 comandante..... capitano di vascello o fregata ;
		1 maggiore ;
		1 istruttore..... capitano in primo ;
		1 ajutante maggiore... capitano in secondo, o tenente in primo ;
		1 quartiermastro..... } tenente in primo, o tenente in secondo ;
		1 ufficiale di dettaglio.. }
		1 cappellano..... scelto fra i naviganti ;
		1 chirurgo di seconda classe.
Totale ,		8.

STATO MINORE.	}	1 ajutante sottuffiziale ;
		1 primo foriere..... capo sergente ;
		1 prevosto ;
		1 caporal tamburo.
Totale ,		4.

COMPAGNIA.	}	1 capitano in primo... } tenenti di vascello ;
		1 capitano in secondo... }
		1 tenente in primo.... } alfiere di vascello ;
		1 tenente in secondo... }
		1 capo sergente ;
		6 primi capi ;
		6 secondi capi ;
		1 caporal foriere ;
		12 terzi capi ;
		6 fuochisti ;
		1 tamburo ;
		1 piffero ;
36 } ..... { prima classe, appuntatori ,		
31 } cannonieri di..... { seconda classe,		
39 } ..... { terza classe ;		
4 grumetti.		
Totale ,		148.

FORZA TOTALE	}	8 stato maggiore ;
		4 stato minore ;
		592 quattro compagnie.
Totale ,		604.

N.º IV.

PARCO D'ARTIGLIERIA ED ARTEFICI, CANNONIERI.

*Pianta organica di detto corpo.*

COMPAGNIA DI ARTEFICI CANNONIERI.	}	1 sottispettore.....	<i>uffiziale superiore ;</i>
		1 capitano comandante ;	
		1 capitano in secondo ;	
		1 tenente in primo ;	
		1 tenente in secondo ;	
		1 capo-sergenti ;	
		4 sergenti ;	
		1 caporal foriere ;	
		4 caporali ;	
		4 capi artefici ;	
		12 } .....	{ <i>prima classe , seconda classe , terza classe ;</i>
16 } artefici di .....			
24 } .....			
		1 tamburo.	

Totale , 72.

SEZIONE di artefici VETERANI	}	1 capo artefice ;
		3 sottocapi artefici ;
		4 artefici.

Totale , 8.

N.º V.

BATTAGLIONE DELLA REAL MARINA.

*Pianta organica del suddetto.*

Uno stato maggiore ;  
 uno stato minore ;  
 sei compagnie attive ;  
 due compagnie sedentanee.

STATO MAGGIORE.	}	1 comandante.....	<i>capitano di vascello o fregata ;</i>
		1 maggiore ;	
		1 ajutante maggiore....	<i>capitano o tenente ;</i>
		1 quartiermastro.....	} <i>tenente o sottotenente ;</i>
		1 uffiziale di dettaglio..	
		1 cappellano ;	
		1 chirurgo di prima classe.	

Totale , 7.

STATO

STATO  
MINORE.

- 1 aiutante sottuffiziale ;
- 1 primo foriere ;
- 1 prevosto ;
- 1 tamburo maggiore ;
- 1 caporal tamburo ;
- 1 capobanda ;
- 11 musicanti ;
- 1 armiere ;
- 1 sartore ;
- 1 calzolaio .

Totale , 20.

COMPAGNIA  
ATTIVA.

- 1 capitano.....
  - 1 tenente.....
  - 2 sottotenenti ;
  - 1 primo sergente ;
  - 4 sergenti ;
  - 1 caporal foriere ;
  - 10 caporali ;
  - 10 sottocaporali ;
  - 2 tamburi ;
  - 1 piffero ;
  - 104 comuni.
- Potranno essere anche  
ufficiali di guerra della  
real marina ;*

Totale , 137.

FORZA  
totale  
del bat-  
attivo.

- 7 stato maggiore ;
- 20 stato minore ;
- 822 sei compagnie attive.

Totale , 849.

COMPAGNIA  
SEDENTANEA.

- 1 capitano ;
- 1 ufficiale subalterno.... *tenente o sottotenente ;*
- 1 primo sergente ;
- 12 sergenti ;
- 1 caporal foriere ;
- 12 caporali ;
- 12 sottocaporali ;
- 2 tamburi ;
- 120 soldati.

Totale , 162.

162 l'altra compagnia sedentanea.

FORZA  
delle due  
compagnie, 324.

*Nota. Le due compagnie sedentanee sono destinate essen-  
zialmente per la custodia de' servi di pena.*

N.º VI.

GENIO MILITARE IDRAULICO.

*Pianta organica del suddetto.*

1	direttore.....	uffiziale superiore ;
3	capitani ;	
3	tenenti ;	
2	alunni sottotenenti ;	
1	misuratore ;	
4	.....	} soprastanti di { prima classe, seconda classe, terza classe, quarta classe ;
6	.....	
3	.....	
3	.....	
2	orologiari ;	
2	fontanari.	
Totale, 30.		

N.º VII.

GENIO MARITTIMO.

*Pianta organica del medesimo.*

1	capo ingegnere costruttore ;
2	ingegneri costruttori di prima classe ;
2	ingegneri costruttori di seconda classe ;
2	alunni ;
1	macchinista.
Totale, 8.	

N.º VIII.

CORPO AMMINISTRATIVO.

*Pianta organica del suddetto.*

1	Intendente ;
2	ordinatori ;
5	commessarj di prima classe ;
5	commessarj di seconda classe.
Totale, 15.	

*NOTA.* Uno de' commessarj di prima o seconda classe sarà distaccato presso l'Intendenza di marina.

## IMPIEGATI NEGLI OSPEDALI.

*Pianta organica de' suddetti.*

OSPEDALE DI NAPOLI

1 comandante.....	uffiziale superiore o tenente di vascello ;
1 controloro.....	capo sezione delle dipendenze subalterne ;
1 impiegato per iscrittura.....	uffiziale di prima classe delle medesime ;
4 cappellani ;	
1 medico consulente ;	
1 medico maggiore....	ne farà le funzioni il chirurgo maggiore de' chirurghi naviganti ;
2 di prima classe....	} medici ;
2 di seconda classe....	
2 di prima classe....	} chirurghi ;
2 di seconda classe..	
6 pratici di medicina e chirurgia ;	
4 alunni di medicina e chirurgia ;	
1 infermiere maggiore ;	
10 infermieri ;	
1 guardaroba.	

Totale, 39.

OSPEDALE  
DI CASTELLAMARE.

1 comandante.....	tenente o uffiere di vascello ;
1 controloro.....	uffiziale di prima classe delle dipendenze subalterne ;
1 impiegato per la scrittura.....	uffiziale di seconda classe delle medesime ;
2 cappellani ;	
1 medico di seconda classe ;	
1 chirurgo di seconda classe ;	
2 pratici di medicina e chirurgia ;	
1 infermiere maggiore ;	
2 infermieri ;	
1 guardaroba.	

Totale, 13.

*Nota. La mercede de' salassatori e degli unzionarij, quando accortono, e quella de' facchini e servi di pena, sarà determinata anno per anno dal Ministro della guerra e marina, e si caricherà al capitolo - Ospedali - dello stato discusso.*

## CAPPELLANI NAVIGANTI.

*Pianta organica de' medesimi.*

1 vicario ;  
 1 parroco della darsena di Napoli ;  
 11 cappellani ..... *due de' quali da destinarsi a'*  
*corpi militari.*

Totale, 13.

## CHIRURGI NAVIGANTI.

*Pianta organica de' medesimi.*

DESTINAZIONI.	Chirurgo maggiore.	CHIRURGI			Pratici.	Totale.
		1. <sup>a</sup> classe.	2. <sup>a</sup> classe.	3. <sup>a</sup> classe.		
Pe'stabilimenti di Napoli e per la navigazione.....	1	6	4	1	9	21
Castellamare.....	»	»	1	»	1	2
Brindisi.....	»	»	1	»	1	2
Pe'bagni di S. Stefano.....	»	»	»	1	1	2
Granatello.....	»	»	1	»	1	2
Pozzuoli.....	»	»	1	»	1	2
Gaeta.....	»	»	1	»	1	2
Pescara.....	»	»	1	»	1	2
TOTALE.....	1	6	9	3	16	35

## PILOTI.

*Pianta organica de' medesimi.*

24 primi piloti ;  
 32 secondi piloti ;  
 32 terzi piloti ;  
 20 pilotini.

Totale , 108.

( 136 )

N.° XIII.

**SOTTUFFIZIALI DI MARE.**

*Pianta organica de' medesimi.*

24 primi nostromi ;  
24 secondi nostromi ;  
60 primi guardiani ;  
60 secondi guardiani.

Totale, 168.

---

N.° XIV.

**MARINARI DI PIANTA FISSA.**

*Pianta organica de' medesimi.*

40 timonieri ;  
16 maestri di stiva ;  
160 primi... }  
160 secondi. } marinari-  
90 terzi.... }

Totale, 466.

---

N.° XV.

**ARTEFICI DI ARSENALE DI PIANTA FISSA.**

*Pianta organica de' suddetti artefici.*

100 maestri d'ascia. {  
4 primi..... } capimaestri ;  
4 secondi.... }  
4 primi..... } ajuti de' capimaestri ;  
8 secondi.... }  
40 primi..... } maestri ;  
40 secondi.... }  
58 calafati. {  
2 primi..... } capimaestri ;  
2 secondi.... }  
2 primi..... } ajuti de' capimaestri ;  
2 secondi.... }  
25 primi..... } maestri ;  
25 secondi.... }

Da riport. 158.

r capo-



Riporto, 158	
8 bottari.	{ 1 capomaestro; 2 primi..... } maestri; 5 secondi..... }
6 ferrari.	{ 1 capomaestro; 1 ajuto del capomaestro; 2 primi..... } maestri; 2 secondi..... }
7 maestri di opere sottili.	{ 1 capomaestro; 2 ajuti del capomaestro; 2 primi..... } maestri; 2 secondi..... }
10 tornieri e bozzellari.	{ 1 capomaestro; 1 ajuto del capomaestro; 4 primi..... } maestri; 4 secondi..... }
1 ramaro....	1 maestro;
2 fanalari.	{ 1 primo..... } maestro; 1 secondo..... }
2 chiavettieri.	{ 1 capomaestro; 1 maestro;
4 remolaj.	{ 1 capomaestro; 1 primo..... } maestri; 2 secondi..... }
18 velieri.	{ 1 capomaestro; 1 ajuto del capomaestro; 8 primi..... } maestri; 8 secondi..... }
8 cordari.	{ 1 capomaestro; 1 ajuto del capomaestro; 3 primi..... } maestri; 3 secondi..... }
1 campione.	1 campione.
Tot. GEN. 225.	

## N.º XVI.

## CORPO TELEGRAFICO.

*Pianta organica dello stesso.*

1 direttore.....	capitano	} di vascello;
1 sottodirettore.....	tenente	
1 ufficiale di dettaglio.	alfiere	
1 verifikatore.....	corrispondente di prima classe;	
1 ajuto del verifikatore.	segnalatore di seconda classe;	
1 istruttore.....	corrispondente di prima classe;	
1 conservatore del magazzino;		

Da riport. 7.

1 impio-

Riposto, 7

- 1 impiegato nel personale della direzione. *sottispettore di circondario;*
- 2 ajuti del suddetto.. *uno segnalatore di prima classe, e l'altro di seconda;*
- 1 impiegato nel materiale della direzione. *sottispettore di circondario;*
- 1 ajuto dello stesso... *segnalatore di seconda classe;*
- 1 impiegato nel personale della sottodirezione..... *sottispettore di circondario;*
- 1 ajuto del suddetto.. *di seconda classe..*
- 1 impiegato nel materiale della sottodirezione..... *di prima classe...* } *segnalatori;*
- 1 maestro d'ascia.... *di prima classe...* }
- 1 maestro fabbricatore. *di seconda classe.* } *segnalatori;*
- 1 custode del magazzino..... *di terza classe....* }
- 5 di prima classe..... } *corrispondenti;*
- 6 di seconda classe... }
- 10 aspiranti telegrafici;
- 6 ispettori di partimentali;
- 6 di circondario..... } *sottispettori;*
- 6 di trasmissione..... }
- 36 di prima classe..... }
- 150 di seconda classe.... } *segnalatori.*
- 146 di terza classe..... }
- 52 di quarta classe..... }
- 57 alunni..... }

Totale, 498.

N.° XVII.

PORTI E NAVIGAZIONI DI COMMERCIO.

*Pianta organica de' medesimi.*

- 3 PORTI di 1.<sup>a</sup> classe. { 1 Napoli..... *al di qua del Faro;*
- { 1 Palermo..... *al di là del Faro;*
- { 1 Messina..... *al di là del Faro;*
- 6 PORTI di 2.<sup>a</sup> classe. { 1 Gaeta..... *al di qua del Faro;*
- { 1 Pozzuoli..... *al di qua del Faro;*
- { 1 Castellamare..... *al di qua del Faro;*
- { 1 Augusta..... *al di là del Faro;*
- { 1 Siracusa..... *al di là del Faro;*
- { 1 Trapani..... *al di là del Faro;*

Da riport. 9-

1 Pozza

Riporto, 9

10 PORTI di 3. <sup>a</sup> classe.	1 Ponza .....	} al di qua del Faro;
	1 Procida.....	
	1 Salerno.....	
	1 Cotrone.....	
	1 Gallipoli.....	
	1 Taranto.....	
	1 Brindisi.....	
10 PORTI di 4. <sup>a</sup> classe.	1 Barletta .....	} al di là del Faro;
	1 Manfredonia.....	
	1 Girgenti.....	
	1 Pizzo.....	} al di qua del Faro;
	1 Reggio.....	
	1 Otranto.....	
	1 Bari.....	} al di là del Faro.
	1 Catania.....	
	1 Pantellaria.....	
	1 Marsala .....	
1 Cefalù.....		
1 Lipari.....		
	1 Melazzo.....	

Totale, 29.

*NOTA.* I capitani de' porti di prima classe saranno uffiziali superiori; que' di Napoli e di Messina avranno due ajutanti per ognuno, e l'altro di Palermo ne avrà uno. Gli ajutanti si nomineranno fra le classi de' piloti.

I capitani de' porti di seconda classe saranno tenenti o alferi di vascello; que' di terza classe si prenderanno tra gli alferi di vascello o da' primi piloti; e que' di quarta classe si nomineranno fra la classe de' piloti.

## N.º XVIII.

## BAGNI DE' CONDANNATI.

*Pianta organica de' suddetti bagni e degl' individui ivi addetti.*

BAGNI di 1. <sup>a</sup> classe.	}	Darsena;
		Carmine;
		Granili al ponte della Maddalena;
		Castellamare;
		Brindisi;
		Isola di S. Stefano.
BAGNI di 2. <sup>a</sup> classe.	}	Granatello;
		Pozzuoli;
		Gaeta;
		Ponza;
		Cotrone;
		Pescara;
		Ospedale di Piedigrotta.

*NOTA.* I comandanti de' bagni si nomineranno fra le classi de' gli uffiziali, de' piloti, ed anche degl' ajutanti, che non sono più idonei al servizio attivo.

## DIPENDENZE SUBALTERNE DEL MINISTERO

*Pianta organica delle medesime.*

DESTINAZIONI.	Capi ripartimenti.		Ufficiali di			Alunni.	Totale degli impiegati.	Usciere maggiore.	Uscieri.
	Capi sezioni.	1. <sup>a</sup> classe.	2. <sup>a</sup> classe.	3. <sup>a</sup> classe.					
Comando generale della real marina.....	1	1	2	2	1	1	8	»	1
Maggioria generale.....	»	»	1	1	1	1	4	»	1
Consiglio generale di marina.....	»	»	»	1	»	»	1	»	1
Intendenza di marina.....	2	3	3	6	8	4	26	1	3
Giunta de' contratti di marina....	»	1	1	1	1	»	4	»	1
Commissariato.. { de' ruoli e rassegne.....	»	»	1	1	1	3	6	»	1
	»	»	1	1	»	»	2	»	»
	»	»	1	1	»	»	2	»	1
Comando del dipartimento di Palermo.....	»	»	»	1	1	»	2	»	1
Comando del dipartim. di Messina.	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Ispezione e sottispezione dell' arsenale.....	»	»	2	4	4	»	10	»	1
Parco di artiglieria.....	»	»	»	1	1	»	2	»	»
Magazzini della.. { veleria.....	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	1	1	»	2	»	»
	»	»	»	1	2	»	3	»	»
Capitani de' porti. { generi di altri usi ed inutili.	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	»	»	»	2	»	»
	»	»	»	»	2	»	2	»	»
Ospedali di..... { cantiere di Castellamare..	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	»	»	»	»	»	»	2	»	»
Capitani de' porti. { Napoli.....	»	»	»	»	2	»	2	»	»
	»	»	»	»	1	»	1	»	»
	»	»	»	»	2	»	2	»	»
Ospedali di..... { Messina.....	»	»	»	»	2	»	2	»	»
	»	1	1	»	»	»	2	»	»
Ospedali di..... { Napoli.....	»	»	1	»	1	»	2	»	»
	»	»	1	»	1	»	2	»	»
TOTALE.....	3	6	14	27	28	9	87	1	11

*Nota. Fra gli uffiziali di seconda e terza classe assegnati all' Intendenza di marina vi sono compresi i contadori che si distaccheranno ne' casi d' imbarco per rientrare al ritorno negli ufizj dell' Intendenza sud-*

*suddetta: essi conserveranno, secondo il solito, il carico de' bastimenti.*

*Gli ufiziali destinati presso la Giunta de' contratti presteranno il loro servizio nell' Intendenza di marina quando l' opera loro non sia necessaria nell' ufficio della Giunta.*

*I capi sezione e gli ufiziali di prima, seconda e terza classe dividendosi in due ranghi a porzioni uguali e per anzianità calcolata in massa sulla totalità de' rispettivi gradi, percepiranno i soldi stabiliti dalle tariffe dell' armata di terra per gl' impiegati delle stesse classi.*

---

N.º XX.

GUARDAMAGAZZINI.

*Pianta organica de' medesimi.*

- 1 della veleria ;
- 1 della corderia ;
- 1 dell' attrezzatura ;
- 1 de' legnami ;
- 1 de' minutensi ;
- 1 del parco d' artiglieria ;
- 1 de' generi di altri usi ed inutili ;
- 1 del cantiere di Castellamare ;
- 1 di Palermo ;
- 1 di Messina.

Totale , 10.

*Nota. I guardamagazzini si nomineranno dalla classe de' capitani e subalterni de' diversi corpi di marina.*

---

N.º XXI.

GUARDAROBA.

*Pianta organica de' medesimi.*

In Napoli uno della classe de' piloti o sottuffiziali.

Approvato : Napoli , il dì 7 di Ottobre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.*

---

( N.º 813. )

( N.º 813. ) *DECRETO contenente un perdono in favor de' militari dell' armata di Sicilia, i quali contrassero matrimonio senza il dovuto permesso prima de' 10 di gennajo 1815.*

Napoli, 7 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Vista la determinazione da Noi presa in Palermo li 10 gennajo 1815, colla quale furono perdonati molti militari i quali avevano fino allora contratto matrimonio senza permesso;

Considerando che taluni altri militari i quali erano egualmente incorsi nel fallo di occulto matrimonio, non furono o per dimenticanza, o per ignoranza della detta determinazione, compresi ne' notamenti che, giusta i nostri ordini, furono in quella occasione formati da' capi de' corpi, per cui i medesimi non fruiro del perdono;

Volendo ora supplire ad una tale omissione, onde le rispettive famiglie alla morte de' loro capi possano partecipare al beneficio del Monte vedovile e dell' orfanotrofio militare;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di State della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Tutti i militari appartenenti all' armata di Sicilia, i quali all' epoca de' dieci di gennajo 1815 si trovavano di aver contratto matrimonio senza il debito permesso, sono perdonati.

2. Per

2. Per tutti gli altri militari saranno osservati i decreti de' 2 di aprile e de' 15 di ottobre 1819.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina*

FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 814. ) *DECRETO relativo a' grani che dalla  
Sicilia saranno estratti su legni esteri.*

Napoli, 7 Ottobre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
FIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. ET. EC.

Visto l'articolo primo del nostro decreto de' 18  
di novembre 1822, col quale venne ridotta a metà  
la tratta che i legni esteri pagavano per prece-  
dente nostro decreto de' 21 di giugno 1819 nello  
estrarre i grani dalla Sicilia;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente ge-  
nerale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Mi-  
nistro di Stato Ministro Segretario di Stato per  
gli affari di Sicilia;

Volca-

**Volendo maggiormente promuovere la esportazione de' grani dalla Sicilia;**

**Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;**

**Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.**

**ART. 1.** I grani che dalla Sicilia si estrarranno su legni esteri, saranno sino al nuovo raccolto esenti dalla mezza tratta ordinata col nostro decreto de' 18 di novembre 1822.

**2.** Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Firmato, FERDINANDO.**

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.*



**Certificato conforme.**

*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
DE' MEDICI.*



---

---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI**

**E DE' DECRETI REALI**

**DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

**Anno 1823.**

**N.° 76.**

---

---

( N.° 815. ) *DECRETO relativo a' modelli viventi dello studio del nudo, che debbono essere impiegati nel real istituto delle belle arti.*

*Napoli, 7 Ottobre 1823.*

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

A fin di dare agli alunni del reale istituto di belle arti, che appartengono allo studio del nudo, un'idea di quella varietà di forme che fra' diversi corpi anche ben organizzati ci mostra la natura ;

Sulla proposizione dell' accademia delle belle arti,

atti, a Noi rassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I modelli viventi che servono alla istruzione degli alunni dello studio del nudo, non saranno da ora inhanzi considerati come impiegati a soldo, ma saranno variabili, temporanei ed amovibili, e riceveranno quel compenso che il presidente perpetuo della Società reale borbonica, sentito il direttore dell'istituto, crederà conveniente e proporzionato alle ore della loro occupazione.

2. In conseguenza sarà portata nell'elenco delle spese mensuali una somma corrispondente, che al termine di ciascun mese, precedente autorizzazione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale, verrà soddisfatta nel modo stesso che si pratica per le altre spese dell'istituto. Vogliamo bensì che nel corso dell'anno non si ecceda nella totalità la somma accordata col decreto de' 22 di marzo 1822 per soldi ed indennità de' modelli.

3. Accordiamo al più antico degli attuali modelli *Gaetano Cassano* la giubilazione con quella pensione di ritiro che per giustizia gli compete, e che verrà liquidata a' termini della legge. Pendente la liquidazione riceverà ducati tre e grana trentatre al mese sugli stessi fondi dell'istituto.

L'altro modello *Gennaro Palma* passerà nella classe de' custodi col titolo di ajutante, e continuerà a percepire gli averi de' quali è attualmente in possesso.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mi-  
ni-

Ministro Segretario di Stato di Casa reale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di Casa reale*  
Firmato, MARCHESE RUFFO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 816. ) *DECRETO* permettente nel comune di Roseto in provincia di Capitanata la celebrazione d'una fiera annuale nella prima domenica di luglio e ne' due giorni che la precedono. ( Napoli , 8 Ottobre 1823. )

---

( N.° 817. ) *DECRETO* prescrivente che la cattedra di fisica generale della regia Università degli studj de' dominj di qua del Faro sia abolita, rimanendo soltanto quella di fisica sperimentale; e che la cattedra di meccanica dell'Università medesima prenda da ora innanzi il nome di cattedra di fisica matematica. ( Napoli , 8 Ottobre 1823. )

---

( N.° 818. ) *DECRETO* col quale il comune di Foggia rimane autorizzato a celebrare una fiera ne' giorni 25, 26 e 27 del mese di novembre di ciascun anno. ( Napoli , 8 Ottobre 1823. )

---

\* ( N.° 819. )

( N.º 819. ) *DECRETO per effetto del quale il comune di Luco in provincia di 2.º Abruzzo ultra rimane autorizzato a concedere a censo in favor di Tommaso Cherubini una coppa di suolo pubblico posto fuori la porta di S. Antonio, per l'annual canone lordo irredimibile di ducati due. ( Napoli , 9 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 820. ) *DECRETO col quale vien permesso che una casetta appartenente alla congregazione del SS. del comune di Orta in provincia di Capitanata sia data a censo da quell' amministrazione degli ospizj a Rosario Russo pel canone lordo di annui ducati quindici. ( Napoli , 11 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 821. ) *DECRETO per concedersi a censo dell' amministrazione degli ospizj del comune di Cicchiano in provincia di Terra di lavoro in favor di Vincenzo de Luca un territorio di moggia tre e passi trenta appartenente alla congregazione de' morti sotto il titolo di S. Anna, per l'annual canone lordo di ducati cinquantasei e grana 25. ( Napoli , 11 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 822. )

( N.° 822. ) *DECRETO che autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Lecce in provincia di Terra d'Otranto a concedere a censo in favor di Antonio Capozza una casa palazzata appartenente a quell'ospedale civile per lo canone lordo di annui ducati centodue e grana cinquanta. ( Napoli, 11 Ottobre 1825. )*

( N.° 823. ) *DECRETO prescrivente di riunirsi alla real Casa il locale del soppresso monastero della Solitaria.*

Napoli, 12 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
CC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA CC. CC. CC.**

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** È incamerato alla nostra real Casa il locale del soppresso monastero della Solitaria colle sue dipendenze e con tutti i membri componenti l'intero edificio.

**2.** Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, ed il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi, sono incaricati, ciascuno per la parte

parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato*  
*Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 824. ) *DECRETO perchè la congregazione di S. Giuseppe dell' opera di vestire i nudi possa accettare la donazione fattale da Giuseppe Bausi con istrumento de' 24 di gennajo del corrente anno per atti del notajo D. Gaetano de Vivo. ( Napoli , 20 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 825. ) *DECRETO autorizzante il conservatorio di S. Franoescosaverio di Ariano in Principato ultra ad accettare la disposizione testamentaria fatta in suo favore da D. Liberatore di Stefano nel dì primo di luglio 1822 pel notajo Michele Bilotta. ( Napoli, 20 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 826. ) *DECRETO col quale accordasi il permesso al Capitolo della chiesa cattedrale di Potenza di accettare il legato fattogli dal defunto vescovo di quella diocesi Monsignor D. Bartolommeo de Cesare con testamento rogato nel dì 30 di settembre 1819 dal notajo Ignazio Scognamiglia. ( Napoli, 20 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 827. )

( N.º 827. ) *DECRETO in vigor del quale Genaro Esposito di Napoli rimane autorizzato ad assumere il cognome di Capodanno.* ( Napoli , 20 Ottobre 1823. )

( N.º 828. ) *DECRETO che prescrive in qual modo abbiansi a contare gli anni di servizio de' corrieri dell' amministrazione generale delle poste nella liquidazione di pensioni di ritiro, o per morte.*

Napoli , 20 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro decreto de' 3 di maggio 1816 relativo alle pensioni vedovili e di ritiro, ed agli anni di servizio per la liquidazione delle pensioni;

Considerando i disagi ed i pericoli cui van soggetti i corrieri delle poste ne' viaggi e nelle corse;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Ogni anno di servizio che prestano i corrieri della generale amministrazione delle poste, sarà valutato per quindici mesi nella liquidazione delle pensioni cui si può aver diritto in occasione di ritiro o di morte; ferme però rimanendo tutte le altre prescrizioni contenute nell'anzidetto decreto de' 3 di maggio 1816.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 829. ) *DECRETO* permettente che dalla congregazione sotto il titolo di S. Maria della Carità di Potenza, si accetti il legato ad essa lasciato dal fu Monsignor D. Bartolommeo de Cesare vescovo di quella diocesi col suo testamento de' 30 di settembre 1819 pel notajo Ignazio Scognamiglia. ( Napoli, 20 Ottobre 1825. )

( N.º 830. ) *DECRETO* col quale si accorda a Raffaele Sava il locale del soppresso convento di S. Caterina a Formello per istabilirvi una manifattura di panni in lana.

Napoli, 22 Ottobre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE  
EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Vista la nostra risoluzione de' 12 di agosto di questo anno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.**



**ART. 1.** Il locale del soppresso convento di S. Caterina a Formello a Porta-capoana, attualmente di pertinenza del dipartimento della guerra, è dato al dipartimento degli affari interni.

In cambio del suddetto edificio riceverà il dipartimento della guerra il locale dell'abolito conservatorio di musica di S. Onofrio a Castel-capoano, e la parte dell'altro locale di S. Domenico Soriano al largo del Mercatello, che trovasi temporaneamente destinata ad usi militari.

2. Il nominato locale di S. Caterina a Formello è concesso gratuitamente per anni quindici a *Raffaele Sava*, ad oggetto di stabilirvi una manifattura di panni in lana di ogni specie.

A questo effetto sarà anche accordato al detto *Sava* il maggior numero possibile di reclusi e di recluse del real albergo de' poveri, a sua scelta ed alle condizioni fissate nell'offerta ch'egli ha esibita, di cui ha accettato le postille, e che Noi abbiamo approvata.

3. Il nominato *Sava* s'intenderà decaduto dagli incoraggiamenti accordati cogli articoli precedenti, qualora non adempia a quanto trovasi espresso nell'offerta e nelle postille citate nel precedente articolo.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed i nostri Ministri Segretarj di Stato della guerra e marina e degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni*  
Firmato, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 831. )

( N.º 831. ) *DECRETO autorizzante Giuseppe Esposito di Napoli ad assumere il cognome di Pepe. ( Napoli , 22 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 832. ) *DECRETO per effetto del quale il comune di Casalnuovo in provincia di Principato citeriore rimane autorizzato a celebrare una fiera dal dì primo al dì cinque di luglio di ciascun anno. ( Napoli , 22 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 833. ) *DECRETO che accorda a Felice Vacal residente in Napoli una privativa della durata di anni cinque ne' dominj di qua del Faro pe' tessuti di filo d'ottone necessary alla costruzione delle forme per la manifattura della carta velina ; rimanendo egli tenuto a stabilire questa industria nel real albergo de' poveri , e ad istruire nell' arte medesima un competente numero di allievi di detto stabilimento. ( Napoli , 22 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 834. ) *DECRETO per accordarsi il permesso al convento de' PP. Carmelitani sotto il titolo delli Bologni di Palermo di vendere un annuo censo di once diciassette e tari ventuno dovutogli da D. Valentino Caminneci , per impiegar le once trecentocinquantaquattro che dovranno ritrarsene , agli usi cui vengono destinati , ed alle condizioni espresse nel decreto medesimo. ( Napoli , 25 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 835. )

( N.º 835. ) *DECRETO autorizzante la casa de' canonici regolari trinitarj di Palermo a prendere a mutuo once cento per impiegarle al ristoro delle fabbriche della loro casa e chiesa, costituendo un vitalizio di annue once dodici. ( Napoli , 30 Ottobre 1823. )*

---

( N.º 836. ) *DECRETO per la soppressione e per lo stabilimento di alcune officine de' dritti di consumo.*

Napoli, 3 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. eg. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Avendo l'esperienza fatto conoscere la necessità di portarsi alcune riforme nel sistema di percezione de' dritti di consumo su' generi che s'immettono nella nostra città di Napoli e nelle sue vicinanze ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'officina di percezione de' dritti di consumo attualmente esistente nella strada di Capodimonte, sarà soppressa.

2. L'offi-

2. L' officina di percezione esistente sulla strada nuova di Capodimonte, che conduce a Miano e Secondigliano, sarà trasferita all' angolo della strada detta *della Parrocchia*.

3. L' officina di percezione de' dazj di consumo stabilita nel luogo detto *lo Scudillo*, è dichiarata officina di manifesto.

4. Le officine di manifesto di S. Rocco, della strada nuova di Capodimonte e dello Scudillo, saranno abilitate alla percezione de' dazj di consumo sopra que' generi che ivi si volessero spedire per comodo degli abitanti de' luoghi intermedi fra le stesse officine e quelle di percezione.

5. Saranno stabilite altre tre officine di percezione de' dritti di consumo ne' seguenti punti; cioè una dirimpetto al cancello del nostro real palazzo di Capodimonte verso la parte di S. Antonio; l' altra all' angolo della strada della Sanità che porta a S. Gennarello; e la terza dirimpetto la chiesa della Cesarea.

Nelle indicate tre nuove officine saranno sdaziati que' generi sottoposti a' dritti di consumo, che vi perverranno senza le corrispondenti regolari bollette a pagamento in contesto della spedizione fattasene in altre precedetti officine.

6. L' attuale officina di manifesto esistente all' estremità del ponte della Maddalena, sarà trasferita al di là del fabbricato de' nostri regj granili.

7. Le officine di percezione de' dritti di consumo attualmente esistenti sulla strada di Mergellina ed alla porta di Posilipo, rimarranno soppresse.

L' officina che trovasi stabilita nel casale di Posilipo rimanendo tuttavia facultata alla percezione de' dritti di consumo, sarà riguardata come officina di manifesto, in luogo di quella ora abolita.

lita alla porta di Posilipo, in quanto alla circoscrizione del distretto, pel dazio di rivela sul vino.

8. L' officina de' dazj di consumo stabilita nel casale di Fuorigrotta, è dichiarata officina di manifesto, in quanto alla circoscrizione del distretto, pel dazio di rivela sul vino.

9. Le tre officine addette nella Torre dell' Annunziata, nella Torre del Greco e nel Granatello alla percezione de' diritti di consumo su' generi che vi pervengono per mare, saranno soppresse.

La riscossione de' dazj di consumo che ora si fa nelle dette tre officine, sarà eseguita nelle officine doganali esistenti negli stessi indicati luoghi, ed i fruttati saranno imputati al conto della percezione di tali dazj, come si pratica per le somme che la gran dogana di Napoli riscuote su' generi che vi giungono soggetti a' dritti di consumo.

10. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato , DE' MEDICI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MEDICI.*

*Publicato in Napoli nel dì 15 di Novembre 1823.*

( N.º 837. ) *DECRETO per la libera esportazione e vendita all' estero de' bastimenti mercantili, e pel divieto di estrarregnarsi legname da costruzione da' dominj di qua del Faro.*

Napoli, 3 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il nostro decreto degli 11 di agosto ultimo, col quale accordammo a' bastimenti mercantili coperti dalla nostra real bandiera il beneficio della diminuzione del dieci per cento su' dazj doganali pagabili sopra le mercanzie che s' immettono e si estraggono ;

Visti gli articoli 84 ed 85 della nostra legge di navigazione di commercio de' 30 di luglio 1818 ed il nostro decreto de' 27 di luglio 1819, con cui per incoraggiare la costruzione de' bastimenti al di sopra di dugento tonnellate si accorda per beneficio il rilascio de' dazj doganali di estrazione in ragione di ducati dodici a tonnellata, oltre del premio pe' bastimenti mattati a coffa ;

Vista la tariffa doganale in vigore, colla quale l' esportazione de' bastimenti, allorchè viene autorizzata, è sottoposta al dazio del dieci per cento sul valore, ed è vietata senza una particolare autorizzazione l' esportazione de' legnami da costruzione ;

Considerando che per incoraggiare la costruzione de' bastimenti mercantili convenga 1.º favorire la loro navigazione ; 2.º render libera ed  
esente

esente da' dazj l' estrazione de' medesimi ; 3.º e ristorare in parte i proprietarj delle spese di costruzione con un premio pagabile prontamente in contante ;

Essendosi al primo oggetto di già provveduto col mentovato nostro decreto degli 11 di agosto ultimo , e volendo provvedere agli altri due ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'esportazione all' estero de' bastimenti mercantili da' nostri dominj al di qua del Faro sarà libera ed esente da' dazj doganali.

In conseguenza i nostri sudditi potranno liberamente vendere all' estero i loro bastimenti , senza che da' nostri agenti consolari possa farsi alcun ostacolo ; salvo l' obbligo a' capitani e padroni al loro ritorno di esibire alle dogane le carte di navigazione , a' termini della legge di navigazione di commercio.

2. È rigorosamente vietata l' esportazione del legname da costruzione.

3. Tutte le disposizioni relative a' beneficj ed a' premj di costruzione de' bastimenti , contenute nella legge de' 30 di luglio 1818 e nel decreto de' 27 di luglio 1819 , restano derogate.

4. Per tutti i bastimenti di dugento tonnellate , o più , che saranno costrutti in qualunque luogo de' nostri dominj di qua del Faro , sarà accordato un premio di ducati due a tonnellata. Se poi tali bastimenti saranno mattati a coffa , il premio in vece di ducati due , sarà di ducati tre a tonnellata.

5. Gli

5. Gli enunciati premj saranno pagati dalla nostra tesoreria in contanti appena che il bastimento sarà terminato di costruirsi e reso atto alla navigazione.

6. Per la costruzione de' bastimenti de' quali si troveranno fino alla data del presente decreto già fatte le dichiarazioni, a' termini dell' articolo 10 della suddetta legge de' 30 di luglio 1818, saranno accordati i medesimi rilasci e premj che erano in vigore nel tempo della dichiarazione.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 15 di Novembre 1823.*



Certificato conforme.

*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.



---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 77.

---

( N.° 838. ) *DECRETO autorizzante la chiesa collegiale di Cagnano in Provincia di Capitanata per accettare il legato che l'è stato fatto da Giuseppe de Simone col suo testamento de' 14 di marzo 1821 pel notajo Michelandrea di Monte. ( Napoli , 3 Novembre 1823. )*

---

( N.° 839. ) *DECRETO col quale si permette che il conservatorio dell' Addolorata di Napoli accetti il legato disposto in suo favore da Gregorio Latilla con testamento de' 28 di settembre 1820 pel notajo Michele Mariottini. ( Napoli, 5 Novembre 1823. )*

---

( N.° 840. ) *DECRETO in vigor del quale l' abate D. Giovambatista Bearzi nativo di Udine è naturalizzato suddito di questo regno delle Due Sicilie. ( Napoli, 3 Novembre 1823. )*

---

( N.° 841. ) *DECRETO che proroga il termine per la riscossione del doppio dritto di bollo onde terminarsi la prospettiva del real albergo de' poveri.*

Napoli , 3 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro decreto de' 5 di gennajo 1819 sulla riscossione del doppio dritto di bollo nelle dogane della provincia di Napoli, per rimborsare l' amministrazione de' dazj indiretti del pagamento fino a tutto dicembre prossimo degli annui ducati ventimila in favore dell' albergo de' poveri per la costruzione della parte anteriore di quello stabilimento ;

Considerando che non debba lasciarsi imperfetta la prospettiva del real albergo , che con un tal fondo trovasi già in parte eseguita ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze , e del Segretario di Stato Ministro degli affari interni ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'osservanza del citato nostro decreto de' 5 di gennajo 1819 sarà prorogata per altri cinque anni, vale a dire fino a tutto dicembre 1828.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

<i>Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze</i>	<i>Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni</i>	<i>Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Cons. de' Ministri</i>
Firm. DE' MEDICI.	Firm. MARCHESI AMATA	Firm. DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 15 di Novembre 1823.*

---

( N.º 842. ) *DECRETO per aggregarsi in aumento di congrua alla parrocchia di regio patronato di Alvi, villa del comune di Crognoleto, le due cappellanie devolute di S. Giovanni Infrainile e di S. Giovanni in Crognoleto.*  
( Napoli, 3 Novembre 1823. )

---

( N.º 843. ) *DECRETO ad oggetto che il Capitolo di Lucera possa accettare il legato fattogli da Giovanni Cifarelli col suo testamentoolografo del dì primo di giugno 1822 pel notajo Giacomo Pitta.* ( Napoli, 3 Novembre 1823. )

---

\* ( N.º 844. )

( N.º 844. ) *DECRETO che esenta dal pagamento del dritto di tratta alcuni generi che sino al nuovo raccolto si estrarranno dalla Sicilia.*

Napoli , 4 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il nostro decreto de' 21 di giugno 1819, nel quale fu prescritta la *tratta* da pagarsi nella estrazione de' frumenti , de' legumi , degli orzi e de' cereali in generale, accordando l'agevolazione di pagarsene una metà quando avea luogo su' legni di real bandiera ;

Visto il nostro decreto de' 18 di novembre 1822, che per la estrazione dalla Sicilia de' frumenti , degli orzi , delle paste lavorate, delle farine di grano , del fior di farina , della semola , del biscotto , abolì la mezza tratta che si dovea pagare su' legni de' nostri sudditi , e ridusse a metà la tratta che si dovea pagare su' legni esteri ;

Visto l'altro nostro decreto de' 7 di ottobre del corrente anno , con cui la estrazione de' frumenti dalla Sicilia su' legni esteri fu anche esentata dalla mezza tratta sino al nuovo raccolto ;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Volendo estendere l'agevolazione accordata per la estrazione de' frumenti della Sicilia a' legumi , agli orzi ed altri cereali ;

**Udito**

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. I legumi , gli orzi , le paste lavorate,  
le farine di grano , il fior di farina , la semola ,  
il biscotto , saranno fino alla nuova raccolta esenti  
dal dritto nominato *trattu* nella estrazione dalla  
Sicilia tanto su' legni de' nostri sudditi , quanto  
su' legni esteri.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mi-  
nistro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia  
ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono  
incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 845. ) *DECRETO col quale si rende libera  
nella città di Napoli la incetta e la vendita  
delle carni , e se ne aboliscono le assise.*

Napoli , 5 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEM-  
ME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA ,  
PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

La costante esperienza ha mai sempre dimo-  
strato che a promuovere l'abbondanza , partico-  
larmente de' generi di annona , il mezzo più  
conducente sia quello di renderne libera la incetta  
e la vendita , rimuovendo qualunque ostacolo atto  
a restringerla in mano di pochi.

Con.

Convinti sempre più di tale verità dopo i felici risultamenti delle disposizioni da Noi date negli anni scorsi circa la vendita di taluni de' principali oggetti di annona in questa nostra città di Napoli; e volendo in essa promuovere maggiormente l'abbondanza de' commestibili;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dal dì primo di gennajo del venturo anno 1824 sarà libero nella città di Napoli a chiunque d'incettare, comperare, macellare e vendere carne, tanto all'ingrosso, quanto al minuto.

2. Sono abolite le assise, colle quali si è finora regolato il commercio di questo genere di commestibile. I venditori saranno sotto la vigilanza del corpo municipale soltanto per le contravvenzioni che si commettersero circa la qualità delle carni ed il peso delle medesime.

3. Il sito de' macelli, delle botteghe e de' posti di vendita delle carni sarà determinato a norma de' regolamenti della polizia urbana e della salute pubblica, rimanendo abolita ogni prescrizione relativa alle distanze da serbarsi tra loro.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni  
Firmato, MARC' ANTONIO AMATI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DR' MEDICI.

( N.° 846. ) *DECRETO* che accorda a *Luomo Giordano di Fiumara in provincia di prima Calabria ulteriore, dimorante in Napoli, una privativa di cinque anni ne' reali domini di qua del Faro per la fabbricazione de' tessuti di legno da far cappelli.* ( Napoli, 5 Novembre 1823. )

---

( N.° 847. ) *DECRETO* col quale si concede in piena proprietà a *S. A. R. il DUCA DI CALABRIA* la *grancia di Tressanti.*

Napoli , 6 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il nostro decreto de' 17 di maggio 1821, col quale fra diversi altri beni già riservati alla nostra reale disposizione, e che sino allora erano stati amministrati dalla direzione de' beni riservati, fu incamerata alla nostra real Casa la *grancia di Tressanti;*

Volendo dare al nostro diletteissimo Figliuolo il *DUCA DI CALABRIA* un nuovo segno della nostra paterna benevolenza;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Concediamo al nostro diletteissimo Figliuolo il *DUCA DI CALABRIA* la *grancia di Tressanti* nella sua intera estensione, comprese le tenute di *Pagliccio, Lama e Montedimezzo*, con tutte

tutte le fabbriche, i mulini, le macchine, gli utensili, i casamenti, le pagliaje ec., del pari che tutte le industrie attualmente quivi esistenti in animali caprini, vaccini e pecorini, non escluso il gregge delle pecore *merinos*.

2. Dichiariamo che la concessione espressa nell' articolo primo s' intenda da Noi fatta in piena proprietà e senza veruna riserva. In conseguenza di che, a contare dalla data del presente decreto il DUCA DI CALABRIA eserciterà sulla grancia suddetta tutti i diritti dominicali, percependone i frutti e soddisfacendone i pesi anche arretrati.

3. Concediamo del pari al detto nostro Figliuolo tutti i diritti che ci competono per l' aggregazione alla detta grancia della posta di Luparella colle sue adiacenze, e per la preferenza nell' acquisto dell' utile dominio delle altre due poste di Torre e Traversi, rimanendo a di lui carico l' adempimento di tutti gli obblighi che ne deriveranno.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.



( N.º 848. ) *DECRETO col quale approvasi che il Monte delle S. missioni eretto nella congregazione del clero della città di Cava impieghi un suo capitale di ducati cinquecento nella ricompra di annui ducati venti che dee al Monte de' morti di S. Michele Arcangelo dello stesso comune per un capitale di egual somma. ( Napoli, 8 Novembre 1823. )*

---

( N.º 849. ) *DECRETO approvante che due territorj spettanti alla badia di real Valle in S. Pietro a Scafati, uno di moggia due e mezzo posto nel luogo di S. Antonio, e l'altro di un moggio sito nel luogo detto Fiumariello, sieno permutati con un altro fondo di moggia tre e mezzo che sta nel luogo chiamato via di S. Antonio, e che appartiene al Duca di S. Pietro. ( Napoli, 8 Novembre 1823. )*

---

( N.º 850. ) *DECRETO per minorare il dazio d' immissione sulla vallonea.*

Napoli, 17 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO. EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO  
DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Essendo stato a Noi umiliato il voto del Consiglio provinciale di Abruzzo ultra primo, tendente a favorire le concerie;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro

nistro di Stato Ministro Segretario di Stato delle  
finanze, e del nostro Segretario di Stato Ministro  
degli affari interni ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Il dazio d' immissione sulla vallonea  
da ducati due a cantajo è ridotto a ducato uno  
a cantajo.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mi-  
nistro Segretario di Stato delle finanze è incari-  
cato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze

Firmato , DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino

del Consiglio de' Ministri

Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 22 di Novembre 1823.*

---

( N.º 851. ) *DECRETO che accorda a D. Gaetano  
Parisi Principe di Torrebruna la chiesta fa-  
coltà di vendere l' ex-feudo di Casaga , le  
terre del Fegotto e l' ex-feudo di Carcicera  
del patrimonio di sua casa , in conformità  
delle disposizioni comprese nel decreto de' 16  
di gennajo 1822 e nell' altro de' 30 di luglio  
ultimo , per destinarne il prezzo al paga-  
mento de' suoi creditori ; o pure ad assegnar  
loro tutti o parte de' detti fondi , laddove  
non possa aver luogo la vendita. ( Napoli ,  
18 Novembre 1823. )*

---

( N.º 852. )

( N.° 852. ) *DECRETO in vigor del quale Domenico Esposito di Napoli rimane autorizzato a poter assumere il cognome di Crispino.*  
( Napoli , 18 Novembre 1823. )

---

( N.° 853. ) *DECRETO prescrivente che niuno possa fabbricare o fare innovazioni avanti gli edificj di regio uso , senza averne prima ottenuto superiore permesso.*

Napoli , 18 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia , e di Casa reale e degli Ordini cavallereschi ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È proibito di fabbricare o fare innovazioni ne' fondi e luoghi privati in tutta quella distanza donde possa esservi introspetto ne' palazzi, casine ed edificj di regio uso. I proprietarj degli enunciati fondi , i quali volessero fare tali innovazioni , dovranno ottenerne prima il nostro real permesso per via della real Segreteria e Ministero di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi.

2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia , e di Casa reale

reale e degli Ordini cavallereschi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firm. MARC. TOMMASI.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
di Casa reale*  
Firm. MARC. RUFFO.

*Il Cons. Ministro  
di Stato  
Presidente interino  
del Cons. de' Ministri*  
Firm. DR' MEDICI.

( N.° 854. ) *DECRETO che abolisce l' officina di  
posta esistente nel comune di Villasmundo  
in Sicilia.*

Napoli, 18 Novembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCÀ DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto de' 27 di giugno 1820,  
col quale per la maggior celerità ed esattezza del  
servizio postale fu portata una diminuzione al  
numero delle officine di posta che si era stabilito  
col precedente decreto de' 25 di febbrajo dello  
stesso anno ne' varj comuni de' nostri dominj oltre  
il Faro;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente ge-  
nerale in Sicilia, con cui si è a di più proposta  
la soppressione dell' officina esistente nel comune  
di Villasmundo, come non necessaria nè utile al  
bene del servizio;

Sulla

( 175 )

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' officina di posta nel comune di Villasmundo ; che si era stabilita col nostro decreto de' 25 di febbrajo 1820 , rimane abolita.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MEDICI.

( N.º 855. ) *DECRETO per la soppressione di alcuni posti telegrafici.*

Napoli , 18 Novembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Risultando inutili in questo momento taluni posti telegrafici , perchè riguardano la semplice scoperta marittima ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Udito

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Sono soppressi i seguenti undici posti  
telegrafici, cioè:

Torre de' Trapazzi a Pellaro, Torre capo del-  
P' armi, Melito, Partichiano, Fitizzola, Viesti,  
Guardiola, Chianca-liscia, Monte-Barone, Civi-  
tella del Tronto e Nisita.

2. Il posto telegrafico di Baja sarà in attività in  
soli sei mesi dell' anno, da incominciare dal dì  
primo di ottobre, e terminare alla fine di marzo  
di ciaschedun anno, per dar notizia de' bastimenti  
che ne' tempi burrascosi potessero ancorare in  
quel porto.

5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mi-  
nistro Segretario di Stato delle finanze ed il no-  
stro Ministro Segretario di Stato della guerra e  
marina sono incaricati della esecuzione del pre-  
sente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
Firm. PRINCIPÈ DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 856. ) *DECRETO col quale accordasi a  
Biagio Giustiniani dimorante in Napoli una  
privativa della durata di cinque anni nelle  
province di Napoli e di Terra di lavoro per  
la fabbricazione de' mattoni per pavimenti  
colorati e verniciati, ed a disegno rilevato.*  
( Napoli, 19 Novembre 1823. )

---

( N.º 857. )

( N.º 857. ) *DECRETO autorizzante lo stabilimento d'una società anonima col titolo di Compagnia del commercio di Napoli, per intraprendere, col capitale di ducati centomila, il commercio di assicurazioni e di cambio marittimo, a tenore dell'atto costitutivo della società medesima de' 9 di giugno ultimo, e dell'istrumento de' 18 del corrente mese per lo integrale adempimento delle obbligazioni contratte dagl'individui che la compongono; ambedue rogati dal notajo D. Antonio Maria Martucci, e sovraneamente approvati. ( Napoli, 28 Novembre 1823. )*

( N.º 858. ) *DECRETO che proroga il termine per l'apposizione de' nuovi bolli doganali.*

Napoli, 1 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il nostro decreto de' 30 di luglio ultimo, col quale si prorogò fino a tutto novembre di questo anno il termine prescritto dal decreto de' 23 di dicembre 1822 per l'apposizione de' nuovi bolli su tutte le mercanzie circolanti ed esistenti ne' nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Il termine per l' apposizione de' nuovi  
bolli, di cui si parla negli enunciati nostri decreti  
de' 23 di dicembre 1822 e de' 30 di luglio ulti-  
mo, resta prorogato fino a tutto dicembre di  
questo anno.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mini-  
stro Segretario di Stato delle finanze è incaricato  
della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Publicato in Napoli nel dì 10 di Dicembre 1823.*



Certificato conforme.

*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
DE' MEDICI.*



---

---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI**

**E DE' DECRETI REALI**

**DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,**

**Anno 1823.**

**N.° 78.**

---

---

( N.° 1859. ) *DECRETO prescrivente che nel circondario di Sansevero vi sieno due supplenti al giudice circondariale.*

Napoli, 1 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO  
DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Veduto l'articolo 16 della nostra legge de' 29 di maggio 1817. circa l'ordine giudiziario;

Considerando che l'ampiezza del territorio del comune di Sansevero e la quantità degli affari che occorrono in quel circondario popoloso e commerciante, rendono indispensabile che quel giudice sia coadiuvato da più supplenti nell'amministrazione della giustizia;

**Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;**

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il circondario di Sansevero avrà due supplenti al giudice del circondario medesimo, i quali saranno scelti da Noi. Il giudice potrà loro commettere indistintamente tutti gli affari che crederà, a' termini dell' articolo 45 della citata legge de' 29 di maggio 1817.

In caso d' impedimento o di mancanza del giudice del circondario, entrerà a rimpiazzarlo uno de' detti supplenti, secondo l' ordine di loro nomina.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firmato, MARCHESI TOMMASI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 860. ) *DECRETO autorizzante il comune di Secondigliano in provincia di Napoli perchè prenda a censo per uso del suo campo-sante un fondo appartenente a Simone Riccio, della estensione di moggia tre, nove otto, quante quattro e passo uno e mezzo, per l' annual canone netto di ducati ventiquattro a moggia. ( Napoli, 1 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 861. )

( N.º 861. ) *DECRETO* *affin d' autorizzare il convento di S. Agostino di Palermo a prender possesso di due case solerate e di un catorio, posti dirimpetto la chiesa del monastero di S. Giuliano, e ad esso lasciati dal fu sacerdote D. Giambatista Siracusa. ( Napoli, 1 Dicembre 1825. )*

---

( N.º 862. ) *DECRETO in forza del quale il real liceo del Salvatore di Napoli rimane autorizzato a dare a censo alla congregazione della S. Croce di Pozzuoli il territorio denominato Monterusciello della estensione di moggia sedici, pel canone lordo di annui ducati quarantaquattro e grana 14. ( Napoli, 1 Dicembre 1825. )*

---

( N.º 863. ) *DECRETO autorizzante il clero di Spezzano Albanese in diocesi di Rossano ad accettare la donazione disposta in suo favore da Giovanna Bellusci con istromento de' 21 di luglio del corrente anno pel notajo Giuseppe Bartolommeo di Tarsia. ( Napoli, 1 Dicembre 1825. )*

---

( N.º 864. ) *DECRETO ad oggetto che il clero di Spezzano Albanese in diocesi di Rossano possa accettare i legati disposti in suo favore da Salvatore Camodeca con testamento del dì primo di febbrajo 1819 pel notajo Nicola Tarsia. ( Napoli, 1 Dicembre 1825. )*

---

\* ( N.º 865. )

( N.° 865. ) *DECRETO che accorda a D. Vincenzo Grimaldi nativo di Benevento la naturalizzazione di suddito di questo regno delle Due Sicilie.* ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.° 866. ) *DECRETO col quale si autorizza il prevoſto della collegiata di Aci-reale in Sicilia ad assumere, a seconda delle disposizioni contenute nel testamento del dottor D. Salvatore Strano di quel comune, l'amministrazione delle terre site in quel territorio in contrada Calcarella, per impiegarne il fruttato all' uso cui vien destinato.* ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.° 867. ) *DECRETO per autorizzarsi l' accettazione dell' eredità disposta dal tenente fu D. Prospero Castiglioni da Centorbi in favor del collegio di Maria del comune medesimo in Sicilia, a tenore delle disposizioni comprese nel di lui testamento.* ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.° 868. ) *DECRETO per la rettificazione degli errori commessi su' registri delle conservazioni d' ipoteche.*

Napoli, 1 Dicembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Vedute le disposizioni delle *leggi civili* sul regime ipotecario;

Veduta

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche;

Considerando che gli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie potendo essere produttivi di gravi danni, e dell'interesse delle parti di procurarne la rettificazione nel modo il più spedito;

Volendo perciò stabilire all'oggetto una norma la quale concilii il bene de' particolari colla inalterabilità de' registri ipotecari;

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La rettificazione degli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie su' registri delle conservazioni d'ipoteche potrà aver luogo a semplice richiesta delle parti interessate, o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in cosa giudicata.

2. La rettificazione anzidetta si eseguirà col ripetere alla data corrente, e scevra di errori, quella tra le forme ipotecarie che dà luogo alla rettificazione. Sarà fatta menzione della seguita correzione per mezzo di rinvii in margine così delle forme ipotecarie rettificcate, come di quelle riputate erronee.

In niun caso sarà permesso eseguire sul contesto delle forme ipotecarie riputate erronee alcuna rettificazione o alcun cambiamento.

3. Se gli errori commessi nelle trascrizioni de' titoli traslativi di proprietà o di pignoramenti de' beni immobili sieno tali che non alterino l'essenza di questi atti, sarà nelle facoltà delle parti far

sue-

succedere la rettificazione per que' soli articoli, o periodi di esse, che contengono gli errori. In questo caso saranno trascritti a data corrente gli articoli, o periodi anzidetti, scevri però di errori; ed avrà parimente luogo il notamento della seguita correzione nel modo stesso che è detto nell' articolo 2 di questo decreto.

4. Cederà a danno de' conservatori delle ipoteche la spesa che potrà occorrere, qualunque ne sia la denominazione, per la rettificazione delle forme ipotecarie, qualora sieno ad essi imputabili gli errori che vi fossero stati commessi. Le parti non dovranno soffrire in questo caso il menomo dispendio.

5. I conservatori d' ipoteche nel rilasciare i certificati relativi alle forme ipotecarie, quando per alcuna di esse avesse avuto luogo la rettificazione, dovranno riferire negli stessi così le forme ipotecarie erronee, come quelle contenenti le rettificazioni che vi hanno rapporto.

I conservatori per questi articoli esigeranno un solo dritto, come pe' certificati ordinarij.

6. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firm. MARCH. TOMMASI.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firm. DE' MEDICI.

*Il Cons. Ministro  
di Stato  
Presidente interim  
del Cons. de' Minis.*  
Firm. DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 24 di Dicembre 1823.*

( N.º 869. ) *DECRETO* perchè il Monte della Pietà di Palermo possa concedere in enfiteusi, sotto prescritte condizioni, sei botteghe di sua proprietà esistenti nella piazza della bocceria, mettendosi all'asta il canone offerto da maestro Francesco Vetrano di annue oncesette e tari sei. ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.º 870. ) *DECRETO* che permette al Ritiro delle derelitte di Palermo di concedere ad enfiteusi un fondo di sua proprietà per l'annual canone di onca quarantasette che ha offerto D. Paolo Calafiura, e che dee mettersi all'asta pubblica. ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.º 871. ) *DECRETO* autorizzante il Duca di Casteldimirto a vendere la tonnara di Bonagia e la salina del Curto, in conformità delle disposizioni comprese ne' decreti de' 16 di gennajo 1822 e de' 30 di luglio ultimo, ad oggetto di destinarne il prezzo al pagamento de' suoi creditori, mediante giudizj di graduazione da farsi da un giudice deputato. ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.º 872. ) *DECRETO* autorizzante i due conventi agostiniani di S. Maria del Bosco e della Consolazione in Sicilia per concedere a censo enfiteutico sessantasei salme di terre rampanti che appartengono alla loro masseria dell'Alvano esistente nel territorio di Bisacquino; osservandosi le solennità dell'asta e tutt'altro che in detto decreto è prescritto. ( Napoli, 1 Dicembre 1823. )

---

( N.º 873. )

( 184 )

( N. 873. ) **DECRETO** per ampliar le facoltà delle gran Corti criminali della Sicilia nella spedizione de' giudizj col metodo abbreviativo detto *de mandato per misfatti commessi a tutto dicembre 1822.*

Napoli, 1 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visti i nostri decreti de' 16 di gennajo 1822 e de' 12 di aprile 1823, co' quali abbiamo autorizzato le gran Corti criminali de' nostri dominj oltre il Faro a spedire col metodo abbreviativo detto *de mandato* i giudizj criminali concernenti i misfatti commessi a tutto il mese di dicembre 1822, salve talune eccezioni prescritte ne' decreti medesimi;

Visti i rapporti del nostro Luogotenente generale intorno a' giudizj di già compiuti tanto col metodo suddetto in csecuzione de' due decreti mentovati, quanto col rito ordinario della vigente procedura penale, ed intorno al numero degl'individui evasi da' luoghi di pena o di detenzione nel tempo delle turbolenze dell' anno 1820, o profughi per inquisizione di misfatto comune commesso nel tempo suddetto;

Volendo sempre più secondare gl' impulsi della nostra clemenza, e maggiormente facilitare il conseguimento del beneficio da Noi concesso co' ri-detti decreti;

Volendo ancora provvedere al richiamo di tutti i mentovati profughi ed evasi, onde assicurare vie più la pubblica tranquillità e risvegliare in essi



essi il sentimento della dovuta subordinazione alle leggi ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I giudizi concernenti i misfatti commessi sino a tutto dicembre 1822 si continueranno a spedire col metodo abbreviativo detto *de mandato* , a' termini del nostro decreto de' 16 di gennaio 1822 ; salve le eccezioni prescritte nell' articolo 2 del decreto medesimo e le modificazioni contenute ne' seguenti articoli del presente decreto.

2. Sono le gran Corti criminali autorizzate ad applicare il beneficio del procedimento *de mandato* anche nel caso che a carico de' colpevoli trovisi di già ammesso l' atto di accusa.

3. Sono parimente autorizzate ad applicare lo stesso beneficio , ancorchè le istruzioni non sieno pervenute al punto in cui dovrebbe aver luogo il giudizio della sottoposizione all' accusa ; purchè negli atti compilati vi sieno elementi bastevoli a potervi pronunciare il giudizio *de mandato* , ed a poter applicare al misfatto la pena prudenziale, a' termini dell' articolo 6 del decreto de' 16 di gennaio 1822.

4. Nel caso preveduto nell' articolo precedente la gran Corte dovrà deliberare per lo procedimento *de mandato* sulla requisitoria del pubblico ministero.

5. Il procedimento *de mandato* sarà ancora applicabile a' misfatti comuni commessi nelle turbolenze dell' anno 1820 ; tranne quelli che rimangono esclusi dall' articolo 2 del nostro decreto de' 16 di gennaio 1822.

6. Ol-

6. Oltre le eccezioni stabilite nell' articolo 2 del mentovato decreto de' 16 di gennajo 1822, saranno ancora esclusi dal beneficio del procedimento *de mandato* gl' incolpati di misfatto comune, i quali trovansi esclusi dall' altro beneficio dell' amnistia conceduto col nostro decreto de' 5 di ottobre 1822.

7. Tutte le disposizioni contenute nel decreto de' 16 di gennajo 1822, le quali non si oppongono alle cose prescritte nel presente decreto, saranno esattamente adempite.

8. Coloro che nel tempo delle turbolenze dell' anno 1820 evasero da' luoghi di pena o di detenzione, qualora si presenteranno nel termine di un mese a contare dal dì della pubblicazione del presente decreto, godranno la condonazione della pena inflitta alla fuga nell' articolo 253 delle *leggi penali*.

9. Se dopo l' evasione non avranno commesso reato veruno, dovranno gli evasi da' luoghi penali espiare il rimanente della pena cui erano condannati; e gli evasi da' luoghi di detenzione, se vi erano detenuti per misfatti, saranno giudicati col procedimento *de mandato*, a' termini de' precedenti articoli; e se vi erano detenuti per delitti o contravvenzioni, avrà luogo la disposizione e la riserba espressa ne' numeri 2.º e 3.º del seguente articolo.

10. Qualora dopo l' evasione avranno commesso reati, si adempiranno le seguenti disposizioni:

1.º se trattisi di misfatti, saranno giudicati col procedimento *de mandato*, a' termini degli articoli precedenti:

2.º se trattisi di delitti o di contravvenzioni commesse a tutto il dì 25 di marzo 1822, godranno del beneficio dell' abolizione dell' azion penale, a' termini dell' altro nostro decreto della stessa data de' 25 di marzo 1822:

3.º se

3.º se trattisi di delitti o di contravvenzioni commesse dopo il dì 25 di marzo 1822, saranno giudicati dall' autorità competente.

Ci riserbiamo in quest' ultimo caso di far uso della nostra clemenza, ne' termini delle disposizioni contenute negli articoli 638 e 639 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali*.

11. Coloro che sono profughi per inquisizione di misfatto, comune commesso nel tempo delle turbolenze dell' anno 1820, presentandosi nel termine di un mese a contare dal dì della pubblicazione del presente decreto, saranno ammessi al beneficio del procedimento *de mandato*, a' termini degli articoli precedenti, tanto per la suddetta inquisizione, quanto pe' misfatti di cui possono trovarsi incolpati dopo l' epoca della loro fuga. Qualora avranno commesso delitto o contravvenzione, avrà luogo per essi la disposizione e la riserba contenuta ne' numeri 2.º e 3.º dell' articolo precedente.

12. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia*  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 874. ) *DECRETO autorizzante il comune di Cassano in provincia di Bari a ripristinare la fiera annuale che pria vi si celebrava dal dì primo fino al dì otto di agosto.*  
( Napoli, 2 Dicembre 1823. )

---

( N.º 875. )

( N.° 875. ) *DECRETO che permette l'arresto personale contro i contabili debitori de' comuni e de' pubblici stabilimenti.*

Napoli , 2 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto l'articolo 21 del nostro decreto de' 2 di febbrajo 1818 , con cui fu prescritto che le decisioni della gran Corte de' conti in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato , del pari che coll'arresto personale ;

Visto l'altro nostro decreto de' 7 di settembre dello stesso anno, con cui vengono ristabilite nel loro pieno vigore le disposizioni contenute nell' articolo del sopraenunciato decreto, come le leggi del regno ed i regolamenti relativi a' contabili dichiarati debitori de' comuni o de' pubblici stabilimenti ;

Volendo togliere tutti i dubbj che potessero sorgere dall' interpretazione de' citati decreti ;

Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'arresto personale è permesso anche contro i contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti , in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro

nistro

nistro Segretario di Stato di grazia e giustizia ed il Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni

Firmato , MARCHESE AMATI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino

del Consiglio de' Ministri

Firmato , DE' MEDICI.

( N.º 876. ) *DECRETO col quale si accorda una  
privativa di dieci anni per l'introduzione  
de' bastimenti a vapore ne' reali dominj di  
qua e di là del Faro.*

Napoli , 2 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È accordata a *D. Giorgio Wilding* Principe di Butera; in unione de' negozianti *Wallin, Routh, Valentine* e compagni, dimoranti in Napoli, una patente di privativa della durata di anni dieci ne' nostri dominj di qua e di là del Faro, per l'introduzione de' bastimenti a vapore, che saranno destinati a fare de' viaggi periodici tra i detti dominj per lo trasporto de' passeggeri.

2. L'in-

2. L' introduzione de' suddetti bastimenti dovrà esser fatta da' nominati Principe di Butera e socj nominati nell' articolo precedente tra 'l termine improrogabile di nove mesi a contare dalla data del presente decreto, e la tromba a fuoco che animerà ciascuno de' detti bastimenti, dovrà avere un effetto non minore della forza di cinquanta cavalli.

3. Non potrà inalberarsi su' bastimenti medesimi che la nostra real bandiera.

Per godere delle prerogative de' legni da guerra dovrà ciascuno di essi avere a bordo un ufficiale della nostra real marina da nominarsi dal Principe di Butera e socj, e da approvarsi dal Ministro Segretario di Stato della guerra e marina; ed il loro equipaggio dovrà esser regolato secondo le leggi di navigazione e di bandiera attualmente in vigore.

4. È accordata altresì pe' nominati bastimenti al detto Principe di Butera e socj la franchigia di tonncllaggio, ancoraggio e porto ne' nostri dominj al di qua ed al di là del Faro. In quanto a' generi che si trasporteranno co' bastimenti medesimi, i nominati Principe di Butera e socj dovranno uniformarsi alle leggi doganali in vigore.

5. Le facilitazioni ed i privilegi enunciati cogli articoli precedenti s' intenderanno accordati soltanto pe' viaggi periodici che si faranno da' bastimenti suddetti tra' nostri dominj di qua e di là del Faro, dovendo esser considerati come ogni altro bastimento, qualora eseguano de' viaggi all' estero, e di ritorno.

6. La privativa suddetta s' intenderà accordata solamente pe' viaggi periodici definiti nell' articolo primo; in modo che i nominati Principe di Butera e socj non potranno pretendere che  
sia

sia respinto o impedito ogni altro bastimento a vapore che potrà venire ne' nostri domini per causa di commercio di generi, o trasportando de' viaggiatori.

7. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato delle finanze e degli affari di Sicilia, ed i nostri Ministri Segretarij di Stato della guerra e marina e degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni*

Firmato, MARCHESE AMIATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 877. ) *DECRETO che permette di concedersi a censo a D. Gaetano Cipriotti un diritto casaleno del comune di Cariati in provincia di Calabria citeriore, posto nel luogo denominato S. Croce, per lo canone annuale lordo inaffrancabile di grana trentasette e mezzo. ( Napoli, 2 Dicembre 1825. )*

---

( N.º 878. ) *DECRETO perchè uno spazio di cinquanta passi quadrati di pubblico suolo del comune di Salignano in provincia di Terra d' Otranto, posto nel luogo denominato lo Scavo, o sia Canale del Pardo, possa esser venduto a D. Luigi Pizzolanti per lo prezzo di ducato uno e grana 80. ( Napoli, 2 Dicembre 1825. )*

---

( N.º 879. )

( N.º 879. ) *DECRETO per darsi a censo dal comune di Giorani in provincia di Principato citra in favor di Giovanni di Filippo di Tommaso un basso diruto posto sotto le case di D. Angelo Sarnelli, pel canone lordo di annui ducati sei e grana 25. ( Napoli, 2 Dicembre 1825. )*

( N.º 880. ) *DECRETO approvante la censuazione a beneficio di D. Giuseppe Pasanise di un picciol fondo denominato S. Rocco in Sogliano, appartenente al monistero di S. Chiara in Galatina, per l'annual canone netto di ducati sette. ( Napoli, 5 Dicembre 1825. )*



Certificato conforme.  
*Il Cons. Min. di Stato*  
*Presidente interino*  
*del Consiglio de' Ministri*  
**DE' MEDICI.**



( 193 )

---

# COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1823.

N.° 79.

---

( N.° 881. ) *DECRETO che prescrive l'uso di un nuovo bollo pe' lavori di oro e di argento.*

Napoli , 15 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Dopo di avere col nostro real decreto de' 22 di settembre del corrente anno minorato i dritti e le spese de' saggi sulle manifatture di oro e di argento in sollievo de' nostri amatissimi sudditi , crediamo ora necessario di rivolgere anche le nostre paterne cure ad allontanare le frodi ed a garentire maggiormente coloro che fanno acquisto di tali manifatture. E considerando che uno de' mezzi per giugnere all' intento desiderato sia appunto quello del cangiamento de' bolli , e di rettificare il sistema sinora tenuto nelle nostre officine di garentia nell'applicarli su' lavori di oro e di argento , così del regno , che esteri ; tanto

maggiormente che i bolli di cui attualmente si fa uso, non presentando, perchè logori dal tempo, con chiarezza i lineamenti che contengono, si rendono facili a potersi alterare;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il parere del nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dal dì primo del mese di gennajo 1824, il bollo che attualmente si usa per la garentia de' lavori di oro e di argento, rappresentante la testa di Partenope di prospetto, resta abolito. Verrà in vece usato tanto per le manifatture del regno, che estero, un bollo rappresentante una testa di Partenope di profilo.

2. I diversi titoli de' lavori di oro e di argento saranno distinti da un numero arabo che verrà impresso nel nuovo bollo nel modo seguente:

Num. 1	pe' lavori di oro di millesimi	916 $\frac{2}{3}$	o carati	22.
» 2	» <i>idem</i>	» 833 $\frac{1}{3}$	o »	20.
» 3	» <i>idem</i>	» 750	» »	18.
» 4	» <i>idem</i>	» 666 $\frac{2}{3}$	» »	16.
» 5	» <i>idem</i>	» 583 $\frac{1}{3}$	» »	14.
» 6	» <i>idem</i>	» 500	» »	12.
» 7	pe' lavori di argento di mill.	916 $\frac{2}{3}$	o ounce	11.
» 8	» <i>idem</i>	» 833 $\frac{1}{3}$	» »	10.

3. Per quelle manifatture di argento estere di titolo inferiore di millesimi 833  $\frac{1}{3}$ , pari ad once 10, sino a millesimi 666  $\frac{2}{3}$ , pari ad once 8, verrà applicato il nuovo bollo della testa di Partenope; ed in vece del numero arabo sarà sostituita la lettera E dinotante *estere*.

Tutte le altre manifatture estere di argento al di sotto di millesimi 666  $\frac{2}{3}$ , pari ad once 8, saranno rotte e restituite a' proprietarj.

4. Sulle

4. Sulle verghe di oro e di argento raffinate vi s' imprimerà il bollo della sola Partenope di profilo, ed il numero di millesimi di *fino* che contengono.

5. Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori di oro e di argento nello spazio di mesi quattro dal dì primo di gennajo 1824 saranno tenuti di presentare nelle officine di garentia così di Napoli, che del regno, le loro manifatture che tengono in vendita già regolarmente bollate, a fine d' imprimervi il nuovo bollo della sola testa di Partenope; e ciò senza pagamento alcuno. Scorso tal termine, tutti que' lavori che non porteranno l'impronto del nuovo bollo, s'intenderanno in contravvenzione alle leggi di garentia.

6. L' articolo precedente non è applicabile a' lavori di oro e di argento de' particolari, se non quando i detti lavori saranno posti in vendita da' fabbricanti, o da' commercianti che ne faranno l' acquisto.

7. Tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti leggi e decreti per lo stesso oggetto emanati, e che non sono in opposizione col presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore.

8. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 24 di Dicembre 1823.*

( 196 )

( N.º 882. ) *DECRETO per la soppressione della scala-franca di Napoli , stabilendovisi in vece un deposito di mercanzie estere.*

Napoli , 15 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

L'esperienza ha dimostrato che la facoltà delle riesportazioni dalla scala-franca di Napoli non serve che di pretesto per contrabbandare le mercanzie.

Considerando che un tale abuso pregiudica gl'interessi non solo dell'amministrazione doganale , ma benanche del commercio ;

Considerando che le immissioni nella scala-franca di Napoli non eccedono, o almeno non dovrebbero per una saggia economia giammai eccedere i bisogni delle consumazioni, e che quindi il commercio altro favore non sente da una tale istituzione , che quello di soddisfare i dazj con dilazione ;

Volendo riformare una tale istituzione spogliandola da ogni inconveniente, ed ampliando ancora il favore della dilazione ne' pagamenti de' dazj ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** La scala-franca , o sia la facoltà di riesportare all'estero le mercanzie che si depositano nella gran dogana di Napoli, è soppressa.

2. In

2. In luogo di scala-franca vi sarà un deposito per tutte le mercanzie di qualunque natura che perverranno dall'estero nel porto di Napoli, e nell'isola e porto di Nisita; purchè nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio si esprima che i generi sono destinati per lo *deposito nella gran dogana di Napoli*.

Sono eccettuati i generi detti *partite di fuori*, de' quali si parlerà in appresso; e non saranno ammessi al deposito i generi, la di cui immessione è proibita, come sarebbero, oltre i generi di privativa, le armi, l'arbaccio lavorato in gabani o altrimenti, il cotone filato a mano, ed i fazzoletti di Balazor ec..

3. I transiti nella gran dogana di Napoli per Fondi e Manfredonia sono conservati; ma le mercanzie in vece di godere il beneficio della scala-franca di già abolito, godranno quello del deposito.

4. I generi che verranno immessi per deposito ne' magazzini della gran dogana, vi potranno rimanere pel decorso di due anni, a cominciare dal dì primo di gennajo di ciascun anno, restando conceduti a' commercianti que' mesi e giorni che decorreranno dalla data del manifesto o della dichiarazione, fino a' 31 di dicembre dell'anno medesimo.

5. Al terminar del primo anno di deposito sarà pagata alla dogana la metà de' dazj, ed al terminar del secondo anno sarà pagata l'altra metà de' dazj. Spirato questo ultimo termine, la mercanzia non potrà esser più conservata ne' magazzini di dogana, ma dovrà uscir fuori.

6. I pagamenti tanto della prima, che della seconda metà de' dazj, potranno esser fatti con cambiali scadibili a sei mesi data. Le cambiali saranno rilasciate nel corso del mese di gennajo,  
ma

ma saranno pagabili pel dì trenta di giugno dello stesso anno.

7. In qualunque tempo del periodo del deposito potrà uscirsì la mercanzia da' magazzini della gran dogana, mediante però sempre il pagamento degl' interi dazj dovuti sulla mercanzia che vuol uscirsì.

Tali pagamenti potranno farsi anche con cambiali a sei mesi data. In conseguenza, nel caso che la sortita avrà luogo nel corso del secondo anno del deposito, dovrà dedursi la metà di già soddisfatta.

8. Le cambiali da darsi pe' casi previsti ne' due articoli precedenti, saranno rilasciate a' termini delle nostre sovrane risoluzioni che a tal riguardo trovansi in osservanza.

9. Sarà tenuto un registro in genere ed in danaro, nel quale verrà notato sotto ciascun conto la quantità de' generi e la somma cui ascendono i dazj liquidati.

Ogni qualvolta che su tal registro saranno notate le mercanzie ed i diritti per esse dovuti, il proprietario, il di lui agente o procuratore vi apporrà la sua firma unitamente agl' impiegati della visita e della liquidazione.

10. In qualunque tempo si facciano uscire le mercanzie dal deposito della gran dogana secondo la forma del presente decreto, i dazj saranno sempre soddisfatti, in conformità della tariffa in vigore, nel giorno in cui le mercanzie ed i dazj sieno stati notati nel registro di deposito, di cui si è fatto parola nell' articolo precedente.

Non sono comprese in questa disposizione le mercanzie venute col privilegio della scala-franca, di cui si farà parola nell' articolo 15 del presente decreto, le quali essendo trattate col sistema di scala-franca, e potendo quindi riespor-

tarsi

tarsi, dovranno sdaziarsi giusta la massima in osservanza, cioè col pagamento di que' dazj che saranno in vigore nel tempo della spedizione pel consumo.

11. Per le mercanzie soggette a dazj secondo il valore, sarà fatta la dichiarazione in dettaglio, a' termini dell' articolo 44 della legge del dì primo giugno 1817. La dichiarazione però sarà dettagliata collo per collo, balla per balla, o recipiente per recipiente; in guisa che, giusta la pratica in osservanza, nella stessa dichiarazione in dettaglio dovrà esprimersi il valore di ciascun collo, balla o recipiente.

12. Se gl' impiegati de' dazj indiretti si accorgessero che il valore dato da' dichiaranti ad uno o più colli, balle o recipienti, fosse al di sotto del vero, potranno ritenere per proprio conto quella o quelle fra le balle, fra i colli o recipienti, che giudicheranno mal valutate, pagandone fra quarantott' ore il prezzo dichiarato ed il dieci per cento di più, colle regole e colle formalità in vigore.

Gl' impiegati non avranno più la facoltà di ritenere per loro conto le mercanzie appena che si è trascritta sulla bolletta la liquidazione de' dazj, potendo sperimentare questa facoltà fino all' atto della liquidazione.

13. Pe' generi, i di cui proprietarj o consegnatarj non si presentano in dogana nel tempo della visita, si osserveranno le prescrizioni contenute negli articoli 172 e seguenti della citata legge.

14. Per le così dette *partite di fuori dogana* si continuerà ad osservare ciò che si prescrive nella legge in vigore. Esse quindi non potranno godere il deposito ne' magazzini della gran dogana. Stante però l' abolizione della scala-franca,  
qua-

qualora il carico o parte di esso voglia riesportarsi, il capitano dovrà dichiararlo nel manifesto, a' termini dell' articolo 41 della legge del dì primo di giugno 1817; rimanendo derogata la facoltà accordata coll' articolo 184 della stessa legge di poter dichiarare la riesportazione fra tre giorni dall' arrivo de' bastimenti.

15. Tutte le mercanzie esistenti ne' magazzini della gran dogana seguiranno a godere il privilegio della scala-franca. Godranno il medesimo privilegio tutte le mercanzie che perverranno pel decorso di tre mesi da' luoghi al di qua dello Stretto di Gibilterra; pel decorso di sei mesi da' luoghi europei al di là dello Stretto; e pel decorso dell' intero anno 1824 da' luoghi fuori dell' Europa ed al di là dello Stretto.

16. In conseguenza il presente decreto comincerà ad eseguirsi, ne' termini di sopra stabiliti, secondo le rispettive provenienze; e dal momento che comincerà la sua esecuzione, tutte le disposizioni contrarie rimangono derogate.

17. È in facoltà de' negozianti di dichiarare per deposito tanto le mercanzie esistenti ne' magazzini della gran dogana, quanto quelle che perverranno ne' termini nell' articolo 15 rispettivamente stabiliti, rinunziando al beneficio della scala-franca.

18. Sarà accordata una diminuzione del cinque per cento sull' ammontar de' dazj pagabili sopra quelle mercanzie, a riguardo delle quali siasi rinunziato al privilegio della scala-franca, e siensi fatte passare sotto la legge del deposito.

19. La dichiarazione di rinunziarsi al beneficio della scala-franca dovrà darsi per le mercanzie esistenti in dogana a tutto il dì 31 di gennaio 1824; e per quelle che perverranno ne'

ter-



termini enunciati nell' articolo 15, dovrà darsi o nel manifesto, o nella dichiarazione in dettaglio.

20. La dichiarazione non potrà scindersi; ma ciascun negoziante per le partite esistenti in dogana al suo conto, volendole far passare dalla scala-franca al deposito, dovrà interamente dichiararle per sistema del deposito, rinunciando al beneficio della riesportazione: al quale effetto pel detto mese di gennajo restano vietati i passaggi delle mercanzie da un magazzino in un altro. Per quelle poi che perverranno, dovrà dirsi nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio, che le mercanzie s' immettono interamente o per deposito o per iscala-franca.

21. Nel caso che si rinunzii alla scala-franca, le mercanzie cui si è data la destinazione del deposito, saranno trattate a norma delle prescrizioni contenute nel presente decreto; e quindi saranno spedite col dazio in vigore nel giorno in cui siasi rinunziato al privilegio di scala-franca, a norma di quanto si è detto nell' articolo 10: ben inteso però che il termine del deposito per le mercanzie esistenti dovrà sempre cominciarsi a contare dal giorno in cui sieno state inmesse per iscala-franca, malgrado che siasi ad un tal privilegio rinunziato.

22. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.*

*Publicato in Napoli nel dì 27 di Dicembre 1823.*

( N.º 883. )

( N.º 883. ) *Decreto riguardante l'esportazione de' cereali.*

Napoli , 15 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il nostro decreto de' 10 di novembre 1822, col quale esentammo dal pagamento de' dazj i cereali che si estraggono co' bastimenti de' dominj al di qua del Faro , rimanendo sottoposti a dazj quando si estraessero con bastimenti esteri ;

Volendo sempre più facilitare il commercio e l'estrazione delle suddette derrate ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contar dalla pubblicazione del presente decreto fino a tutto il dì 31. di dicembre 1824, l'estrazione di tutti i cereali con bastimenti esteri sarà anche esente dal pagamento de' dazj.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato , DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato , DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 10 di Gennaio 1824.*

( N.° 884. ) *DECRETO col quale approvansi le nuove tariffe doganali.*

Napoli , 15 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

La depressione della marina mercantile del regno, l'avvilimento de' prezzi di tutte le indigene produzioni ed il ristagno delle interne manifatture avean da più tempo richiamato le nostre cure; e dietro un maturo esame scorgemmo la causa di questa svantaggiosa situazione nel sistema commerciale e nelle variazioni delle doganali tariffe adottate dagli altri Stati di Europa. I premj d'incoraggiamenti dati da ciascun Governo alle rispettive bandiere, i divieti ed i gravosi dazj nelle immissioni, e le facilitazioni accordate per estrarre i prodotti del proprio suolo, arrestavano lo scolo delle produzioni del nostro regno; facean mancare i noli alla nostra marina mercantile; e la grande introduzione delle estere manifatture, anche delle più infime qualità, facea languire le industrie interne.

Solleciti sempre a provvedere al bene de' nostri amatissimi sudditi, ordinammo al nostro Ministro delle finanze di prendere nella più seria considerazione queste circostanze, e di trovare nella riforma delle tariffe doganali il riparo ad ogni ulteriore danno. In conseguenza manifestammo al detto Ministro la nostra volontà di sacrificare al bene di una saggia economia qualunque

in-

interesse finanziaria , e che quindi rassegnato ci avesse delle proposizioni per incoraggiare la navigazione della marina mercantile del regno , per facilitare coll' esenzione di ogni dazio l'estrazione degl' indigeni prodotti che sono in concorrenza co' prodotti degli altri Stati , e per minorare l'introduzione dell' estere manifatture. Gli ordinammo in oltre di fare scomparire dalle tariffe la base della percezione su' valori , e d' imporre sulle manifatture di ogni qualità lo stesso dazio stabilito sulle qualità sopraffine , affin d' impedire indirettamente l' introduzione delle qualità ordinarie di tutti gli oggetti manifatturati che possono fabbricarsi nel regno ; avendogli espressamente ingiunto di colpire di assoluto divieto l' importazione degli oggetti di moda e di tutte quelle manifatture , il di cui dazio sfuggendo dalle basi del sistema metrico per la difficoltà di classificarsi i pregi de' rispettivi lavori , ragionar si dovesse su' valori. Al riflesso pertanto che il lavoro delle nuove tariffe su' principj mentovati richiedea delle mature discussioni , prescrivemmo che , pendente un tal esame, rassegnato ci avesse in dettaglio le convenienti proposizioni per tutti quegli oggetti , la di cui riforma fosse stata urgente pel bene del commercio e delle industrie de' nostri sudditi.

In seguito di queste prescrizioni Noi sanzionammo preliminarmente i decreti degli 11 di agosto e de' 6 di ottobre di questo anno , co' quali accordammo una diminuzione del dieci per cento sull' ammontar de' dazj delle mercanzie e de' prodotti che si esportano e s' introducono co' bastimenti mercantili di questa parte de' nostri reali dominj; esentammo da ogni dazio l'estrazione di tutte le manifatture e di molte in-  
di.

digene produzioni, e livellammo sulla base del canneggio o del peso il dazio su molte specie di tessuti di ogni qualità.

Ora il nostro Ministro delle finanze nel presentarci il lavoro delle nuove tariffe su' principj da Noi ordinati, ci ha rassegnato 1.° di avere stabilita la massima della libera estrazione delle interne produzioni che sono in concorrenza con quelle degli altri Stati, e di doversi intendere come eccezione alla regola se siasi conservato il dazio sopra di taluni articoli quasi proprj della cultura del nostro suolo, ovvero necessary alle industrie de' nostri sudditi: 2.° di aver diminuito i dazj d' introduzione per alcune materie estere necessarie alle interne manifatture, avendone benanche altre interamente esentate: 3.° di avere, per quanto è stato possibile, sostituito alla base de' valori quella del sistema metrico, applicandosi l'egual dazio alle qualità diverse, per così allontanare indirettamente l'introduzione delle manifatture di basse qualità: 4.° di non essere stato possibile di ricondurre alla base del sistema metrico i lavori di moda, alcune specie di chincaglierie, i generi impreveduti ec.; oggetti tutti che secondo le nostre sovrane prescrizioni avrebbero dovuto essere colpiti di assoluto divieto nella introduzione.

Egli però ci ha rassegnato di aver per ora sospeso di proporre il divieto assoluto dell' introduzione degli anzidetti articoli, e che in vece ne abbia aumentato il dazio al trenta per cento, sul doppio riflesso di dare una preferenza nel concorso a tutte le manifatture interne, e di non impedire assolutamente l'introduzione di quegli altri generi di cui i nostri sudditi non hanno ancora migliorata la manifattura: e siccome le chincaglierie sono quasi generalmente in questa classe

classe, ha egli creduto per qualche tempo di non sottoporle nè al divieto, nè al proposto aumento del trenta per cento, lasciandole soggette al dazio vigente del quindici per cento.

Noi abbiamo accolta pel momento questa osservazione del nostro Ministro delle finanze, per cui nell'approvare provvisoriamente i dazj colla base de' valori su di quegli altri pochi articoli pe' quali non si è potuto per ora variare, ci riserviamo, dietro i lumi dell'esperienza, tanto su' denotati articoli a valore, quanto su di altri, di prendere le nostre definitive risoluzioni o con un divieto assoluto, o colla riforma della base della percezione, o con altri provvedimenti che il bene del commercio e delle industrie de' nostri amatissimi sudditi saprà consigliare. Al quale effetto abbiamo ordinato al nostro Ministro delle finanze di occuparsi nel corso del venturo anno 1824 a classificare tutti gli oggetti di chincaglieria ed altri articoli che sono rimasti sulla base de' valori, proporzionando a ciascuno il dazio corrispondente, ed indicando quegli altri generi che si dovrebbero vietare nella immissione, o che meritassero altra riforma, affin di potersi per l'anno 1825 o per l'anno 1826 portare alle tariffe tutte quelle altre modificazioni analoghe a' principj di sopra stabiliti.

In conseguenza, sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Tutti i lavori di lana, di lino, di canape, di cotone, di seta, ed in generale tutte le manifatture di qualunque specie esse sieno

sieno , come pure tutte le produzioni di qualunque natura vegetabile , animale e minerale de' nostri dominj al di qua del Faro , sono dichiarati esenti nella estraregnazione dal pagamento di ogni dazio doganale.

2. Stabilito per modo di regola il principio di potersi tutto estraregnare senza il pagamento di alcun dazio , sarà fatta eccezione per quei pochi articoli notati nella tariffa di esportazione annessa al presente decreto , in fine della quale verranno per semplice notizia enunciati tutti quei generi che prima erano soggetti a dazj , e che ora ne sono esenti.

3. I dritti d'importazione e di esportazione in tutti i nostri dominj di qua del Faro , e quelli di consumo nella nostra città di Napoli e ne' casali della medesima , saranno riscossi in conformità delle tariffe annesse al presente decreto; rimanendo abolite le tariffe in vigore e le altre disposizioni relative alla riscossione degli enunciati dritti.

4. In oltre sarà annessa al presente decreto la tariffa delle tare , rimanendo abolita quella delle mense pe' naviganti , per essersi esentati quasi tutti i generi del dazio di estrazione. Sull'olio soltanto esistendo il dazio di estrazione , sarà questo riscosso ancorchè servisse per le mense de' bastimenti di questa parte de' nostri reali dominj.

5. Oltre a' dritti notati nelle tariffe espresse nell'articolo 3 , ne' quali va compreso il decimo imposto colla legge de' 14 di settembre 1807 pel debito pubblico , sarà continuata la riscossione del due e mezzo per cento sull'ammontar de' dazj d'importazione e di estrazione , specialmente addetto a' lavori di costruzione e riparazione delle strade , giusta il decreto de' 9 di gennajo 1812 mantenuto da Noi in osservanza.

6. Nella

6. Nella importazione de' generi non preveduti sarà riscosso sul valore il dazio del tre per cento se grezzi, e del trenta per cento se manifatturati, compreso l'anzidetto decimo pel debito pubblico, ma oltre il due e mezzo per cento sull'importo del dazio anzidetto.

7. Le mercanzie forestiere pervenendo dall'interno de' nostri dominj al di qua del Faro in Napoli tanto per la via di terra, che per quella di mare, saranno sottoposte al pagamento de' dritti d'importazione, come se venissero direttamente dall'estero, malgrado che nella di loro immissione in questa parte de' nostri dominj fossero state sdaziate.

Saranno esenti da' dritti d'importazione le sole mercanzie che dovendo avere il bollo in conformità del titolo VII della legge del dì primo di giugno 1817, si troveranno del medesimo munite.

8. Confermiamo il nostro decreto degli 11 di agosto 1825, col quale accordammo una diminuzione del dieci per cento sull'ammontar de' dazj dovuti sopra tutte le mercanzie che si estraggono e s'immettono co' bastimenti de' nostri dominj al di qua del Faro.

9. Tutte le mercanzie e derrate pagheranno i dazj al peso bruto, essendosi avuta di ciò considerazione nel fissarsi i dritti sulle medesime.

10. In conseguenza dell'articolo precedente sarà vietato di domandare che il pagamento de' dazj si e-egua al netto, o sia *tara fatta*.

11. Saranno eccettuati dalle disposizioni degli articoli precedenti i generi descritti nella tariffa annessa al presente decreto, pe' quali sarà dedotta la tara indicata nella tariffa medesima.

Ove però i generi notati nella tariffa delle tare pervenissero in recipienti non preveduti nella detta



detta tariffa, in questo solo caso la riscossione de' dritti avrà luogo al netto, o sia *tara fatta*.

12. Sull'olio di regno che s'immetterà nel comune di Gallipoli, ancorchè in olive per tritursi ne' trappeti di quella città, sarà riscosso il dritto di un grano a stajo. Per evitarsi l'incomodo del peso del genere, sarà calcolata per cinque staja la soma di asino di due otri, e per sette staja quella di tre otri; per otto staja la soma di un cavallo o mulo di tre otri, e per istaja dieci quella di quattro otri; sarà calcolata finalmente per istaja trentacinque la vettura a due animali, e per istaja cinquanta quella a tre animali.

13. I dritti di consumo ne' casali rimangono diminuiti di un decimo, in conformità della tariffa de' detti dritti annessa al presente decreto.

14. Il presente decreto avrà la sua esecuzione dal giorno della sua pubblicazione. Affin di serbarsi però la buona fede a tutte le commissioni e spedizioni che si trovassero inoltrate sul piede de' dazj fin oggi in vigore, e che non sieno stati da altri decreti alterati, autorizziamo il nostro Ministro delle finanze di fare spedire con sue particolari disposizioni coll'antico dazio le mercanzie estere che colla riforma delle tariffe annesse al presente decreto avessero subito una più gravosa modificazione di dazj. Una tal facoltà sarà limitata fino a tutto giugno 1824, e per quei soli generi, il di cui dazio avesse subito de' cambiamenti colle anzidette tariffe, e non già co' decreti precedenti. In conseguenza tutte le disposizioni contenute ne' decreti specialmente degli 11 di agosto e de' 6 di ottobre di questo anno, che trovansi trasfuse nelle anzidette tariffe, avranno la di loro esecuzione dal dì primo di gennajo 1824, giusta il termine prefisso ne' medesimi decreti.

15. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato, DE' MEDICI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 10 di Gennajo 1824.*

TARIFFA

# T A R I F F A

*de' dritti doganali all' esportazione.*

DENOMINAZIONE de' GENERI.	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>A</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Animali .....	»	esenti.
<p><i>In questa esenzione sono comprese benanche le pecore da frutto co' figli, e quelle dette sterpe, che prima non potevano esportarsi. In conseguenza essendo ora la di loro estrazione libera ed esente da ogni dazio, rimane abolito l'obbligo cauzionato che si dava allorchè si menavano al pascolo nello Stato romano.</i></p>		
Antichità e pitture, allorchè ne sarà permessa l' estrazione .....	sul valore.	il 10 per 100
Avena con bastimenti de' dominj al di qua del Faro .....	»	esente.
Detta con bastimenti esteri.	il centajo.	» 30
<b>B</b>		
Biscotto con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esente.
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Bozzoli di seta, altrimenti detti <i>follari</i> .....	»	proibiti.

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>C</b>		
Calamo sfilato e stracci di seta grezza.....	la libbra.	» 10
Canapa grezza e pettinata..	il cantajo.	1 »
Carniccio.....	<i>idem</i>	» 30
Ceci con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esenti.
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Genere di tartaro.....	<i>idem</i>	1 80
Cera non lavorata di qualunque sorta.....	<i>idem</i>	10 »
Cicerchie con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esenti.
Dette con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Cotone in istoppa o in iscorza.....	<i>idem</i>	1 »
Crini di cavallo.....	<i>idem</i>	5 »
Cuoja crude col pelo, vacine, bufaline, cavalline, somarine, di muli, di cervi, di daini ec.....	<i>idem</i>	4 50
<b>F</b>		
Fagioli con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esenti.
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Farina di grano, fiore o semola con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esente.
Detta con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Farina di granone con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.....	»	esente.
Detta con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZI (0.
<b>F</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Fave con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.		esenti.
Dette con bastimenti esteri.	il cantajo.	» 15
Feccia bruciata.....	<i>idem</i>	1 80
<b>G</b>		
Galle di ogni sorta e galloni.	<i>idem</i>	2 50
Gomma d' alberi.....	<i>idem</i>	1 10
Grano con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esente.
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Granone con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	»	esente.
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 15
<b>I</b>		
Imbratto d'olio. ( <i>Ved. olio.</i> )		
<b>L</b>		
Lana.....	<i>idem</i>	1 »
Legname. ( <i>Ved. in fine.</i> )		
Lenticchie con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.....	»	esenti.
Dette con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Lino grezzo o pèttinato....	<i>idem</i>	1 »
Liquirizia in radice o in pasta.....	<i>idem</i>	1 80

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>M</b>		
Manna di ogni sorta.....	il cantajo.	4
Mortella.....	<i>idem</i>	» 80
<b>O</b>		
Olio di olive o morchia , anche in pasta , con ba- stimenti de' dominj al di qua del Faro.....	lo stajo di rot. 10 1/3 napolitane.	» 28
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 42
Detto per terra.....	<i>idem</i>	» 24
<p>NOTA. Fino a tutto febbrajo 1824 sarà riscosso il dazio provviso- riamente in vigore , cioè di grana ventotto lo stajo per mare con bastimenti di qualunque ban- diera.</p> <p>Per gli olii che si estraggono per terra nelle così dette otri, sarà accordata la tara del sei per cento.</p> <p>Giusta l' articolo 2 del decreto degli 11 di agosto 1823 da Noi confermato, non sarà accordato il beneficio del dieci per cento sull' ammontar del dazio allor- chè l' olio o morchia si estrae sopra bastimenti de' dominj al di qua del Faro.</p>		
Olive.....	il cantajo.	1 20
Orzo con bastimenti de' do- minj al di qua del Faro.	»	esente.
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	» 30
Ossa di seppie.....	la botte.	3 20

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>P</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Pasta lavorata, con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.....	"	esente.
Detta con bastimenti esteri.	il cantajo.	" 30
Pece nera.....	<i>idem</i>	1. 180
Detta bianca o sia greca..	<i>idem</i>	2 402
Pelli crude col pelo di pecore, porci o capre....	<i>idem</i>	4 50
Pelli di lepri e conigli....	<i>idem</i>	7 " 2
Pelli di orso.....	l'una.	" 50
Pelli di lupi.....	<i>idem</i>	" 188
Pelli pelose di cervi.....	<i>idem</i>	" 327
Pelli di volpe.....	il cento.	3 "
Pelli di pesci.....	<i>idem</i>	" 30
Pelli di utrie.....	<i>idem</i>	" 301
Pelo di porci, buoi o capre.	il cantajo.	" 403
Piselli secchi con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.....	"	esente
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	" 30
<b>R</b>		
Radice di rubbia.....	<i>idem</i>	2 "
Resina.....	<i>idem</i>	2 "
Rubbia macinata.....	<i>idem</i>	4 "
<b>S</b>		
Sevo grezzo di qualunque qualità.....	<i>idem</i>	4 50
Seta grezza a matasse di qualunque qualità.....	la libbra.	" 10
Seta cruda lavorata.....	<i>idem</i>	" 05
<i>Sopra ciascuna libbra di seta,</i>		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I	B A S E della P E R C E Z I O N E	D A Z I O.
<b>S</b>		
<i>oltre i suddetti dazj, sarà riscosso un grano e mezzo se grezzo, ed un grano se crudo lavorato, per esser con ertito il prodotto negli usi indicati co' decreti de' 27 di maggio e de' 6 di luglio 1817.</i>		
Spagne.....	il cantajo.	Duc. Gr. 350
Stoppa di qualunque sorta.	<i>idem</i>	» 50
Stracci bianchi di filo.....	<i>idem</i>	8 »
Stracci neri o altrimenti colorati.....	<i>idem</i>	3 »
Stracci di lana.....	<i>idem</i>	» 30
Stiveri.....	<i>idem</i>	» 50
<b>T</b>		
Tabacco in foglia.....	»	esente.
<i>L'esportazione del tabacco in foglie non potrà eseguirsi che mediante le formalità prescritte dagli stabilimenti pe' generi di privativa, sotto le pene ne medesimi comminate.</i>		
Tartaro di botti, ancorchè in polvere.....	<i>idem</i>	3 »
Terra di cera. ( <i>Ved. cera.</i> )		
<b>V</b>		
Vitelli crudi col pelo di vacche e bufali. ( <i>Ved. cuoja.</i> )		
<b>Z</b>		
Zafferano.....	la libbra.	» 05
Zappino.....	il cantajo.	» 50
Zolfo grezzo.....	<i>idem</i>	» 05
Detto purificato.....	<i>idem</i>	» 10



DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>LEGNAMI.</b>		<i>Duc. Gr.</i>
<p>L' esportazione de' legnami da costruzione è rigorosamente proibita.</p>		
<p><i>Per legname da costruzione s'intende il legname delle querce, farnie, eschie, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi.</i></p>		
<p><i>N. B. Sebbene nella presente tariffa si sieno nominati gli anzidetti legnami co' dazj corrispondenti, nulladimeno ciò si è praticato pel solo fine di aversi la base del dazio d'immissione allorchè tali legnami s'importano dall'estero.</i></p>		
<p>È proibita l'estrazione de' semi senza una particolare autorizzazione.</p>		
A		
Alberi di abete di palmi 40 a 60.....	l' uno.	6 »
Detti di palmi 61 a 80..	<i>idem</i>	9 »
Detti da palmi 81 a 90..	<i>idem</i>	10 »
Detti da palmi 91 a 100.	<i>idem</i>	11 »
Detti da palmi 101 in sopra.	<i>idem</i>	15 »
Assi di carrozze.....	il cento.	4 »
Detti per calessi.....	<i>idem</i>	3 »
Detti per carri.....	<i>idem</i>	3 »
Detti per carrette.....	<i>idem</i>	2 »
Aste partesciane.....	<i>idem</i>	1 10
Dette partescianelle.....	<i>idem</i>	» 50

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>B</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Banchitti di autano, o sia ontano.....	il cento.	3 50
Detti di pioppo.....	<i>idem</i>	3 »
Barili fatti.....	<i>idem</i>	2 20
Barili senza fondi e senza cerchi. ( <i>Ved. doghe.</i> )		
Borde di castagno o di abete di pal. 30 a 40.....	P' una.	» 50
Dette di pal. 41 a 50....	<i>idem</i>	» 80
Botti nuove vuote, o sieno pippe di barili 14.....	<i>idem</i>	» 20
Bottoni di barili 24.....	<i>idem</i>	» 30
Detti di barili 30.....	<i>idem</i>	» 40
Botti vuote di barili 12 di caratelle, nuove.....	<i>idem</i>	» 12
Dette mezze di barili 6 di caratelle.....	<i>idem</i>	» 06
Botti vecchie di barili 12..	<i>idem</i>	» 06
Dette mezze di barili 6...	<i>idem</i>	» 03
Botti vecchie oleate di barili 12.....	<i>idem</i>	» 20
<i>Le botti, bottoni, barili e casse, nuovi o vecchi, saranno esenti allorchè servono per estrarègnare generi indigeni dal regno.</i>		
<b>C</b>		
Carene.....	<i>idem</i>	» 70
Carenozze.....	il cento.	25 »
Casse di noce, pioppo, ceraso o castagno.....	P' una.	» 40

DENOMINAZIONE de' <small>GENERI.</small>	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>C</b>		
Cati e copelli disfatti.....	il cento.	» 30
Cerchi di tinaccio grandi di cerro.....	P uno.	» 05
Detti piccoli di quercia...	<i>idem</i>	» 02
Cerchi di pal. 18 di n. 40 a fascio.....	il fascio.	» 05
Detti di pal. 16 di n. 40 a fascio.....	<i>idem</i>	» 05
Detti di pal. 14 di n. 50 a fascio.....	<i>idem</i>	» 03
Detti di pal. 13 numerati come sopra.....	<i>idem</i>	» 02
Detti di pal. 10 di n. 100 a fascio.....	<i>idem</i>	» 02
Detti di pal. 5 a 8 di n. 200 a fascio.....	<i>idem</i>	» 01
Cerchi di setaccio, detti <i>coscini</i> .....	il cento.	» 05
Chianche per astrico.....	il migliajo.	1 20
Dette per tinaccio.....	il cento.	» 80
Dette per barili. ( <i>Ved. doghe.</i> )		
Chiatre di pal. 19 a 22...	<i>idem</i>	5 50
Dette di pal. 23 a 26....	<i>idem</i>	9 »
Dette di pal. 27 a 33....	<i>idem</i>	16 »
Cofani grandi.....	<i>idem</i>	3 »
Detti piccoli.....	<i>idem</i>	1 50
Coscini di setaccio. ( <i>Ved. cerchi di setaccio.</i> )		
Costerecce di sedie.....	<i>idem</i>	» 35

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E S S I O N E .	D A Z I O .
D		<i>Duc. Gr.</i>
Doghe di cerro o sia rovere, cioè:		
Carratoni di pal. 5 1/2 forniti di soli fondi di pal. 4	il cento.	37 »
Detti senza fondi.....	<i>idem</i>	28 »
Carrate di pal. 5 fornite di soli fondi di pal. 3 1/2.	<i>idem</i>	28 »
Dette sfornite di fondi...	<i>idem</i>	21 »
Carratoccelli di pal. 4 forniti di fondi di pal. 2 1/2.	<i>idem</i>	14 »
Detti sforniti di fondi...	<i>idem</i>	10 »
Quartaroli forniti di fondi.	<i>idem</i>	6 »
Detti senza fondi.....	<i>idem</i>	4 »
Doghe di castagno: cioè:		
Carratoni di pal. 5 1/2 forniti di fondi di pal. 4, e di fasci 75 cerchi di pal. 16.....	<i>idem</i>	30 »
Detti forniti di soli fondi.	<i>idem</i>	26 50
Detti sforniti di fondi e cerchi.....	<i>idem</i>	20 »
Carrate di pal. 5 fornite di fondi di pal. 3 1/2 e di cerchi fasci 60, cioè 20 di pal. 14, e 40 di pal. 13.	<i>idem</i>	24 »
Dette fornite di soli fondi.	<i>idem</i>	21 »
Dette sfornite di fondi e cerchi.....	<i>idem</i>	16 »
Carratoccelli di pal. 4 forniti di 50 fondi di pal. 2 1/2, e 50 di pal. 2 3/4 e di 40 fasci di cerchi; cioè 20 fasci di pal. 10, e 20 di pal. 13.	<i>idem</i>	12 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>D</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Detti forniti di soli fondi.	il cento.	10 50
Detti sforniti di fondi e cerchi.....	<i>idem</i>	7 »
Quartaroli forniti di fondi e di 15 fasci di cerchi di palmi 7 e 8.....	<i>idem</i>	6 50
Detti forniti di soli fondi.	<i>idem</i>	5 50
Detti sforniti di fondi e cerchi.....	<i>idem</i>	4 »
Doghe di barili fornite di fondi e fasci 15 di cerchi di palmi 5.....	<i>idem</i>	3 »
Doghe di barili di faggio per uso di salate di n. 24 per ciascun barile.....	il migliajo.	5 40
Doghe di carratelle di rovere di palmi 4. ( <i>Ved. carratoncelli.</i> )		
Dette con soli fondi.....	il cento.	2 50
Dette sfornite di fondi e cerchi.....	<i>idem</i>	2 »
Carratelle di palmi 4 fornite di fondi e cerchi in fasci 40 di palmi 10 a 13.	<i>idem</i>	7 50
Dette fornite di soli fondi.	<i>idem</i>	6 »
Dette senza fondi e senza cerchi.....	<i>idem</i>	4 50
Dette con tompagni lavorati senza cerchi.....	<i>idem</i>	6 50
Carratelli di palmi 3 1/2 forniti di fondi e cerchi di palmi 10.....	<i>idem</i>	4 »
Detti forniti di soli fondi.	<i>idem</i>	3 »

DENOMINAZIONE de' C E R C H I .	B A S E della P A R C E M I O N E .	D A Z I O .
<b>D</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Detti sforniti di fondi e cerchi.....	il cento.	2 »
Detti con fondi lavorati senza cerchi.....	<i>idem</i>	2 20
<b>F</b>		
Fondi di cerro e rovere, cioè:		
Parature di carratoni di palmi 4.....	<i>idem</i>	9 »
Dette di carrate di palmi 3.	<i>idem</i>	7 »
Dette di carratoncelli di palmi 2 1/2.....	<i>idem</i>	4 »
Dette di quartaroli di palmi 1 1/2.....	<i>idem</i>	2 »
Fondi di castagno, cioè:		
Parature di carratoni di palmi 4.....	<i>idem</i>	6 50
Dette di carrate di palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	5 »
Dette di carratoncelli di palmi 2 1/2 e 2 3/4....	<i>idem</i>	3 20
Dette di quartaroli.....	<i>idem</i>	1 50
Parature di barili.....	<i>idem</i>	1 »
Dette lavorate a tompagni di carratelle.....	<i>idem</i>	2 »
Dette come sopra per carratelli.....	<i>idem</i>	3 »
Frisi di barche di chiatre. ( <i>Ved. chiatre.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>G</b>		
Gaviglie di carrozze.....	il cento.	» 50
Ginelle di palmi 16.....	<i>idem</i>	1 60
Dette mezze di palmi 14.	<i>idem</i>	» 80
Dette di palmi 12 nomi- nate <i>profile</i> .....	<i>idem</i>	» 40
Ginelloni di palmi 18 a 22.	<i>idem</i>	7 10
Ginelloni lavorati di accetta e colla corteccia, di pal- mi 16 a 20.....	<i>idem</i>	11 »
<b>L</b>		
Legname di cerro da co- struzione.....	Il carro di palmi 45 di lung. e pal. 1 1/2 di qua- dratura.	2 20
Detto di gelso.....	<i>idem</i>	3 »
Detto di ceraso.....	<i>idem</i>	2 50
Detto di faggio.....	<i>idem</i>	2 »
Detto di leccino a pezzi la- vorati.....	<i>idem</i>	3 »
Detto di noce.....	<i>idem</i>	2 50
Detto di olmo.....	<i>idem</i>	3 »
Detto di pino o pigna a tavoloni e tavole.....	<i>idem</i>	11 »
Detto di pino o pigna a pezzi rotondi.....	<i>idem</i>	9 »
Detto di quercia.....	<i>idem</i>	2 50
Longole lunghe sino a pal- mi 18, e grosse sino a 6 once inclusive.....	il cento.	2 80
Dette forti lunghe da pal- mi 18 esclusivi sino a 24, e grosse da 6 a 9 once..	<i>idem</i>	5 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R A /	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>M</b>		
Miolle per carro.....	il pajo.	» 20
Dette per carrette.....	<i>idem</i>	» 10
Dette per calessi e carrozze.	<i>idem</i>	» 10
<b>P</b>		
Pale di legno.....	il cento.	1 80
Parature. ( <i>Ved. fondi.</i> )		
Pedagnole.....	<i>idem</i>	16 »
Penne di bastimenti di abete di palmi 20 a 30....	l'una.	1 30
Dette di palmi 31 a 40..	<i>idem</i>	2 »
Dette di palmi 41 a 50..	<i>idem</i>	2 50
Dette di palmi 51 a 60..	<i>idem</i>	3 »
Dette di palmi 61 a 70..	<i>idem</i>	3 50
Dette di palmi 71 a 80..	<i>idem</i>	4 »
Pertiche di abete. o castagno di palmi 20 a 30..	il cento.	6 60
Pertiche di castagno di palmi 30 a 40.....	<i>idem</i>	8 25
Dette di palmi 50.....	<i>idem</i>	11 »
<b>R</b>		
Raggi per carrozze in due.	<i>idem</i>	» 60
Detti mezzi.....	<i>idem</i>	» 30
Remi lavorati di pal. 10 a 15	<i>idem</i>	3 50
Detti di palmi 16 a 17..	<i>idem</i>	4 50
Detti di palmi 18 a 21..	<i>idem</i>	6 50
Detti di palmi 22 a 26..	<i>idem</i>	8 50
Detti di palmi 27 a 30..	<i>idem</i>	10 50
Detti di palmi 31 a 36..	<i>idem</i>	12 50
Detti di palmi 37 a 45..	<i>idem</i>	14 50



DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>R</b>		
Remi rustici di palmi 10 a 15.....	il cento.	3 50
Detti di palmi 16 a 17...	<i>idem</i>	4 50
Detti di palmi 18 a 21...	<i>idem</i>	6 50
Detti di palmi 22 a 26...	<i>idem</i>	8 50
Detti di palmi 27 a 30...	<i>idem</i>	10 »
Detti di palmi 31 a 36...	<i>idem</i>	12 »
Detti di palmi 37 a 45...	<i>idem</i>	14 »
Rocchelli.....	<i>idem</i>	» 60
Ruote piene per setacci...	il mazzo di n.° 50.	» 35
<b>S</b>		
Sassole.....	il cento.	» 70
Scalandroni di gradini 23 a 28.....	il migliajo.	14 30
Scale lunghe.....	l'una.	» 20
Scale corte.....	<i>idem</i>	» 10
Dette di vendemmia.....	<i>idem</i>	» 10
Scanni di autano e di ogni altro legname.....	<i>idem</i>	» 10
Spalatroni.....	il cento.	4 50
Stanghe di carrozza, di calesse, o di maccaronaj. (Ved. legname a carro.)		
Stanti di bastardoni e ginelloni da palmi 8 esclusivi a 14.....	<i>idem</i>	1 65
Detti di ginelle da palmi 6 inclusivi a palmi 8 inclusivi.....	<i>idem</i>	» 80

DENOMINAZIONE do' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>S</b>		
Stanti di mezza ginelle di palmi 6 inclusivi.....	il cento.	» 40
Stelletti, o sieno foglietto per fare scatole.....	il migliajo.	1 »
<b>T</b>		
Tavole di castagno, di abe- te o di autano di pal- mi 16 a 22.....	il cento.	6 »
Dette di palmi 12 a 15..	<i>idem</i>	3 »
Dette di palmi 8 a 11...	<i>idem</i>	2 50
Tavole di ceraso.....	<i>idem</i>	16 »
Dette piccole.....	<i>idem</i>	8 »
Tavole di faggio grandi...	<i>idem</i>	4 50
Dette piccole.....	<i>idem</i>	2 25
Tavole di noce.....	<i>idem</i>	16 »
Dette piccole.....	<i>idem</i>	8 »
Tavole di olmo.....	<i>idem</i>	9 »
Dette piccole.....	<i>idem</i>	4 50
Tavole di pioppo di pal- mi 15 a 16.....	<i>idem</i>	26 »
Dette di palmi 10 a 14..	<i>idem</i>	9 »
Tavole di tiglia.....	<i>idem</i>	16 »
Tompagni fatti di palmi 2 1/2, 2 3/4, 3 1/2, e 4. ( <i>Ved.</i> <i>fondi.</i> )		
Travetti di palmi 10 a 14.	<i>idem</i>	15 »
Travetti di faggio e travi di detto legname. ( <i>Ved.</i> <i>legname lavorato a carro.</i> )		
Travi di castagno lunghe da palmi 14 a 17, e grosse da once 8 a 9.....	<i>idem</i>	5 50

ESPORTAZIONE.

227

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>T</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Dette di una grossezza inferiore, o sieno stanti di bastardoni. ( <i>Ved. stanti di bastardoni.</i> )		
Travi di castagno lunghe da palmi 18 a 24, e grosse da once 10 a 12.....	il cento.	10 45
Dette di una grossezza inferiore, o sieno pertiche. ( <i>Ved. pertiche di palmi 20 a 30.</i> )		
Travi di castagno lunghe da palmi 25 a 30, e grosse da once 13 a 14.....	<i>idem</i>	16 50
Dette di una grossezza inferiore, o sieno pertiche. ( <i>Ved. pertiche di palmi 20 a 30.</i> )		
Travi di castagno lunghe da palmi 31 a 35, e grosse da once 15 a 16.....	<i>idem</i>	21 20
Dette di una grossezza inferiore, o sieno pertiche. ( <i>Ved. pertiche di palmi 30 a 40.</i> )		
Travi di castagno lunghe da palmi 36 a 45, e grosse da once 18 a 25.....	<i>idem</i>	30 65
Dette di una grossezza inferiore, o sieno pertiche. ( <i>Ved. pertiche di palmi 30 a 40.</i> )		

DENOMINAZIONE de' CENNERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>T</b>		
Travi di castagno di una grossezza inferiore, o sieno pertiche. ( <i>Ved. pertiche di palmi 50.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Travi di abete lunghe palmi 20 a 30, e grosse nella base da once 10 inclusive a 12.....		
Dette di palmi 31 a 40...	l' una.	1 30
Dette di palmi 41 a 50...	<i>idem</i>	2 »
Dette di palmi 51 a 60...	<i>idem</i>	2 50
Dette di palmi 61 a 70...	<i>idem</i>	4 »
Dette di palmi 71 a 80...	<i>idem</i>	6 »
	<i>idem</i>	9 »
<p><i>Il legname di castagno di ogni specie è esente da qualunque dazio allorchè verrà estraregnato per la frontiera di terra.</i></p> <p><i>I legnami di cui è pernessa l'estraregnazione, allorchè si estraggono pe' dominj al di là del Faro sono esenti dal dazio di esportazione. Saranno accompagnati però da bolletta a cautela con obbligo solidale dell'estrante e di un fidejussore solvibile per la produzione della fede d'immissione.</i></p> <p><i>I legnami che verranno immessi nel porto franco di Messina, non potranno esportarsi per l'estero se prima non pagheranno il dazio di estrazione dovuto nelle dogane di questi reali dominj, a' termini delle tariffe vigenti. La percezione di tal dazio sarà fatta dal ricevitore stabilito in Messina, dipendente dall'amministrazione generale de' duzj indiretti in Napoli.</i></p>		

Sopra ciascun collo di mercanzie , qualunque ne sia la mole , che essendo stato immesso nella gran dogana per iscala-franca , si riesporti , sarà pagato il dritto di grana 22.

Se le mercanzie in quistione saranno *afuse* , o in pezzi , sopra ogni cantajo verranno esatte grana 10.

Sopra ciascuna soma d' olio che si estrae dal-porto di Brindisi , saranno riscosse grana 20 , oltre al dazio stabilito nella presente tariffa , per esserne il prodotto destinato agli usi indicati nel decreto de' 22 di aprile 1813 da Noi mantenuto in osservanza.

Nelle dogane della sola provincia di Lecce verrà riscossa , a' termini del decreto de' 31 di dicembre 1817 , la soprainposta di grana due a stajo sull'ollo , rimanendo abolite le sovraimposte sul vino , sul seme di lino , su' grani , orzi , avene , fave e lupini.

Su tutte le mercanzie e derrate che si esportano per la strada di Fondi , sarà riscosso il dritto di grana 55 a cantajo.

L' enunciato dritto di grana 55 a cantajo sarà esente dal due e mezzo per cento per le strade.

Sopra ogni bolletta che sarà rilasciata dalla gran dogana di Napoli , contenente una spedizione da ducati 6 *inclusive* sino a ducati 25 anche *inclusive* , verrà esatto il dritto di grana..... 11.

Da ducati 26 fino a ducati 50 *inclusive*.... 22

Da ducati 51 fino a ducati 100 *idem*..... 33

Da ducati 101 in sopra ..... 44

La estrazione de' bastimenti mercantili de' domini al di qua del Faro essendo libera ed esente da dazi doganali, gli agenti consolari non metteranno alcun ostacolo a tali vendite; salvo l'obbligo a' capitani e padroni di esibire alla dogana nel loro ritorno le carte di navigazione, a' termini della legge di navigazione di commercio.

Per ogni bolletta di qualunque natura, contenente un pagamento di dazi maggiore di carlini dieci *inclusive*, saranno riscosse grana quattro per dritto di bollo.

I cereali e legumi saranno esenti da dazio allorchè si estrarranno per terra.

Detti generi allorchè si estrarranno da Napoli dopo aver pagato nella immissione il dazio di consumo, saranno esenti dal dritto di esportazione, ancorchè questa si facesse con legni esteri.

NOTAMENTO

*NOTAMENTO de' generi che oolle vecchie tariffe erano soggetti a' dazj di esportazione, e che si sono esentati.*

A

Abiti ed arnesi vecchi per uso proprio di viaggiatori: detti centrali nuovi ed usati di regno o di estraregno.

Aceto.

Acqua di ragia.

Acqua di rose e fiori.

Acqua di rosmarino.

Acquaforte.

Acquavite.

Agro di cedro e limone.

Agrumi di ogni sorta.

Alici salate.

Anici.

Animali, non escluse le pecore da frutto co' figli, e quelle dette *sterpe*.

Antrite, o sia nocelle senza guscio.

Arena per vetriera.

Argento lavorato.

Avena. *Ved. la nota in fine.*

B

Bacchette da schioppo.

Bastimenti.

Biscotto. *Ved. la nota in fine.*

Butirro.

C

Cacio, caciocavalli e ricotte salate secche.

Detto, o sieno provole e mozzarelle.

Calamo filato e lavorato.

Calessi nuovi o vecchi per terra.

Detti per mare.

Can-

Candele di sevo,  
Capperi in aceto.  
Capperoni in aceto.  
Carrozze nuove o usate per terra.  
Dette con mantice per mare.  
Dette; come sopra, senza mantice.

Carrube.

Carta e cartone di ogni qualità.

Carta pergamena.

Castagne in guscio.

Catrame.

Ceci. *Ved. la nota in fine.*

Cera lavorata.

Cicerchie. *Ved. la nota in fine.*

Code di faine.

Code di volpi.

Colla di pesce e colla nera.

Comino.

Coralli, sieno grezzi, sieno lavorati.

Corde di budella.

Coriandri.

Cotone filato o tinto.

Detto lavorato.

Creta.

Cruschello.

Cnoja conce.

Dette mezze-conce.

E

Erba guado.

Erba luzza.

Esca.

F

Fagioli. *Ved. la nota in fine.*

Farina di grano, fiore e semola. *Ved. la nota in fine.*

Fa-



Farina di granone. *Ved. la nota in fine.*

Farro.

Fave. *Ved. la nota in fine.*

Fichi secchi e frutta secche di ogni sorta.

Filato di canape e lino.

Filato di stoppa.

Filato bianco o tinto.

Detto crudo.

Fofose.

Frutta secche non nominate.

Funi e sarte di ogni sorta.

### G

Gesso in pietra ed in polvere.

Grano. *Ved. la nota in fine.*

Granone. *Ved. la nota in fine.*

Guanti di Tana-pesce.

Detti lunghi da donna.

Detti di pelo di coniglio.

Detti lunghi da donna.

### L

Lavori di cotone.

Lavori di lana di ogni sorta.

Lavori di canape e lino, come calze, berrettini, guanti, e simili.

Lavori e stoffe di seta.

Legna da fuoco.

Lenticchie. *Ved. la nota in fine.*

Lupini.

### M

Majoliche.

Mandorle dolci o amare.

Dette in guscio.

Mele.

Metalli preziosi, monetati o in verghe.

Miglio.

Mo

Mobili di casa nuovi di regno o di estraregno.  
Detti usati.

Neve.  
Nocelle col guscio.  
Noci.

O

Opere di torchio e di calcografia.  
Oro lavorato.  
Orzo. *Ved. la nota in fine.*

P

Pane vivesco.  
Passi. (*Ved. fichi secchi.*)  
Pasta lavorata e semola. *Ved. la nota in fine.*

Pecore.  
Pelli di pecore, porci e capre, concie.  
Pelli mezzo-conce.

Pesc spada salato.  
Pesci salati di ogni sorta alla rinfusa.  
Pesci freschi di ogni sorta.

Pietre per far mole da mulino.  
Pietre focaje.  
Pietre per affilare.  
Pietre per mulino.

Pinocchi, o sieno pignuoli.  
Detti in guscio.  
Piselli secchi. *Ved. la nota in fine.*

Polvere di Ciprò.

R

Radita.  
Reti da pesca di qualunque sorta.  
Reti per uso delle barche pescarecce.  
Risi.

S

Salami, carne salata, e sugna spenta o salata.

F. G. M.

Sa-

- Sapone in pane.
- Sapone molle nero.
- Sarde salate.
- Seme di cotone.
- Seme di canapa.
- Seme di lino.
- Seme di finocchi.
- Seta cotta e tinta.
- Spago.
- Spelta.
- Spirito di limone e bergamotto.
- Spirito di rosmarino.
- Stuoje.
- Succo di limone.

T

Tabacco in foglia.

*L'esportazione del tabacco in foglie non potrà eseguirsi che mediante le formalità prescritte dagli stabilimenti pe' generi di privativa, sotto le pene ne' medesimi comminate.*

Detto in polvere.

Talco in pietre.

Torrone.

Trementina.

V

Vernice.

Vetri lavorati in piretti, e simili.

Vino.

Vino cotto.

Vischio.

Vitelli concii o mezzo-concii.

Uova di tonni e di cefali.

Finalmente sono esenti da ogni dazio tutti gli altri generi impreveduti, e che non erano nominati

nati nelle tariffe, su' quali esigeasi prima il sei per cento sul valore se grezzi, ed il due se manifat-  
turati; dritto che si è benanche colla presente ta-  
riffa abolito.

*N. B. I grani e tutti gli altri cereali sono  
esenti dal pagamento de' dazj allorchè si estrag-  
gono per terra o per mare con bastimenti de'  
dominj al di qua del Faro. Estrandosi con  
bastimenti esteri, vanno sottoposti al dazio ri-  
spettivamente stabilito in questa tariffa. Nel cor-  
so però dell' intero anno 1824 tutti i cereali sa-  
ranno esenti da' dazj, quando anche si extraes-  
sero con bastimenti esteri, giusta il particolar  
decreto di questo giorno.*

Approvato: Napoli, il dì 15 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

**TARIFFA**

# T A R I F F A

*de' dritti doganali all' importazione.*

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>AB</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Abiti lisci o soprabiti da uomo tagliati o cuciti...	P' uno	6 »
Abiti interi da uomo ricamati in seta, filo, cotone o lana, in pezza, o tagliati, o cuciti.....	<i>idem</i>	17 »
Detti ricamati in oro o in argento fino o falso, o in qualunque altra materia, con mantello o senza...	<i>idem</i>	30 »
Mantello solo ricamato come sopra.....	<i>idem</i>	17 »
Mantello liscio.....	<i>idem</i>	10 »
Abiti lisci da donna di ogni sorta, tagliati o cuciti...	<i>idem</i>	4 »
Abiti da donna ricamati in filo, lana, cotone o seta, in pezza, o tagliati, o cuciti.....	<i>idem</i>	6 »
Detti ricamati con oro o argento fino o falso, o in qualunque altra materia.	<i>idem</i>	14 »
Detti ricamati sopra stoffe di oro o di argento, colla coda, o senza.....	<i>idem</i>	30 »
Abiti ed arnesi usati che si trasportano per servizio delle persone che viaggiano.....	»	esenti.

DENOMINAZIONE de G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>AB</b>		<i>Duc. Gr.</i>
<p>Abiti teatrali nuovi.....</p> <p>Detti usati.....</p>	<p>I dazj stabiliti di sopra secondo le rispettive qualità. La metà de' dazj, come sopra.</p>	
<p><i>NOTA. Per abiti lisci da uomo s' intendono le sole giamberghe o sopragiamberghe, vedendosi alle rispettive rubriche il dazio su' calzoni, giamberghini o gilè. Per norma della percezione, allorchè gli abiti ricamati da uomo non sieno completi, si calcolerà per due terzi la giamburga o sopragiamberga, per un sesto il calzone, e per un sesto il gilè o giamberghino.</i></p>		
<b>AC</b>		
Accette da calzolajo. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Acciajo in cassetta e di ogni altra specie non nominata, grezzo.....	il cantajo.	3 "
Aceto. ( <i>Ved. vino.</i> )		
Detto in bottiglie o caraffini con aromi, odori, o senza. ( <i>Ved. vino in bottiglie.</i> )		
Acido solforico o solforoso, detto altrimenti olio o spirito di vetriuolo.....	la libbra.	" 10

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>AC</b>		
Acqua della regina, di cannella, di melissa, di rosmarino, di rose e fiori, e qualunque altra acqua di odore di qualunque specie.....	la libbra.	» 30
Acqua di raso o ragia...	il cantajo.	10 »
Acqua forte.....	la libbra.	» 20
Acquavite giulebbata, creme, rosolj e liquori spiritosi di qualunque sorta con zucchero.....	La libbra lorda del solo vetro, cristallo o creta.	» 30
Acquavite di qualunque punto.....	il cant. lord.	6 »
Acquavite di Cognac ed ogni altro liquore alcoolico o sia spiritoso.....	<i>idem</i>	6 »
<b>AG</b>		
Agarico.....	la libbra.	» 30
Aghi... Detti saccolari... } ( <i>Ved. chingalierie.</i> )		
Agro di cedro.....	<i>idem</i>	» 30
<b>AL</b>		
Alabastro grezzo.....	il cant. lord.	» 50
Detto lavorato.....	<i>idem</i>	40 »
Alacca. ( <i>Ved. lacca.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E S S I O N E.	D A Z I O.
<b>AL</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Alici salate .....	il cant. lord.	3 40
Allume di qualunque specie.	il cantajo.	3 »
Aloe caballino e di qualunque specie .....	la libbra.	» 10
<b>AM</b>		
Ambra grigia .....	l' oncia.	1 20
Ambra gialla o sia carabe.	la libbra.	» 04
Detta lavorata .....	sul valore.	il 30 per 100
Amendole. ( <i>Ved. mandorle.</i> )		
Ami da pesca di qualunque specie .....	il ot. lordo.	3 »
Amido .....	il cantajo.	20 »
Amoerro stretto o largo. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Amomo .....	la libbra.	» 10
<b>AN</b>		
Anacardo .....	<i>idem</i>	» 04
Ancore di ferro nuove o vecchie. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Anelli di ottone. } ( <i>Ved. chin-</i> Detti con pietre } <i>caglierie.</i> ) false .....		
Angostura .....	<i>idem</i>	» 15
Anguille salate ed ammarrate .....	il cant. lord.	6 »
Anici .....	il cantajo.	10 »
Animali di ogni specie....	»	esenti.
Antichità .....	»	esenti.



DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>AN</b>		
Antimonio.....	il cantajo.	2 »
Detto purificato.....	<i>idem</i>	5 »
Antrite. ( <i>Ved. nocelle.</i> )		
<b>AR</b>		
Arbacio fino di Costantino- poli per uso di gabani..	la canna.	1 60
Arbacio di ogni altra sorta.	<i>idem</i>	» 30
Arbacio lavorato in gabani, o altrimenti.....	»	proibito.
Archifoglio, <i>droga</i> .....	il cantajo.	6 »
Archifoglio, <i>terra</i> .....	<i>idem</i>	1 50
Arena per vetriera.....	»	esente.
Argento battuto per indora- tore.....	La dozzina di libretti di 50 fogli l'u- no.	» 50
Argento falso filato.....	la libbra.	» 20
Argento falso schiacciato..	<i>idem</i>	» 30
Argento massiccio in verghe.	»	esente.
Detto lavorato, ancorché con pietre.....	la lib.lorda.	5 »
<p><i>Gl' impiegati delle dogane, dopo aver riscosso i dritti in conformità della presente tariffa, saranno tenuti d' inviare l' argento massiccio e l' argento lavorato all' officina di garentia per eseguirsi le leggi relative alla medesima.</i></p>		
Argento vivo.....	la libbra.	» 10
Aringhe secche o in salamoja.	il cant. lord.	4 24
Armaggi per ombrelli.....	l' uno.	» 60

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E N S I O N E .	D A Z I O .
<b>AB</b>		
Arpe.....	l'una. la libbra.	24 »
Arsenico.....		» 01
<b>AS</b>		
Asfalto. ( <i>Ved. bitume giudaico.</i> )	<i>idem</i>	» 10
Assa fetida .....		
Astucci di madreperle o di tartaruga con caraffini ed altri oggetti dentro. ( <i>Ved. chincaglierie: e quando abbiano finimenti di oro o di argento, ved. bisciotterie.</i> )		
<b>AV</b>		
Avena con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	il cantajo.	1 »
Avena con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Avorio. ( <i>Ved. denti di elefante.</i> )	<i>idem</i>	2 50
Automacco.....		
<b>BA</b>		
Baccalari secchi o in salamoja.....	<i>idem</i>	4 50
<i>Per la riscossione del dazio su' baccalari ved. la nota in fine.</i>		
Bacchette per ischioppi....	il migliajo.	10 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASSO della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>BA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Bajetta di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Balsamo a cocozzello, o sia balsamo duro.....	la libbra.	» 36
Balsamo copaiba.....	<i>idem</i>	» 12
Balsamo del Perù, detto altrimenti <i>balsamo nero</i> ...	<i>idem</i>	» 70
Bambagia. ( <i>Ved. cotone.</i> )		
Bande stagnate.....	il cento.	2 »
Baracane. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Bastimenti.....	la tonnellat.	2 »
<p><i>I bastimenti costrutti all'estero ed importati da' sudditi di S. M., sono ammessi all'atto di riconoscimento mediante il pagamento di ducati due a tonnellata.</i></p>		
<p><i>Gli stessi bastimenti se sono importati da' forestieri, non sono ammessi all'atto di riconoscimento, che nel solo caso in cui essi li vendano a' sudditi di S. M., i quali pagheranno ducati due a tonnellata.</i></p>		
<p><i>I legni predati da corsali de' dominj al di qua del Faro e condotti in un porto, sono esenti dal pagamento de' ducati due a tonnellata.</i></p>		
<p><i>Lo sono egualmente quelli predati da corsali forestieri, i quali abbiano ottenuto la lettera di marca da Noi.</i></p>		
<p><i>I bastimenti ateri che si riducono in pezzi ne' dominj al di qua del Faro, pagano su' diversi</i></p>		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>BA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
<p><i>articoli che li componono , i dazj su di essi stabiliti nella tariffa. Gli scaffj appartenenti a' medesimi legni pagano il tre per cento sul valore.</i></p>		
Bastoncini. . . } ( <i>Ved. chin- Battifuochi. . .</i> } <i>caglierie.</i> )		
Balestre per carrozze di qua- lunque sorta o provve- nienza. . . . .	il cant. lord.	15    »
Battista. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Bauli di legno coverti di cuoja. . . . .	<i>idem</i>	5    »
<b>BE</b>		
Bedelio. . . . .	la libbra.	» 06
Belletto. . . . .	la lib. lorda.	2    »
Belzuar minerale. . . . .	la libbra.	» 10
Belzuino. . . . .	<i>idem</i>	» 15
Berrettini di filo. } ( <i>Ved. lavo- Detti di cotone. }</i> } <i>ri di filo o di cotone.</i> )		
Berlino. . . . .	<i>idem</i>	» 15
<b>BI</b>		
Biacca. . . . .	il cantajo.	2 50
Biadetto . . . . .	la libbra.	» 25
Biancherie usate. . . . .	»	esenti.
Bisciotterie di oro o di ar- gento , anche con pietre. ( <i>Ved. oro o argento la- vorato.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>BI</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Bisciotterie , o sieno lavori di qualunque altra materia con finimenti di oro o di argento.....	la lib. lorda.	5 »
Birocci nuovi o usati. ( <i>Ved. carrozze.</i> )	il cantajo.	5 50
Birra.....	<i>idem</i>	2 »
Biscotto con bastimenti de' dominj, al di qua del Faro.	<i>idem</i>	4 »
Detto con bastimenti esteri.	la libbra.	» 08
Bitume giudaico.....		
<b>BO</b>		
Bolo armeno.....	il cantajo.	5 »
Bolo ferrigno.....	<i>idem</i>	» 40
Borace.....	la libbra.	» 05
Detto raffinato.....	<i>idem</i>	» 20
Bordato di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di filo, di cotone o di lana.</i> )		
Detto con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Borse , carnieri , valige , bauli senza legname , ed altri simili lavori di cuojo.	il cant. lord.	20 »
Bottiglie di vetro nero.....	<i>idem</i>	6 »
Bottoni di osso, di pastiglia, di vetro o di metallo di qualunque sorta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		

DENOMINAZIONE de' O R N E M E N T I	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>BO</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Bottoni di oro o di argento. ( <i>Ved. oro o argento lavorato.</i> )		
Detti di qualunque materia con finimenti di oro o di argento. ( <i>Ved. bisciot- terie.</i> )		
Bozzoli di seta, o sieno follari.....	la libbra	» 03
Detti sfarfallati.....	<i>idem</i>	» 06
Detti cardati.....	<i>idem</i>	» 09
<b>BR</b>		
Brodequins. ( <i>Ved. stivali.</i> )		
Bronzo.....	il cantajo.	6 »
Detto lavorato.....	<i>idem</i>	20 »
Detto in lavori per mobilio. ( <i>Ved. lavori di bronzo.</i> )		
Brusche di ogni sorta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
<b>BU</b>		
Burattino..... ) ( <i>Ved. tes- Buratto di qua- } suti di la- lunche specie. } na.</i> )		
Busso o bosso.....	<i>idem</i>	» 60
Butirro.....	<i>idem</i>	6 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>CA.</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Cacao di qualunque specie o provenienza.....	il cantajo.	12 2
Cacio e caciavalli di Sicilia.	il cant. lord.	3 80
Detto di qualunque specie e di qualunque altra prov- venienza.....	il cantajo.	8 7
Caffè di qualunque sorta o provenienza.....	<i>idem</i>	18 2
Calamo.....	la libbra.	2 15
Detto filato.....	<i>idem</i>	2 50
Calamo aromatico.....	<i>idem</i>	2 12
Calessi. ( <i>Ved. carrozze.</i> )		
Calamanchi doppj. ( <i>Ved.</i> <i>tessuti di lana.</i> )		
Calze di cotone di qualunque specie o provenienza. ( <i>Ved. lavori di cotone.</i> )		
Dette di filo. ( <i>Ved. lavori</i> <i>di filo.</i> )		
Dette di lana o stame. ( <i>Ved.</i> <i>lavori di lana.</i> )		
Calze di pelo di coniglio..	il pajo.	2 30
Calze di seta. ( <i>Ved. tessuti</i> <i>di seta.</i> )		
Calzoni lunghi, o pantaloni di ogni sorta, cuciti o ta- gliati.....	P uno.	2 2
Detti corti.....	<i>idem</i>	1 50
Detti ricamati ( <i>Ved. abiti</i> <i>ricamati.</i> )		
Detti di pelle camoscia o di danta.....	<i>idem</i>	2 2

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
CA		<i>Duc. Gr.</i>
Cambellotto stretto o largo. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Cambraja. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Cambric. ( <i>Ved. mossolina.</i> )		
Camice di ogni specie ta- gliate o cucite con guar- nizione o senza. ....	l' una.	1 »
Camiciole , giamberghini o gilè di ogni sorta cuciti o tagliati .....	<i>idem.</i>	1 »
Dette ricamate. ( <i>Ved. abiti ricamati.</i> )		
Camosce , cerviotti , daini o danti in mezza concia senza peli. ( <i>Ved. pelli.</i> )		
Dette conce. ( <i>Ved. pelli conce.</i> )		
Campanelli di ottone. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Canapa grezza. ....	il cantajo.	3 »
Detta pettinata. ....	<i>idem</i>	5 »
Canaposa. ( <i>Ved. semenza di canape.</i> )		
Canapaccio. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Candele di sevo. ( <i>Ved. se- vo lavorato.</i> )		
Candelieri di rame inargen- tati , grandi o piccioli. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Canfora grezza. ....	<i>idem</i>	35 »
Detta raffinata. ....	la libbra.	» 40



DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>CA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Canne d' India di qualsivogli grandezza. ( <i>Ved. chin-caglierie.</i> )		
Canne lisce di pistola. ....	l' una.	" 60
Dette dorate.....	<i>idem</i>	" 90
Canne di schioppo.....	<i>idem</i>	1 20
Dette dorate.....	<i>idem</i>	1 80
Cannella in sorta.....	la libbra.	" 40
Detta della regina, matta o garofalata.....	<i>idem</i>	" 10
Cannocchiali di ogni sorta. ( <i>Ved. chin-caglierie.</i> )		
Cantaridi o cantarelle.....	<i>idem</i>	" 03
Capelli umani, anche curati.	<i>idem</i>	" 50
Capomangani.....	<i>idem</i>	" 24
Cappelli di lana, di pelo, o misti, grandi o piccoli.	la dozzina.	7 20
Detti di paglia nera.....	<i>idem</i>	1 20
Detti di paglia bianca....	<i>idem</i>	12 "
Detti senza fondi.....	<i>idem</i>	1 20
Detti di tela, di seta, di sola, o di qualunque altra specie, incerati o invernicciati.....	<i>idem</i>	3 "
Detti di trucciolo.....	<i>idem</i>	" 18
Capperi o capperoni di qualunque specie o provenienza.....	il cantajo.	10 "
Caratteri di stampa.....	<i>idem</i>	5 "
<p><i>I caratteri di stampa saranno esenti da dazio fino a' 31 di dicembre 1825.</i></p>		

DENOMINAZIONE de' GENERE.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>CA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Carbon fossile..... Carboni.....	" la tonnellat.	esente. » 50
<p><i>Nota. I bastimenti scemisi avranno per pieni, salvo a' proprietarj la facoltà di far pesare i carboni, assegnandosi in questo caso cartaja j. 50 per ogni tonnellata.</i></p>		
Cardamomo.....	il cantajo.	5 "
Cardatura di panno.....	<i>idem</i>	2 25
Cardi d'erba.....	<i>idem</i>	" 10
Cariseo. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )	la libbra.	4 "
Carminio.....	il cantajo.	1 20
Carpobalsamo.....	la libbra.	» 20
Carrozze e carrozzini nuovi o usati per mare.....	l'uno.	180 "
Canestre con mantice a quat- tro ruote, nuove o usate, per mare.....	l'una.	90 "
Calessi a due ruote, nuovi o usati, per mare.....	l'uno.	45 "
Carrozze, carrozzini, cane- stre e calessi usati da Si- cilia.....	»	esenti.
Dette usate per terra.....	»	esenti.
<p><i>I legni nuovi provenienti da Sicilia sono soggetti a' rispettivi dazj sopra indicati. Lo sono del pari i legni nuovi che vengono per terra, nel caso sono avvolti in istuoje, o sono in qualunque altra moda imballati.</i></p>		

DENOMINAZIONE de' O B B E T T I	B' A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>CA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Carrube.....	il cantajo.	» 55
Carta pergamena, carta straccia, carta da scrivere o da stampare di qualunque sorta, cartoni e cartoncini e libri di carta bianca...	sul valore.	il 25 per 100
Carta per parati.....	il rot. lor.	» 40
Carta per ventagli.....	sul valore.	il 30 per 100
Carta dorata e ondata. ( <i>Ved. carta per parati.</i> )		
Cascariglia.....	la libbra.	» 15
Casciu.....	il cantajo.	25 »
Cassettoni da scrivere, per toletta, da dipingere, da falegname o per altro uso.	l' uno.	4 »
Cassia lignea di qualunque sorta.....	il cantajo.	50 »
Cassia fistola.....	<i>idem</i>	7 »
Castagne.....	<i>idem</i>	2 »
Castori e castorini. ( <i>Ved. panni.</i> )		
Castorio di qualunque specie.	la libbra.	1 »
Catapuzia.....	<i>idem</i>	» 06
Catene di metallo per orologi. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> ) Per quelle di oro o di argento ( <i>Ved. oro o argento lavorato.</i> ) Per le catene con finimenti di tali metalli ( <i>Ved. bisciotterie.</i> )		
Catrame.....	il cantajo.	1 »
Caviale.....	il cant. lord.	12 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>CE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Ceci con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	il cantajo.	1 »
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Cembali. ( <i>Ved. piani-forti.</i> )	»	esente,
Genere da far vetri.....	<i>idem</i>	» 50
Genere di piombo.....	<i>idem</i>	3 »
Centrelle. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )	<i>idem</i>	15 »
Cera vergine o nera.....	<i>idem</i>	18 »
Cera bianca in grangioli, in pane, o in qualunque altra forma.....	<i>idem</i>	27 »
Detta lavorata.....	<i>idem</i>	15 »
Detta vecchia.....	la libbra.	» 40
Detta lacca.....		
Ceraso. ( <i>Ved. biacca.</i> )		
<b>CH</b>		
China china qualunque in iscorza.....	<i>idem</i>	» 16
China in polvere.....	<i>idem</i>	» 40
China mellese.....	<i>idem</i>	» 06
Chiodagione ordinaria nuova o vecchia.....	il cantajo.	4 50
Chincaglierie e mercerie di ogni specie di ferro, acciaio, rame, piombo, stagno, ossa, ottone, carta e carta pesta, legno, vetro ec., verniciate, dorate, argentate o dipinte,		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<p style="text-align: center;"><b>CH</b></p> <p>compresi gli specchietti annessi a' lavori di legno o di carta; compresi ancora i lavori di legname di Germania, e tutti gli altri di chincaglierie non nominati, di qualunque provenienza. ....</p> <p><i>NOTA. Nelle chincaglierie sono compresi i soli lavori di ferro o acciaio placcato, dorato, inargentato, inverniciato o imbrunito. Ogni altro lavoro di ferro o di acciaio è compreso nella rubrica de' ferri ed acciaj lavorati.</i></p> <p>Chitarre. (<i>Ved. istrumenti da musica.</i>)</p> <p style="text-align: center;"><b>CI</b></p> <p>Ciamarra. (<i>Ved. paglia da fare scope.</i>)</p> <p>Cicerchie con bastimenti de' dominj al di qua del Faro. Dette con bastimenti esteri.</p> <p>Cimmino. (<i>Ved. comino.</i>)</p> <p>Cinabro.....</p> <p>Cinquerenze. (<i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i>)</p> <p>Cioccolata.....</p>	<p style="text-align: center;">sul valore.</p> <p>il cantajo.</p> <p><i>idem</i></p> <p>la libbra.</p> <p><i>idem</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Duc. Gr.</i></p> <p>il 15 per 100</p> <p>1 »</p> <p>2 »</p> <p>» 12</p> <p>» 40</p>

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>CO</b>		
Cocciniglia e graniglia di cocciniglia. ....	il cantajo.	Duc. Gr. 50 "
Coccitrigno di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di cotone o di filo.</i> )		
Cocco, colore. ....	il rotolo.	" 20
Coccole. ( <i>Ved. madreperle.</i> )	"	esenti.
Coccole d'oro per indoratori.		
Cocozze. ( <i>Ved. cucuzze seche.</i> )		
Code di faine. ....	il cento.	6 "
Dette di martore. ....	<i>idem</i>	5 "
Dette di vaj. ....	il migliajo.	" 40
Dette di volpi. ....	il cento.	" 40
Dette di zibellini. ....	<i>idem</i>	12 "
Codette per fibbie. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Colla carniccia, e detta <i>tesca</i> . ....	il cantajo.	3 50
Detta a palloni o di pesce.	la libbra.	" 10
Colloquintita. ....	<i>idem</i>	" 15
Color di terra grezzo. ....	il cantajo.	1 40
Detto preparato. ....	<i>idem</i>	1 80
Color di terra grezzo indigeno dell' isola dell' Elba. ....	<i>idem</i>	" 70
Coltelli da tavola di qualunque sorta, forchette, cucchiaj ec. ( <i>Ved. chincaglierie; meno quelli di argento o di oro, o con finimenti di detti metalli, pe' quali ved. argento o oro lavorato, o bisciotterie.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERALI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>CO</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Coltri di lana. ( <i>Ved. co- verte.</i> )		
Comacchio. ( <i>Ved. pesce sa- lato.</i> )		
Comino.....	il cantajo.	3 50
Compassi di ottone o ferro. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Confetture.....	il rotolo.	» 80
Conserva qualunque giuleb- bata.....	<i>idem</i>	» 80
Contrerba.....	la libbra.	» 15
Coppole di bambagia o co- toncino. ( <i>Ved. lavori di cotone.</i> )		
Coppole di filo. ( <i>Ved. la- vori di filo.</i> )		
Dette di lana o di stame- di ogni specie. ( <i>Ved. la- vori di lana.</i> )		
Coralli grezzi che s' immet- tono sulle barche da pesca de' dominj al di qua del Faro.....	»	esenti.
Coralli grezzi di qualunque sorta, che s' immettono sulle barche estere.....	sul valore.	il 3 per 100.
Coralli manifatturati di qua- lunque specie.....	<i>idem</i>	il 30 per 100.
Corallina.....	il cantajo.	1 50
Corde di acciaio o di ottone. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Corde di budella.....	il mazzetto di n. 30.	» 20

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>CO</b>		
Cordelle da fare scope.....	il migliajo.	Duc. Gr. 1 80
Cordelle di sparto. ( <i>Ved. lavori di erba di sparto.</i> )		
Cordoni di budella.....	la dozzina.	» 60
Coriandri. ....	il cantajo.	4 50
Corine da fare scope.....	il migliajo.	» 10
Corone o rosarj di ogni sorta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Costo.....	la libbra.	» 10
Cotone in istoppa di Levante.	il cantajo.	10 »
Detto di Bengala.....	<i>idem</i>	10 »
Detto di qualunque altra provenienza.....	<i>idem</i>	20 »
Cotone filato tinto o non tinto.....	<i>idem</i>	25 »
Detto filato a mano di qualunque provenienza.	»	proibito.
Cotonina di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Coturni da uomo o da donna. ( <i>Ved. stivali.</i> )		
Coverte di mollettone di bambagia, grandi, mezzane o piccole.....	l'una	2 »
Coverte cardate, grandi, mezzane o piccole.....	<i>idem</i>	2 »
Coverte di lana di qualunque specie.....	<i>idem</i>	2 »
<b>CR</b>		
Cremor di tartaro.....	il cantajo.	8 »
Crespone di Genova. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		



DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>CR</b>		
Creta.....	il cantajo.	Duc. Gr. » 60
Detta da far crogiuoli...	<i>idem</i>	» 60
Detta per vetreria.....	»	esente.
Cretaglia o terraglia, e lavori di creta.....	il cant. lor.	6 »
Crini di cavallo.....	il cant ajo.	5 »
Criscetto di seta o mezzo criscetto. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Cristalli. ( <i>Ved. lavori di cristallo.</i> )		
Cristalli per orologi da tasca, da tavolino, da muro ec. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Crivelli per farina, o sieno setelle. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Crogiuoli.....	<i>idem</i>	3 »
Crogiuoli rotti, nuovi o vecchi.....	<i>idem</i>	2 »
Cruschello.....	<i>idem</i>	1 »
<b>CU</b>		
Cubebe. ( <i>Ved. pepe.</i> )		
Cucuzze secche.....	<i>idem</i>	5 »
Cuoja pelose secche o salate di qualunque provenienza, incluse quelle servite per involti.....	<i>idem</i>	4 50
Cuoja conce, mezzo conce, ed attannate, anche con olio di pesce.....	<i>idem</i>	20 »
<i>I cuoi possono esser dichiarati a numero, colla indicazione della qualità, malgrado che il dazio fosse dovuto a peso.</i>		
Curcuma.....	<i>idem</i>	6 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>DA</b>		
Damasco di seta o mezzo damasco. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Damigiane coperte di giunchi o di paglia. ( <i>Ved. lavori di vetro.</i> )		
Datteri , anche in pasta...	il cantajo.	3 50
<b>DE</b>		
Denti di elefante.....	<i>idem</i>	10 »
<b>DI</b>		
Ditali d' osso o di metallo. ( <i>Ved. chincaglierie ; e se sono di oro o di argento, o con finimento di detti metalli, ved. oro o argento lavorato , o bisciotterie.</i> )		
Dittamo cretico.....	la libbra.	» 08
<b>DO</b>		
Dobletto rigato, stretto o largo. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Dolci. ( <i>Ved. confetture.</i> )		
Doghe o tompagni di liuto.	il migliajo.	18 »
Dette di violino.....	<i>idem</i>	10 »
<b>DR</b>		
Drappo di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<p style="text-align: center;">DR</p> <p>Droghetto. (<i>Ved. tessuti di lana.</i>)</p>		<i>Duc. Gr.</i>
<p style="text-align: center;">DU</p> <p>Durante. (<i>Ved. tessuti di lana.</i>)</p>		
<p style="text-align: center;">EB</p> <p>Ebanò di qualunque specie.</p>	il cantajo.	1 »
<p style="text-align: center;">EL</p> <p>Elixir con zucchero o senza. (<i>Ved. acquavita giulebbata.</i>)</p>		
<p style="text-align: center;">ER</p> <p>Erba di sparto.....</p> <p>Erba guado.....</p> <p>Erba luccia, o sia luzza..</p> <p>Erba oricella.....</p> <p>Detta in zoza.....</p> <p>Erba sabbatiglia, droga..</p> <p>Erba serpentaria.....</p> <p>Erba sommacco. (<i>Ved. sommacco.</i>)</p> <p>Erba thè. (<i>Ved. thè.</i>)</p> <p>Ermodattilo.....</p>	<p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p>la libbra.</p> <p><i>idem</i></p>	<p>» 10</p> <p>4 »</p> <p>» 50</p> <p>4 »</p> <p>2 »</p> <p>5 »</p> <p>» 10</p> <p>» 08</p>
<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Esca.....</p>	il cantajo.	20 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>EU</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Enforbio. ....	il cantajo.	3 50
Eutochio. ....	<i>idem</i>	3 50
<b>FA</b>		
Facce di coverte di tela di filo o di cotone stampate, larghe fino a palmi 12 in- clusivi. ....	P'una.	1 80
Dette larghe fino a palmi 10 inclusive. ....	<i>idem</i>	1 50
Facce di coverte di tela di filo o di cotone, larghe fino a palmi 8 inclusive.	<i>idem</i>	1 30
Faggioli con bastimenti de' dominj al di qua del Faro. ....	il cantajo.	1 »
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Falcioni grandi, mezzani o piccoli. ....	<i>idem</i>	4 50
Fanella. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Farina di grano o granone con bastimenti de' dominj al di qua del Faro. ....	<i>idem</i>	1 »
Detta con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Farro. ....	<i>idem</i>	2 »
Fasce di cotone, di filo o lana. ( <i>Ved. lavori di lana, di cotone o di filo.</i> )		
Dette di seta. ( <i>Ved. tes- suti di seta.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>FA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Fave con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	il cantajo.	1 »
Dette con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Fazzoletti di balazor di Svizzera di palmi 2 1/4 a 5.	»	proibiti.
Fazzoletti di mossollina o cambraja, bianchi o stampati, larghi sino a palmi 2 1/2.....	l'unc.	» 08
Detti sino a palmi 3.....	<i>idem</i>	» 10
Detti a palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 12
Detti a palmi 4.....	<i>idem</i>	» 15
Detti a palmi 4 1/2.....	<i>idem</i>	» 20
Detti a palmi 5.....	<i>idem</i>	» 30
Detti a palmi 5 1/2.....	<i>idem</i>	» 35
Detti a palmi 6.....	<i>idem</i>	» 40
Detti a palmi 6 1/2.....	<i>idem</i>	» 50
Detti a palmi 7.....	<i>idem</i>	» 60
Fazzoletti di mossollina o cambraja ricamati con filo, cotone o seta, larghi sino a palmi 2 1/2.....	<i>idem</i>	» 18
Detti fino a palmi 3.....	<i>idem</i>	» 24
Detti a palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 26
Detti a palmi 4.....	<i>idem</i>	» 32
Detti a palmi 4 1/2.....	<i>idem</i>	» 45
Detti a palmi 5.....	<i>idem</i>	» 55
Detti a palmi 5 1/2.....	<i>idem</i>	» 80
Detti a palmi 6.....	<i>idem</i>	» 90
Detti a palmi 6 1/2.....	<i>idem</i>	1 10
Detti a palmi 7.....	<i>idem</i>	1 40

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
		<i>Duc. Gr.</i>
<b>FA</b>		
Fazzoletti di tela di lino o canapa rigati, larghi fino a palmi 3.....	l' uno.	» 06
Detti a palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 07
Fazzoletti di tela di lino o canape stampata, larghi sino a palmi 2 1/2.....	<i>idem</i>	» 06
Detti a palmi 3.....	<i>idem</i>	» 07
Detti a palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 10
Fazzoletti di tela di lino o canape bianca col rigo stampato, larghi sino a palmi 3.....	<i>idem</i>	» 08
Detti sino a palmi 3 1/2.	<i>idem</i>	» 10
Fazzoletti di cotone stampati o rigati. ( <i>Ved. fazzoletti di mossollina o cambraja bianchi o stampati.</i> )		
Fazzoletti di battista larghi sino a palmi 3.....	<i>idem</i>	» 16
Detti a palmi 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 20
Detti a palmi 4.....	<i>idem</i>	» 24
Fazzoletti di mossollina, di cotone o di lana con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Fazzoletti di velo di seta o di velo di lana, di qualunque provenienza. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Fazzoletti di seta di qualunque specie, larghezza e provenienza. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<p><b>FA</b></p> <p>Fazzoletti di velo di cotone o di sciacchignach. (<i>Ved. fazzoletti di mossollina.</i>)</p> <p><i>Le frazioni fra le due prossime dimensioni di fazzoletti saranno portate all'estremo più vicino; così per esempio nelle ultime due specie di fazzoletti di mossollina, le di cui dimensioni sono fissate a palmi 6 1/2 e 7, se vi fossero di quelli larghi palmi 6 3/4 inclusive, saranno considerati come se fossero della larghezza di pal.7; ed all'opposto se fossero larghi pal.6 3/4 esclusive, saranno considerati come se fossero larghi palmi 6 1/2.</i></p>		<p><i>Duc. Gr.</i></p>
<p><b>FE</b></p> <p>Feccia bruciata.....</p> <p>Felpa di lana. (<i>Ved. tessuti di lana.</i>)</p> <p>Felpone di seta. (<i>Ved. tessuti di seta.</i>)</p> <p>Ferro nuovo o vecchio....</p> <p>Ferro filato di qualunque specie.....</p> <p>Ferri da stirare. (<i>Ved. ferri ed acciaj lavorati.</i>)</p> <p>Ferri ed acciaj lavorati, o sia ferrarecce di qualunque sorta, non nominati nella presente tariffa....</p>	<p>il cantajo.</p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p>	<p>1 80</p> <p>3 50</p> <p>6 "</p> <p>4 50</p>
<p>NOTA. Tutti i ferri ed acciaj lavorati non nominati saranno</p>		

DENOMINAZIONE de' O G G E T T I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>FE</b>  <i>compresi in questa rubrica, eccetto i soli ferri ed acciaj placcati, dorati, inargentati, inverniciati o imbruniti, che vanno nella rubrica delle chincaglierie.</i>		<i>Duc. Gr.</i>
Ferri agri e minuti di lava, Ferzate cardate, grandi, mezzane o piccole. ( <i>Ved. covert.</i> )	il cantajo.	2 50
<b>FI</b>		
Fibbie di metallo. ( <i>Ved. chincaglierie</i> ; eccetto quelle di oro o di argento, o con finimenti di detti metalli, per le quali <i>ved. oro o argento lavorato, o bisciotterie.</i> )		
Fichi secchi e seccumi....	<i>idem</i>	6 »
Figure miniate di carta, e dette nere di carta.....	sul valore.	il 30 per 100.
Filato e filaticcio.....	il cantajo.	25 »
Filo bianco o tinto di qualunque sorta.....	<i>idem</i>	25 »
Filonnetto. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Finocchi secchi. ( <i>Ved. semi di finocchi.</i> )		
Fioocchi di piume per toletta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Fiore di cannella.....	la libbra.	» 07



DENOMINAZIONE de' GENERI.	BIASEI della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>FI</b>		
Fiore di farina con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.....	il cantajo.	11 »
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Fiori finti. ( <i>Ved. lavori di moda.</i> )		
Fiore di solfo.....	<i>idem</i>	3 50
<b>FO</b>		
Fodere di pelle. ( <i>Ved. pelli.</i> )		
Foglie di sena, anche minute.....	<i>idem</i>	14 »
Folio.....	la libbra.	» 07
Folleri, benchè perciati o cardati. ( <i>Ved. bozzoli.</i> )		
Forese e spago qualunque.	il cantajo.	10 »
<b>FR</b>		
Fruste per carrozze. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Frustini per cavalcare. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Frutta secche. ( <i>Ved. fichi secchi.</i> )		
Frutta fresche per terra o per mare.....	»	esenti.
<b>FU</b>		
Fumo, o sia negro fumo.	<i>idem</i>	40 »
Funghi.....	<i>idem</i>	20 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>FU</b>		
Fungo , <i>droga</i> .....	il rotolo.	» 10
Funi o corde.....	il cantajo.	8 »
Funi di sparto. ( <i>Ved. la- vori d' erba di sparto.</i> )		
Fustagno di qualunque prov- venienza. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Fusti per ombrelli. ( <i>Ved. armaggi per ombrelli.</i> )		
<b>GA</b>		
Galanga. ....	la libbra.	» 04
Galbanò.....	<i>idem</i>	» 06
Galle di levante in sorta, prevaterelle e galloni...	il cantajo.	3 »
Garofani.....	<i>idem</i>	56 »
<b>GE</b>		
Gesso , anche in polvere...	<i>idem</i>	» 60
Detto per sartori.....	<i>idem</i>	1 80
<b>GI</b>		
Giallolino.....	<i>idem</i>	5 »
Giallo santo.....	<i>idem</i>	3 »
Gioielli di pietre false. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Giuggiolena. ( <i>Ved. semen- za di giuggiolena.</i> )		
Giulebbe di zucchero e di qualunque altra materia.	<i>idem</i>	25 »
Giunchi di canna d'India..	<i>idem</i>	8 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>GO</b>		
Gomma di qualunque sorta e provenienza.....	il cantajo.	Duc. Gr. 5    »
<b>GR</b>		
Gradini di pietra di Genova. Grammajoli. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )	P' uno.	» 10
Granaparadisi.....	il cantajo.	6    »
Granatine false. ( <i>Ved. chin- caglierie.</i> )		
Graniglia, o sia polvere di cocciniglia. ( <i>Ved. cocci- niglia.</i> )		
Graniglia selvaggia, o sia semenza per tinta.....	la libbra.	» 05
Grano o granone con basti- menti de' dominj al di qua del Faro.....	il cantajo.	1    »
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2    »
Gronghi. ( <i>Ved. anguille salate.</i> )		
<b>GU</b>		
Guanti corti o lunghi di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Detti di cotone. ( <i>Ved. la- vori di cotone.</i> )		
Detti di filo. ( <i>Ved. lavori di filo.</i> )		
Detti di lana. ( <i>Ved. la- vori di lana.</i> )		
Detti di qualunque altra roba.....	la dozzina.	3    »

DENOMINAZIONE de' O B B E T T I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>GU</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Guantiere di ferro verniciate di qualunque grandezza. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Guarnimenti di cuojo per cavalli da carrozza.....	il pajo.	20 »
Detti per un cavallo da calesse.....	l' uno.	10 »
<b>IM</b>		
Imbratto d'olio. ( <i>Ved. olio.</i> )		
Imbisco fino. ( <i>Ved. panno.</i> )		
<b>IN</b>		
Incenso, anche in pantoschi.	il cantajo.	7 »
Inchiostro o tinta per istivali in barili, botti, o in qualunque altro recipiente.....	il cant. lor.	25 »
Indaco.....	il cantajo.	16 »
<b>IP</b>		
Ippiocanno, o sia ippeacuana.....	la libbra.	» 30
<b>IR</b>		
Irios.....	il cantajo.	6 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>IS</b>		
Istrumenti di agricoltura, come vomeri, vanghe, zappe, e simili. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Istrumenti di musica non nominati.....	sul valore.	il 30 per 100.
<b>LA</b>		
Lacca di verzino.....	la libbra.	» 08
Detta fina di grana.....	<i>idem</i>	» 24
Lagrima di noce moscada.	<i>idem</i>	» 40
Lame di spade, sciabie, palossi, smarre ec.....	il cento.	20 »
Lamiere di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Lampadari e lampadi di cri- stallo.....	sul valore.	il 30 per 100.
Lana caprina. ( <i>Ved. pelo di capre.</i> )		
Lana di qualunque qualità e provenienza.....	il cant. lor.	4 50
Detta lavata, e non già bagnata prima della tosa.	<i>idem</i>	9 »
Lana filata bianca o tinta.	il cantajo.	20 »
Lanetta. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Lanterne di ogni sorta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Lapis bianco, piombino, o rosso. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Lardo. ( <i>Ved. salami.</i> )		
Lastre di oro o di argento per ricamare.....	la canna.	1 50

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
L A		<i>Duc. Gr.</i>
Lastre , lastrine , o strighe di vetro.....	il cant. lor.	14 .»
Laudano.....	il cantajo.	10 »
Lavori di alabastro. ( <i>Ved.</i> <i>alabastro lavorato.</i> )		
Lavori di argento massiccio. ( <i>Ved. argento lavorato.</i> )		
Lavori di avorio.....	la libbra.	» 30
Lavori di cotone, di filo o di lana, come berrettini, coppole, calze, guanti, fasce, maglie, frange, bottoni, e qualunque altro lavoro non suscettivo di canneggio, ancorchè for- mato promiscuamente...	il rot. lor.	1 50
Detti di seta o con seta, ancorchè con oro o argento fino o falso. ( <i>Ved. tessuti</i> <i>di seta.</i> )		
Detti, o sienofettucce. ( <i>Ved.</i> <i>zagarelle.</i> )		
Lavori di crini.....:.....	sul valore.	il 30 per 100.
Lavori di ferro o acciaio ver- niciato. ( <i>Ved. chincaglie-</i> <i>rie.</i> )		
Lavori di gesso.....	<i>idem</i>	il 30 per 100.
Lavori di legname di Ger- mania ( <i>Ved. chincaglierie</i> )		
Lavori di marmo, come sta- tue, vasellame ed altro, anche guerniti con metallo.	<i>idem</i>	il 30 per 100.
Lavori di moda.....	<i>idem</i>	il 30 per 100.

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>LA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Lavori di oro o di argento fino o falso, come gal- loni, frange, fiocchi, spal- lette per militari, ed altri simili. ....	la libbra.	3 »
Lavori di oro massiccio. ( <i>Ved.</i> <i>oro lavorato.</i> )		
Lavori di ottone, anche do- rati o inargentati. ( <i>Ved.</i> <i>chincaglierie.</i> )		
Lavori di pasta. ( <i>Ved. pasta</i> <i>lavorata.</i> )		
Lavori di rame o di bronzo dorati o inargentati. ( <i>Ved.</i> <i>chincaglierie.</i> )		
Lavori di filo fino. ( <i>Ved.</i> <i>merletti.</i> )		
Lavori di similoro. ( <i>Ved.</i> <i>chincaglierie.</i> )		
Lavori di stagno o latta. ( <i>Ved. stagno lavorato.</i> )		
Lavori di calamo. ( <i>Ved. tes-</i> <i>suti di seta.</i> )		
Lavori di cristallo o di vetro.	il cant. lor.	8 »
Lavori di erba di sparto..	il cantajo.	1 20
<b>LE</b>		
Legna da fuoco.....	il bastimento di mille can- taja.	1 20
Legname. ( <i>Ved. in fine.</i> )		
Legno aloc.....	il cantajo.	40 »
Legno busso. ( <i>Ved. busso.</i> )		
Legno calliatout.....	<i>idem</i>	1 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>LE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Legno campeggio, ancorchè in polvere.....	il cantajo.	» 60
Legno del Brasile.....	<i>idem</i>	1 »
Legno cajenna allustrito. . .	<i>idem</i>	1 »
Legno d' India.....	<i>idem</i>	1 »
Legno di Palissandra.....	<i>idem</i>	1 »
Legno di Santalctrino....	<i>idem</i>	1 »
Legno fernambucco.....	<i>idem</i>	1 »
Legno gayac.....	<i>idem</i>	1 »
Legno giallo per tintura. ( <i>Ved. legno del Brasile.</i> )		
Legno mogano.....	<i>idem</i>	1 »
Legno nefritico.....	<i>idem</i>	1 »
Detto per tintura in polvere.	<i>idem</i>	1 »
Legno quassio.....	<i>idem</i>	6 »
Legno rodio.....	<i>idem</i>	1 »
Legno rosso.....	<i>idem</i>	1 »
Legno rosso di Sandal....	<i>idem</i>	1 »
Legno santo selvaggio. ( <i>Ved.</i> <i>legno gayac.</i> )		
Legno tamarino.....	<i>idem</i>	1 »
Legno verzi. ( <i>Ved. legno</i> <i>fernambucco.</i> )		
Lenticchie con bastimenti de' domiuj al di qua del Faro.	<i>idem</i>	1 »
Dette con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
<b>LI</b>		
Libani, o sieno funi di erba per tonnare, e torticcioli per irrigar terreni, e tutt' altro lavoro di erba di sparto fatto in corde. ( <i>Ved.</i> <i>lavori di erba di sparto.</i> )		



DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>LI</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Libri in qualunque lingua, stampati in ottavo o in sesto inferiore.....	il tomo.	» 30
Detti in quarto.....	<i>idem</i>	» 60
Detti in foglio.....	<i>idem</i>	» 90
<p>NOTA. <i>I fogli appuntati a volumi saranno considerati come in tomi. Saranno considerati ugualmente i volumi delle opere che vengono non ligate, ma a fogli sciolti. Su' fogli volanti appartenenti a dizionarj o a giornali letterarj sarà riscosso il dazio di grana due a foglio, qualunque sia il sesto con cui è stampato.</i></p>		
Limatura di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Lime. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Lino grezzo.....	il cantajo.	5 »
Lino pettinato.....	<i>idem</i>	7 »
Liquirizia in radici.....	<i>idem</i>	» 60
Detta in pasta. ( <i>Ved. pasta liquirizia.</i> )		
<b>LO</b>		
Londres. ( <i>Ved. panno.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
LU		<i>Duc. Gr.</i>
Lumi di specchio di quarti nove.....	l' uno.	17 85
<i>Il quarto di lume o di striga è di 2/3 di palmo. Pervenendo i lumi colle foglie, pagano il dieci per cento di più sul dazio stabilito in questa tariffa.</i>		
Detti di quarti 8 1/2.....	<i>idem</i>	15 55
Detti di quarti 8.....	<i>idem</i>	13 25
Detti di quarti 7 1/2.....	<i>idem</i>	10 95
Detti di quarti 7.....	<i>idem</i>	8 65
Detti di quarti 6 1/2.....	<i>idem</i>	6 80
Detti di quarti 6.....	<i>idem</i>	5 12
Detti di quarti 5 1/2.....	<i>idem</i>	4 30
Detti di quarti 5.....	<i>idem</i>	2 90
Detti di quarti 4 1/2.....	<i>idem</i>	2 60
Detti di quarti 4.....	<i>idem</i>	1 45
Detti di quarti 3 1/2.....	<i>idem</i>	1 »
Detti di quarti 3.....	<i>idem</i>	» 70
Detti di quarti 2 1/2.....	<i>idem</i>	» 35
Detti di quarti 2.....	<i>idem</i>	» 20
Lumi di specchio da 36...	<i>idem</i>	» 15
Detti da 28.....	<i>idem</i>	» 12
Detti da 17.....	<i>idem</i>	» 09
Detti da 10.....	<i>idem</i>	» 08
Lumi detti <i>strighe</i> di quarti 6.....	<i>idem</i>	2 25
Detti di quarti 5 1/2.....	<i>idem</i>	1 70
Detti di quarti 5.....	<i>idem</i>	1 45
Detti di quarti 4 1/2.....	<i>idem</i>	1 10
Detti di quarti 4.....	<i>idem</i>	» 90
Detti di quarti 3 1/2.....	<i>idem</i>	» 70

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>LU</b>		
Lumè detti <i>strighe</i> di quarti 3 .....	P' uno.	» 60.
Detti di quarti 2 1/2.....	<i>idem</i>	» 30
Detti di quarti 2.....	<i>idem</i>	» 20
<i>I lumi rotti ed inservibili saranno esenti da dazio.</i>		
<i>Se i lumi sieno rotti in parte, il dazio sarà riscosso secondo la dimensione della parte rimasta servibile.</i>		
Lupini.....	il cantajo.	1 »
Lustrini di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
<b>MA</b>		
Macchine per le scienze e per le arti.....	il cantajo.	1 »
	sul valore.	il 30 per 100.
<i>NOTA. Per le macchine utili, con particolari permessi del Ministro delle finanze ne sarà accordata la introduzione senza pagamento di dazio.</i>		
Macis.....	la libbra.	» 20
Magra.....	il cantajo.	» 40
Detta macinata.....	<i>idem</i>	» 50
Madreperle in conchiglie..	il cento.	» 60
Magistero di scialappa.....	la libbra.	» 40
Maglie di cotone, di filo o di lana di qualunque specie e per qualunque uso, ancorchè tessute promiscuamente. ( <i>Ved. lavori di cotone.</i> )		
Dette con seta, o di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>MA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Magnesia ed antacido brit- tannico .....	la libbra.	» 08
Mandorle amare o dolci...	il cantajo.	12 »
Dette in guscio .....	<i>idem</i>	4 »
Manganese. ( <i>Ved. pietra di manganese.</i> )		
Manichetti di crivellone o di mossollina ricamati. ( <i>Ved. lavori di moda.</i> )		
Manichetti di pezzilli. ( <i>Ved. mer'etti.</i> )		
Manichi di spada di acciaio, anche brillantati, e con lame montate. ( <i>Ved. chin- caglieria.</i> )		
Manicotti di pelli, code ec. ( <i>Ved. lavori di moda.</i> )		
Manna in sorta. ....	<i>idem</i>	15 »
Detta in cannelli. ....	<i>idem</i>	22 »
Mantechiglia, o pomata di qualunque specie .....	la lib. lor.	» 60
Mantiglie di ogni specie. ( <i>Ved. lavori di moda.</i> )		
Dette di seta, o con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Marcassita. ....	la libbra.	» 12
Marmi grezzi. ....	la carrata di pal. cubici 84.	2 »
Marmi segati. ....	la carrata di pal. cubici 84.	6 »
Maschere di carta. ....	la dozzina.	» 60
Maschere di cera. ....	<i>idem</i>	6 »
Mastice. ....	la libbra.	» 10

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCESSIONE.	DAZIO.
<b>ME</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Mele o melazzo di qualunque specie o provenienza.	il cantajo.	6 »
Mensali di filo o di cotone, o tessuti promiscuamente a caneggio di qualunque provenienza, della larghezza fino a palmi 4 1/2	la canna.	» 45
Detti al di sopra di palmi 4 1/2 fino a palmi 8.....	<i>idem</i>	» 90
Detti al di sopra di palmi 8 fino a palmi 11.....	<i>idem</i>	1 35
Detti al di sopra di palmi 11.....	<i>idem</i>	1 80
Mensali di filo di Fiandra e di qualunque altra provenienza, a pezzi per servizio da 6.....	P uno.	» 60
Detti da 12.....	<i>idem</i>	2 »
Detti da 18.....	<i>idem</i>	4 »
Detti da 24.....	<i>idem</i>	6 »
Detti da 30.....	<i>idem</i>	8 »
Detti da 36.....	<i>idem</i>	10 »
Detti da 42.....	<i>idem</i>	14 »
Detti da 48.....	<i>idem</i>	18 »
<p>NOTA. I mensali di cotone a pezzi o sia a servizj pagheranno la metà del dazio stabilito per quelli di filo anche a pezzi. Pe' mensali di cotone a filo sarà riscosso il dazio intero stabilito per quelli di filo.</p>		
<p>Mercerie. (Ved. chincaglierie.)</p>		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>ME</b>		
Merletti di filo o di cotone.	sul valore.	il 30 per 100.
Mezzani di seta.....	la libbra.	» 15
Detti filati.....	<i>idem</i>	» 50
Mezze teste di lana, o sieno berrette per levantini. ( <i>Ved. lavori di lana.</i> )		
<b>MI</b>		
Miglio.....	il cantajo.	1 »
Minio.....	<i>idem</i>	2 50
Mirabolani.....	la libbra.	» 10
Mirra.....	il cantajo.	7 »
<b>MO</b>		
Mobili di casa nuovi o vec- chi di qualunque sorta..	sul valore.	il 30 per 100.
Mole di Barcellona.....	l' una.	» 40
Dette mezzane.....	<i>idem</i>	» 30
Dette piccole.....	<i>idem</i>	» 20
Mole grandi, mezzane o piccole di qualunque altro luogo.....	<i>idem</i>	» 12
Mole per mulino.....	<i>idem</i>	2 »
Molinelli di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Molinelli di pietra per cioc- colata.....	l' uno.	» 10
Molinelli per caffè di qua- lunque specie.....	<i>idem</i>	» 15
Mollettone di bambagia. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>MO</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Molle di carrozze. ( <i>Ved. ba- lestre.</i> )		
Molle di orologio. ( <i>Ved. chin- caglierie.</i> )		
Mondezza di cera. ( <i>Ved. cera vergine.</i> )		
Morchia. ( <i>Ved. oliomorchia.</i> )		
Mortaj di marmo.....	il cento.	5 »
Mortella.....	il cantajo.	» 40
Mosciamè.....	il cant.lor.	8 »
Mossollina bianca larga sino a palmi 3 1/2 inclusive.	la canna.	» 20
Detta spolinata.....	<i>idem</i>	» 30
Detta ricamata, ancorchè in colore.....	<i>idem</i>	» 55
Mossollina bianca larga fino a palmi 4 1/2 inclusive.	<i>idem</i>	» 26
Detta spolinata.....	<i>idem</i>	» 40
Detta ricamata, ancorchè in colore.....	<i>idem</i>	» 75
Mossollina bianca larga fino a palmi 5 1/2 inclusive....	<i>idem</i>	» 45
Detta spolinata.....	<i>idem</i>	» 50
Detta ricamata, ancorchè in colore.....	<i>idem</i>	» 90
Mossollina bianca larga da palmi 5 1/2 in sopra...	<i>idem</i>	» 50
Detta spolinata.....	<i>idem</i>	» 60
Detta ricamata, ancorchè in colore.....	<i>idem</i>	1 20
Mossollina colorata o stam- pata di qualunque lar- ghezza. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>MO</b>		
Mossollina guernita di semplice contorno corrispondente ad abiti. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Mossollina ricamata con oro, argento o seta, larga fino a palmi 4 1/2 inclusive.	la canna.	» 80
Mossollina ricamata con oro o argento, fino a pal. 5 1/2 inclusive.....	<i>idem</i>	1 20
Detta da palmi 5 1/2 in sopra.....	<i>idem</i>	1 50
Mosto. ( <i>Ved. vino.</i> )		
<b>MU</b>		
Mummia, <i>droga</i> .....	la libbra.	» 10
Mummia, o sia cadaveri imbalsamati o secchi.....	»	esenti.
Muschio di ogni provenienza.....	l'oncia.	1 40
<b>NA</b>		
Nankin delle Indie, lungo da palmi 17 a 20, e largo palmo 1 1/3.....	la pezza.	» 45
Detto, lungo da palmi 21 a 27, e largo pal. 1 3/4.	<i>idem</i>	» 60
Nastri o fettucce. ( <i>Ved. zagarelle.</i> )		
Navigli. ( <i>Ved. bastimenti.</i> )		



DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>NE</b>		
Negrofumo. ( <i>Ved. fumo.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Neve.....	»	esente.
<b>NI</b>		
Nitro, anche purificato, <i>genere di privativa</i> .....	»	proibito.
<b>NO</b>		
Nobiltà di seta, ancorchè con argento o oro. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Nocelle senza guscio, volgarmente <i>antrite</i> .....	il cantajo.	10 »
Noci di cocco. ....	<i>idem</i>	4 50
Noci e nocelle col guscio..	<i>idem</i>	2 50
Noci moscade.....	la libbra.	» 40
Noci vomiche.....	<i>idem</i>	» 06
<b>OC</b>		
Occhialetti, o sieno spioncini ed occhiali. ( <i>Ved. chincaglierie, e ved. bisciotterie, se sieno con finimenti di oro o di argento.</i> )		
Occhi di gamberi.....	<i>idem</i>	» 15
<b>OL</b>		
Olio di abete.....	il cantajo.	4 »
Olio di anici.....	la libbra.	» 30

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>OL</b>		
Olio di cannella.....	la libbra.	4 50
Olio di garofani.....	<i>idem</i>	1 »
Olio di lauro, o sasso....	<i>idem</i>	» 08
Olio di lino.....	il cantajo.	6 »
Olio di noce.....	<i>idem</i>	3 50
Olio di olive di ogni sorta.	<i>idem</i>	8 »
Olio morchia, anche in pasta.	<i>idem</i>	8 »
Olio di pesce.....	<i>idem</i>	4 »
Olio di spigo di Francia..	la libbra.	» 10
Olio di trementina.....	<i>idem</i>	» 04
Olive.....	il cant.lor.	8 »
Olone per vele.....	la canna.	» 10
Oltremarino, <i>colore</i> .....	l' oncia.	1 »
<b>OM</b>		
Ombrelli di seta o di altro tessuto, grandi o piccoli.	l' uno.	3 »
Ombrelli di tela incerata grandi o piccoli.....	<i>idem</i>	1 »
<b>OP</b>		
Opobalsamo.....	la libbra.	» 10
Oppio.....	<i>idem</i>	» 30
Oppoponaco. ( <i>Ved. gomma.</i> )		
<b>OR</b>		
Orecchini ed altri arnesi da donna. ( <i>Ved. chincaglie-</i> <i>rie; e se sono di oro o</i> <i>argento, ved. oro o ar-</i> <i>gento lavorato.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>OR</b>		
Orecchini ed altri arnesi da donna con finimenti di oro o di argento. ( <i>Ved. bisciotterie.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Organetti di legno.....	P' uno.	3 »
Detti con movimenti di acciaio o altro metallo....	<i>idem</i>	8 »
Orletta. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Ormesino. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Oro battuto per indoratori,	la dozzina di libretti di 50 fogli per libretto.	1 »
Oro brattino.....	la libbra.	» 15
Detto in ritagli.....	<i>idem</i>	» 03
Oro falso filato.....	<i>idem</i>	» 40
Oro falso schiacciato.....	<i>idem</i>	» 60
Oro filato.....	<i>idem</i>	2 50
Oro massiccio.....	»	esente.
Oro lavorato, anche a filigrana, con pietre o senza,	P'oncia.	3 »
Oro stagnuolo.....	la libbra.	» 40
Orologi a polvere. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Orologi da tavolino o da muro di qualunque materia.....	sul valore.	il 30 per 100.
Orologi da sacca di qualunque specie, ancorchè a ripetizione, di oro, con frutto o senza.....	P' uno.	4 »
Detti di argento.....	<i>idem</i>	1 50
Detti di qualunque altro metallo.....	<i>idem</i>	1 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>OR</b>		
Orologi da sacca senza cassa , o sia il solo frutto, di qualunque specie, ancorchè a ripetizione .....	P' uno.	<i>Duc. Gr.</i> » 20
<i>All' ora filato, all' oro massiccio, all' oro lavorato, ed agli orologi di oro o di argento è applicabile la nota apposta all' argento massiccio ed all' argento lavorato.</i>		
Orpello.....	il foglio.	» 06
Orpimento.....	il cantajo.	1 50
Orseille.....	<i>idem</i>	10 »
Orzo con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	<i>idem</i>	1 »
Detto con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Detto di Germania. ( <i>Ved. farro.</i> )		
<b>OS</b>		
Ossa di balena.....	<i>idem</i>	4 »
Dette segate.....	<i>idem</i>	9 »
Ossa bufaline grandi o piccole. ....	li 100 paja.	» 80
Ossa di bue smarrate.....	il cantajo.	1 20
Ossa di cervo.....	<i>idem</i>	4 »
Ossa di lanterna.....	<i>idem</i>	7 »
Ossa di seppie.....	<i>idem</i>	3 »
Ossa di testuggine. ( <i>Ved. tartaruga.</i> )		
Ossame.....	il cant. lor.	1 20
Ossa vaccine.....	li 100 paja.	» 50

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>OT</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Ottone cavato o in piastre.	il cantajo.	6 »
Ottone filato.....	la libbra.	» 04
Ottone grezzo in pezzi, o in verghe.....	il cantajo.	3 50
Ottone lavorato. ( <i>Ved. chin- caglierie.</i> )		
Ottone raso.....	<i>idem</i>	7 »
Ottone in piccoli pezzi, in ritagli, limature, o vec- chio.....	<i>idem</i>	3 50
<b>OV</b>		
Ova di cefalo.....	il cant.lor.	12 »
Ova di tonno.....	<i>idem</i>	8 »
<b>PA</b>		
Padelle di ferro. ( <i>Ved. fer- ro ed acciaio lavorato.</i> )		
Paglia da fare scope.....	li 100 mazzi.	5 »
Pale di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Pallini di piombo. ( <i>Ved. piombo lavorato.</i> )		
Palloncini da giocare.....	la dozzina.	2 40
Pance di pelli di petuse. ( <i>Ved. pelli.</i> )		
Panni o castori.....	la canna.	3 12
Castorini di ogni qualità della larghezza fino a pal- mi 3.....	<i>idem</i>	1 44

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>PA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Casimiri di ogni qualità lisci o rigati; i così detti <i>tricò di lana</i> , ancorchè con filo o cotone; i così detti <i>cuoj di lana</i> , ed ogni altro tessuto di si- mile lanaggio, o sia im- pannaggio, della larghezza fino a palmi 3.....	la canna.	1 04
Castorini, casimiri, cuoj e tricò di lana di ogni qualità, lisci o rigati, an- corchè con filo o cotone, di una larghezza mag- giore di 3 palmi; i così detti <i>castori</i> o <i>panni di dama</i> , ed altri tessuti di simile lanaggio, o sia im- pannaggio.....	<i>idem</i>	3 12
NOTA. <i>Vedi la nota a' tessuti di lana.</i>		
Pan vinesco.....	il cantajo.	10 »
Passarini.....	<i>idem</i>	10 »
Passi.....	<i>idem</i>	10 »
Pasta di mandorle.....	la libbra.	» 20
Pasta lavorata, con basti- menti de' dominj al di qua del Faro.....	il cantajo.	1 »
Detta con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Pasta liquirizia.....	<i>idem</i>	7 50

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>PE</b>		
Pece nera.....	il cantajo.	» 85.
Detta bianca , o sia greca.	<i>idem</i>	2 »
Pecore.....	»	esenti.
<p><i>Essendosi resa libera l'esportazione delle pecore da frutto con figli , e delle pecore sterpe , rimane in conseguenza abolita la formalità di assegnare nelle dogane di frontiera le dette pecore che dagli Stati limitrofi s' introdurranno, per terra nel regno.</i></p>		
Pedalini. ( <i>Ved. lavori di cotone , filo o lana.</i> )		
Pelli camosce , cerviotti , daini , o danti in mezza concia , senza peli . . . .	<i>idem</i>	16 50
Pelli camosce , cerviotti , daini , o danti in concia, senza peli.....	<i>idem</i>	22 »
Pelli cordovane , marrochine conce , di qualunque colore.....	<i>idem</i>	36 »
Pelli di pecore , montoni , montoninelle o agnelli caprini , cordovane , cordovanelle , caparroni o capretti , crude col pelo , di qualunque qualità....	<i>idem</i>	2 50.
Dette in mezza concia....	<i>idem</i>	9 »
Dette in tutta concia.....	<i>idem</i>	20 ».
Pelli di agnelli , pecore , montoni e capretti , conce col pelo.....	<i>idem</i>	3 70

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>PE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Pelli di armellini.....	P' una.	1 »
Pelli di capre d' Angola...	<i>idem</i>	1 »
Pelli di cervi pelose.....	<i>idem</i>	» 15
Dette piccole.....	<i>idem</i>	» 08
Pelli di cigni.....	<i>idem</i>	» 30
Pelli di conigli.....	il cantajo.	4 40
Pelli di gatti pardi.....	P' una.	5 »
Pelli di gatti selvaggi.....	il cento.	3 »
Dette conce.....	<i>idem</i>	3 50
Pelli di lepri bianche.....	<i>idem</i>	4 40
Pelli di lepri crude col pelo.	il cantajo.	3 30
Pelli di lupacci.....	P' una.	» 50
Pelli di lupi cervieri.....	<i>idem</i>	3 »
Pelli di martore.....	<i>idem</i>	» 30
Pelli di mologna e di faine.	<i>idem</i>	» 10
Pelli d' orso.....	<i>idem</i>	5 »
Pelli di pesci.....	il cento.	» 30
Pelli di petuse.....	<i>idem</i>	5 »
Pelli di petuse in pance...	<i>idem</i>	2 »
Dette di pittigri.....	<i>idem</i>	10 »
Pelli di sagri.....	P' una.	1 »
Dette pelose.....	il cento.	10 »
Pelli di sorci.....	<i>idem</i>	4 »
Pelli di tigri.....	P' una.	10 »
Pelli d' utrie.....	<i>idem</i>	» 25
Pelli di volpi.....	il cento.	4 40
Pelli di volpi di Moscovia.	<i>idem</i>	30 »
Pelli per crivelli.....	<i>idem</i>	» 15
Pelo di bue, porco o ca- pra.....	il cantajo.	» 40
Pelo di cammello.....	<i>idem</i>	5 »
Pelo di coniglio o di lepre.	<i>idem</i>	3 »
Pelo per pescare.....	la libbra.	» 30
Pennacchi fini o ordinarj..	P' uno.	» 50



DENOMINAZIONE de' GENERAL	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>PE</b>		
Penne bianche o nere di struzzo per pennacchi...	il rot. pes. net tara fatta.	<i>Duc. Gr.</i> 1 20
Penne grandi bianche o nere di struzzo per pennacchi.....	<i>idem</i>	2 40
Penne bianche di struzzo per pennacchi, piccole o minute.....	<i>idem</i> <i>idem</i>	1 20 » 60
Dette nere.....		
Penne da scrivere di qualunque qualità o provenienza.....	il migliajo.	» 30
Penne di polli.....	il cantajo.	15 »
Pepe di qualunque sorta..	<i>idem</i>	18 »
Perçalla. ( <i>Ved. mossollina.</i> )		
Perle false. ( <i>Ved. chinca-glierie.</i> )		
Perle fine.....	»	esenti.
Perpetuella. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Pesce bastone. ( <i>Ved. stocco.</i> )		
Pesce fresco.....	»	esente.
Pesce salamone. ( <i>Ved. pesce salato.</i> )		
Pesce spada. ( <i>Ved. pesce salato.</i> )		
Pesci secchi o salati di ogni sorta non nominati.....	il cant. lord.	6 »
Pettinesse di ogni materia. ( <i>Ved. lavori di moda; e ved. oro o argento lavorato o bisciotterie, se sono di detti metalli o guernite de' medesimi.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>PE</b>		
Pettini di avorio , di bosso o di altro legno. ( <i>Ved.</i> <i>chincaglierie.</i> )		
Pezze vecchie. ( <i>Ved. stracci.</i> )		
Pezzetti di dente di elefante. ( <i>Ved. avorio.</i> )		
Pezzetti di tavolette per pet- tini di legno. ( <i>Ved. chin- caglierie.</i> )		
Pezzi di paglia di truciolo.	la dotzina.	» 30
<b>PI</b>		
Pianelli di Levante o di Barberia.....	il pajo.	» 10
Pianiforti.....	P' uno.	36 »
Pietra calamita.....	la libbra.	» 04
Pietra di diaspro.....	»	esente.
Pietra focaja.....	il cantajo.	» 20
Pietra di smeriglio. ( <i>Ved.</i> <i>smeriglio.</i> )	<i>idem</i>	» 40
Pietra di talco.....	<i>idem</i>	1 60
Pietra di Tripoli.....	la libbra.	» 04
Pietra giudaica.....	il cantajo.	» 25
Pietra manganese.....	<i>idem</i>	7 »
Pietre da fucile.....	<i>idem</i>	» 70
Pietre di Genova per tetti di palmo 1 ad 1 1/4....	il migliajo.	5 22
Pietre di Genova o sia la- vagna di palmo 1 1/2 a 2 1/2.....	il cento.	3 50
Dette da palmi 2 1/2 in- clusive a palmi 3.....	<i>idem</i>	5 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>PI</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Pietre di Genova o sia lavagna di palmi 3 a 4..	il cento.	7 »
Dette da palmi 4 a 5....	<i>idem</i>	10 »
Pietre per affilare.....	<i>idem</i>	» 60
Pietre per cioccolata.....	l'una.	» 60
Pietre per far mole di molino.....	il cento.	4 40
Pietre per molino.....	<i>idem</i>	5 50
Pietre per vetriera, grandi o piccole.....	l'una.	» 20
Pietre pomici.....	il cant. lord.	3 »
Pietre preziose.....	»	esenti.
Pignoli.....	il cantajo.	2 75
Detti colle cortecce.....	<i>idem</i>	» 44
Piletro.....	<i>idem</i>	6 »
Piloni, piloncini o calmucchi.....	la canna.	» 75
<i>NOTA. Ved. la nota a' tessuti di lana.</i>		
Pimento di qualunque provenienza. ( <i>Ved. pepe.</i> )		
Piombo in pane.....	il cantajo.	2 50
Detto lavorato.....	<i>idem</i>	5 »
Detto bruciato.....	<i>idem</i>	1 20
Piselli con bastimenti de' dominj al di qua del Farò.	<i>idem</i>	1 »
Detti con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Pistacchi.....	<i>idem</i>	3 »
Detti in guscio.....	<i>idem</i>	1 65
Pistole montate.....	l'una.	1 80
Pizzilli. ( <i>Ved. merletti.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>PO</b>		
Policola .....	la libbra.	» 10
Polvere di cocciniglia. ( <i>Ved. cocciniglia.</i> )		
Polvere del Conte Palma. ( <i>Ved. magnesia.</i> )		
Polvere di Cipro .....	il cantajo.	20 »
Polvere d' incenso. ( <i>Ved. incenso.</i> )		
Polvere di mirra. ( <i>Ved. mitra.</i> )		
Polvere di semenza cremisi. ( <i>Ved. cocciniglia.</i> )		
Polvere di tartaro. ( <i>Ved. cenere di tartaro.</i> )		
Porcellana bianca senza doratura o pittura di sorta alcuna .....	il cant. lord.	6 »
Detta con dorature e con pittura di qualunque sorta.	<i>idem.</i>	15 »
Portafogli. ( <i>Ved. chinaglierie.</i> )		
Potassa .....	il cantajo.	6 »
<b>PR</b>		
Precipitato bianco o rosso..	la libbra.	» 03
Prugna secche di qualunque luogo .....	il cantajo.	10 »
<b>PU</b>		
Punte di denti di elefante. ( <i>Ved. avorio.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>PU</b>		
Punte d' ossa di bufale....	li 100 paja.	» 50 <sup>1</sup>
Punte d' ossa vaccine.....	<i>idem</i>	» 30
Punte d' ossa di cervi.....	la libbra.	» 22
<b>QU</b>		
Quadranti d' orologi da tavolo.....	l' uno.	» 60
Quadranti piccoli per orologi da sacca.....	<i>idem</i>	» 10
Quadri e pitture antiche o moderne sopra tavole, rame o tela.....	per ogni pal. quadrato.	» 30
<b>RA</b>		
Radice di china mellese. ( <i>Ved. china mellese.</i> )		
Radice di giglio macinata..	il cantajo.	6 »
Radice di piletro. ( <i>Ved. piletro.</i> )		
Radice di liquirizia. ( <i>Ved. liquirizia.</i> )		
Radice di rubbia, o sia d' alizzari.....	<i>idem</i>	1 80
Radice di salsa pariglia....	la libbra.	» 02
Radita. ( <i>Ved. cruschello.</i> )		
Rame filato.....	il cantajo.	10 »
Rame inargentato. ( <i>Ved. lavori di rame.</i> )		
Rame in pane.....	<i>idem</i>	6 50
Detto in verghe.....	<i>idem</i>	7 »
Detto in piance.....	<i>idem</i>	10 »
Detto vecchio.....	<i>idem</i>	5 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>RA</b>		
Rasapina. ( <i>Ved. polvere d'incenso.</i> )		<i>Duc. Gr.</i>
Rascatura con piccioli pezzi di ossa di bue.....	il cantajo.	2 »
Rasi e rasini, ancorchè con argento o oro. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
<b>RE</b>		
Reobarbaro .....	la libbra.	» 25
Reopontico .....	<i>idem</i>	» 60
Resaglio.....	<i>idem</i>	» 07
Resina .....	il cantajo.	2 20
Reti da pesca.....	<i>idem</i>	9 50
Dette usate inservibili alla pesca .....	<i>idem</i>	» 66
Dette usate servibili alla pesca .....	<i>idem</i>	3 30
Dette usate che si portano dalle barche pescarecce di ritorno dall' estero.....	»	esenti.
<b>RI</b>		
Ricciato di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Ricotte salate. ( <i>Ved. cacio.</i> )		
Riso di qualunque provenienza.....	<i>idem</i>	2 »
Ritagli di pelle .....	<i>idem</i>	» 87
Ritagli di rame .....	<i>idem</i>	4 80
Riverso doppio di qualunque colore e provenienza. ( <i>Ved. piloni.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	LIBASE PERCEZIONE	DAZIO.
<b>RO</b>		
Rocou.....	il cantajo.	25 »
Rottame. ( <i>Ved. zucchero.</i> )		
<b>RU</b>		
Rubbia macinata, o sia alizzari.....	<i>idem</i>	4 »
Rum.....	<i>idem</i>	6 »
Detto in bottiglie.....	Puna.	» 05
Ruote grandi per carrozze..	il pajo.	4 »
Dette piccole.....	<i>idem</i>	2 »
<b>SA</b>		
Sagapeaum. ( <i>Ved. gomme.</i> )		
Saja di qualunque qualità e provenienza. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Saja di seta o sajone. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Salacche secche ed in salamoja.....	il cant. lord.	1 90
Salacchini.....	<i>idem</i>	1 90
Salami.....	il cantajo.	12 »
Sale ammoniaco.....	<i>idem</i>	5 80
Sale d'Inghilterra ed ogni altro sale purgante di qualunque altra provenienza.	<i>idem</i>	6 »
Sale di tartaro.....	la libbra.	» 04
Sale di saturno.....	<i>idem</i>	» 04
Sale marino o fossile.....	»	proibito.
Salmiro. ( <i>Ved. nitro.</i> )		
Salsa pariglia.....	<i>idem</i>	» 15
Detta grezza.....	<i>idem</i>	» 11

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P R O P O R Z I O N E .	D A Z I O .
<b>SA</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Salvietti di cotone. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Detti di filo. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Samaruba.....	la libbra.	» 12
Sandali di ogni sorta.....	<i>idem</i>	» 09
Sandraccà.....	<i>idem</i>	» 04
Sangue di drago.....	<i>idem</i>	» 18
Sangue d'irco.....	<i>idem</i>	» 09
Sapone in pane o molle...	il cantajo.	12 »
Saponetto per barba.....	<i>idem</i>	40 »
Saragalle.....	la libbra.	» 07
Sarde salate.....	il cant.lord.	1 70
Sargette e sargettelle. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Sarziame.....	il cantajo.	8 »
Detta usata inservibile...	<i>idem</i>	» 50
Detta usata servibile.....	<i>idem</i>	4 »
Sasso frasso.....	la libbra.	» 03
<b>SB</b>		
Sbruffo di vetro.....	il cantajo.	5 »
<b>SC</b>		
Scagliola per uccelli.....	<i>idem</i>	1 »
Scamonea.....	la libbra.	» 40
Scardassi.....	il cento.	3 50
Scarpe per donne di qualunque sorta.....	il pajo.	» 25
Scarpe per uomo di qualunque qualità e matcria...	<i>idem</i>	» 30



DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCESSIONE.	DAZIO.
SC		<i>Duc. Gr.</i>
Scarponi vecchi.....	il cantajo.	» 35
Scartapelli.....	il cant. lord.	1 90
Scatole con lumi. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Sciacchignac. ( <i>Ved. mossollina.</i> )		
Schiavine. ( <i>Ved. coverte di lana.</i> )		
Schioppi montati.....	l' uno.	5 »
Schiuma d' antimonio.....	il cantajo.	2 80
Schiuma di ottone. ( <i>Ved. ottone grezzo.</i> )		
Scialappa.....	la libbra,	» 08
Scialle. ( <i>Ved. lavori di moda.</i> )		
Dette di seta o con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Scioppata. ( <i>Ved. confetture.</i> )		
Sciroppo di capelvenere o di ogni altra sorta.....	<i>idem</i>	» 40
Scombri ed alose salate o sia scutini.....	il cant. lord.	2 20
Scope.....	il migliajo.	» 64
Scopette d' erba.....	il cento.	1 20
Scopette e scopettini. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Scorza di angostura. ( <i>Ved. angostura.</i> )		
Scorze di legno santo.....	il cantajo.	4 »
Scorze di quercitrone.....	<i>idem</i>	3 50
Scotano.....	<i>idem</i>	» 60
Scurmi. ( <i>Ved. scombri.</i> )		

DENOMINAZIONE. de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>SE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Seccum diversi. ( <i>Ved. fichi secchi.</i> )		
Segatura di avorio.....	il cantajo.	1 50
Segatura d'osso di cervo..	<i>idem</i>	1 60
Segatura di legno santo...	<i>idem</i>	1 60
Seghe grandi e piccole ...	<i>idem</i>	17 50
Sevo.....	<i>idem</i>	6 »
Detto lavorato.....	<i>idem</i>	10 »
Detto spento.....	<i>idem</i>	8 »
Selle di cuojo con finimenti o senza.....	l'una.	5 »
Seme d'ambretta.....	la libbra.	» 09
Detto d'ameos.....	<i>idem</i>	» 04
Detto di bene.....	il cantajo.	4 80
Detto di cotone.....	<i>idem</i>	» 74
Detto di finocchio.....	<i>idem</i>	2 »
Detto di foglie o cavoli..	<i>idem</i>	6 20
Detto di giuggiolena.....	<i>idem</i>	1 90
Detto di lino o canape..	<i>idem</i>	2 »
Detto di mellone.....	<i>idem</i>	9 50
Detto di prato o fieno...	»	esente.
Detto di seta.....	la libbra.	» 90
Sementelle di levante. ( <i>Ved. seme santo.</i> )		
Semenza cremisi. ( <i>Ved. cocciniglia.</i> )		
Seme santo o santonico....	<i>idem</i>	» 15
Semola con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.	il cantajo.	1 »
Detta con bastimenti esteri.	<i>idem</i>	2 »
Sena. ( <i>Ved. foglie di sena.</i> )		
Sensivero.....	<i>idem</i>	5 »
Setacci. ( <i>Ved. chincaglie- rie.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>SE</b>		
Seta cruda, ancorchè col solo lavoro de' filatoj...	la libbra.	» 60
Seterie. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Setole di porco. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
<b>SI</b>		
Siena. ( <i>Ved. foglie di sena.</i> )	<i>idem</i>	» 05
Silo balsamo.....		
<b>SM</b>		
Smaltino.....	<i>idem</i>	» 05
Smalto.....	<i>idem</i>	» 07
Smeriglio.....	il cantajo.	» 50
Detto in polvere.....	<i>idem</i>	» 60
<b>SO</b>		
Soda borda.....	»	esente.
Soda di ogni sorta.....	»	esente.
Solfo. ( <i>Ved. zolfo.</i> )		
Solmona. ( <i>Ved. pesce salato.</i> )		
Sommacco.....	<i>idem</i>	» 50
Soveri.....	<i>idem</i>	» 44
Detti in iscorza.....	»	esenti.
<b>SP</b>		
Spade. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>SP</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Specchietti di legno o di cartone. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Spelta.....	il cantajo.	2 »
Spermaceto in pane o in altro modo.....	la libbra.	» 07
Detto in candele o in altro lavoro.....	<i>idem</i>	» 15
Spigaceltica.....	<i>idem</i>	» 05
Spigonardo, <i>spirito</i> .....	<i>idem</i>	» 50
Detto in sorta.....	<i>idem</i>	» 20
Spigone, <i>spirito</i> .....	<i>idem</i>	» 05
Spille. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Spirito di bergamotto.....	<i>idem</i>	» 22
Spirito di rosmarino.....	<i>idem</i>	» 22
Spirito di trementina.....	<i>idem</i>	» 05
Spirito di vetriuolo. ( <i>Ved. acido solforico.</i> )		
Spomiglione di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Sproni. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Spugne.....	il cantajo.	8 »
<b>SQ</b>		
Squinante.....	<i>idem</i>	7 40
<b>ST</b>		
Staffe ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Stagno in pane o vecchio.	<i>idem</i>	7 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>ST</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Stagno in foglia.....	il cantajo.	16 »
Detto in verghe.....	<i>idem</i>	9 »
Detto misturato.....	<i>idem</i>	10 »
Detto lavorato.....	<i>idem</i>	18 »
Stamina. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Stivali cuciti da uomo.....	il pajo.	1 20
Detti da donna.....	<i>idem</i>	1 »
Stocopesce.....	il cantajo.	4 »
<i>Per la riscossione del dazio sullo stocopesce ved. la nota in fine.</i>		
Stoffe di seta con oro o argento. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Stoppa.....	<i>idem</i>	2 »
Detta catramata.....	<i>idem</i>	1 60
Storace.....	la libbra.	» 25
Detto in brenna.....	<i>idem</i>	» 10
Detto liquido.....	<i>idem</i>	» 08
Storione salato.....	il cant. lord.	6 »
Stracci bianchi, neri, o di lana.....	»	esenti.
Stucci di madreperle o di altra sorta. ( <i>Ved. chincaglierie</i> ; e se sono di oro o di argento, o guerniti di tali metalli, <i>ved. oro o argento lavorato, o bisciotterie.</i> )		
Stuoje di erba di sparto...:	il cento.	10 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D E Z I O .
<b>S U</b>		
Sublimato .....	la libbra.	» 10
Succo di acacia.....	<i>idem</i>	» 04
Succo d'ippiocesto.....	<i>idem</i>	» 08
Succo di limone.....	la botte.	40 »
Sugna.....	il cantajo.	12 »
Suscille. ( <i>Ved. carrube.</i> )		
<b>T A</b>		
Tabacchiere di qualunque materia. ( <i>Ved. chinaglierie; e ved. oro o argento lavorato, o bisciotterie, se sono formate, o solamente guernite di detti metalli.</i> )		
Tabacco qualunque.....	»	proibito.
Tabi di seta di qualunque sorta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Taccomacco.....	la libbra.	» 10
Taffetà. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Talco.....	il cantajo.	15 »
Tappeti di qualunque provenienza, cuciti o in ferza.....	sul valore.	il 30 per 100
Tarantello.....	il cant.lord.	5 60
Tartaro di botti.....	il cantajo.	1 65
Tartaruga.....	la libbra.	» 20

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O.
<b>TE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Tele, o sieno tessuti di li- no o canape di qualun- que specie o provenien- za. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Tela di cotone, detta a <i>ba-</i> <i>stone</i> o Maddapollon. ( <i>Ved.</i> <i>mossollina.</i> )		
Tela cambraja di qualun- que provenienza. ( <i>Ved.</i> <i>tessuti di filo.</i> )		
Tela cambraja, o sia linon, ricamata in filo, cotone, seta, argento o oro, larga fino a palmi 3 1/2.....	la canna.	» 80
Detta larga fino a palmi 4 1/2.....	<i>idem</i>	» 90
Detta larga fino a palmi 5 1/2.....	<i>idem</i>	1 10
Detta da palmi 5 1/2 in sopra.....	<i>idem</i>	1 50
Tela cassis, larga fino a palmi 3 1/2 inclusive...	<i>idem</i>	» 17
Detta larga fino a palmi 4 1/2 inclusive.....	<i>idem</i>	» 19
Detta sino a palmi 5 inclu- sive.....	<i>idem</i>	» 25
Detta sino a palmi 5 1/2 inclusive.....	<i>idem</i>	» 30
Detta da palmi 5 1/2 in sopra.....	<i>idem</i>	» 40
Tele di lino o canape stam- pate. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O .
<b>TE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Tela di cotone stampata o rigata di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Telette di cotone bianche o colorate, lisce o rigate, ancorchè con filo o lana. ( <i>Ved. tessuti di cotone.</i> )		
Dette di filo o di filato di qualunque specie. ( <i>Ved. tessuti di filo.</i> )		
Tele e telette di cotone o filo con seta, ancorchè con argento. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Tenaglie. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
Terebinto.....	il cantajo.	5 ».
Teriaca di Venezia.....	sul valore.	il 30 per 100
Terra bianca per piatti....	il cantajo.	» 30
Terra catè.....	<i>idem</i>	6 30
Terra creta.....	<i>idem</i>	1 64
Terra da vetriera, anche bianca.....	»	esente.
Terra di cera. ( <i>Ved. cera vergine.</i> )		
Terra di gesso.....	<i>idem</i>	» 34
Terra di piombo.....	<i>idem</i>	1 64
Terra di Tripoli.....	<i>idem</i>	1 60
Terra di corallo. ( <i>Ved. corallo.</i> )		
Terraglia. ( <i>Ved. cretaglia.</i> )		
Terra lega.....	<i>idem</i>	2 20



DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZZO.
<b>TE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Terra loto di mole.....	la botte.	» 10
Terra ombra arenosa e pietrosa.....	il cantajo.	1 54
Terra oriana. ( <i>Ved. rocou.</i> )		
Terra per far padelle di mortaj.....	<i>idem</i>	» 30
Terra romana per pulir otone.....	<i>idem</i>	» 16
Terzanello di Messina, largo o stretto. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Tessuti di calamo. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Tessuti di seta di ogni qualità e provenienza, nominati o non nominati, comprese le fettucce, i nastri, le maglie, i veli, i filosci, anche incerati o ingommati, e qualunque altro lavoro di seta, ancorchè con filo, cotone o lana.....	la libbra netta de' soli recipienti di legno.	3 »
Detti di cotone di qualunque sorta, come trapuntati, basse, cassinette, circassette, tricò, fustanei, telette, ed ogni altro tessuto di cotone non nominato, liscio, stampato o rigato, ancorchè con filo o lana, qualunque ne sia la larghezza e la provenienza.....	la canna.	» 45

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<p style="text-align: center;"><b>TE</b></p> <p>Tessuti di lana di qualunque sorta , come saje e sajette , scotti e scottini , boratti e borattini , bajette , lanette , perpetuelle , fanelle , sajone , tessuto per mobili , ed ogni altro tessuto di simil lanaggio o sia impannaggio non nominato , liscio , stampato o rigato , ancorchè con filo o cotone , qualunque ne sia la larghezza e provenienza...  Detti di filo , di canapa o lino , come tele , cambraje , linon , battiste , telette , salvietti , ed ogni altro tessuto di canape o di lino non nominato , qualunque ne sia la larghezza e la provenienza , sia grezzo o preparato , bianco , tinto o stampato , sia liscio o rigato , ancorchè con cotone o lana...  Tessuti di cotone , di lana o di filo , con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )</p> <p><i>NOTA. I tessuti di cotone , di filo , di seta e di lana , inclusi i panni , i castorini , i casimiri , i calmučki , i piloni ed i piloncini sono proibiti alla immissione.</i></p>	<p style="text-align: center;">la canna.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Duc. Gr.</i></p> <p style="text-align: center;">» 45</p> <p style="text-align: center;">» 45</p>

<p>DENOMINAZIONE de' G E N E R I.</p>	<p>B A S E della P E R C E Z I O N E.</p>	<p>D A Z I O.</p>
<p><i>ne allorchè sono di qualità ordinaria.</i> Sono ordinarij 1.º i panni di un valore al di sotto di ducati vèntiquattro la canna : 2.º i castorini , i casimiri ed i tricò di lana di ogni qualità lisci o rigati , ancorchè con filo o cotone , di una larghezza maggiore di tre palmi , e così detti panni o castori di dama , ed altri tessuti di simile lanaggio o sia impannaggio , di un valore anche al di sotto di ducati vèntiquattro la canna : 3.º i casimiri e castorini della larghezza fino a palmi tre , ed altri tessuti di simile lanaggio o sia impannaggio , di un valore al di sotto di ducati otto la canna : 4.º i piloni , i calmucci e piloncini di un valore al di sotto di ducati cinque la canna : 5.º tutti gli altri tessuti di lana , cotone o filo , di un valore al di sotto di ducati tre la canna : 6.º i tessuti ed altri lavori di seta o con seta di un valore al di sotto di ducati quindici la libbra.</p> <p><i>Per allontanare intanto le controversie che nascer potrebbero per la conoscenza della qualità ordinaria o fina nella sopraenunciata proporzione , e per conseguirsi col fatto il divieto suddetto d' immissione , tutti gli anzidetti tessuti e lavori , i panni , i casimiri , i castorini , i piloni , i calmucci ed i piloncini , che s' immetteranno dall' estero , si avranno come dichiarati di qualità non ordinaria ed a' prez-</i></p>		<p><i>Duo. Gr.</i></p>

DENOMINAZIONE da' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>TE</b>		
<i>zi indicati di sopra; e quindi verranno sottoposti a' dazi fissati nella presente tariffa, che corrispondono a quelli che pagavansi sul valore.</i>		
Testiere di cuojo per cavalli.	l' una.	1 »
<b>TH</b>		
Thè di qualunque sorta...	la libbra.	» 16
<b>TO</b>		
Toccalapis. ( <i>Ved. chinaglierie.</i> )		
Tonnina.....	il cant. lor.	2 80
Torrone. ( <i>Ved. confetture.</i> )		
<b>TR</b>		
Trementina di Francia....	il cantajo.	1 34
Detta di Levante.....	<i>idem</i>	1 34
Detta di Trieste.....	<i>idem</i>	2 30
Detta di Venezia.....	<i>idem</i>	3 46
Trombe di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
<b>TU</b>		
Turbitto.....	la libbra.	» 44
Tuzia.....	<i>idem</i>	» 07
<b>VA</b>		
Vacchette conce.....	il cantajo.	20 »
Vainiglia.....	la libbra.	1 »
Vallonea.....	il cantajo.	1 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O.
<b>VE</b>		<i>Duc. Gr.</i>
Velluto di cotone.....	la canna.	» 32
Detto largo.....	<i>idem</i>	» 40
Velluto di cotone rigato...	<i>idem</i>	» 25
Detto largo.....	<i>idem</i>	» 30
Velluto di cotone con seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Velluto di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Velo di seta di qualunque lavoro e provenienza. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Velo di cotone. ( <i>Ved. mossolina.</i> )		
Vena di ferro.....	»	esente.
Ventagli di qualunque sorta. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Verde azzurro.....	la libbra.	» 10
Verde eterno.....	<i>idem</i>	» 10
Verderame.....	il cantajo.	6 »
Detto purificato.....	la libbra.	» 10
Vergagli. ( <i>Ved. chincaglierie.</i> )		
Vernice.....	il cantajo.	2 60
Verzi. ( <i>Ved. legno verzi.</i> )		
Vetri cristallini. ( <i>Ved. cristalli.</i> )		
Vetri per filatoj.....	<i>idem</i>	4 »
Vetri per vetrate.....	il cento.	» 60
Vetriuolo.....	il cantajo.	1 60
Detto bianco.....	<i>idem</i>	2 80
Detto di Cipro.....	<i>idem</i>	3 50
Vetro rotto, escluso quello delle bottiglie nere.....	<i>idem</i>	1 10

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	D A Z I O .
<b>VI</b>		
Vino.....	la botte di barili 12.	<i>Duc. Gr.</i> 36 "
Detto mosto. ( <i>Paga lo stesso dazio colla bonifica del quinto</i> )		
Vino in bottiglie o mezze bottiglie.....	P'una.	" 12
Detto che nasce in terri- torj appartenenti a sud- diti di S. M., siti negli Stati limitrofi, e che s'im- mette per terra.....	la botte.	4 40
Vino di Sicilia.....	<i>idem</i>	3 60
<i>Il vino di Sicilia pervenendo in Napoli o nella giurisdizione de' dazj di consumo, oltre l'enun- ciato dritto, verrà anche sotto- posto a quello di consumo.</i>		
Visco.....	il cantajo.	5 30
Vitelli conci e mezzo conci, anche pelosi.....	<i>idem</i>	20 "
<b>VO</b>		
Voparelle e fragagli salati o in concia.....	il cant. lord.	1 90
Vorra.....	il cantajo,	4 80
<b>UN</b>		
Unghie di testuggini.....	la libbra.	" 30
<b>UV</b>		
Uva passa. ( <i>Ved. passi.</i> )		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	BASE della PERCEZIONE.	DAZIO.
<b>ZA</b>		
Zaffara .....	il cantajo.	2 20
Zaffarano di Spagna.....	la libbra.	1 20
Zaffarano selvaggio.....	il cantajo.	10 "
Zappino in polvere.....	<i>idem</i>	" 60
Zappe di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
<b>ZE</b>		
Zegarelle di filo, di cotone o di lana, ancorchè tessute promiscuamente, di qualunque provenienza o colore.....	il rot. lordo.	" 60
Dette con seta o di seta. ( <i>Ved. tessuti di seta.</i> )		
Zeduarìa.....	la libbra.	" 10
Zegrino. ( <i>Ved. tessuti di lana.</i> )		
Zeppe di ferro. ( <i>Ved. ferro ed acciaio lavorato.</i> )		
<b>ZI</b>		
Zibetto.....	l'oncia.	1 80
Zingo.....	il cantajo.	3 "
<b>ZO</b>		
Zolfo arenoso o pietroso...	<i>idem</i>	" 60
Detto purificato.....	<i>idem</i>	3 "
<b>ZU</b>		
Zucchero di qualunque sorta in polvere.....	<i>idem</i>	16 "
Detto in pane.....	<i>idem</i>	24 "

I legnami pagheranno nella importazione gli stessi dritti stabiliti per la esportazione, col venti per cento di più. Nelle sole provincie di Capitanata, di Bari e di Lecce in vece del venti per cento di più, si esigerà il dieci per cento.

Gli alberi e penne di abete non pagheranno il detto aumento, ma godranno la bonifica del cinque per cento sull'ammontar del dazio.

Sopra ciascun collo di mercanzie o derrate, che transita per le dogane di S. Germano e del Gargliano, saranno riscosse grana undici per dritto di visita.

Se le mercanzie che vi transitano non saranno in colli, ma sciolte, verranno riscosse le stesse grana undici sopra ogni bolletta contenente un dritto maggiore di carlini trenta inclusive.

Saranno esenti dall'enunciato dritto di visita i bauli, le casse ec. che vengono trasportati su' cavalletti e carrozze de' viaggiatori e sopra le pubbliche vetture.

Nella dogana di verifica stabilita in Foggia saranno esatte per dritto di visita grana ventitre sopra ciascun collo e sopra ciascun cantajo di generi sfusi.

“ Su tutte le mercanzie e derrate che s' importano



per la strada di Fondi, sarà percepito il dritto di grana cinquantacinque a cantajo.

Sarà esente dal supplimento del dritto del due e mezzo per cento pe' lavori della costruzione e mantenimento delle strade il dritto sul peso de' generi che s' importano per la strada di Fondi.

Sopra ogni bolletta che sarà rilasciata dalla gran dogana di Napoli, contenente una spedizione di ducati sei inclusive fino a ducati venticinque anche inclusive, sarà riscosso il dritto di grana,..... 11

Da ducati 26 fino a ducati 50 inclusive,..... 22

Da ducati 51 fino a ducati 100 *idem*..... 33

Da ducati 101 in sopra..... 44

Su' grani, granoni, orzi, avena, ceci, cicerchie, fagioli, fave, lenticchie, piselli, farina, fior di farina, semola, biscotto, pasta lavorata e farina di granone, oltre il dazio preterrito nella presente tariffa, sarà riscosso anche quello di consumo nella immissione in Napoli, o quello comunale stabilito ne' diversi comuni del regno.

Ne' casi in cui, secondo la legge del dì primo di giugno 1817, i generi debbano esser depositati, se essi lo sieno in dogana o ne' suoi magazzini, il dritto di magazzinaggio da riscuotersi sarà come appresso :

Se essi vi restano per un mese... a cantajo grana.	11
Per due mesi.....	17
Per tre mesi.....	23
Per quattro mesi.....	28

Se vi restano più di quattro mesi, si riscuoteranno pe' mesi successivi a' quattro anzidetti grana undici al mese.

Il mese incominciato s' intenderà finito rispetto a questa riscossione. Se poi il deposito sarà fatto in magazzino che non sia di dogana, il magazzinaggio da riscuotersi sarà il pigione stabilito pel detto magazzino.

Le armi da fuoco di qualunque specie, le bombe, le granate e le palle, come ancora le armi lunghe da punta e da taglio, ancorchè nominate nella presente tariffa, sono proibite alla importazione, giusta il decreto de' 6 di ottobre 1817 che rimane in vigore.

Per effetto dello stesso decreto sono eccettuate dal divieto le armi da fuoco, da punta e da taglio, che si trasportano da' viaggiatori per proprio uso.

Le armi che fanno parte dell'armamento de' legni mercantili, dopo di essere state dichiarate nella loro qualità, specie e numero, resteranno sopra i legni medesimi durante la dimora di questi ultimi ne'porti.

Per ogni bolletta di qualunque natura contenente un pagamento di dazj maggiore di carlini dieci inclusive, saranno riscosse grana quattro per dritto di bollo.

Niuna diminuzione di dazio sarà conceduta sul baccalà e sullo stocco-pesce a causa di avaria di qualunque natura essa sia, e qualunque sia il danno ed il deterioramento del genere. Sarà accordata in compenso su tutte le quantità di baccalà e di stocco-pesce che s' immettono, qualunque ne sia la qualità, la bonifica di grana sessanta a cantajo pel baccalà, e di grana quaranta a cantajo per lo stocco-pesce sull' importo de' dazj liquidato secondo le tariffe vigenti.

Qualunque genere proveniente dall' estero sarà sottoposto al pagamento del dazio d' immissione a norma della tariffa in vigore, non esclusi i generi indigeni che, spediti da' nostri dominj al di qua del Faro per l' estero, si volessero reintrodurre in regno, ancorchè toccato non avessero territorio straniero.

Ferme rimanendo le basi di percezione stabilite colla presente tariffa per la immissione de' tessuti di seta, de' salumi e delle lastre di vetro, i negozianti potranno indicare nelle dichiarazioni in dettaglio a misura i primi, ed a numero le lastre e i

recipienti de' salumi, spiegando sempre le qualità de' generi.

I cereali che s' immettono per terra, sono sottoposti al dazio fissato per le immissioni per mare con bastimenti de' dominj al di qua del Faro.

Sarà continuata nella gran dogana di Napoli e nelle dogane di questa provincia per altri cinque anni la esazione di un doppio dritto su' bolli che si appongano alle mercanzie forestiere, a' termini della legge del dì primo di giugno 1817. In conseguenza nelle dette dogane il dritto di bollo di grana due sarà elevato a grana quattro, e quello di grana quattro sarà elevato a grana otto, per farse-ne l' uso indicato ne' decreti de' 5 di gennajo 1819 e de' 15 di novembre 1823.

Approvato: Napoli, il dì 15 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

# T A R I F F A

*de' dritti di consumo per la città di Napoli e  
suoi casali.*

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	DAZIO per la immissione nella città di Napoli.	DAZIO per la immissione ne' casali.
		D. G.	D. G.
<b>A</b>			
Aceto.....	la caraffa.	» 1 »	la bot. 60
<i>NOTA. Ved. la nota al vino.</i>			
Acquavite.....	la botte di barili 12.	3 60	esente.
Agnelli.....	l' uno.	» 20	» 18
Alici salate di regno.	il cant. lord.	3 »	2 70
Alose salate di regno.	<i>idem</i>	3 »	2 70
Anguille salate ed am- marinate di regno..	<i>idem</i>	3 »	2 70
Anecchie.....	l' una.	3 40	3 06
Annutoli.....	l' uno.	4 60	4 14
Avena.....	il cantajo.	1 10	esente.
<b>B</b>			
Bufole.....	l' una.	5 80	5 22
Buoi.....	l' uno.	5 80	5 22
<b>C</b>			
Caci di regno di ogni sorta, freschi o sa- lati.....	il cant. lord.	3 80	3 42
Caciocavalli.....	<i>idem</i>	3 80	3 42
Calce.....	il peso di rot. 40.	» 12	» 12

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O per la immissione nella città di Napoli.	D A Z I O per la immissione ne' casali.
		D. G.	D. G.
<b>C</b>			
Canape, lino pettinato e non pettinato, funi, spago, filato, seta, cuoja, pelli, erba ruggia e galla per tinta, per terra.	la soma.	» 10	esente.
<i>Idem</i> .....	la carretta ad un animale.	» 40	<i>idem</i>
<i>Idem</i> .....	la carretta a più animali.	» 60	<i>idem</i>
Capre.....	P'una.	» 30	» 27
Carboni per terra....	la carretta.	» 50	esenti.
<i>Idem</i> .....	la soma a schiena di muli, cavalli o giumente.	» 10	esenti.
<i>Idem</i> .....	la soma a schiena di asini.	» 06	<i>idem</i>
<i>Idem</i> esteri o di regno per mare.....	la tonnellat.	» 50	<i>idem</i>
<b>NOTA. I bastimenti scemi si avranno per interi; salvo a' proprietarj la facoltà di far pesare i carboni, assegnandosi in questo caso cantaja sette e rotola cinquanta per ogni tonnellata.</b>			
Carne fresca spezzata.	il cantajo.	3 30	2 97

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	D A Z I O per la immissione nella città di Napoli.	D A Z I O per la immissione ne' casali.
<b>C</b>			
Carrube.....	il cantajo.	» 55	» 50
Carta di regno da scrivere, o da stampa per terra.....	la balledda di otto risme o meno.	» 15	esente.
Carta straccia di regno per terra.....	<i>idem</i>	» 10	<i>idem</i>
NOTA. Questo dazio sarà riscosso a tutto agosto 1826; rimanendo abolito dal dì primo di settembre del detto anno.			
Castrati.....	l' uno.	» 50	» 45
Ceci.....	il cantajo.	1 »	esenti.
Ciavari.....	l' uno.	» 30	» 27
Comacchio di regno..	il cant. lord.	3 »	2 70
Cordischi.....	l' uno.	» 10	» 09
Cotone, seta o lana per terra.....	il peso maggiore di 30 rotola.	» 20	esente.
<b>F</b>			
Farina.....	il cantajo.	» 66	<i>idem</i>
Farro.....	<i>idem</i>	1 »	» 90
Fave.....	<i>idem</i>	» 30	esente.
Fieno.....	la carretta.	» 66	<i>idem</i>
Detto.....	la soma a schiena di muli, cavalli o giumenti.	» 22	esente.
Detto.....	la soma a schiena di asini.	» 14	<i>idem</i>
Fiore.....	il cantajo.	» 80	<i>idem</i>

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	DASTO per la immissione nella città di Napoli.	DAZIO per la immissione ne' casali.
<b>G</b>			
Grano.....	il cantajo.	» 66	esente.
Granone.....	<i>idem</i>	» 30	<i>idem</i>
Detto in farina.....	<i>idem</i>	» 30	<i>idem</i>
<b>L</b>			
Legname da lavoro..	il carro.	» 66	<i>idem</i>
Detto.....	la carretta.	» 44	<i>idem</i>
Detto.....	la soma a schiena di muli, ca- valli o giu- menti.	» 09	<i>idem</i>
Detto.....	la soma a schiena di asini.	» 06	<i>idem</i>
Legname lavorato....	il carro.	» 88	<i>idem</i>
Detto.....	la carretta.	» 55	<i>idem</i>
Detto.....	la soma a schiena di muli, ca- valli o giu- menti.	» 22	<i>idem</i>
Detto.....	la soma a schiena di asini.	» 14	<i>idem</i>
Legname detto <i>spala-</i> <i>troni</i> .....	»	esente.	<i>idem</i>
Lenticchie.....	il cantajo.	1 »	<i>idem</i>
Liquirizia per terra:	la cassa.	» 12	<i>idem</i>



DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della PERCEZIONE.	DAZIO per la immissione nella città di Napoli.	DAZIO per la immissione ne' casali.
<b>M</b>			
Mandorle .....	il cantajo. il cant. lor.	1 »	» 90
Mele .....		1 »	» 90
Merci fresche, o sieno interiora di animali.		»	esenti.
<p><i>NOTA. Per merci s' intendono i piedi, le teste, le interiora degli animali, e tutto quello che nel senso ricevuto passa sotto la denominazione di mercerie. Sarà fatta eccezione delle sole teste di porco, sulle quali si riscuoterà un grano a rotolo.</i></p>			
Merci salate, come indoglie, salcicce di fegato, lingue, e simili. ( <i>Ved. salami.</i> )			
Merluzzo che si sala nel regno.....	il cantajo.	5 »	2 70
Montoni .....	l' uno.	» 60	» 45
Mozzarelle .....	il cantajo.	4 »	3 60
<b>O</b>			
Olio o morchia, anche in pasta.....	<i>idem</i>	3 20	2 61
Orzo .....	<i>idem</i>	1 10	esente.
Ossame di regno....	il cant. lord.	1 10	» 99

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della P E R C E Z I O N E .	D A Z I O per la immissione nella città di Napoli.	D A Z I O per la immissione ne' casali.
<b>P</b>			
Paglia.....	la carretta.	» 66	esente.
Detta.....	la soma a schiena di muli, ca- valli o giu- menti.	» 22	<i>idem</i>
Detta.....	la soma a schiena di asini.	» 14	<i>idem</i>
Pane bianco.....	il cantajo.	» 80	<i>idem</i>
Pane bruno.....	<i>idem</i>	» 66	<i>idem</i>
Pasta.....	<i>idem</i>	» 80	<i>idem</i>
Pecore.....	l'una.	» 30	» 27
Palamidi salate.....	il cant. lord.	3 »	2 70
Pesci secchi o salati di regno di ogni specie non nominati.....	<i>idem</i>	3 »	2 70
Porci.....	l'uno.	4 »	3 60
Provole.....	il cantajo.	1 70	1 53.
<b>R</b>			
Ricotte salate, e forti.	<i>idem</i>	4 »	3 60
Risi.....	<i>idem</i>	1 »	» 90
<b>S</b>			
Salami.....	<i>idem</i>	4 »	3 60
Sapone molle nero...	<i>idem</i>	1 40	1 26
Sapone bianco ♦ mar- morato.....	»	esente.	esente.
Sarde salate di regno.	il cant. lord.	2 »	1 80
Sgombri salati di re- gno.....	<i>idem</i>	3 »	2 70

DENOMINAZIONE de' G E N E R I .	B A S E della PERCEZIONE.	DAZIO per la immissione nella città di Napoli.	DAZIO per la immissione ne' casali.
		D. G.	D. G.
<b>S</b>			
Semola.....	il cantajo.	» 80	esente.
Spelta.....	<i>idem</i>	1 10	<i>idem</i>
Sugna spenta.....	il cant. lord.	2 20	1 98
Detta in pane.....	<i>idem</i>	2 20	1 98
<b>T</b>			
Tarantello di regno..	il cant. lord.	4 »	3 60
Tessuti di lana di re- gno per terra.....	la pezza.	» 12	esenti.
Detti che ritornano dalle valchiere al di là delle barriere del- la capitale.....	<i>idem</i>	» 05	<i>idem</i>
Tessuti di ogni altra sorta di regno per terra.....	la balletta, balla , o cassa con- tenente 4 pezze o più.	» 40	<i>idem</i>
Tonnina di regno....	il cant. lord.	2 »	1 80
<b>V</b>			
Vacche.....	l' una.	4 70	4 23
Vino.....	la caraffa.	» $\frac{1}{2}$	la bot. 60
<p><i>Affin di evitarsi nella officine di percezione de' dazj di consumo la continua misura delle botti, mezze botti ed altri recipienti, qualora questi sieno muniti del nuovo marchio o del contromar-</i></p>			

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	B A S E della P E R C E Z I O N E.	DAZIO per la immissione nella città di Napoli.	DAZIO per la immissione ne' casali.
<b>V</b>			
<p><i>chio, a norma del bando pubblicato dal corpo della città di Napoli in agosto 1823, sarà liquidato il dazio giusta la capacità indicata col marchio o contromarchio: ben inteso però che siccome l'ufficio del campione non dee tener conto della piccola eccedenza di sei caraffe per ogni botte, e proporzionalmente pe' recipienti inferiori, così neppure su tali piccole eccedenze sarà riscosso il dazio. Qualora poi i recipienti sieno sforniti del nuovo marchio o contromarchio, essi potrannoveltarsi per conoscersi il numero delle caraffe, e liquidarsi il dazio.</i></p>			
Vino mosto .....	la caraffa.	$\frac{1}{9}$	la bot. 60
Vitelle bufaline lattanti.....	P' una.	1 50	1 35
Vitelle vacchine lattanti.	<i>idem</i>	1 80	1 62
<b>U</b>			
Uova di tonno di regno .....	il cant. lord.	5 50	4 95

Nelle dogane di dichiarazione di Cava , di Materdomini , di Cardinale , di Arpaja , di Maddaloni e di Capoa si continuerà a riscuotere il dritto di carlini dodici a cantajo , compreso il decimo , sopra gli olj , formaggi , caciocavalli , salami e salumi.

Sul grano e sulla farina che s' immettono in Napoli , sarà riscossa fino al 1834 una soprainposta di grana due e mezzo a cantajo , giusta il decreto de' 28 di aprile 1818.

I legnami lavorati o da lavoro indicati in questa tariffa pervenendo per mare , la base della percezione , o sia il carro , quando saranno da costruzione ; verrà fissato alla misura di palmi quarantacinque di lunghezza e di uno e mezzo di quadratura. Quando non saranno da costruzione , si fisserà la quantità del legname che può caricarsi sopra una carretta , una soma a schiena di muli , cavalli o giumente , o sopra una soma a schiena di asini ; e con tal proporzione sarà riscosso il dazio di consumo stabilito.

N. B. *Per legname da lavoro s' intende quello reciso in campagna senza aver ricevuto alcuna mano d' opera , come sono gli stanti , i ginelloni e le costerecce di sedie allorchè avessero la 'scorza. Per legname lavorato intender si dee quello già*

*ridotto in istato da poter servire , come sono le cerchia , le ginelle , le travi , ed altri simili articoli.*

Il comacchio e le anguille ammarinate che dall' estero s' immetteranno nella dogana di Manfredonia col pagamento de' dritti d' importazione , saranno esenti da altro pagamento di dazio venendo nella giurisdizione de' dazj di consumo , allorchè saranno stati dichiarati in Manfredonia per la capitale o suoi casali , e verranno accompagnati dalla bolletta a pagamento.

I generi soggetti a' dazj di consumo , che alla loro immissione nella giurisdizione di tali dazj dovettero per legge pagarli , volendosi esportare saranno sottoposti al pagamento della differenza tra 'l dritto di esportazione e quello de' consumi , ancorchè servissero per uso delle mense de' bastimenti tanto esteri , che di questa parte de' nostri reali dominj.

Su' grani , granoni , orzo , avena , ceci , fave , lenticchie , farina di grano o granone , semola , biscotto e pasta lavorata , provenienti dall' estero , oltre il dritto d' importazione , sarà riscosso quello di consumo allorchè s' immettono nella giurisdizione del detto dazio.

Pe' vini , per l' acquavite e per l' aceto che na-

scono, s' immettono, e si ripongono ne' casali e ne' distretti di Napoli, rimangono in vigore le disposizioni del decreto de' 17 di agosto 1818. ed il regolamento al medesimo annesso, come ancora quelle del decreto de' 27 di settembre 1819.

Le officine di manifesto che insegnano il territorio de' distretti, a' termini dell' articolo 13 del decreto de' 17 di agosto 1818, sono quelle del Ponte della Maddalena, di Poggio reale, di Capodichino, di S. Rocco, di Orsolone, del Vomero, del Capocasale di Fuorigrotta e del Casale di Posilipo.

Per ogni bolletta di qualunque natura contenente un pagamento di dazj maggiore di carlini dieci inclusivi, saranno riscosse grana quattro per dritto di bollo.

L' annessa tariffa delle tare sarà comune anche a' generi soggetti a' dazj di consumo, colle seguenti modificazioni.

Ferma rimanendo la tara del quattordici per cento sull' olio di olivi proveniente per mare in botti, caratelli o barili, sarà accordata quella del diciotto per cento allorchè i detti recipienti sieno di cerro.

Per gli olii provenienti per terra in recipienti di legname sarà continuato l' uso della *velta* per conoscersi la effettiva quantità del genere. Sarà ac-

cordata la tara del sei per cento per l'olio proveniente per terra nelle otri.

Per le paste che vengono per terra in casse di legno, la tara sarà del diciotto per cento. Sarà dell'uno per cento quella per le paste minute in sacchi per mare o per terra, ed anche pe' grani, granoni, fave, ceci, lenticchie, avena, farina e fiore di grano e granone, allorchè vengono in sacchi solamente per terra.

Per le provole e mozzarelle in isporte o sportoni con erba, fieno o mortella, sarà accordata la tara del cinque per cento.

Approvato: Napoli, il dì 15 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.



# T A R I F F A

*delle tare.*

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	T A R E.
<b>A</b>	
Acciajo in cassette.....	10 per 100
Acqua di ragia in barili o caratelli...	15 »
Detta in barili o caratelli con fodera di rame.....	25 »
Alacca di verzi in iscatole o casse.....	15 »
Aloe in casse o cassette.....	15 »
Detto in barili.....	11 »
Allume in botti, caratelli o barili.....	15 »
Detta in botti di cantaja nove in sopra	10 »
Detta in sacchi o ballotti.....	5 »
Ambra gialla in barili o casse.....	15 »
Amendole in sacchi.....	4 »
Dette in balle con due involti di stuoja.	6 »
Dette in botti, caratelli o barili.....	15 »
Amido in casse o barili.....	13 »
Angostura in casse.....	16 »
Anici in sacchi o balle.....	3 »
Antimonio in caratelli, terzoni o barili.	7 »
Argento vivo o mercurio in barili.....	14 »
Argento falso, o filato, o schiacciato con rocchelli di legno o scatolette...	25 »
Arsenico in barili o cassette.....	15 »
<b>B</b>	
Balsami in bocce di vetro.....	30 »
Detti in lamiere.....	20 »
Detti in barili.....	15 »

\*\*

DENOMINAZIONE de' GENERI.	TARE.
<b>B</b>	
Bambagia in istoppa in sacchi o balle di tela.....	8 per 100
Detta con due involti, ancorchè con corda.....	10 »
Detta con involto di peli.....	10 »
Belzuino in casse, cassette o barili...	13 »
Berlino.. } in terzoni, barili o casse..	16 »
Biadetto.. }	
Bolo ferrigno in caratelli o barili.....	15 »
Borace in terzoni, barili o casse.....	16 »
Butirro in botti, barili o giarre di creta.	4 »
<b>C</b>	
Cacao in sacchi o balle di tela.....	6 »
Detto con due involti di tela.....	10 »
Detto con due involti, uno di essi di stuoja.....	12 »
Detto con tre involti, uno di essi di stuoja.....	14 »
Detto in botti, caratelli o barili.....	15 »
Detto in casse o cassette.....	11 »
Cacio, caciocavalli, ricotte salate e di ogni altra specie, in botti, caratelli o barili.....	12 »
Detto in botti o caratelli con intermezzi di legno.....	15 »
Detto in sacchi, per sacco rotola....	3
Detto in cesti, sporte o sportoni....	3 per 100
Detto in casse o cassette.....	13 »
Caffè in sacchi o balle di tela.....	6 »
Detto con due involti di tela.....	10 »
Detto con due involti, uno di essi di stuoja.....	12 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	T A R E.
<b>C</b>	
Caffè con tre involti, uno di essi di stuoja.....	14 per 100
Detto con tre involti di stuoja.....	15 "
Detto in botti, caratelli o barili.....	15 "
Detto in casse o cassette.....	13 "
Calamo in scatole.....	4 "
Detto in sacchi o involti di tela o di cotone.....	2 "
Canape pettinato in isportoni.....	6 "
Canape e lino in balle o sacchi.....	5 "
Candele di sevo in botti o in casse...	4 "
Canfora in botti, barili, casse, cassette e involti, se grezza.....	4 "
se purificata.....	2 "
Canfora, pel cartone di ogni pane once.	8
Cannella in fardi.....	20 per 100
Detta minuta in casse.....	25 "
Cannella matta in casse o cassette.....	25 "
Detta in balle di tela.....	5 "
Cannella garofalata in ciurli di erba o ballotte di canapaccio.....	6 "
Detta con due involti.....	8 "
Cantaridi in vasi di legno o di creta..	4 "
Cantaridi in involti di paglia, di tela o di pelle.....	2 "
Capperi in aceto o salamoja in caratelli o barili.....	39 "
Detti in vasi di creta.....	4 "
Detti in istuoje.....	2 "
Cardamomo in sacchi o balle.....	5 "
Detto in cassette, barili o scatole....	13 "
Cardi d'erba in botti.....	4 "
Cassia in botti, caratelli o barili.....	25 "

DENOMINAZIONE de' G E N E R I . . . . .	T A R E.
C	
Cassia in balle o sacchi.....	7 per 100
Detta in casse o cassette.....	19 »
Detta lignea in casse o cassette.....	20 »
Castorio in cassette di lamiera.....	20 »
Catrame, per ogni caratello rotola...	60
Detta in fusti o botti grandi.....	20 per 100
Cenere di piombo in caratelli o barili.	10 »
Genere di tartaro, o sia tartaro in caratelli o barili.....	12 »
Cera in sacchi o balle di tela.....	6 »
Detta in sacchi di pelo o stuoja.....	8 »
Detta con doppio involto di tela.....	8 »
Detta con due involti, uno di essi di pelo o stuoja.....	10 »
Detta in balle con due involti di stuoja.	12 »
Detta in botti, caratelli o barili....	15 »
Detta lavorata in cassa con carte....	15 »
Ceraso in cassette o barili con carte...	10 »
China in polvere in vasi di creta o vetro.	40 »
China in casse con cuojo e canapaccio attorno.....	35 »
Detta in casse senza canapaccio.....	30 »
Detta in casse semplici senza cuojo o canapaccio.....	25 »
Detta in zerroni con canapaccio.....	25 »
China mellese in sacchi o balle.....	8 »
Detta in caratelli o barili.....	25 »
Detta in casse o cassette.....	16 »
Chiodi in caratelli o barili.....	12 »
Detti in sacchi.....	3 »
Detti in casse o cassette.....	8 »
Cinabro in barili.....	12 »
Cioccolata in cassette.....	12 »

DENOMINAZIONE	T A R E.
de' G E N E R I .	
C	
Cocciniglia e graniglia in sacchi.....	2 per 100
Detta con incerata o impeciata.....	5 „
Detta in sacchi con tre involti, uno di essi d'impeciata.....	8 „
Detta in sacchi riposti in barili.....	20 „
Cocciniglia e graniglia in casse.....	17 „
Detta in casse con involtura attorno..	20 „
Colla tedesca e carniccia in botti, caratelli, barili o casse.....	18 „
Color di terra in botti, caratelli, barili o casse.....	15 „
Comino, o sia cimmino in sacchi.....	5 „
Coralli in casse.....	20 „
Cotone filato in balle o sacchi.....	6 „
Detto in casse.....	15 „
Cotoncino filato in casse, bauli o scatole.	22 „
Detto in cartocci.....	9 „
Cremore di tartaro in caratelli o barili.	15 „
Creta per far crogiuoli in botti, caratelli o barili.....	15 „
Crini di cavallo in casse.....	15 „
Crogiuoli in botti, caratelli o casse.....	10 „
Cuoja in balle con canapaccio e corde.	3 „
Curcuma in caratelli o barili.....	18 „
Detta in sacchi o balle.....	8 „
Detta in casse o scatole.....	13 „
D	
Dattili in botti, barili o casse.....	13 „
Detta in balle di stuoja.....	8 „

DENOMINAZIONE		TARE.
de'		
GENERI.		
<b>E</b>		
Erba oricella in sacchi o balle di tela.		8 per 100
Detta con involto di stuoja.....	10	»
Erba di sommacco in sacchi.....	3	»
Erba oricella in zozza in caratelli o barili.....	25	»
Erba thè in cassette con piombiera....	18	»
Erba guado in botti, caratelli o barili.	10	»
Erba serpentaria in barili, botti, caratelli, caratoncelli e zerroni, ed in altri recipienti rotondi di qualunque mole sieno.....	20	»
Detta in casse o scatole di qualunque grandezza.....	18	»
Detta in sacchi o balle con una o due involture di qualunque capacità....	10	»
Esca in balle o sacchi.....	7	»
Euforbio in terzoni o barili.....	16	»
Detto in cassette o scatole.....	13	»
<b>F</b>		
Farina e fior di farina in caratelli o barili.	15	»
Farro, o sia orzo di Germania, in caratelli o barili.....	12	»
Feccia arsa in botti, caratelli o barili.	10	»
Ferro ed acciaio lavorato di ogni sorta, ferro filato, lime, pale ec. in caratelli o barili.....	8	»
Filo bianco in barili o casse.....	11	»
Fior di zolfo in casse o cassette.....	13	»
Detto in caratelli o barili.....	15	»
Fiore di cannella, come alla cannella.		

DENOMINAZIONE de' GENERI.	T A R E.
<b>F</b>	
Foglia di sena in botti, caratelli o barili.	33 per 100
Detta in balle o sacchi con due involti.	12 »
Detta in balle di stuoja.....	15 »
Folleri, come al calamo.	
<b>G</b>	
Galle in caratelli o barili.....	16 »
Dette in casse o cassette.....	14 »
Dette in sacchi o ballette.....	5 »
Garofali in caratelli o barili.....	16 »
Detti con istuoja o canapaccio attorno.	18 »
Garofali in casse o cassette.....	14 »
Detti con istuoja o canapaccio attorno.	16 »
Detti in balle di canapaccio.....	6 »
Detti in balle di stuoja.....	7 »
Gesso in botti o casse.....	4 »
Detto in istuoja.....	2 »
Gomma d' ogni sorta in casse, cassette	
o scatole.....	13 »
Detta in sacchi.....	5 »
Grammajoli in caratelli o barili.....	10 »
<b>I</b>	
Incenso in balle con doppio involto di	
tela.....	8 »
Incenso con due involti, uno di essi di	
pelo o di stuoja.....	10 »
Detto con tre involti, uno di essi di	
stuoja.....	12 »
Detto in iscafassi con gabbia, cuojo o	
canapaccio.....	12 »
Detto in caratelli o barili.....	15 »

DENOMINAZIONE de' GENERI.	T A R E.
<b>I</b>	
Indaco, per ogni zerrone rotola.....	15
Detto con canapaccio attorno, rotola..	18
Detto in caratelli o barili.....	16 per 100
Detto in casse.....	20 »
Detto in casse con impeciata e canapaccio.	20 »
Ippiocanna in sacchi o balle.....	5 »
Detto in casse o cassette.....	18 »
Detto in caratelli o barili.....	20 »
<b>L</b>	
Lacca di verzi. ( <i>Ved. lacca di verzi.</i> )	
Lagrime di noce moscada in casse o scatole.....	20 »
Lamiere di ferro in caratelli o cassette.	9 »
Laudano in barili.....	12 »
Legno quassio in botti.....	18 »
Detto in involti di stuoja e canapaccio.	6 »
Liquirizia in pasta in casse con foglie.	18 »
Lino in isportoni.....	6 »
<b>M</b>	
Macis in cassette o scatole.....	19 »
Magistero di scialappa in barili, cassette o scatole.....	17 »
Magra in caratelli o barili.....	13 »
Manna in cassa.....	15 »
Melazzo in caratelli o barili.....	16 »
Mele in caratelli, bigonce o barili....	16 »
Minio in barili.....	11 »
Muschio in ramiere.....	20 »
<b>N</b>	
Negrofumo in caratelli o barili.....	50 »
Noci moscade in caratelli, casse o barili.	15 »



DENOMINAZIONE de' GENERI.	T A R E.
<b>O</b>	
Olio di cannella..	} in bocce di vetro... 33 per 100
Olio di garofani..	
Olio di anici.....	
Olio di pesce.....	} in caratelli o barili. 18 "
Olio di noce.....	
Olio di abete.....	
Olio di lino.....	
Olio di spiga in lamiera .....	25 "
Olio di olive in botti, caratelli o barili.	14 "
Detto in bottiglie con cassette o senza.	20 "
Oppio in casse o cassette.....	12 "
Orpimento in terzoni, caratelli o barili.	12 "
Orzo di Germania in caratelli o barili.	15 "
Ossa di balene in balle di tela.....	4 "
Dette in barili.....	10 "
Dette in casse.....	12 "
Ottone di pgni sorta in caratelli, casse o barili.....	10 "
<b>P</b>	
Padelle di ferro in botti o caratelli...	12 "
Pallini di piombo in sacchetti.....	2 "
Detti in barili o casse.....	8 "
Pasta lavorata in isportoni o sporte...	7 "
Detta in casse o cassette.....	14 "
Pasta di liquirizia in casse con foglie..	18 "
Pece bianca in casse.....	15 "
Pece nera in botti, caratelli o barili..	12 "
Pelli di lepri in botti o caratelli.....	17 "
Dette in casse.....	13 "
Dette in balle di peli.....	5 "
Pelli di lepri o conigli in balle di tela.	4 "
Pelo di cammello in balle con involto di tela.....	8 "
Detto con due involti.....	9 "
Detto con due involti, uno di essi di peli.	10 "

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	T A B E.
<b>P</b>	
Pelo di coniglio in casse o barili.....	50 per 100
Detto in isportoni.....	20   »
Pepe in sacchi o ballette.....	6   »
Detto in balle con due involti.....	8   »
Detto con tre involti, uno di essi di stuoja.....	10   »
Detto in botti, caratelli o barili.....	15   »
Pietre di fucili in casse, caratelli o barili.	10   »
Pignoli mondati in barili.....	18   »
Pimento in sacchi o balle.....	3   »
Detto con due involti.....	4   »
Detto in botti, caratelli o barili.....	18   »
Piombo bruciato in caratelli o barili.....	16   »
Pistacchi in caratelli o barili.....	15   »
Detti in sacchi.....	7   »
Polvere di cocciniglia. ( <i>Ved. cocciniglia.</i> )	
Polvere di pepe in sacchi di canapaccio.	8   »
Detta con due involti.....	10   »
Potassa in caratelli o barili.....	12   »
Precipitato in iscatole.....	7   »
Detto in cassette.....	10   »
Detto in doppie cassette.....	17   »
<b>R</b>	
Radice di salsa in botti o caratelli....	16   »
Rame cavato in piangia; in pane, filato ec., in botti, caratelli o barili.....	10   »
Rame vecchio in botti, caratelli o barili.	15   »
Reobarbaro in botti, caratelli o barili.	18   »
Detto in casse o cassette.....	15   »
Detto in casse con canapaccio.....	18   »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	T A R E.
<b>R</b>	
Resina in caratelli o barili.....	15 per 100
Detta, per ogni otre rotola.....	5
Rhum in botti, caratelli o barili, ancorchè con cerchi di ferro.....	20 per 100
Ricotta forte in lancelle.....	33   "
Risi in sacchi.....	4   "
Ritagli di rame in botti o caratelli....	12   "
Rocou, o sia terra oriana, in caratelli o barili.....	33   "
Rottami di cacao in botti o caratelli...	16   "
Detti in sacchi.....	7   "
Rubbia in botti o caratelli.....	14   "
<b>S</b>	
Sale ammoniaco in caratelli o barili...	13   "
Detto in casse o cassette.....	12   "
Detto in ballotte o sacchi.....	5   "
Sale d'Inghilterra ed ogni altro sale purgante di ogni provenienza in caratelli o barili.....	10   "
Salsa pariglia in casse.....	18   "
Detta in fardi d'erba.....	4   "
Sandracca in caratelli o barili.....	18   "
Detta in casse.....	12   "
Sapone in casse.....	12   "
Sasso frasso in botti o caratelli.....	15   "
Detto in balle.....	5   "
Detto in iscafassi con gabbia, ancorchè con cuojo e canapaccio.....	10   "
Sbruffo di vetro in casse o barili.....	23   "
Scamonea in casse.....	15   "
Detta in sacchi.....	4   "

DENOMINAZIONE de' GENERI.	T A R E.
<b>S</b>	
Scialappa in casse o barili.....	13 per 100
Detta in sacchi o balle.....	5    "    "
Scorze di legno santo in caratelli o barili.	20    "    "
Scorza d' angostura. ( <i>Ved. angostura.</i> )	
Seme di cotone in sacchi o balle.....	7    "    "
Seme di prato in sacchi o balle.....	5    "    "
Seme santo.....	
Seme d' ameos.....	
Sementelle di levante. ) in caratelli o ) barili.....	20    "    "
Seta grezza a matasse in balle con in- cerata.....	8    "    "
Seta cruda lavorata in balle con incerata.	10    "    "
Sevo in barili.....	15    "    "
Smaltino in caratelli o barili.....	10    "    "
Smalto in casse o scatole.....	5    "    "
Soda in istuoje.....	17    "    "
Solfo in botti, caratelli o barili.....	12    "    "
Solfo in casse o cassette.....	10    "    "
Spirito di bergamotto in ramiere con cesti.....	25    "    "
Spirito di vetriuolo in dameggiane con cesti.....	50    "    "
Spugne in balle o sacchi.....	8    "    "
Dette con involto di stuoja.....	10    "    "
Dette in caratelli, botti o barili.....	25    "    "
Stagno in barili.....	8    "    "
Storace in cassette.....	11    "    "
Detto in barili.....	13    "    "
Sublimato in doppie cassette.....	15    "    "
Sugna, come al butirro.	
<b>T</b>	
Tartaro di botti in caratelli o barili...	15    "    "
Tartaruga in casse o barili.....	18    "    "

DENOMINAZIONE de' GENERI.	T A R E.
<b>T</b>	
Terra ombra. ( <i>Ved. color di terra.</i> )	
Terra bianca per piatti in botti o caratelli.	
Terra oriana. ( <i>Ved. rocou.</i> )	12 per 100
Terra di piombo. ( <i>Ved. cenere di piombo.</i> )	
Terebinto in lancelle.....	
Thè. ( <i>Ved. erba thè.</i> )	25 »
Trementina in caratelli o barili.....	15 »
<b>V</b>	
Vacchette in balle con istuoje o canapaccio.....	8 »
Vainiglia in ramiere.....	20 »
Vallonea in sacchi.....	5 »
Verde azzurro in caratelli o barili....	18 »
Detto in casse o cassette.....	15 »
Verde eterno in casse o cassette.....	15 »
Verderame, per la pelle di ogni pane rotolo.....	1
Detto in botti, caratelli o barili, compresa la pelle.....	22 per 100
Verderame purificato in terzoni o barili.	18 »
Detto in casse o cassette.....	15 »
Vernice in vasi di creta o vetro.....	4 »
Vetriuolo in botti, caratelli o barili..	15 »
Vitelli, montoni ed altre pelli, in balle con canapaccio e corda.....	2 »
Vitelli conci, o pezzi di vitelli, in casse, cassette, barili ec.....	18 »
<b>Z</b>	
Zaffrone, o sia zaffarano selvaggio, in botti o caratelli.....	16 »
Detto in casse.....	15 »

DENOMINAZIONE de' G E N E R I.	T A R E.
<b>Z</b>	
Zaffrone in balle di tela.....	8 per 100
Detto con due involti.....	10 »
Zappino in sacchi.....	5 »
Zenzero in sacchi.....	3 »
Zinco in barili.....	8 »
Zucchero in botti, caratelli o barili...	15 »
Detto in casse.....	18 »
Detto in cassette, o sieno <i>fecci</i> ,.....	16 »
Detto in sacchi di tela.....	4 »
Detto con due involti.....	6 »
Detto in sacchi con tre involti.....	8 »
Detto con tre involti, due di essi di stuoja.....	10 »
Detto con tre involti di stuoja.....	10 »
Zucchero in pane in botti, caratelli o barili.....	18 »
<p><i>Al baccalà, allo stocco ed alle carrube che pel comodo di pesarsi si mettono in sacchi o sporte, sarà accordata la tara del due per cento se in sacchi, e del tre per cento se in isporte o sportoni.</i></p>	
<p>Approvato : Napoli, il dì 15 di Dicembre 1823.</p>	
<p>Firmato, FERDINANDO.</p>	
<p><i>Il Consigliere Ministro di Stato</i></p>	
<p><i>Presidente interimò del Consiglio de' Ministri</i></p>	
<p>Firmato, DE' MEDICI.</p>	

( N.º 385. ) **DECRETO** che prescrive da chi abbiano ad essere esercitate le funzioni del giudice e del supplente d' un capoluogo di circondario , allorchè questi due funzionarj mancassero contemporaneamente da' loro posti.

Napoli , 16 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Allorchè manchino contemporaneamente il giudice ed il supplente del capoluogo di un circondario , le loro funzioni , durante siffatta mancanza , saranno esercitate dal giudice o dal supplente del circondario più vicino della stessa provincia ; eccetto le funzioni della polizia giudiziaria nel comune capoluogo , le quali nel detto comune saranno esercitate da colui che vi è incaricato delle funzioni di primo eletto.

2. In ciascuna provincia sarà formata una tavola di distanze tra' circondarj , onde serva di norma nel caso indicato nell' articolo precedente. Ne resterà affissa una copia nelle case comunali, ne' giudicati di circondario , ne' giudicati d'istruzione e ne' tribunali delle corrispondenti provincie.

3. Per la esatta formazione delle tavole di cui  
parla

parla l' articolo precedente , i Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e degli affari interni daranno di accordo le istruzioni opportune agl' Intendenti ed a' regj procuratori presso le gran Corti criminali ed i tribunali civili.

4. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
Firmato , MARCHESI TOMMASI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.



Certificato conforme.  
*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.



**COLLEZIONE DELLE LEGGI**

**E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE**

Anno 1823.

N.º 80.

( N.º 886. ) *Decreto approvante il regolamento relativo al servizio della general tesoreria de' reali dominj di qua del Faro.*

Napoli , 15 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

I cambiamenti avvenuti dopo il 1817 nelle diverse parti della pubblica amministrazione de' nostri dominj esigendo che sieno rettificate le istruzioni della tesoreria generale sanzionate col nostro decreto de' 25 di dicembre 1816;

Considerando che un tal bisogno si sperimenta in modo speciale per le variazioni che già hanno avuto luogo dall'epoca di sopra indicata ne' rami di guerra e di marina, e che vanno ulteriormente a consegnarsi colle novelle ordinanze amministrative di detti due rami, le quali ne abbracceranno il servizio ne' nostri dominj così al di qua, che al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;  
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo  
quanto segue.

ART. 1. Dal dì primo di gennaio 1824 in poi  
avrà vigore l' annesso regolamento da Noi appro-  
vato per lo servizio della tesoreria generale de'  
nostri reali dominj al di qua del Faro ; e da  
detta epoca saranno abrogate tutte le disposizioni  
contenute nel decreto de' 25 di dicembre 1816  
e nelle istruzioni di seguito , che si oppongano  
a quelle prescritte nel detto regolamento.

2. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato  
sono incaricati della esecuzione del presente de-  
creto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato del Consiglieri intendenza  
delle finanze del Consiglio de' Ministri  
Firmato , DE' MANICI. Firmato , DE' MEDICI.

**REGOLAMENTO della tesoreria generale  
di Napoli.**

De' 25 di Dicembre 1823.

**TITOLO PRIMO.**

**Della tesoreria generale.**

**CAPITOLÒ PRIMO.**

**De' servizi affidati alla tesoreria generale.**

ART. 1. La tesoreria generale di Napoli riunisce  
a se e ritiene conto di tutti gl' introiti ed esiti del  
regno per la parte de' reali dominj al di qua del  
Faro , e degl' introiti ed esiti pe' rami di guerra,  
matina , corpo diplomatico e Casa reale de' reali  
dominj al di là del Faro.

2. Gl'

2. Gl' introiti delle diverse regie percezioni si compongono da' seguenti rami , cioè :

Contribuzioni dirette ;

Contribuzioni indirette ;

Registro e bollo ;

Lotteria ordinaria e straordinaria ;

Poste e procacci ;

Amministrazione delle monete ;

Demanio pubblico ;

Ponti e strade, acque e foreste, e caccia ;

Dritti di cancelleria ;

Contingente dovuto dalla Sicilia per lo ramo di guerra e marina, corpo diplomatico e Casa reale ;

Crociata ;

Introiti diversi per qualunque oggetto straordinario, ed in generale qualunque altra percezione o provento che possa interessare il regio erario.

3. Il contingente delle contribuzioni dirette vien fissato con decreto nella fine di ciascun anno per l' anno seguente. Il contingente degli altri rami si calcola un anno per l' altro approssimativamente, secondo l' esperienza degli anni precedenti.

4. Gl' introiti che si eseguono da' rami suddetti nelle casse della tesoreria, sono lordi di spesa, tranne i soli dritti di esazione che sono autorizzati di ritenere gli esattori comunali, percettori di circondario, ricevitori de' dazj indiretti, ricevitori del registro e bollo, ricevitori della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, lotteria, poste ec. ; salvo que' rami pe' quali esistono particolari disposizioni di figurare ad introito i *boni* di siffatte ritenute.

5. Gli agenti diretti della tesoreria generale per la riunione degl' introiti sono i ricevitori generali e distrettuali nelle provincie ; gli agenti indiretti sono i ricevitori, percettori o esattori di

di tutti gli altri rami, i quali sono tenuti a versare i prodotti presso i suddetti ricevitori distrettuali o generali.

Il servizio de' ricevitori generali e distrettuali continuerà ad esser lo stesso di quello praticato finora, a norma de' decreti e de' regolamenti in vigore.

6. Gli esiti della tesoreria generale vengono fissati in ciascun anno da S. M. sulla proposizione de' diversi Ministri Segretarj di Stato, i quali di accordo col Ministro delle finanze sottopongono alla sovrana sanzione gli stati discussi de' dipartimenti rispettivi.

7. Il servizio de' sequestri e delle ritenute di qualunque natura non dovendo far più parte della scrivania di ragione a contar dal dì primo di gennajo 1824, ma venendo lo stesso affidato ad altra officina, giusta le disposizioni che particolarmente saranno adottate per questa parte di servizio, rimane dichiarato che la regia scrivania di ragione praticherà le ritenute a tenore degli avvisi che riceverà dalla enunciata officina, le quali saranno liberate a favor di quell' autorità che sarà a ciò destinata, per farne la ripartizione ed il pagamento a' corrispondenti creditori, dovendo in tal modo esitarsi nelle scritture della suddetta officina i soldi ed i sussidj per intero.

## C A P I T O L O II.

*Del personale addetto alla tesoreria generale.*

8. Il servizio della tesoreria generale è affidato a quattro capi di officio col titolo di *tesoriere generale*, *regio scrivano di ragione*, *pugator generale*, e *controlero generale*. Ciascuno di questi capi di officio ha presso di se un segretario

tario generale, incaricato particolarmente a dirigere il servizio interno delle rispettive officine.

9. La sorveglianza superiore degl' introiti di regio conto, subordinata sempre al Ministro delle finanze, è affidata al tesoriere generale in concorrenza del controloro generale.

10. La liquidazione degli esiti è affidata allo scrivano di razione in concorrenza del controloro generale.

11. L' esecuzione degli esiti è affidata al pagator generale, dietro le liberanze dello scrivano di razione, in concorrenza egualmente del controloro generale.

12. Pe' suddetti servizi amministrativi di pertinenza della tesoreria di Napoli ne' domini oltre il Faro, il regio scrivano di razione, il tesoriere generale, il pagator generale ed il controloro generale avranno de' rispettivi sostituti sotto i loro ordini e dipendenza immediata; cioè in Palermo per le valli minori di Palermo; Trapani, Girgenti e Caltanissetta; ed in Messina per le valli minori di Messina, Catania e Siracusa. Le funzioni di sostituti del tesoriere e del pagator generale così in Palermo che in Messina, saranno riunite nella stessa persona.

13. Sono addetti alla tesoreria due ispettori generali di contabilità, sotto gli ordini del Ministro delle finanze ed all' immediatezza del controloro generale.

14. Vi è un agente del contenzioso per tutti gli affari litigiosi della tesoreria e delle altre amministrazioni finanziere. Egli vien prescelto fra uno de' vicepresidenti, o consiglieri, o avvocati generali della gran Corte de' conti, ed ha alla sua immediatezza un segretario che fa numero fra' capi di ripartimento di primo rango, da presce-

sceglersi fra 'l ceto de' legali, colla facoltà di supplire alle sue veci in caso d' impedimento o assenza momentanea. Ha di più un ajutante sotto la sua direzione, che fa numero fra' capi di sezione di primo rango, da presceglersi benanche come sopra fra 'l ceto de' legali, per lo disbrigo delle cause e per assistere i patrocinatori.

15. La tesoreria generale è sotto gli ordini immediati del Ministro delle finanze. Ciò nondimeno i capi di officio di essa, ciascuno pel servizio della propria dipendenza, possono corrispondere colle autorità civili e militari per oggetti di servizio ordinario della suddetta tesoreria.

16. Vi è un Consiglio di tesoreria destinato per discutere gli affari relativi al servizio interno della tesoreria, e gli altri che gli possono essere rimessi per esame dal Ministro delle finanze.

17. Le officine di Napoli sono distinte in ripartimenti ed in sezioni.

La distribuzione di tutti gl' impiegati si farà dal Ministro delle finanze, a misura della qualità e quantità del lavoro che si disimpegna nelle diverse officine, compresa quella dell' agente del contenzioso.

18. Gl' impiegati in Palermo ed in Messina faranno parte di tutti gl' impiegati della tesoreria di Napoli. Essi verranno ripartiti per carichi a tenore del bisogno, ed alterneranno nelle destinazioni cogl' impiegati in Napoli, secondo che dal Segretario di Stato Ministro delle finanze sarà giudicato più conveniente al bene del real servizio.

19. Alle officine di Napoli, di Palermo e di Messina saranno addetti gl' impiegati nel seguente numero e classi.

DETTAGLIO DELLE CLASSI.		Per le officine di Napoli. compresa l'agrazia del contenzioso.	Pe' sostituti di Palermo.	Per quelli di Messina.	TOTALE.
Capi di ripartimento.	di 1. <sup>o</sup> rango	5	»	»	5
	di 2. <sup>o</sup> rango	10	»	»	10
Capi di sezione....	di 1. <sup>o</sup> rango	9	1	»	10
	di 2. <sup>o</sup> rango	18	2	2	22
Uffiziali di 1. <sup>a</sup> classe	di 1. <sup>o</sup> rango	28	»	»	28
	di 2. <sup>o</sup> rango	28	1	1	30
Uffiziali di 2. <sup>a</sup> classe	di 1. <sup>o</sup> rango	20	»	»	20
	di 2. <sup>o</sup> rango	40	1	1	42
Uffiziali di 3. <sup>a</sup> classe	di 1. <sup>o</sup> rango	24	»	»	24
	di 2. <sup>o</sup> rango	42	1	1	44
Sopranumeri.....	di 1. <sup>o</sup> rango	15	1	»	16
	di 2. <sup>o</sup> rango	15	1	1	17
	di 3. <sup>o</sup> rango	17	1	1	19
Alunni senza soldo.....		46	4	2	52
Esattori.....	di 1. <sup>o</sup> rango	1	»	»	1
	di 2. <sup>o</sup> rango	1	»	»	1
Portieri.....	di 1. <sup>o</sup> rango	5	»	»	5
	di 2. <sup>o</sup> rango	4	»	»	4
Barandieri.....	di 1. <sup>o</sup> rango	10	1	1	12
	di 2. <sup>o</sup> rango	10	1	1	12
Facchini.....	di 1. <sup>o</sup> rango	5	»	»	5
	di 2. <sup>o</sup> rango	11	1	1	13
TOTALE.....		364	16	12	392

20. I soldi mensuali de' diversi impiegati della  
tesoreria generale saranno i seguenti:  
al controloro generale ducati trecento;

al

al regio scrivano di razione, al pagator generale ed al tesoriere generale, ognuno ducati dugencinquanta;

agl' ispettori generali di contabilità, a' segretarj generali ed al sostituto del controloro generale in Palermo, ognuno ducati centoventi;

al sostituto del controloro generale in Messina ducati cento;

a' sostituti dello scrivano di razione e del pagator generale in Palermo ducati cento;

a' sostituti dello scrivano di razione e del pagator generale di Messina ducati ottanta per ognuno;

a' capi di ripartimento di primo rango ducati ottanta, ed a quelli di secondo rango ducati settanta;

al segretario dell' agente del contenzioso ducati ottanta;

a' capi di sezione di primo rango ducati sessanta, ed a quelli di secondo rango ducati cinquanta;

all' ajutante dell' agente del contenzioso ducati sessanta;

agli uffiziali di prima classe e del primo rango ducati quaranta, ed a quelli di secondo rango ducati trentacinque;

agli uffiziali di seconda classe e del primo rango ducati trenta, ed a quelli di secondo rango ducati venticinque;

agli uffiziali di terza classe e del primo rango ducati venti, ed a quelli di secondo rango ducati quindici;

a' soprannumeri di primo rango ducati dieci, a quelli di secondo rango ducati nove, ed a quelli di terzo rango ducati otto;

agli esattori o portieri di primo rango ducati

cati



cati diciotto, ed a quelli di secondo rango ducati quindici;

a' barandieri di primo rango ducati dodici, ed a quelli di secondo rango ducati dieci;

ed a' facchini di primo rango ducati nove, ed a quelli di secondo rango ducati otto.

L'agente del contenzioso nel conservare il proprio soldo come membro della gran Corte de' conti, riceverà la gratificazione annuale di ducati quattrocento.

Agli alunni che non hanno soldo, verrà corrisposta nelle due solennità di Pasqua e Natale una gratificazione non maggiore di ducati venti, nè minore di ducati dieci per ciascuno.

21. A' quattro capi di officio vengono accordati gli onori ed il rango di ordinatori.

Gl'ispettori generali di contabilità, i segretarij generali, i sostituti del controloro generale così in Palermo che in Messina, ed i sostituti dello scrivano di ragione e del pagator generale in Palermo avranno gli onori ed il rango di commissarij di guerra. I sostituti dello scrivano di ragione e del pagator generale in Messina avranno gli onori ed il rango di capi di ripartimento della tesoreria generale.

Tutti gli altri impiegati porteranno l'uniforme nel modo stabilito dal decreto de' 30 di aprile 1816 e dall'ordinanza del Ministro delle finanze de' 29 di maggio di detto anno.

22. La nomina degl'impiegati, e la promozione o destituzione de' medesimi sarà proposta da' rispettivi capi di officio, e discussa nel Consiglio di tesoreria, per essere sottoposta per mezzo del Ministro delle finanze all'approvazione di S. M.

23. Gli ascensi degl'impieghi verranno dati nel modo seguente,

I quattro

I quattro capi di ufficio, i segretarij generali, gl'ispettori generali di contabilità ed i sostituti saranno nominati da S. M. sulla proposizione del Ministro delle finanze.

Gli uffiziali capi di ripartimento e di sezione saranno nominati fra gl'impiegati della tesoreria generale, tenendosi conto del solo merito senza verun riguardo all' antichità.

Le promozioni che potranno aver luogo alle piazze di uffiziali di terza classe, seconda e prima classe, saranno regolate come segue.

Il passaggio dal soldo inferiore al superiore nella stessa classe sarà dato per assiduità di servizio, con preferenza all' antichità in merito uguale.

La promozione da una classe inferiore alla superiore sarà effettuata previo concorso.

L' ammissibilità al concorso è fissata come qui appresso.

I soprannumerarij ed alunni potranno concorrere per una piazza di uffiziale di terza classe di ducati quindici.

Gli uffiziali di terza classe, tanto col soldo di ducati quindici, quanto con quello di ducati venti, indistintamente concorreranno per una piazza di seconda con ducati venticinque.

Gli uffiziali di seconda classe col soldo sì di ducati venticinque, che di ducati trenta, concorreranno indistintamente per una piazza di prima di ducati trentacinque.

Nel concorso, a merito uguale per l' abilità, si avrà soltanto riguardo all' antichità unitamente all' assiduità di servizio.

Finalmente le piazze di soprannumerarij e di alunni saranno sempre provvedute per concorso, e la scelta sarà fondata sul solo merito.

24. Nell' officina della contabilità vi sarà presso il segretario generale il ruolo approvato dal Ministro delle finanze degl' impiegati , coll' indicazione del numero d' ordine , nomi , cognomi , patria , età , grado , soldo , antichità di servizio , ed in fine ogni altra osservazione sul merito rispettivo , per tenerne conto in caso di promozione.

## T I T O L O II.

*De' doveri e delle attribuzioni  
de' diversi impiegati.*

### C A P I T O L O I.

*Della tesoreria generale.*

#### S E Z I O N E I.

*Degl' introiti del tesoriere generale.*

25. Il tesoriere generale è incaricato di raccogliere tutti gl' introiti del regno per la parte de' reali dominj al di qua del Faro , e le quote dovute dalla tesoreria stabilita ne' reali dominj oltre il Faro pe' rami di guerra , marina , corpo diplomatico e Casa reale , riunendoli in una sola cassa divisa in *numerario* e *portafoglio*. La madrefede del banco di Corte coll' intestazione *Tesoreria generale* , conterrà unicamente il numerario: il portafoglio racchiuderà i valori di esazione , cioè le cambiali , le obbliganze , le dichiarazioni di debito e le altre carte realizzabili , come ancora qualunque valore da regolarizzarsi.

Egli tiene conto e registro di tutte le rendite ordinarie e straordinarie , sieno della natura delle dirette , sieno delle indirette , e ne sorveglia la puntuale ed esatta riscossione al tempo delle

dello rispettive scadenze. Egualmente tiene conto delle somme che si versano dalle diverse amministrazioni finanziere pe' rami particolarì a disposizione del Ministro Segretario di Stato delle finanze, ne' termini de' regolamenti in vigore. Di questa ultima specie d' introiti egli avrà una madrefede a parte per disporne secondo gli ordini particolari del Ministro e con polizze firmate dal medesimo.

Avrà perciò dal Ministro delle finanze, a misura che verranno approvati, le copie conformi degli stati de' ruoli delle contribuzioni dirette, così primitivi, che suppletorj di ogni provincia. Detti stati saranno in doppia spedizione, una cioè pel tesoriere generale, e l' altra pel controloro generale, ad oggetto che questi due funzionari possano prenderne ragione nelle loro scritture, mettendone l' importo a debito del distretto e della provincia cui appartengono.

Il Ministero delle finanze parimente farà pervenire a tempo opportuno al tesoriere generale gli stati delle obbliganze de' ricevitori generali e distrettuali del regno per le contribuzioni dirette di ciascun anno, dopo che saranno state da questi ultimi sottoscritte, affinchè possa prenderne ragione e curarne l' esazione.

Lo stesso Ministero delle finanze, del pari che i diversi direttori delle percezioni indirette e degli altri rami finanziari dovranno passare sollecitamente a notizia del tesoriere e del controloro generale tutte le disposizioni che potranno riguardare riscossione di somme dovute da' debitori fiscali e delle altre da eseguirsi dalla tesoreria generale.

In fine la gran Corte de' conti farà pervenire al tesoriere generale le significatorie, le ordinan-

ze di multa e tutte le altre carte di condanna di pagamenti de' contabili da lei dipendenti, rimettendone nel tempo medesimo al controloro generale un elenco colla distinzione delle somme e de' nomi. Tali titoli di credito, dopo che saranno stati registrati nelle scritture della tesoreria d' introito e del controllo generale, quante volte si tratti di affari litigiosi, saranno passati dal tesoriere generale all' agente del contenzioso, tenendone conto a costui onde ne procuri la riscossione. Ciò nondimeno è in libertà del tesoriere generale di curarne l' esazione direttamente, o per mezzo de' suoi sostituti nelle provincie, qualora credesse di ottenere l' intento con maggior facilità.

26. È vietato al tesoriere generale d' introitare alcuna somma in numerario effettivo. I versamenti che si eseguono nella tesoreria generale da' diversi contabili, laddove consisteranno in polizze di banco, saranno accreditate sotto la madrefede del tesoriere generale, girandole questi al cassiere incaricato del banco per farne introito, senza che il detto tesoriere generale ne possa altrimenti disporre, sotto la responsabilità del banco stesso.

Qualora poi i versamenti saranno rappresentati da valori per numerario, cioè da cambiali, boni, o qualunque altra carta di credito, verranno dal tesoriere generale riposti nel suo portafoglio; e di questi in ogni quattro mesi sarà formato nella di lui officina uno stato distinto di situazione, co' nomi e cognomi de' debitori e colla indicazione delle scadenze, che sarà da esso esaminato in unione del controloro generale, per attivare l' esazione delle somme dovute da' debitori morosi, e per sollecitarne la regolarizzazione dal Ministero delle finanze o dalle altre amministrazioni.

27. Tutte le parti versanti sono obbligate di rime-

rimettere al controloro generale contemporaneamente all'invio de' loro versamenti gli elenchi distinti dell'ammontare di essi, colla specificazione delle qualità delle somme versate, cioè se numerario, o valori per numerario, e della imputazione de' rami d'introito da cui sono pervenuti, affinchè le officine della controloria generale possano prenderne contemporaneamente registro sulle scritture. A quale oggetto rimane dichiarato che la tesoreria d'introito non potrà eseguire alcuna operazione d'introito, esito, inversione di valori, realizzazione di cambiali e di altri titoli di credito, ed in generale qualunque movimento di fondi, senza che prima non ne sia stata presa ragione dalla controloria.

Le polizze poi non potranno essere introitate al banco sotto la madrefede del tesoriere generale, se non verranno accompagnate da un nota-mento distinto per rami, cioè o di *Corte*, o di *Privati*, e per materie, sottoscritto dal tesorier generale e vidimato dal controloro generale; beninteso che sopra di ognuna delle suddette polizze dovrà apporsi il bollo della tesoreria indicante la gira al cassiere del banco, per accreditarne l'importo nella madrefede della tesoreria medesima.

28. Il tesoriere generale introiterà egualmente, dopo che ne sarà stata presa ragione dalla controloria generale, tutt' i prodotti straordinari o eventuali che gli perverranno da qualunque altro ramo per disposizione del Ministro delle finanze, e ne terrà conto sotto la rubrica *Introiti diversi e non compresi in alcuna ricevitoria*, rilasciandone alle parti versanti i corrispondenti ricevi contabili.

29. Lo stesso tesoriere generale in concorrenza del controloro generale è incaricato di tutte le  
opera-

operazioni di negoziazione che converranno farsi per servizio della tesoreria generale, dipendendo su di ciò dagli ordini del Segretario di Stato Ministro delle finanze. Egli in ciascuna di tali occasioni si provvederà della fede de' cambij fatti nell' ultima borsa, e formerà colle basi di essa il conto di ciascuna negoziazione, comprendendovi l' importo dello sconto convenuto. Questo conto vistato dal controloro generale ed approvato dal detto Ministro, formerà il discarico del tesoriere presso la gran Corte de' conti per siffatta operazione. Indi presenterà alla firma dello stesso Ministro le cambiali in corrispondenza, che girerà a' negozianti, co' quali avrà contrattato; al momento che da essi gli sarà pagato l' importo della negoziazione, a' termini del conto stabilito; e l' importo netto sarà introitato sotto la stessa madrefede della tesoreria generale: beninteso che il compimento di tali negoziazioni nascente dalle spese di cambio, interesse, mezzania od altro, sarà rimborsato al tesoriere generale dal pagator generale con liberanze che lo sorivano di ragione trarrà a di lui beneficio, dietro ordinativi del Ministro delle finanze.

30. Il tesoriere generale ad oggetto di centralizzare tutti gl' introiti de' ricevitori generali suoi sostituti; dovrà da costoro ricevere non solo i versamenti in numerario e valori per numerario co' rispettivi elenchi che gli accompagnano, ma bensì lo stato distinto degli esiti fatti sì civili che militari, unitamente a' documenti, affinchè se ne possa prendere ragione sommaria nella tesoreria d' introito, per quindi trasmettersi i documenti suddetti al funzionario della stessa tesoreria cui appartengono. Indi il tesoriere, per quanto riguarda i versamenti in numerario ed in valori per

per numerario, dopo averli verificati cogli elenchi d' invio , ne darà sulle sue scritture credito corrispondente alle rispettive parti versanti , e debito alla sua madrefede nel banco o al suo portafoglio , rilasciandone le ricevute contabili a ricevitori generali per lo discarico , vidimate dal controloro generale.

Per quanto riguarda poi gli esiti , il tesoriere generale ; come si è detto , ne terrà conto sommario provvisoriamente a favor de' ricevitori generali , per quindi discaricarne la sua scrittura e darne credito definitivo a' ricevitori medesimi allorchè il pagator generale , che è il funzionario presso di cui debbono figurare gli esiti del real servizio , gli ammeterà a suo debito e stabilirà le ricevute contabili che passerà al tesoriere generale , il quale dopo averne presa ragione , distaccherà il ricevo dalla matrice per rimmetterlo al detto pagator generale , come pratica per tutti gli altri versamenti che gli fa , e conserverà la matrice per appoggiare il suo conto da rendere alla gran Corte de' conti.

51. Il tesoriere generale in forza delle sue attribuzioni dirige le operazioni de' ricevitori così generali che distrettuali , non solo per lo metodo di scrittura , ma benanche per lo incasso de' fondi : a quale oggetto gli saranno rimessi da' ricevitori generali in ogni dieci giorni

- 1.º gli stati di situazione ;
- 2.º gli estratti del giornale di cassa ;
- 3.º le matrici delle ricevute.

Da' ricevitori distrettuali poi

- 1.º gli estratti di cassa in ogni dieci giorni ;
- 2.º le matrici delle ricevute egualmente in ogni dieci giorni ;
- 3.º gli stati di situazione mensuale.

Que-



Questi elementi che sono necessarj a far conoscere la situazione delle rispettive casse, saranno compilati secondo i modelli che i suddetti ricevitori generali e distrettuali riceveranno, ed a norma delle richieste che dallo stesso tesoriere potranno loro esser fatte tanto per rapporto alle operazioni d'introito ed esito, quanto per lo stato della percezione.

32. È autorizzato il tesoriere generale ad infliggere delle multe, coll' approvazione del Ministro delle finanze, a danno di que' ricevitori generali o distrettuali che trovasse oscitanti nell' adempimento de' proprj doveri relativamente all' esatta spedizione delle loro carte contabili ed alla regolarità delle scritture.

33. È ugualmente autorizzato di accordo col controloro generale di proporre al Ministro delle finanze, secondo il bisogno, le verifiche di casse de' ricevitori generali e distrettuali che dessero de' fondati sospetti di malversazione, o che presentassero un forte arretrato di percezione; come ancora la sospensione o destituzione de' ricevitori medesimi nel caso che risultassero effettivamente malversatori, o che trascurassero di adempire a' loro principali doveri.

34. Laddove i ricevitori generali avranno mancato di soddisfare in tutto o in parte qualcheduna delle obbliganze da essi loro sottoscritte per l' importo della contribuzione fondiaria alla scadenza, è autorizzato il tesoriere generale di officiare l' Intendente della provincia cui appartengono, affinchè spedisca contro de' medesimi un commessario a loro spese, da rimanere per quel tempo che si crederà necessario.

La durata della coazione spedita contro il ricevitore generale, e le disposizioni da dare in

caso di continuato inadempimento, saranno, di accordo come sopra col controloro generale, regolate volta per volta dal tesoriere generale, il quale prenderà all' uopo gli ordini del Ministro delle finanze.

35. È autorizzato del pari il tesoriere generale di accordo col controloro generale di far verificare e sorprendere le casse delle diverse amministrazioni finanziere, tosto che crederà che il bene del real servizio lo richiegga. In tal caso però il verificatore destinato all' oggetto dovrà prima presentarsi al capo della rispettiva amministrazione, cui renderà ostensivi gli ordini ricevuti, e col quale si metterà di accordo per le operazioni da farsi.

## SEZIONE II.

### *Degli esiti del tesoriere generale.*

36. Gli esiti ordinarij del tesoriere generale, sia per banco, sia in valori di portafoglio, consisteranno semplicemente ne' versamenti che egli dovrà fare al pagator generale, dietro avviso scritto del controloro generale. Tali versamenti laddove dovranno essere per banco, saranno eseguiti per mezzo di polizze vistate e controllate dal controloro generale colla seguente formola:

*Banco pagate al pagator generale D.....  
.....per introitarli nella madrefede della pagatoria generale.*

Il banco rimarrà responsabile che delle indicate polizze niun altro uso si faccia se non se d' introitarsi sotto la suddetta madrefede. Nel caso poi che i versamenti dovranno essere in valori di  
por-

portafoglio, se ne formerà un distinto elenco accompagnato da siffatti valori che verranno girati al pagator generale; il qual elenco dovrà essere munito del *visto* del controloro generale. Una eguale richiesta scritta verrà da quest'ultimo funzionario fatta al tesoriere generale per la quantità de' fondi che potranno occorrere al pagator generale in ciascuna provincia, onde abilitarlo alla soddisfazione de' suoi mandati che rilascerà a favor degl' impiegati ed altri creditori del Governo ivi domiciliati pagabili da' ricevitori generali. Il tesoriere generale in corrispondenza di queste richieste darà le sue autorizzazioni a favore del pagator generale.

37. È autorizzato altresì il tesoriere generale in concorrenza del controloro generale all' esecuzione di taluni esiti straordinarj pe' seguenti casi, cioè:

1.º Per le somme in numerario effettivo che potranno bisognare in soccorso alle casse de' ricevitori generali, laddove i pagamenti di cui sono questi gravati, fossero per qualche circostanza superiori alle loro risorse.

2.º Per acquistare a danaro contante lettere di cambio in piazza per servizio della tesoreria generale, ogni qualvolta ne avrà la facoltà dal Segretario di Stato Ministro delle finanze, giustificandone l' importo colla fede de' cambj vistata dal controloro generale ed approvata dallo stesso Ministro.

3.º Per le restituzioni a favor di coloro che avessero improntato delle somme alla tesoreria generale. Siffatte restituzioni qualora riguardino somme ricevute dalla tesoreria nel corso dell' anno in cui si è nell' obbligo di fare la restituzione, avranno bisogno della sola autorizzazione

★

11.1-

ministeriale , che sarà posta in appoggio del conto. Qualora poi fossero per somme ricevute dalla tesoreria negli anni precedenti, i di cui conti e scritture trovansi chiusi, in tal caso, a di più dell' autorizzazione ministeriale, dovrà precedere la dichiarazione del tesoriere generale di aver fatto notare il pagamento ch' esegue, in margine delle scritture dove figurano ad introito le somme che si restituiscono. Appoggiato in tal modo l' esito, la gran Corte de' conti farà praticare in margine del conto di quell' anno cui riguarda la restituzione, il notamento corrispondente alla dichiarazione del tesoriere generale espressa dalla dicitura della partita di esito. Lo stesso sistema sarà osservato per le significatorie della gran Corte de' conti, il di cui importo essendo stato una volta pagato da' contabili significati, venisse loro posteriormente bonificato con nuova ordinanza della gran Corte medesima.

Sono eccettuate da queste disposizioni le restituzioni a favore delle diverse amministrazioni finanziere, le quali debbono figurare ne' conti rispettivi che trovansi stabiliti nella tesoreria d' introito.

4.º Per le anticipazioni di conto della Sicilia, in seguito di ordine del Ministro delle finanze, da rivalersene sulla tesoreria de' dominj oltre il Faro con cambiali di firma del detto Ministro a di lui ordine.

5.º Per qualche caso di urgenza in cui il riferito Ministro delle finanze stimerà di ordinare pagamenti provvisorj, da regolarizzarsi in seguito con ordinativo de' rispettivi Ministeri.

6.º E finalmente per le anticipazioni all' agente del contenzioso per ispesse di liti, da regularsi cosiffatte anticipazioni, del pari che le restitu-  
zioni

zioni che ne derivano, quando si tratti di spese recuperabili, a tenore del regolamento ministerialmente approvato.

In questi soli casi è autorizzato il banco di far notare sulla madrefede *Tesoreria generale* le polizze che verranno dal tesoriere rilasciate, quantevolte però sieno state precedentemente vidimate dal controloro generale, e sottoscritte dal Ministro delle reali finanze colla seguente decretazione: *Si noti al banco per ducati..... Il Ministro delle finanze.* Oltre a ciò i titoli di credito che per disposizione superiore saranno dichiarati di non valore, e que' derivanti da anticipazione di rendita consumata negli anni precedenti, che si estinguono nell'anno successivo, saranno portati in esito nel conto sotto la rubrica di *deduzione superiormente autorizzata.*

58. Potrà in oltre il tesoriere generale mettere in esito gli effetti del suo portafoglio con inviargli a' ricevitori generali del regno, ogni qualvolta la prudenza gli suggerirà che ne riesca facile la riscossione per mezzo de' medesimi, come sta detto. In tali casi ne darà debito a' suddetti ricevitori generali sulle sue scritture come sovvenzione di fondi fatta ad essi. Il controloro generale interverrà in tale operazione, e dovrà munire di *visto* gli elenchi che accompagnano i detti effetti.

59. Dovendo il servizio de' ricevitori generali e distrettuali continuare ad essere lo stesso di quello praticato finora, a norma de' rispettivi decreti e regolamenti; qualora avvenisse che per mancanza di fondi in qualche ricevitoria generale le cambiali tratte sopra di essa venissero protestate e prive di pagamento, sarà questo fatto a favore degli ultimi giratarj esclusivamente dalla rice-

ricevitoria generale di Napoli, così per la sorte principale, come per l'importo delle spese e conto di ritorno, rimanendo incaricato quel ricevitore generale di eseguire tale rimborso in vista della speciale autorizzazione che ne dovrà ricevere dal tesoriere generale, al momento della presentazione delle cambiali, tanto esigendo la buona fede pubblica. In questi casi il ricevitore generale di Napoli farà figurare nelle sue scritture il pagamento eseguito della sorte principale delle cambiali come una sovvenzione di fondi fatta al suo collega della provincia sopra di cui erano esse gravate, e spedirà le cambiali debitamente quietanzate al medesimo, il quale è obbligato di darsi debito dell'importo ed accreditarne il prefato ricevitore generale di Napoli, cui rimetterà la sua ricevuta contabile, ed in vece farà figurare l'esito corrispondente delle cambiali medesime sulle sue scritture, come se in realtà fossero state da lui estinte. Per le spese di protesto poi e conto di ritorno, che saranno state del pari soddisfatte dal ricevitore generale di Napoli, rimane incaricato il tesoriere generale di verificare se il rifiuto del pagamento fatto dal ricevitore della provincia sia stato regolare e legale, cioè coll'intervento del controloro provinciale e dell'Intendente, e se la situazione della cassa da cui si è negato il pagamento, era effettivamente tale da non poterlo adempire; cosicchè nel caso affermativo ne farà rapporto visto ed approvato dal controloro generale al Segretario di Stato Ministro delle reali finanze, il quale ordinerà una liberanza di regolarizzazione a favore del suddetto ricevitore generale di Napoli, affinchè egli possa far figurare regolarmente l'esito delle suddette spese sulle sue scritture

ture giustificato dal mandato del pagator generale. Nel caso contrario poi il tesoriere generale di accordo col controloro generale proporrà al detto Segretario di Stato Ministro delle reali finanze di far cadere a carico del ricevitore generale in colpa l'importo delle spese e conti di ritorno ; ed allora il ricevitore generale di Napoli per tutta la somma da lui pagata farà l'operazione di sopra descritta , cioè di rappresentarla sulle sue scritture come sovvenzione di fondi fatta al di lui collega , il quale rimarrà obbligato sotto pena di sospensione di darsene debito , con rimetterne la corrispondente ricevuta contabile al ricevitore generale di Napoli , rifacendone immediatamente la cassa di suo proprio danaro.

40. In caso di bisogno il tesoriere generale coll' intervento del controloro generale potrà autorizzare il giro de' fondi da una ricevitoria generale all' altra , sia per sovvenirla di somme , sia per far estinguere un pagamento disposto in una cassa da un' altra , ove si trovasse la parte prendente.

### SEZIONE III.

#### *De' sostituti del tesoriere generale ne' dominj oltre il Faro.*

41. Ne' reali dominj oltre il Faro vi saranno due tesoriere d' introito , uno in Palermo per le valli di Palermo , Trapani , Girgenti e Caltanissetta , e l' altro in Messina per le valli di Messina , Catania e Siracusa , i quali saranno quelli stessi che funzionano da sostituti del pagator generale , come è detto all' articolo 12. Costoro faranno l'incasso dal tesoriere politico della Sicilia delle annue oncesettecentomila designate pe' due

ser-

servizj della guerra e marina , secondo il contingente che verrà stabilito per ciascheduno , e secondo le istruzioni che saranno in proposito loro date. Questo incasso formerà il carico rispettivo dell' introito de' suddetti sostituti tesoriere , oltre dell' altro che potrà provenire da rimesse in effettivo numerario o in valori da incassare , che verranno spediti dal tesoriere generale di Napoli a detti due funzionarj suoi dipendenti di Palermo e Messina.

42. Cureranno essi la realizzazione di que' valori che il tesoriere generale sarà in grado d'inviar loro , per farne introito ne' loro conti come sovvenzioni di fondi , rilasciandone le ricevute contabili a favore del detto funzionario.

43. In ogni mese rimetteranno in Napoli al tesoriere generale lo stato della percezione fatta del rispettivo contingente , in cui figureranno distintamente le somme incassate , quelle esitate , ed il residuo esistente. Lo stato suddetto dovrà essere verificato e corroborato della firma del sostituto del controloro , di cui si farà menzione in appresso ; e dovrà essere accompagnato dalle cambiali estinte e dalle ricevute del sostituto del pagator generale , come si dirà nel seguito.

44. L' esito de' due sostituti del tesoriere generale in Sicilia potrà essere soltanto 1.º o per versamenti che dovranno essi fare a' sostituti del pagator generale ; 2.º o per la soddisfazione delle cambiali che il Ministro Segretario di Stato delle finanze addosserà loro all' ordine del tesoriere generale ; 3.º o per le spedizioni in numerario effettivo che secondo le circostanze potessero essere obbligati di fare al tesoriere generale in Napoli.

45. Il tesoriere generale nel ricevere le cambiali estinte debitamente quietanzate , ne darà credito



credito a' suoi sostituti nel conto corrente che tiene aperto, nelle sue scritture, e ne rilascerà ad essi le ricevute contabili.

#### SEZIONE IV.

##### *De' bilanci e del chiudimento annuale della scrittura del tesoriere generale.*

46. Ne' primi quindici giorni di ciascun mese il tesoriere generale formerà lo stato della percezione di tutto il regno pel mese scaduto; e questo, controllato dal controloro generale, sarà rimesso alla gran Corte de' conti.

47. Nella fine di ogni sei mesi il tesoriere generale formerà il suo bilancio di cassa, rapportandovi in dettaglio tutti gl'introiti e gli esiti che avranno avuto luogo nel corso del semestre, colla distinzione, pe' primi, delle parti versanti e della specie de' versamenti, cioè se in numerario o in effetti di portafoglio, e pe' secondi, delle parti prendenti e della qualità de' pagamenti, cioè se in polizze di banco o in valori di portafoglio; e notando il risultamento della resta in cassa, la quale pel numerario dovrà essere perfettamente uniforme a quella esistente nella madrefede, e per gli effetti, a quelli esistenti nel portafoglio. Questo bilancio dovrà essere controllato dal controloro generale, ed indi passato alla gran Corte de' conti.

48. Sarà obbligo del tesoriere generale in ogni fine d'anno di farsi rendere conto dal pagator generale di tutte le polizze rimaste indistribuite per un anno, e di esse far introito in un conto a parte, per impiegarne il prodotto in acquisto di rendite inscritte sul gran libro, precedente

au-

autorizzazione ministeriale, riserbandone una somma corrispondente per far fronte alle richieste delle parti interessate, giusta il regolamento in vigore per questa parte di servizio.

## CAPITOLO II.

### *Dello scrivano di razione.*

#### SEZIONE I.

##### *De' doveri in generale ed attribuzioni dello scrivano di razione.*

49. Lo scrivano di razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutt' i pagamenti a carico dello Stato, per gli esiti così del ramo civile, che del ramo di guerra e di marina ne' reali dominj al di qua del Faro, e per gli esiti de' detti due rami di guerra e di marina ne' reali dominj al di là del Faro, tenendosi per questi ultimi presenti gli articoli seguenti 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Tali pagamenti verranno da esso disposti per conto de' crediti de' diversi Ministerj e ne' termini del presente regolamento.

Le liberanze verranno dirette al pagator generale dopo che saranno state verificate e vidimate dal controloro generale, distinguendo quelle da estinguersi con polizze di banco, da quelle da realizzarsi dalle casse de' ricevitori generali delle provincie del regno.

50. A tal effetto il regio scrivano di razione dee liquidare il dritto e la spettanza di tutti gli veri del personale, cioè de' soldi, soprassoldi, edennità, sussidj, e qualunque assegnamento pe-  
rio-

riodico appartenente a' funzionarj civili e militari e ad' uffiziali ed impiegati di qualunque grado o classe, a norma de' diversi piani organici, delle tariffe e delle particolari sovrane concessioni.

Dee altresì liquidare le spese di sussistenza di ogni natura, e degli ospedali pel real esercito di terra e di mare stanziati in tutt' i citati reali dominj, a tenore de' contratti e delle amministrazioni in economia sovranamente approvate, e finalmente in altro modo che a misura delle urgenze o di circostanze straordinarie potrà essere da S. M. disposto. Quelle liquidazioni di sussistenze e di ospedali bisognevoli in Sicilia, che non dipendessero da un appalto generale, ma i di cui contratti riguardassero soltanto il servizio di que' reali dominj, saranno stabilite provvisoriamente, come più chiaramente si dirà in appresso, da' sostituti dello scrivano di razione, colla facoltà di liberarne anche provvisoriamente gli avanzi allorchè ne risulteranno. Ed in fine è nell' obbligo parimente di formare gli aggiusti di soldi, prest ed indennità, del pari che quelli di provvisione a' reggimenti e corpi del real esercito di terra e di mare stanziato in tutt' i reali dominj.

51. Affinchè lo scrivano di razione ottenga la celerità delle operazioni relative alla sua carica, è autorizzato a corrispondere direttamente per oggetti che non alterano le leggi ed i regolamenti finanziari amministrativi, con tutt' i Ministri Segretarj di Stato, cogl' Intendenti militari, Intendenti e sottintendenti civili, col commessariato di guerra e con qualunque altra autorità civile o militare.

52. È accordata allo scrivano di razione, analogamente agli antichi sovrani stabilimenti, e tanto convenendo al bene de' reali interessi, la facoltà, tutte

tutte le volte che lo crederà necessario , non solo di assistere alle riviste periodiche che si passano dai commessarj di guerra a' corpi tutti del real esercito di terra e di mare , non esclusa la mariniera nelle diverse sue classi a bordo de' reali legni di guerra ed il corpo della maestranza , ma passarle altresì egli medesimo e straordinariamente , rendendone avvertito il Ministro di guerra e marina ed il comandante militare del luogo. A tale oggetto resta determinato che i capi militari dell' uno e dell' altro ramo di qualunque grado prestino tutta la loro assistenza allo scrivano di razione , trattandosi di un atto di somma importanza per lo real servizio.

## SEZIONE II.

### *Degli esiti di competenza dello scrivano di razione.*

53. Dal dì primo di gennajo 1824 in poi tutti gli esiti del regno saranno divisi in tre classi , cioè :

Prima classe , *personale* :

Seconda classe , *materiale* :

Terza classe , *spese impreviste.*

54. La prima classe riguarderà i soldi , i soprassoldi e le indennità di ogni natura , ed ogni altro emolumento attaccato al soldo.

Le somministrazioni de' viveri e foraggi per lo mantenimento delle truppe di terra e di mare , il vitto , il mobilio ed i medicamenti a' militari infermi negli ospedali apparterranno benanche alla prima classe , come ancora la somministrazione de' letti ne' quartieri , qualora si esegua per appalto generale.

Si

Si eccettano da siffatte prescrizioni tutte quelle spese di simile natura, che si eseguono co' fondi provinciali a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, le quali continueranno ad appartenere alla seconda classe.

Apparterranno ancora alla detta prima classe i ruoli provvisorj conosciuti fin oggi e che potranno stabilirsi in seguito tanto per sussidj mensuali sotto qualunque rapporto, quanto per premio a coloro che danno cauzione per impieghi loro affidati, e per interesse in fine dovuto a' capitalisti per crediti arretrati, liquidati e da liquidarsi contro le reali finanze, non escluso per questi ultimi il pagamento de' rispettivi capitali da trasferirsi sul gran libro del debito pubblico in iscrizioni.

55. La seconda classe s'intende relativa a' pagamenti degli oggetti del materiale, di costruzioni di fabbriche, di armamenti, di stampe, di mantenimento di strade, progetti, detenuti civili, soccorsi ed altro, i di cui oggetti saranno specificati negli stati discussi de' Ministeri.

56. La terza classe si riferisce ordinariamente a spese straordinarie ed impreviste, ne' detti stati discussi.

57. Gli esiti della prima classe saranno disposti dallo scrivano di ragione sotto la sua responsabilità e di quella del controloro generale, e colla guida degli assienti e de' documenti, come più estesamente si dirà in seguito.

Quelli della seconda e terza classe non potranno disporsi senza gli ordinativi de' diversi Ministeri, distinti per capitoli e per classi.

## SEZIONE III.

*De' documenti per le liberanze dello scrivano di razione.*

58. Lo scrivano di razione dovrà ricevere dal Ministro delle finanze gli stati discussi annuali distinti per capitoli e per classi, ad oggetto di conoscere i crediti accordati da S. M. a ciascun Ministero pe' bisogni relativi al personale e materiale del rispettivo dipartimento.

Nel caso in cui qualche capitolo nel corso dell' anno abbia bisogno di aumento di credito, questo non potrà altrimenti riconoscersi che in virtù di un real decreto. Laddove però si tratti di aumento di credito per inversioni da un capitolo all' altro della stessa classe, o di una classe all' altra, esclusa sempre la prima, i di cui crediti non possono essere invertiti ad altra classe, come possono essere aumentati; ciò potrà aver effetto mediante un rapporto motivato a S. M. del Ministro Segretario di Stato del carico; e la comunicazione al Ministro delle finanze della sovrana approvazione impartita su di esso per via di sovrani rescritti.

59. Dal detto Ministero delle finanze riceverà del pari lo scrivano di razione le copie conformi di tutt' i reali decreti che trattino di leggi, piani, tariffe, nomine a cariche d' impieghi, modifiche, stabilimenti nuovi, promozioni, destituzioni, ed ogni altro oggetto in fine che produca un movimento tanto sugli stati discussi, quanto sugli assienti che regolar debbono la liquidazione degli averi competenti sia in danaro, che in natura.

60. Da' commessarj di guerra e da quelli de' ruoli e delle rassegne della real marina destinati  
in

in tutti i reali dominj al di qua e al di là del Faro, o dagli altri incaricati di tali funzioni saranno rimessi allo scrivano di razione gli estratti di rivista mensuali de' reggimenti e corpi militari, del pari che i fogli di rivista de' Generali ed altri uffiziali isolati di qualunque grado, distinti per classi, ne' periodi stabiliti dalle rispettive ordinanze amministrative.

Negli stati suddetti dovranno essere descritti tutti gli uffiziali isolati di ciascuna provincia, essendo vietato allo scrivano di razione di accettare per dette classi certificati separati de' commessarj di guerra, giacchè non saranno ammessi dalla gran Corte de' conti nella reddizione de' conti del detto funzionario.

61. La forma de' quadri di effettivo, de' fogli di rivista e de' boni di fornitura di viveri e foraggi, del pari che i periodi ed i modi ne' quali dovranno quelli pervenire alla scrivania di razione, saranno regolati in conformità del prescritto nell'ordinanza dell'amministrazione militare.

62. Riceverà del pari lo scrivano di razione da' fornitori o incaricati di sussistenze, casermaggio o spedali, ed altri oggetti relativi a' reali eserciti di terra e di mare così in Napoli, che di tutte le provincie del regno, i ricevi totali della fornitura da essi fatta o per appalto o per economia, ed accompagnati da un distinto elenco in tripla spedizione per le operazioni che saranno dinotate in seguito.

65. I capi degli ospedali militari e civili faranno pervenire allo scrivano di razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente, lo stato individuale delle giornate cagionate dagl'infermi, distinguendo in essi il corpo, il battaglione, la compagnia o la classe cui appar-

partiene ciascun individuo, ed indicando il giorno dell'entrata, quelli della permanenza, e quello dell'uscita dall'ospedale.

Saranno uniti a' detti stati mensuali gli estratti individuali per corpo, e ciascun estratto conterrà le stesse distinzioni prescritte di sopra.

64. Da tutt' i Ministri direttamente riceverà lo scrivano di razione gli ordinativi da disporsi per oggetti relativi alla seconda classe distintamente per capitoli, ed analogamente a' rispettivi stati discussi, eccettuato il Ministero di guerra e marina, per lo quale gl' Intendenti rispettivi trarranno gli ordinativi.

65. Da' Ministeri suddetti riceverà la scrivania di razione tutt' i contratti per forniture di sussistenze ed i materiali analoghi di qualunque natura, da stabilirsi dalla Giunta de' contratti de' rispettivi dipartimenti di guerra e di marina, del pari che dagl' Intendenti provinciali, o da qualunque altro funzionario o capo di amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze o da altro Ministero; ben inteso che qualunque contratto dovrà essere munito della sovrana approvazione, eccetto quelli pe' quali S. M. abbia già accordato o vorrà accordare una dispensa, a tenore de' particolari regolamenti di ciascun Ministero.

#### S E Z I O N E IV.

*Della liquidazione e delle liberanze per le spese di prima classe ne' dominj al di qua del Faro.*

66. Cogli elementi descritti lo scrivano di razione stabilirà la scrittura degli assienti, che sarà unica e complessiva, presso la scrivania di razione e la contreloria generale, da servir di norma pe' soldi



**soldi** degl' impiegati civili e militari ne' reali dominij al di qua del Faro, e pe' soldi degl' uffiziali ed altri impiegati militari ne' reali dominij al di là del Faro.

Stabilirà del pari la scrittura degli stati discussi, secondo le norme che verranno in essa stabilite; scrittura che dovrà egualmente essere unica e complessiva nel modo di sopra espresso.

Liquiderà e libererà su' quadri di effettivo gli abbuonconti di paghe, prest ed indennità a' corpi de' reali esercii di terra e di mare; avvertendosi che il prest e gli assegni saranno anticipatamente liberati per quindicine a' corpi stazionati in Napoli, Palermo e Messina, e per mese intero a quelli di residenza nelle provincie e nelle valli, e che i soldi saranno liberati in fine di ciascun mese.

E qualora avvenga che ne' periodi del mese opportuni alla spedizione de' citati buonconti non fossero pervenuti allo scrivano di razione gli enunciati quadri di effettivo, in tal caso le ultime riviste pervenute ne daranno la norma.

67. Mese per mese stabilirà lo scrivano di razione gli aggiusti di soldi ed altri averi in danaro, i quali si comporranno della liquidazione di tutte le spettanze nette del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e de' ritirati, attribuite dalle tariffe in vigore, secondo la forza effettiva di ciascun corpo che apparirà presente co' fogli di rivista; ciò che formerà il credito di detti corpi: come ancora si comporranno de' carichi delle somme liberate in buon conto di dette competenze, delle giornate di ospedale, e di qualunque altro carico che gravitar possa in quel mese ed a quel corpo cui riferir si possa per ordini superiori e per oggetti di qualunque natura; ciò che formerà il debito de' corpi medesimi.

Sarà tenuto altresì esatto conto di tutti gli aumenti e carichi che cagioneranno i movimenti che si rileveranno dalle note e dalle osservazioni cifrate da' commessarj di guerra e di marina negli anzidetti fogli di rivista.

I risultamenti di tali aggiusti, o di debito o di credito, saranno riportati negli aggiusti de' mesi consecutivi.

E perchè i Consigli di amministrazione de' corpi possano conoscere, per la regolarità de' loro conti interni, l'ammontare de' fondi ricevuti dalla tesoreria generale per mezzo de' rispettivi quartiermestri, dovrà lo scrivano di razione rilasciar loro un libretto in principio di ogni anno da lui cifrato, per farvi notare ciò che in buon conto siasi pagato a' suddetti quartiermestri con polizze del pagator generale, ed in numerario da' suoi sostituti nelle provincie.

68. Spedirà parimente lo scrivano di razione le liberanze di buon conto a' fornitori delle sussistenze, secondo la forza effettiva dell'armata, ed in fine di ogni trimestre ne liquiderà le quantità somministrate a' reggimenti e corpi del real esercito.

Per tali somministrazioni lo scrivano di razione rigetterà i *boni* parziali, qualora fossero stati presentati, di sussistenza giornaliera, sia per l'intero corpo, sia per qualunque frazione distaccata o commissionata comunque, ma ammetterà soltanto i ricevi totali per mese sottoscritti da' membri de' Consigli di amministrazione e da' commessarj di guerra; beninteso che la firma de' commessarj di guerra servirà soltanto per l'autenticità dell'atto.

Liquidata che sarà in ogni trimestre la somministrazione delle sussistenze, nel modo di sopra indicato, a favor de' detti fornitori, i *boni* totali che saranno stati ammessi, verranno imputati a'

corpi,

corpi, formandosi a questi dallo scrivano di razione gli aggiusti di provvisione anche trimestrali. Tali aggiusti consisteranno nel piantare il dritto che ha ciascun corpo alle razioni di pane, viveri e foraggi, secondo il numero delle teste presenti che hanno dato luogo agli averi in denaro, e nel carico delle razioni che, come di sopra si è detto, a ciascun corpo saranno state somministrate da fornitori o da altri individui delle sussistenze militari.

Il risultamento di tali aggiusti, laddove por- tasse un avanzo di razioni, questo sarà valutato a favore de' corpi a' prezzi de' contratti de' fornitori, ma con la deduzione della quarta parte a favore del régio erario. Se poi producesse un debito di razioni, questo sarà valutato a danno del corpo a doppio prezzo de' contratti stabiliti.

I corpi però, per quelle partite che lo meritano, avranno il dritto alla feinstegra della quarta parte e del doppio prezzo lor caricato, dovendo farne per ogni aggiusto trimestrale una domanda allo scrivano di razione, acchiudendo un nota- mento distinto e valutato delle partite che esigano tali reintegro; nell'intelligenza che tali risulta- menti di reintegre saranno figurati in quell'aggiusto di sussistenze che sarà per ultimarsi.

69. Qualora le somministrazioni di viveri e foraggi non dipendessero da contratti, e che per conseguenza non avessero prezzi fissi, ma in vece fossero stati somministrati in economia, o per incarichi particolari, e che avessero offerto prezzi diversi, in questo caso sarà adoperato per la valutazione delle risulte degli aggiusti di provvisione un prezzo osservato, derivante dalla massa delle razioni somministrate nel trimestre e dalla unione de' diversi prezzi corsi in quel tempo.

\*

70. Per

70. Per tutti i richiami che potessero competere a' corpi negli aggiusti in denaro, e per le reintegre menzionate di sopra, ne sarà prescritta l'azione a' corpi quante volte non ne abbiano avanzata la domanda accompagnata da' corrispondenti documenti nel termine non maggiore di due mesi, computandosi dal dì della ricevuta de' rispettivi aggiusti, che si dovrà rilasciare dagli uffiziali commissionati in Napoli.

71. Ad oggetto di allontanare ogni ritardo nella formazione degli aggiusti in denaro e di provvisione a' corpi del real esercito di terra e di mare, rimane stabilito che lo scrivano di ragione debba rimettere tra lo spazio non maggiore di un mese, detorrendo dal giorno dell' arrivo de' fogli di rivista, alle rispettive Intendenze militari gli aggiusti ultimati e verificati dalla controloria generale, inviandone contemporaneamente la copia nella valida forma al rispettivo Consiglio di amministrazione.

Le Intendenze della guerra e della marina avendo delle osservazioni a fare sugli aggiusti della tesoreria generale, le dinoteranno in un foglio, e lo rimetteranno alla controloria generale, i di cui impiegati fra giorni quindici, decorrendi dal giorno della ricezione di ogni aggiusto, di accordo con quelli della scrivania di ragione lo discuteranno, e gli effettivi risultamenti di tali note, sia per abboni, sia per carichi da praticarsi, figureranno negli aggiusti de' mesi consecutivi non ancora ultimati.

In caso di discrepanza sulle osservazioni suddette, un ispettor generale di contabilità della tesoreria generale ed il capo dell'ufficio di verifica dell'Intendenza generale dell'esercito o della marina, cui l'aggiusto riguarda, esamineranno le qui-

quizioni a' termini de' regolamenti. E qualora questi due funzionarj fossero discordi nella definizione di qualche quizione, in tal caso sarà portato l'affare al Consiglio di tesoreria coll' intervento del capo del rispettivo ufficio di verifica, e questo consesso deciderà la quizione. Laddove poi anche nel Consiglio di tesoreria vi fusse divisione di pareri, o che il pubblico ministero e il presidente di esso non si uniformasse alla maggioranza de' deliberanti, in tal caso sarà l'affare rassegnato al Ministro delle finanze, il quale di concerto col Ministro di guerra e marina darà le sue definitive risoluzioni.

72. Indipendentemente dalle quantità di viveri e foraggi che occorrono per la diaria sussistenza degli uomini, de' cavalli e de' muli del real esercito, lo scrivano di razione liquiderà, liberandone lo importo, ogni altro oggetto di sussistenza straordinaria, sia per razioni complete da bocca, sia per approvvigionamenti ordinarj e straordinarj di terra e di mare; nella intelligenza che per simili oggetti, oltre de' contratti o degl' incarichi particolari, dovranno precedere le sovrane approvazioni per via di rescritti, dichiarando questi l'oggetto di ogni fornitura straordinaria ed il modo come disacciarne l'importo per via d'imputazione in caso di consumo, o per via di ricupero in caso di vendita per deteriorazione e rinnovazione. Sono eccettuati dalla ritualità de' sovrani rescritti soltanto quelle quantità di viveri che dovranno imbarcarsi sopra i reali legni in corso, pe' quali la scrivania di razione si uniformerà alla particolare ordinanza di marina.

73. Per le liberanze di prima classe relative a' trattamenti e soldi di tutti i funzionarj ed impiegati civili, e degli uffiziali isolati di terra e di mare,

mano, dovranno concorrervi i seguenti documenti, cioè;

per quelli del ramo civile il certificato di esistenza e del servizio prestato;

e per quelli degli uffiziali isolati del ramo militare di qualunque grado e classe contemplati nelle diverse tariffe dell'armata di terra e di mare, il certificato di esistenza de' commessarj di guerra, o di quelli che ne assumeranno le funzioni.

74. I Ministri Consiglieri di Stato, i Consiglieri di Stato, i Ministri Segretarj di Stato ed i Direttori delle reali Segreterie e Ministeri di Stato non avranno bisogno di documentare la loro esistenza, e molto meno il servizio prestato, giacchè l'una e l'altra circostanza vien bastantemente documentata dall'esercizio delle loro cariche.

75. Il Corpo diplomatico in tutte le sue classi non potendo in tempo opportuno documentare la sua esistenza, supplirà a ciò con un foglio mensile il Ministro degli affari esteri, con cui si avviserà la scrivania di ragione delle variazioni che potranno essere alla sua conoscenza, sia in quanto all'esistenza degl'individui del suddetto corpo, sia in quanto all'esercizio cominciato in caso di nuova carica o di traslocazione da una Corte all'altra.

76. I Generali, i comandanti di provincia, di piazze e di forti, del pari che gli ordinatori potranno documentare la loro esistenza con certificati sottoscritti da essi stessi, da inviarsi a' commessarj di guerra per portarli presenti nelle riviste mensuali.

77. I sussidiarj de' diversi ruoli provvisori della tesoreria generale dovendo far parte degli esiti di prima classe, saranno esentati dall'obbligo di documentare il servizio prestato fino a che non sarà

sarà loro ingiunto un servizio qualunque, bastando per essi di prodursi la fede di vita de' notaj certificatori, che per Napoli dovranno essere soltanto quelli che vi si trovano destinati, o che lo potranno essere dal Ministro di finanze.

In que' comuni soltanto dove non esistono notaj certificatori, potranno supplire alle veci di questi ultimi i notaj particolari o i sindaci rispettivi. Le fedi però de' sindaci saranno vidimate dal sottintendente del proprio distretto.

78. Il servizio prestato dagli ufficiali de' Ministeri di Stato e della tesoreria generale sarà certificato da' Direttori o da' segretarj generali, o dagli ufficiali maggiori o di ripartimento, a norma delle rispettive istruzioni o piani organici.

79. Il servizio prestato da tutti gl' impiegati delle amministrazioni dipendenti da' diversi Ministeri, sarà certificato dal direttore, amministratore, o capo del rispettivo ramo così civile, che militare.

80. I soldi degl' impiegati civili cominceranno a decorrere dal dì del possesso, previo il giuramento, a' termini di quanto trovasi adottato ne' particolari stabilimenti di ciascun Ministero.

Quelli degli ufficiali militari di terra e di mare decorreranno egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi da' fogli di rivista, previo del pari il giuramento.

Gli atti di giuramento sì per gl' impiegati civili, che pe' militari, dovranno pervenire alla regia scrivania di razione per organo de' rispettivi Ministeri.

81. I soldi de' militari isolati di terra e di mare che sono e saranno destinati in tutte le provincie e valli del regno, compresi gli emolumenti periodici loro attribuiti dalle tariffe vigenti, saranno pa-

pagati dal di primo di gennajo 1824 in poi con liberanze spedite direttamente in testa loro in tutti i punti de' reali dominj al di qua ed al di là del Faro, e colle seguenti norme.

I militari di ambi i suddetti rami dimoranti nel governo di Napoli e nelle città di Palermo e Messina, proseguiranno ad essere rivistati da' commessarj di guerra, e da quelli de' ruoli e delle rassegne per la marina, nella giornata de' ventisette di ciascun mese; e sopra gli estratti di rivista da spedirsi subito allo scrivano di razione ed a' suoi sostituti di Palermo e di Messina, saranno pagati degli averi dello stesso mese che andrà a spirare.

Quelli poi esistenti nelle altre provincie o valli del regno passeranno rivista nel primo giorno di ciascun mese; e gli estratti di tali riviste dovranno arrivare allo scrivano di razione ed a' suoi sostituti di Palermo e Messina non più tardi del giorno dodici del mese medesimo. Con tali documenti si spediranno le liberanze del mese che corre sopra il luogo del rispettivo destino, le quali produrranno le disposizioni di pagamento effettivo non più tardi del giorno trenta del mese stesso.

I ricevitori generali e distrettuali ed i segreti e prosegreti in vista delle corrispondenti autorizzazioni della tesoreria o de' suoi sostituti pagheranno subito gli anzidetti ufficiali, le di cui firme legalizzate nel modo che si osserva per ogni altro pagamento di simile natura, serviranno di documento per l' esistenza dell' intero mese.

Nelle riviste del mese seguente si terrà conto delle mutazioni avvenute dopo passata la rivista al primo del precedente mese, tanto per parte de' commessarj di guerra per la presenza o assenza, quanto per parte della tesoreria generale e de' di

co-



costei sostituti per aumentare e dedurre la rata degli averi corrispondenti.

Nel caso di passaggio al ritiro, si conteggerà tra la tesoreria generale e la direzione generale del gran libro del debito pubblico, a seconda degli speciali decreti di S. M. e delle relative liquidazioni.

Nel solo caso di morte di qualche militare per lo quale si sarà spedito il mandato di pagamento privo per conseguenza della legale firma dell'interessato, sarà tale mandato respinto alla tesoreria generale per annullarlo colle regole amministrative, salvo il dritto agli eredi di chiedere per le vie ordinarie la rata del soldo dovuto sino al giorno della morte; a quale oggetto rimane vietato a' ricevitori generali e distrettuali ed a' segreti e prosegreti della Sicilia di ammettere per simili pagamenti di soldo agli uffiziali isolati di terra e di mare procure di qualunque notajo, dovendo le quietanze essere sottoscritte di proprio pugno degl'interessati, e col *visto* de' ricevitori generali e distrettuali, del pari che di quello de' segreti e prosegreti, da servire tale *visto* per l'autenticità delle firme.

82. Per facilitare agl'impiegati del ramo civile che sono e saranno destinati in tutti i punti de' reali dominj, la riscossione de' soldi, e rimuoverne il ritardo, il quale avverrebbe laddove dovessero spedirsi le liberanze dopo pervenuti i certificati di esistenza e di servizio prestato, sarà adottato dal dì primo di gennajo 1824 in poi il seguente sistema, cioè:

Per quelli di Napoli soltanto si continuerà la spedizione delle liberanze in fine di ciascun mese per banco in testa loro, ed in vista de' certificati suddetti che le autorità ed i funzionarj destinati a rilasciarli co' diversi articoli del paragrafo

grafo precedente dovranno far pervenire allo scrivano di razione a' venti di ciascun mese.

E per quelli destinati ne' distretti della provincia di Napoli e di tutte le altre provincie del regno, lo scrivano di razione formerà in principio del prossimo entrante anno gli stati individuali ed in doppia spedizione, distinti per Ministeri, per provincie, per distretti e per capitoli degli stati discussi, a tenore del modello che verrà formato all'oggetto, dimostrando quanto spetti a ciascuno mensualmente per soldo netto del due e mezzo per cento pel fondo vedovile e de' ritirati, e quindi per ogni altro emolumento di cui trovasi in possesso a tutto dicembre 1823.

Di detti stati una spedizione sarà dallo scrivano di razione rimessa a' controlori provinciali, co' quali si metterà il funzionario suddetto in corrispondenza, perchè sorvegliino e controllino gli analoghi pagamenti a carico de' ricevitori generali e distrettuali: e l'altra spedizione degli stati suddetti sarà dallo scrivano di razione rimessa al pagator generale, il quale formandone gli esemplari corrispondenti, li rimetterà a' suoi sostituti pagatori nelle provincie, autorizzandoli a farne eseguire il puntuale pagamento appena spirato ogni mese ed in vista de' certificati di esistenza e servizio denotati nel precedente articolo, e precisamente nella parte che riguarda gl' impiegati di Napoli.

Ogni qualunque movimento che dopo la spedizione di detti stati perverrà allo scrivano di razione, sarà da questo partecipato a' controlori provinciali, i quali trascrivendoli letteralmente in un registro, li passeranno originalmentè a' ricevitori generali e distrettuali, dietro di loro annotata nel detto registro, servendo tali avvisi dello

dello scrivano di ragione per conoscere tutte le variazioni che si dovranno tener presenti nella esecuzione de' pagamenti non più corrispondenti a' primitivi stati.

Dovrà in oltre lo scrivano di ragione rimettere al controloro generale ed al tesoriere generale, soltanto in gennajo del prossimo entrante anno 1824, contemporaneamente alla spedizione degli enunciati stati generali un ristretto del totale ammontare di essi distinto soltanto per provincia, ad oggetto che da questi due funzionari possansi diramare le autorizzazioni corrispondenti a' di loro sostituti, e conoscere nel tempo stesso quali fondi debbansi impiegare per la esecuzione de' pagamenti locali, relativamente però a' soldi del ramo civile dipendenti dagli assienti.

83. Soltanto gl' isolati militari e gl' impiegati civili dimoranti nel governo di Napoli potranno essere pagati per mezzo degli appoderati, quante volte costoro verranno nominati da' rispettivi Ministri. Saranno conservato altresì le attuali appoderazioni per gl' individui che non hanno assiento della forza attiva de' dazj indiretti, dell' amministrazione delle poste, de' reali lotti, delle acque foreste e cacce, della regia zecca, e della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico ( queste cinque ultime sino a che non avranno assiento ) del pari che per quelli de' legni della real marina.

Continueranno finalmente le attuali appoderazioni per le spese urgenti delle indicate amministrazioni e di altre ancora che ne potessero aver bisogno, per la celerità del servizio e per lo accertamento de' reali interessi.

Gli appoderati eligendi da' Ministri, come si è detto, saranno soggetti alle seguenti norme, cioè:

1.º Essi

1.° Essi saranno contabili materiali verso la tesoreria generale; e per conseguenza corrisponderanno direttamente col regio scrivano di ragione, dipendendo dalla tesoreria medesima per tutto ciò che riguarderà introito ed esito della rispettiva appoderazione.

2.° Ciascun appoderato nell'uscire da un tal esercizio renderà il conto al suo successore, il quale, accettato che lo avrà, s'intenderà responsabile di tutte le operazioni del suo antecessore. In caso di dubbj se ne farà rapporto al Ministro delle finanze. Il silenzio che potrà serbare l'appoderato successore nello assumere le funzioni dell'antecessore, è un indizio dell'accettazione del conto di questo, e da ciò emergerà la sua responsabilità per la gestione dell'appoderato che egli ha rimpiazzato.

3.° Riceveranno per lo primo mese dal regio scrivano di ragione lo stato generale degli individui relativi a ciascun'appoderazione co' soldi ed emolumenti dovuti a' medesimi, e saranno quindi avvisati ufficialmente da detto funzionario di ogni aumento o diminuzione che avverrà dopo ricevuto l'anzidetto stato.

4.° Sarà loro liberato in fine di ciascun mese dalla tesoreria generale una somma equivalente in buon conto a' soldi da pagarsi a carico di ognuno di essi.

5.° Non potranno ricevere un secondo buon conto se non avranno giustificato il primo.

6.° La giustificazione della somma ricevuta dovrà consistere nel conto da rimettere al regio scrivano di ragione in doppia spedizione non più tardi del giorno quindici di ciascun mese pel mese precedente.

In questo caso sarà portato ad introito la somma

ma

ma ricevuta dalla tesoreria generale, e ad conto di soldi ed altri emolumenti pagati agl' impiegati o agli uffiziali compresi nella rispettiva appoderazione.

7.° Dovranno unire al conto suddetto gli analoghi documenti, cioè i certificati di esistenza e servizio prestato, i fogli di rivista e le ricevute delle parti prendenti, secondo il modello che riceveranno dal regio scrivano di razione; nell' intelligenza che non dovranno ammettersi procure, ma le ricevute suddette dovranno essere sottoscritte dagl' interessati medesimi, e vistate dagli appoderati, valendo il detto *visto* per autenticità della firma. Per gli analfabeti sarà supplito col *segno di croce*, intervenuto da due testimonj, e col *visto* anzidetto dell' appoderato.

Dalla presentazione de' documenti suddetti sono eccettuati gli appoderati di quelle reali Segreterie e Ministeri di Stato, pe' quali i rispettivi Ministri stimeranno opportuno di far continuare il sistema delle appoderazioni. In giustificazione dell' impiego de' fondi ricevuti, questa classe di appoderati è facoltata, giusta lo stabilimento in vigore, a rimettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell' appoderazione, il quale servirà di documento alla scrivania di razione pel ricevo de' soldi pagati loro dagli appoderati.

8.° Delle risulite di debito o di credito degli appoderati nel rispettivo conto lo scrivano di razione terrà ragione nello spedire il primo a buon conto che siegue la liquidazione del conto medesimo.

9.° Gli appoderati delle spese urgenti delle diverse amministrazioni saranno egualmente contabili materiali verso la tesoreria generale, e corrisponderanno collo scrivano di razione; ben inteso

esso che la giustifica del rispettivo conto sarà data in fine di ogni trimestre, e precisamente nel corso del primo mese del trimestre seguente, ponendosi all' appoggio gli analoghi documenti.

10.° E finalmente sarà in principio di ogni anno rilasciato dallo scrivano di razione a ciascun appoderato un libretto, in cui il pagator generale della tesoreria generale ed i suoi sostituti nelle provincie e nelle valli dovranno registrare tutti i pagamenti che per effetto delle liberanze dello scrivano di razione e de' suoi sostituti saranno stati fatti all' appoderato medesimo.

84. In fine di ogni decade saranno tenuti i ricevitori generali di rimettere al tesoriere generale per numerario tutti i documenti contestanti gli esiti di sopra descritti, e separatamente dagli altri esiti che essi eseguir dovranno in forza di mandati del pagator generale, e de' *boni a matrice* degli Intendenti e di altre autorità sulle somme poste alla di loro disposizione, descrivendoli in uno stato in triplice spedizione, secondo il modello che verrà trasmesso dal regio scrivano di razione. Il tesoriere generale accusando ricezione de' documenti in piè di uno de' detti stati, lo invierà a' suoi sostituti per loro cautela provvisoria, e quindi trasmetterà allo scrivano di razione i documenti medesimi colle altre due copie degli stati. Lo scrivano di razione facendone eseguire la verifica colle scritture e cogli elementi che possiede nel suo ufficio, disporrà le liberanze di regolarizzazione, previo il discarico e la scritturazione di esse nella sua contabilità, rimettendo una spedizione di detti stati al tesoriere generale colla dichiarazione di essersi riconosciuti regolari.

Per effetto delle operazioni prescritte di sopra,  
incon-

incontrando lo scrivano di ragione de' documenti difettosi o irregolari, li rimetterà al controloro provinciale per procurarne la regolarizzazione da' ricevitori generali e distrettuali, deducendone l' ammontare in piè degli stati espressi nell' articolo precedente.

La regolarizzazione poi de' documenti rifiutati dovrà pervenire allo scrivano di ragione per organo di detti controlori provinciali non più tardi di giorni venti dalla data della ricezione, e con duplicati stati suppletorj, per praticarsi su di essi le stesse operazioni, di risulta descritte di sopra pe' primitivi stati decadarj.

Lo scrivano di ragione subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto. Occorrendo però di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitor generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un' altra settimana; elasso il qual termine resterà di niun valore, e l' importo andrà a suo danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di essere rifiutati la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle provincie; anzi ne sarà fatto rapporto al Ministro delle finanze per gli espedienti di rigore che si crederanno convenienti.

85. Per gl' interessi da liberarsi semestralmente a' capitalisti creditori della regia Corte, sia pel ramo degli emigrati, che per ogni altro cespite liquidato a loro favore dalla Commissione creata

ca

da S. M. co' reali decreti de' 23 di marzo 1818 e de' 5 di marzo 1819, non occorre di esigersi altro documento, all' infuori di quelli ch' emerger potranno dagli stati di liquidazione. Tali creditori però non potranno esser pagati dopo l' assiento fattone, se non quando avranno essi giustificato di non essere debitori della tesoreria generale o di altre amministrazioni fiscali.

## SEZIONE V.

### *Della liquidazione e delle liberanze per le spese di seconda classe ne' dominj al di qua del Faro.*

86. Gli esiti di seconda classe per tutti i Ministeri non potranno disporsi dallo scrivano di ragione colle sue liberanze, senza che prima non sieno a lui pervenuti gli ordinativi da' rispettivi Ministeri o dalle rispettive Intendenze per la guerra e marina.

87. Nessun documento potrà richiedersi per gli ordinativi di seconda classe, ad eccezione di quegli ordinativi che da' Ministeri di guerra e marina saranno tratti per saldo e final pagamento per l' acquisto di materiali, e per lavori, fabbriche ed altro, per ognuno de' quali il Ministro ordinatore, e per esso i rispettivi Intendenti militari dovranno unirvi un ristretto del conto denotante il genere acquistato o il lavoro ultimato col suo importo e coll' indicazione degli ordinativi di a conto tratti precedentemente per l' oggetto medesimo.

88. Sono eccettuati altresì gli ordinativi di seconda classe che saranno tratti per ispese di corse, indennità di accesso de' magistrati, per inden-



dennità di giro de' verificatori, ispettori, controllori ed altri agenti fiscali dipendenti da' diversi Ministeri, pe' quali saranno uniti agli ordinativi gli analoghi documenti contestanti l'importo della spesa occorsa.

Sono benanche eccettuati gli ordinativi di seconda classe del Ministero degli affari interni, che dovranno essere accompagnati da' documenti come qui appresso.

1.° Per le spese destinate pel mantenimento degli officj del Ministero degli affari interni e delle diverse amministrazioni che ne dipendono, non si avrà l'obbligo di unire alcun documento in appoggio degli ordinativi, considerandosi accordate le somme rispettive in linea di transazione.

2.° Per la spedizione delle staffette, pel porto delle lettere estere e pel trasporto de' diversi oggetti pel mezzo del procaccio ad uso del Ministero degli affari interni, gli ordinativi porteranno in appoggio lo statino formato nella direzione generale delle poste, in cui verrà indicata la somma da pagarsi.

3.° Per le gratificazioni o sussidj conviene distinguere se sieno personali, o vengano pagati a qualche sottordinatore, a di cui carico rimane la distribuzione de' medesimi. Pe' primi gli ordinativi porteranno in appoggio la sola fede di vita di un notajo certificatore: pe' secondi non occorre alcun documento. Però se taluna delle gratificazioni portasse con se l'obbligo di un servizio della persona cui è pagabile, allora, oltre il certificato di vita, converrà spedire anche il certificato di servizio vistato dal capo di quell'amministrazione in cui serve, giusta le indicazioni che saranno date negli ordinativi.

Similmente se un sussidio o una gratificazione

fosse accordata con qualche speciale condizione. L'ordinativo dovrà essere accompagnato da un certificato in cui dal capo della rispettiva amministrazione si spieghi che la condizione rimane adempita, salvo i casi particolari in cui piacesse a S. M. di dispensare alla regola.

4.° Pe' soccorsi annuali e pe' supplimenti di dotazione a' diversi stabilimenti di beneficenza o di pubblica istruzione, siccome per la maggior parte de' medesimi le somme che saranno disposte a di loro favore formano solamente una parte dell' introito che vien poi completato colle particolari dotazioni che loro provengono da altri cespiti, niun documento sarà rimesso in appoggio degli ordinativi, mentre i primi sono obbligati a dare il loro conto presso i Consigli degli ospizj e nella gran Corte de' conti, ed i secondi presso la gran Corte suddetta. Intanto nello stato discusso annuale per modo di osservazione verrà indicata l'autorità, presso la quale ciascuno di tali stabilimenti sarà obbligato di dare il conto complessivo dell' intera amministrazione.

5.° Per le spese e dotazioni agli stabilimenti non compresi nel paragrafo precedente, saranno spediti in ciascun mese degli ordinativi di a buon conto; ed ogni conto trimestrale porterà in appoggio il bilancio dell' introito ed esito accompagnato da' contratti, ove ve ne sieno. In tal caso i pagamenti saranno diretti a' capi di amministrazione o alle Commissioni amministrative, che avranno in conseguenza l'obbligo di esibire gli stati delle spese occorse co' corrispondenti movimenti, oltre i ricevi degli appaltatori. Per le spese in economia gli ordinativi verranno similmente spediti a favore degli amministratori, i quali a' bilanci trimestrali uniranno la superiore appro-

approvazione pel metodo tenuto , le *mercuriali* o gli apprezzì de' periti , lo stato de' movimenti ed i ricevi delle parti prendenti.

6.° Per le spese occorrenti al mantenimento della regia Università degli studj e de' gabinetti che ne dipendono , per le cliniche , per l'istituto d' incoraggiamento , per la biblioteca Brancacciana , pel museo Poliano , per la chiesa di S. Martino , per incoraggiamento di vaccinazione e per la scuola di scenografia , verranno spediti , secondo il bisogno , degli ordinativi di buon conto. I rispettivi capi di amministrazione presenteranno il loro conto trimestrale presso il Ministero degli affari interni , che avrà cura di metterlo in appoggio degli ordinativi da trasmettersi alla tesoreria generale. Tali conti saranno vistati ed approvati dalle autorità cui sono subordinati , e corredati da' ricevi delle parti prendenti. Ove per taluno degl' indicati stabilimenti esistessero delle istruzioni speciali , il conto degli amministratori sarà reso nelle forme prescritte nelle medesime. Nello stato discusso annuale si faranno rilevare siffatte circostanze.

7.° Per le somme destinate per lo mantenimento di diversi comuni del regno per mancanza di rendite patrimoniali o di gabelle civiche , i fondi saranno liberati a' rispettivi Intendenti , e gli amministratori comunali ne renderanno conto , giusta le disposizioni contenute nella legge de' 12 di dicembre 1816.

8.° Per gli assegnamenti a' teatri e per le opere pubbliche che potranno essere ordinate da S. M. a carico del dipartimento degli affari interni , all' insuori del contratto che accompagnerà il primo ordinativo , niun altro documento dovrà rimettersi nella tesoreria generale , a meno che non

\*

ve-

venisse diversamente ordinato da S. M. per le novelle opere o pe' nuovi appalti che avranno luogo.

9. De' fondi provinciali la tesoreria generale si limiterà all' esame di que' soli documenti che il Ministro ordinatore rimetterà in appoggio degli ordinativi, quando corrispondano alle indicazioni apposte negli ordinativi medesimi, e sieno corredati delle firme delle autorità competenti.

89. Conseguentemente a' principj stabiliti cogli articoli precedenti, la liquidazione degli oggetti del materiale della guerra e marina conosciuti sotto la seconda classe rimarrà a carico delle rispettive Intendenze generali, le quali ne rimangono contabili dirette verso la gran Corte de' conti, e quindi obbligate di rimettere alla medesima i conti appoggiati da' rispettivi documenti non più tardi del mese di settembre di ciascun anno per l' anno precedente.

90. Per gli ordinativi di seconda classe che saranno tratti per aprirsi de' crediti in banco ad ordinatori, a commissarj di guerra e di marina, all' Intendente di Napoli e ad altre autorità civili e militari, la scrivania di ragione rilascerà le sue liberanze su' mandati che le verranno diretti dalle autorità suddette.

91. Per gli ordinativi di seconda classe co' quali verranno aperti de' crediti nelle provincie del regno alle autorità ed a' funzionarj di sopra espressi, le liberanze della scrivania di ragione prescriveranno a' ricevitori generali di tenere l' ammontare alla disposizione delle autorità medesime, le quali non potranno avvalersene che co' loro *boni a matrice* a favore di quelle persone per le quali tali fondi dovranno impiegarsi, salvo ciò che verrà detto al capitolo III del *pagator generale*.

92. E

92. È vietato alle autorità ed a' funzionarj sì civili che militari, a disposizione de' quali saranno aperti de' crediti giusta gli articoli precedenti, di poter trarre de' mandati o *boni* a di loro favore, dovendo indicare ne' medesimi il nome ed il cognome delle parti prendenti, l'oggetto de' pagamenti e le somme o per acconto o per saldo, uniformandosi per questi ultimi a quanto sta prescritto nell' articolo 103 per gli ordinativi di saldo; nell' intelligenza che dovranno le dette autorità e funzionarj rimetterne il conto dettagliato con tutti i legali documenti al Ministero da cui essi dipendono, per la verifica, liquidazione ed approvazione del conto medesimo, salvo sempre il giudizio della gran Corte de' conti che potrà risultare nella discussione dello stesso, sia in quanto all' autorità che l' ha formato, sia in quanto al Ministero, e per esso al suo agente che lo abbia ammesso ed approvato. Sono eccettuati dal prescritto nel presente articolo i pagamenti da farsi per le opere pubbliche provinciali dipendenti dal Ministero degli affari interni, per le quali sarà tenuto conto non solo de' crediti che verranno aperti dal Ministero co' suoi ordinativi agl' Intendenti, ma benanche delle autorizzazioni del Ministro delle finanze per accettarsi i mandati degl' Intendenti a favore de' cassieri delle opere pubbliche dipendenti non già dagl' Intendenti, ma sì bene dalle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

#### SEZIONE VI.

*Delle liquidazioni e delle liberanze per le spese di terza classe ne' dominj al di qua del Faro.*

93. Tutti gli ordinativi di terza classe che ordinariamente riguardano oggetti straordinarj ed im-

imprevisti , e senza de' quali lo scrivano di ragione non potrà fare le liberanze analoghe , avranno bisogno della sovrana approvazione , dovendo i Ministri unire a' detti ordinativi il rapporto originale colla sagra firma di S. M. , o indicare ne' medesimi in qual notamento di simili esiti segnato co' sagri caratteri della M. S. la somma ordinata sia compresa.

Saranno eccettuati da questa prescrizione quegli ordinativi di terza classe , pe' quali i Ministri avranno ottenuto da S. M. ne' rispettivi stati discussi di poter essere tratti senza altra sovrana intelligenza.

## SEZIONE VII.

### *Delle spese de' ponti e strade ne' domini al di qua del Faro.*

94. Il ramo riunito de' ponti e strade , acque e foreste e della caccia , sarà diviso in personale e materiale ; e la tesoreria generale osserverà per tale servizio le seguenti norme per la esecuzione de' corrispondenti pagamenti.

I soldi degl' impiegati del ramo suddetto saranno liberati sulla prima classe per mezzo degli assienti e colla stessa regola stabilita per tutte le altre amministrazioni del regno.

In quanto alle spese del materiale si eseguiranno le regole seguenti.

95. I lavori delle strade di regio conto potranno eseguirsi in quattro modi , cioè :

1.° per appalto , o sia contratto all'asta pubblica , e colla solennità de' fatali prescritti dalle leggi vigenti ;

2.° per ordine , o sia per la elezione partico-

tiolare che si fa dell'individuo che dee eseguire i lavori ;

3.° per economia , in mancanza di contratti ;

4.° per sommissione , o sia per offerta segreta.

Nel primo modo i contratti dovranno fissare i prezzi definitivi del lavoro e le condizioni analoghe che il direttor generale o gl' Intendenti crederanno di stabilire pel vantaggio del lavoro da farsi.

Nel secondo l' opera sarà affidata ad un intraprenditore , il quale sarà sorvegliato e diretto da un ingegnere de' ponti e strade del regno o da un perito eligendo dagl' Intendenti , il quale giudicherà del prezzo a corrispondenza della qualità del lavoro eseguito , quando questo prezzo non siasi convenuto dall' Intendente ad una ragione fissa.

Nel terzo modo , quando il direttor generale o gl' Intendenti per mancanza di un partito dovranno disporre un lavoro per economia , procureranno l' acquisto de' materiali , la mano d' opera è tutt' altro che occorrerà per lo lavoro medesimo.

E nel quarto finalmente , allorchè il direttor generale o gl' Intendenti stimeranno di procurare per un lavoro da farsi una licitazione segreta per ottenere sul prezzo delle offerte di ribasso , accorderanno la esecuzione dell' opera al minore offerente.

96. Tutte le disposizioni contenute nell' articolo precedente dovranno venir approvate dal Ministro delle finanze.

97. Ogni strada nuova del regno di regio conto dovrà essere approvata da S. M. con suo real decreto.

98. Le spese relative al mantenimento delle strade

strade apparterranno alla seconda classe, e soggette in conseguenza agli ordinativi del Ministro delle finanze. Esse saranno eseguite dal di primo di gennajo 1824 in poi nel seguente modo, cioè:

Il direttor generale de' ponti e strade rimetterà subito al suddetto Ministro delle finanze le copie legali di tutti i contratti e di tutte le convenzioni stabilite co' diversi partitarj, accompagnate da un elenco in doppia spedizione. Ed in fine di ciascun mese, da gennajo 1824 in poi, l'anzidetto direttor generale facendosi rimettere dagl' Intendenti delle provincie i certificati stabiliti colle norme indicate negli articoli precedenti della manutenzione eseguita delle strade a carico di ogni partitario, ne farà l'invio al ripetuto Ministero accompagnandolo con un elenco in tripla spedizione.

La scrivania di ragione ricevendo dal Ministero i contratti ed i certificati mensuali del servizio adempito co' corrispondenti ordinativi, stabilirà co' primi il conto corrente a ciascun partitario, e spedirà co' secondi le liberanze direttamente a di loro favore, discaricandone le sue scritture sopra que' luoghi che saranno indicati dagli elenchi sopraccitati.

99. Le spese poi relative alla costruzione ed alla riattazione delle strade apparterranno del pari alla seconda classe, e saranno pagate nel seguente modo.

In fine di ogni mese il direttor generale farà la domanda al Ministro delle finanze de' fondi che prudenzialmente saranno creduti necessarj di erogarsi, distinguendo in dette domande il servizio di ciascuna strada e di ciascuna provincia.

Il Ministro suddetto trarrà dietro tali domande gli



gli ordinativi corrispondenti sulla tesoreria generale alla disposizione degl' Intendenti , i quali avendo un credito aperto co' mandati del pagator generale dietro le liberanze dello scrivano di razione , rilasceranno i di loro *boni a matrice* a favor de' partitarj e degl' interessati diretti pe' lavori eseguiti , sempre colle norme e co' documenti prescritti cogli articoli precedenti , e co' sistemi organici della direzione generale de' ponti e strade tuttavia vigenti. ◀

100. Gl' Intendenti provinciali dovranno sotto la loro responsabilità rendere il conto annuale delle spese da essi disposte co' loro *boni* per la sola costruzione e riattazione delle strade di ciascuna provincia , giacchè quelle che si erogheranno per la manutenzione delle medesime , rimarranno a carico della tesoreria generale , la quale, come si è detto, farà i pagamenti direttamente a' partitarj , e non più per organo degl' Intendenti suddetti.

Questi conti annuali dovranno rimettersi non più tardi del quarto mese , o sia per tutto aprile di ciascun anno per l'anno precedente , al direttor generale de' ponti e strade , distinguendosi i lavori eseguiti o principati , e da terminarsi , bilanciando l' ammontar di detti lavori co' pagamenti fatti per ognuno di essi.

Si formerà in fine de' divisati conti annuali una ricapitolazione di tutti i lavori occorsi nell' anno e colla stessa distinzione di sopra indicata , unendovi tutti i documenti originali voluti per lo servizio delle strade da' regolamenti organici di questo ramo tuttora vigenti , e le matrici de' *boni* rilasciati a ciascun interessato.

Il direttor generale fra lo spazio di due mesi dopo ricevuti i conti suddetti , o sia non più tardi

tardi della fine di giugno di ciascun anno per l'anno antecedente, li farà esaminare concordandoli in tutte le parti colle sue scritture ed elementi che possiede, non esclusa dalle sue operazioni quella della liquidazione delle misure definitive e l'esame della validità di tutti gli altri documenti; e tosto che avrà trovata la completa regolarità ne' conti medesimi, li munirà del suo *visto e verificato*, e ne farà l'invio al Ministro di finanze, da cui dopo un esame sommario si passeranno alla regia scrivania di ragione, la quale centralizzandoli semplicemente con tutti gli altri conti e documenti, li trasmetterà alla gran Corte de' conti ne' conti generali di sua gestione annuale per la debita discussione.

101. La gran Corte de' conti ricevendo i conti espressi nell'articolo precedente, del pari che una dimostrazione generale di essi per tutte le provincie, o sia il conto morale del direttore generale de' ponti e strade, ed incontrando delle irregolarità, o avendo motivo di far delle osservazioni, si dirigerà a' rispettivi Intendenti, come quelli che avendo amministrato i fondi corrispondenti, risultano per conseguenza contabili materiali di siffatta amministrazione e tenuti per legge a rispondere e regolarizzare ogni qualunque detrimento che potessero risentire i reali interessi.

## SEZIONE VIII.

### *Delle spese delle prigioni civili ne' domini al di qua del Faro.*

102. Il servizio delle prigioni civili a carico del Ministero degli affari interni verrà anche distinto in personale e materiale, ma l'uno e l'altro sarà dichiarato esito di seconda classe.

Per

Per lo pagamento del personale fissato col real decreto del dì primo di gennajo 1817, il Ministero degli affari interni su' crediti del suo stato discusso, *fondi generali*, trarrà gli ordinativi a disposizione degl'Intendenti per lo servizio di tutte le prigioni del regno per buon conto di soldi di ciascun mese, eccetto soltanto per quelli dell'amministrazione delle prigioni di Napoli.

Gl'Intendenti disporranno co' loro *boni a matrice* il pagamento mensuale de' soldi dovuti agl'impiegati suddetti, facendo in dorso delle matrici de' *boni* certificare l'esistenza ed il servizio prestato da' procuratori regj delle Corti civili o criminali, e da' giudici regj ne' luoghi ove non risiedono le anzidette Corti.

Ogni altro soldo straordinario e qualunque gratificazione che potrà accordarsi a di più di quanto fu fissato col citato real decreto del dì primo di gennajo 1817, avrà bisogno della sovrana autorizzazione per via di reali rescritti da comunicarsi alla regia scrivania di razione per organo del Ministero delle finanze.

In fine del secondo trimestre, e non più tardi del mese seguente, gl'Intendenti dovranno far pervenire al Ministero degli affari interni il conto o sia bilancio dell'introito e de' pagamenti fatti, e di quelli da farsi in saldo del trimestre, in triplice spedizione, unendovi le matrici espresse di sopra quietanzate dalle parti preendenti e viste dagl'Intendenti.

Il Ministro suddetto facendo praticare sopra di detti conti un esame sommario, li rimetterà alla scrivania di razione co' documenti sopra cennati con due spedizioni di ciascun conto (dovendo una di esse servire per la controloria generale) e cogli ordinativi di saldo.

Se-

Saranno disposte le liberanze sugli abbuonamenti ordinanzati sino alla fine del secondo trimestre, tempo in cui dovranno pervenire alla scrivania di razione i conti del primo; e così sarà anche praticato pe' trimestri successivi di ciascun anno: ma venendo ritardati i detti conti per un tempo maggiore, è autorizzata la detta officina di sospendere le liberanze del settimo mese in poi e di farne rapporto al Ministro degli affari interni, rendendone intanto consapevole anche il Ministro delle finanze.

103. Il mantenimento de' detenuti sani ed infermi nelle prigioni ed ospedali civili di tutto il regno potrà essere regolato o con un partito generale, o con diversi partiti, o per economia, ma in qualunque modo apparterrà sempre alla seconda classe dello stato discusso del Ministero degli affari interni, *fondi generali*, e sarà pagato per mezzo degli ordinativi di detto Ministero.

Essendovi un partito generale, o de' partiti particolari per provincie, lo scrivano di razione disporrà le sue liberanze a norma del convenuto ne' partiti medesimi, sia in quanto a' prezzi, sia in quanto a' periodi, sia finalmente in quanto alle circostanze particolari che possono e potranno essere convenute.

Il Ministro degli affari interni su' quadri di effettivo che gl' Intendenti gli dirigeranno del numero de' detenuti sani ed infermi esistenti al primo giorno di ciascun mese, trarrà gli ordinativi di a buon conto mensuale sulla tesoreria generale a favore de' partitarj corrispondenti ed a' termini del rispettivo contratto.

In fine di ciascun trimestre e nel corso del primo mese del trimestre seguente il fornitore generale o i partitarj particolari faranno pervenire

rire al Ministero degli affari interni o direttamente, o per mezzo degl' Intendenti delle provincie, il bilancio in triplice spedizione degli alimenti somministrati a' detenuti nel detto trimestre, dimostrandone l'importo a' prezzi del rispettivo contratto, colla deduzione degli abbonamenti ricevuti, e colla risulta o di debito o di credito, unendovi i documenti che in seguito saranno indicati.

Il Ministro suddetto, verificati che saranno stati i bilanci, li rimetterà alla scrivania di ragione in doppia spedizione ( da servire una per la contropartita generale ) co' documenti espressi, accompagnandovi gli ordinativi di saldo nel caso di avanzo del fornitore. Nel caso poi di debito, ne terrà conto per diminuirne l'ammontare sul primo a buon conto che dovrà disporre.

La scrivania di ragione esaminerà i bilanci prima di dar corso agli ordinativi di saldo; ed avendo motivo di farvi delle modificazioni, ne diminuirà l'ammontare da' detti ordinativi, facendone rapporto al Ministro suddetto ed esprimendo in piè del bilancio le dette riduzioni.

In caso poi che il bilancio presentasse un debito, si terrà conto delle modificazioni nel trimestre posteriore.

104. Affinchè il Ministero degli affari interni possa essere nel caso di spedire gli ordinativi di buon conto del primo mese di ciascun anno, gl' Intendenti delle provincie dovranno stabilire e rimettere ne' primi giorni dell' anno stesso al Ministero suddetto le liste nominative che porteranno il numero di ordine di tutti i detenuti esistenti nelle provincie del regno tanto nelle prigioni, quanto negli ospedali, distinguendo i sani dagl' infermi, colla indicazione di quelli che sono

per gli alimenti a carico dello Stato , a tenore del modello che ne verrà stabilito.

Gli stati poi mensuali che il Ministero suddetto farà pervenire in doppia spedizione allo scrivano di razione colle quattro rubriche indicate di sopra , faranno conoscere dettagliatamente ed individualmente i movimenti de' detenuti , sia per uscita dalle prigioni , per morte o altro , sia per entrata e sortita , osservandosi ne' movimenti la norma delle giornate progressive dal primo sino all' ultimo giorno del mese , onde ottenersi una maggior facilità nella composizione e verifica della ricapitolazione in dorso di detti stati.

105. Dovranno unirsi agli stati mensuali espressi nell' articolo precedente i biglietti di ammissione firmati dagl' Intendenti , o in loro mancanza , o per la lontananza dalla loro residenza , dalle altre autorità prescritte dal regolamento delle prigioni cui potessero riguardare , giusta il modello che verrà loro trasmesso ; come ancora dovranno unirsi i biglietti di uscita sia dalle prigioni , sia dagli ospedali , giusta l' altro modello che del pari verrà loro trasmesso.

Le date de' biglietti di entrata ed uscita saranno poste in lettere.

Ogni viziatura farà rigettarli , con farsene la deduzione de' viveri corrispondenti.

106. Ne' casi in cui la sussistenza de' detenuti sani ed infermi sarà regolata per economia , il metodo di giustificarla e di liquidarla sarà eseguito cogli stessi documenti espressi negli articoli precedenti ; ma dovranno concorrervi le ministeriali autorizzazioni , qualora il Ministro degli affari interni non credesse benanche di provocare da S. M. la sovrana sanzione.

I prezzi degli alimenti dovranno essere giustificati

ficati dalle competenti *mercuriali*, quando non sieno fatti de' contratti parziali.

Ed i pagamenti dovranno documentarsi colle matrici de' *boni* che saranno rilasciati agl' incaricati nell' acquisto de' generi medesimi.

Il servizio suddetto in economia sarà ordinariamente addossato agli amministratori, qualora il Ministro degli affari interni non disponesse diversamente; nel quale caso dovrà parteciparlo alla scrivania di razione per le analoghe disposizioni di risulta.

Si stabilisce in fine che regolandosi questo servizio in economia, ogni spesa straordinaria ed estranea a' consueti viveri ed altre somministrazioni dovrà dagli amministratori giustificarsi colle copie legali delle autorizzazioni ministeriali o approvazione ricevutane.

107. La composizione degli alimenti ed il regime intrinseco in generale de' detenuti civili saranno rilevati dal regolamento organico approvato da S. M. con real decreto de' 18 di dicembre 1817 che resta tuttavia in vigore, eccetto quelle parti che fossero contrarie al presente regolamento.

108. Verificandosi chè i conti e documenti da rimettersi dagl'Intendenti delle provincie non pervenissero ne' periodi prescritti ne' diversi articoli precedenti, o se nè rimanessero taluni non adempiti a' termini degli stabilimenti, nel primo caso la scrivania di razione potrà sospendere ( esclusa qualunque circostanza straordinaria che sarà definita da' rispettivi Ministri ) la spedizione delle liberanze per lo pagamento de' fondi destinati al mantenimento delle officine delle Intendenze; e nel secondo caso potrà tenere sospeso il pagamento di una somma eguale all' importo de' documenti il-

illegali per rimborsarla all'arrivo de' documenti rettificati.

109. Quante volte finalmente il servizio delle prigioni si eseguisse per appalto ed occorressero delle spese non prevedute nell'appalto medesimo, saranno liberati sopra ordinativi del Ministro degli affari interni i fondi che si giudicheranno necessarij, a favore degli amministratori che saranno obbligati a renderne conto presso la tesoreria generale, rimettendosi i documenti dal suddetto Ministro o con lettera allo scrivano di ragione, o acchiudendoli nell'ordinativo di saldo se rimanesse ancora qualche somma a pagarsi. Ciascuna partita di esito porterà in giustificazione, oltre del ricevo ed apprezzo, la copia dell'autorizzazione sovrana, quando non si sia comunicato precedentemente qualche sovrano rescritto per lo stesso oggetto di spesa; nel qual caso se ne farà menzione nell'ordinativo.

## SEZIONE IX.

*Delle spese de' diversi istituti dipendenti dal Ministero degli affari interni ne' dominj al di qua del Faro.*

110. Il convitto del Carminello,  
la Giunta di pubblica istruzione,  
i conservatorj di musica,  
le scuole normali ed ex-gesuitiche, le scuole gratuite delle fanciulle e lo stabilimento della veterinaria dipenderanno, in quanto a' soldi soltanto, dalla scrivania di ragione e dalla contropartita generale, e saranno pagati per mezzo degli assienti sulla prima classe degli stati discussi del Ministero degli affari interni.

• 111. L'ar-



111. L'archivio generale ,  
 la soprantendenza generale di salute ,  
 le case di correzione ,  
 i reali licej ,  
 e le altre case di educazione saranno pagate  
 sulla seconda classe , o sia con ordinativi del  
 Ministero degli affari interni , o per intero , o per  
 una parte de' loro bisogni. Questi stabilimenti  
 renderanno i di loro conti alla gran Corte de'  
 conti in fine di ciascun anno co' documenti giu-  
 stificativi degl' introiti e degli esiti del rispettivo  
 stabilimento , secondo i regolamenti attualmente  
 in vigore.

Dovendosi però tenere nella regia scrivania di  
 razione gli assienti degl' impiegati negli stabili-  
 menti suddetti , così saranno nell' obbligo i di  
 loro capi di rimettere direttamente alla detta of-  
 ficina in fine di ciascun mese i ruoli emarginati  
 de' rispettivi impiegati , dimostrando il soldo pa-  
 gato a ciascuno netto del due e mezzo per cento  
 pel fondo delle vedove e de' ritirati , e la rata  
 loro ritenuta per questo oggetto , del di cui am-  
 montare dovranno i capi de' detti stabilimenti fare  
 mensualmente il versamento con polizze a favore  
 del tesoriere generale , il quale prima di farsene  
 introito si assicurerà dal regio scrivano di razione  
 se le quantità ritenute sieno in corrispondenza  
 degli assienti stabiliti.

#### SEZIONE X.

*De' sostituti dello scrivano di razione per le  
 spese ne' dominj al di là del Faro.*

112. I sostituti dello scrivano di razione ne' reali  
 dominj oltre il Faro riceveranno da questo funi-

zionario un notamento degli uffiziali isolati di terra e di mare di qualunque grado, per stabilire colà la corrispondente scrittura degli assenti, la quale sarà modificata da' movimenti posteriori, secondo gli avvisi ufficiali che volta per volta i detti sostituti riceveranno dal funzionario medesimo. Quest' ultimo per poter fare pervenire il detto notamento, ne dovrà preventivamente ricevere lo stato individuale dal Ministero della guerra e della marina, nello stesso modo che si pratica per gli uffiziali isolati di destino ne' reali dominj al di qua del Faro.

E qualora per la fine di gennajo del prossimo venturo anno 1824 gli anzidetti sostituti non ancora avranno ricevuto il notamento indicato, in questo caso i pagamenti di dette classi d' isolati saranno disposti da' sostituti medesimi sopra i fogli di rivista de' commissarj di guerra, bonificandosi soltanto gli averi attribuiti colle tariffe vigenti, secondo i rispettivi gradi e nella posizione in cui si troverà ciascun uffiziale isolato. Ogni altro avere straordinario che potrà appartenere a' medesimi, sarà loro bonificato col richiamo de' mesi antecedenti, in vista del divisato notamento di assiento.

113. Sarà spedito altresì dallo scrivano di ragione a' citati sostituti un altro estratto dello stato discusso della guerra e della marina, per la parte de' crediti che verranno accordati per lo servizio de' citati due rami in que' reali dominj; e questo primitivo estratto sarà egualmente regolato dagli aumenti o dalle inversioni de' crediti che per la regolarità del servizio potranno essere necessarj, e per le quali sarà cura dello scrivano di ragione di passarne volta per volta gli analoghi avvisi a' precitati suoi sostituti.

114. Gli

114. Gli agenti anzidetti spediranno le loro liberanze provvisorie, dirigendole a que' sostituti del pagator generale col *verificato* di que' sostituti del controloro generale, di cui si farà in appresso menzione, ma soltanto pe' seguenti oggetti, cioè:

1.° pe' soldi ed altri emolumenti dovuti agli ufficiali isolati di guerra e marina;

2.° pe' buon conti di paghe, prest ed indennità spettanti a' corpi colà stazionati;

3.° pe' buon conti delle sussistenze, o sieno viveri, foraggi e razioni da bocca a bordo de' reali legni da guerra, a favor de' fornitori o di altri incaricati;

4.° pe' buon conti degli ospedali, cioè vitto, medicamenti e mobilio pe' militari infermi di terra e di mare, che saranno curati in quegli ospedali militari;

5.° pe' saldi trimestrali delle sussistenze e de' generi degli ospedali espressi di sopra, qualora simili oggetti dipendano da un appalto particolare stabilito pel solo servizio di que' reali dominj;

6.° e finalmente per gli ordinativi che su' capitoli di seconda e terza classe potranno trarsi da due vice-Intendenti dell' esercito e da capi di servizio della real marina, a tenore di ciò che trovasi stabilito nelle rispettive ordinanze di amministrazione.

115. La spedizione delle liberanze per gli oggetti espressi nell' articolo precedente sarà regolata da' sopra indicati sostituti cogli stessi documenti e colle stesse norme stabilite nel presente regolamento, ed analogamente alle ordinanze amministrative di terra e di mare per lo servizio di que' reali dominj.

\*

116. Ri-

116. Rimane dichiarato che gli aggiusti di soldi e di provvisione a' reggimenti e corpi del real esercito di residenza o di transito nella Sicilia dal dì primo di gennajo 1824 in poi dovranno formarsi in Napoli dallo scrivano di razione, e non già da' suoi sostituti in que' reali dominj; e per conseguenza ogni liberanza di saldo che deriverà da detti aggiusti, dovrà essere disposta dal detto scrivano di razione con suoi ordini sopra i rispettivi sostituti.

117. Le liquidazioni delle sussistenze in generale, e de' viveri, della medela e del mobilio degli ospedali militari, allorchè non dipendano da un appalto generale, ma da contratti particolari, per lo solo servizio della Sicilia saranno preparate da' suoi sostituti suddetti, liberandone provvisoriamente gli avanzi che potranno risultarne, e quindi saranno da essi trasmesse allo scrivano di razione in doppia spedizione e con tutti i documenti originali per essere corroborate di firma dal detto funzionario trovandole regolari, con darne avviso de' risultamenti a' citati sostituti.

118. Per potersi eseguire quanto sta prescritto di sopra, dovranno i sostituti dello scrivano di razione in Palermo e Messina rimettere al tesoriere generale in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno diece del mese seguente, una distinta dimostrazione in quadrupla spedizione di tutte le liberanze da essi rilasciate, a tenore del modello che sarà loro inviato all'oggetto; ed a questa dimostrazione dovranno unirsi tutti i documenti originali che avranno ritirati per le liberanze rilasciate. Il tesoriere generale passerà le dimostrazioni e i documenti suddetti allo scrivano di razione per le operazioni quì appresso descritte.

Lo

Lo scrivano di ragione in vista della suddetta dimostrazione ne farà eseguire la verifica co' documenti anzidetti; e trovandola regolare la certificherà in piedi di una di esse, e la respingerà al corrispondente suo sostituto per cautela della sua officina: e viceversa, trovando de' documenti mancanti o difettosi, ne dedurrà l'ammontare dalla somma totale della dimostrazione medesima; e nel rimetterla al suo sostituto indicherà i motivi della deduzione fatta per ottenerne la correzione, la quale sarà accompagnata da un' altra dimostrazione suppletoria anche in quadrupla spedizione, sopra di cui sarà praticata l'eguale verifica, come si è detto di sopra per la primitiva dimostrazione.

Dopo di ciò lo scrivano di ragione rimettendo al tesoriere generale un' altra copia dell' anzidetta dimostrazione colle osservazioni, se ve ne saranno, per lo conteggio che lo riguarda per l'annuo pagamento delle once settecentomila, spedisce le liberanze di regolarizzazione, e farà scaricare l'esito sulla scrittura degli assienti e degli stati discussi, e disporrà la formazione degli aggiusti di soldi e di provvisione a' reggimenti e corpi del real esercito stazionati nella Sicilia, del pari che le liquidazioni delle sussistenze e degli ospedali a favore de' rispettivi incaricati o partitarij.

Gli anzidetti aggiusti subiranno quindi lo stesso esame presso le corrispondenti officine di verifiche, come sta prescritto per gli aggiusti de' corpi stazionati ne' reali dominj al di qua del Faro.

## SEZIONE XI.

*De' bilanci e del chiudimento annuale della scrittura dello scrivano di razione.*

119. Lo scrivano di razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno quindici del mese seguente, dovrà stabilire e rimettere al Ministro delle finanze lo stato di situazione, o sia un bilancio generale distinto per Ministeri e per capitoli de' crediti accordati e delle liberanze spedito sul duodecimo cumulato per conto di tutti i Ministeri, e farà contemporaneamente pervenire a ciascuno de' detti Ministeri un estratto di detta situazione. Detti stati generali saranno corroborati dal *visto e verificato* del controloro generale.

120. A' 31 di dicembre di ciascun anno lo scrivano di razione chiuderà il conto dello stato discusso di ogni Ministero, e deducendo dal credito accordato nel corso dell'anno l'ammontare delle liberanze spedito, annullerà il residuo che ne risulterà per sola formalità di scrittura, dando termine con ciò alla sua gestione annuale; ben inteso però che per effetto di questa operazione troppo necessaria per la celere formazione de' conti, il credito residuale di ciascun capitolo, come sopra annullato per formalità di scrittura, sarà fatto rinascere colla dicitura *Resta dell' anno precedente*; e per questa misura avrà luogo dal dì primo di gennajo del secondo anno la continuazione delle liberanze de' pagamenti relativi all'anno precedente, ma in registri separati.

In fine di un biennio poi, o sia al dì trentu-

no

no di dicembre del secondo anno di ciascun esercizio, tutti i residui di credito che resteranno disponibili, saranno definitivamente annullati e dichiarati fondi liberi. Saranno eccettuati da questa misura soltanto i residui de' crediti su' fondi provinciali, che formeranno sempre un cumulo annuale disponibile dal Ministero degli affari interni.

121. Le liberanze spedite a tutto il dì trentuno di dicembre di ciascun anno su' crediti dello stesso esercizio, e che per la chiusura de' conti stabilita nell' articolo precedente non si troveranno adempite di pagamento, saranno annullate e rinnovate senz' alcuna formalità sulla gestione seguente; ma non saranno rinnovate quelle spedite sulle reste de' crediti dell' anno precedente, restando queste seconde annullate e comprese ne' fondi liberi espressi nell' articolo precedente.

122. Ammortizzandosi i residui de' crediti, e le liberanze non estinte a' sensi de' due precedenti articoli, non rimane cancellato il dritto che possa appartenere agl' interessati per qualunque oggetto compreso nelle varie classi dello stato discusso, e che per remora di giustificazione o di liquidazione, o di altro legittimo motivo qualunque, non abbiano potuto essere soddisfatte nel corso di un biennio. In conseguenza di che qualunque pagamento che per ragione liquida debba farsi in seguito, avrà effetto sul credito che nella gestione corrente verrà da S. M. accordato a ciascun Ministero per conto di arretrati di esercizj chiusi.

## CAPITOLO III

*Del pagator generale.*

## SEZIONE I.

*De' pagamenti ne' dominj al di qua del Faro.*

123. Il pagator generale è incaricato di pagare le spese del regno nella parte de' dominj al di qua del Faro , secondo le liberanze della scrivania di razione vidimate dal controloro generale.

124. Gli esiti enunciati si faranno in Napoli o nelle provincie , a tenore delle corrispondenti liberanze.

125. I pagamenti in Napoli saranno eseguiti o con polizze di banco , o con valori rappresentanti numerario , sopra i fondi che saranno passati dal tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto tesoriere generale , saranno vistate dal contoroloro generale , come ancora gli elenchi che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.

126. I pagamenti da farsi nelle provincie , per quanto riguarda la prima classe , saranno eseguiti da' ricevitori generali , in conformità di quanto trovasi prescritto nel capitolo *del regio scrivano di razione*: i pagamenti poi che si riferiscono alla seconda e terza classe , saranno eseguiti con mandati della pagatoria generale a carico de' ricevitori generali , i quali per questo esito sono considerati come sostituti del pagator generale.

127. Le polizze da rilasciarsi sul banco saranno notate in due madrefedi , una in argento , e l'altra in rame , che porteranno l' intestazione *Pa-*  
ga-



*gatoria generale.* Queste polizze dovranno essere antecedentemente verificate colle liberanze originali, e registrate da un impiegato della contorloria generale, il quale apporrà la sua firma in piede di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi non potranno essere accreditate altre polizze, fuori di quelle che saranno versate dal tesoriere generale, le quali dal pagator generale verranno girate a' cassieri incaricati del banco per accreditarle nelle rispettive madrefedi, senza poterle invertire in altro uso, sotto la più stretta responsabilità del banco.

128. I valori rappresentanti numerario saranno dati in pagamento alle parti, secondo verrà indicato nelle liberanze; ben inteso però che i menzionati valori dal tesoriere non potranno essere versati al pagator generale, se contemporaneamente non saranno passate a quest'ultimo le liberanze corrispondenti dalla regia scrivania di razione; e ciò ad oggetto di evitare un altro portafoglio di valori presso il funzionario suddetto.

129. I mandati da spedirsi dal pagator generale sopra i ricevitori delle provincie come suoi sostituti, relativi a' pagamenti di seconda e terza classe, saranno regolati nel modo espresso nelle corrispondenti liberanze rilasciate dalla scrivania di razione e vidimate dal controloro generale. Quest'ultimo funzionario avrà cura di prenderne nota distinta, con passare gli avvisi corrispondenti a' controlori delle provincie suoi sostituti per averne ragione nell'atto del pagamento.

Affinchè questa parte di servizio sia regolata a dovere dalla pagatoria generale, il controloro generale procurerà che le liberanze sieno passate al pagator generale non più tardi del giorno precedente di ciascun corriere, onde potersi dar  
luogo

**Luogo alla spedizione de' mandati; eccetto solamente qualche pagamento di urgenza che dovrà necessariamente spedirsi nel giorno stesso del corriere.**

130. Per maggior intelligenza degli articoli antecedenti, sarà ogni esito ammesso in favore del pagator generale qualora in appoggio delle corrispondenti liberanze vi sieno gli adempimenti seguenti :

1.° pe' pagamenti in polizze di banco, le partite notate nelle rispettive madrefedi ;

2.° pe' pagamenti in valori rappresentanti numerario ( per quanto riguardano effetti di scadenza ) le semplici ricevute delle parti prendenti, a favor delle quali sono disposti : per quelli poi che riguardano regolarizzazione, gli stati originali firmati dal tesoriere generale e vidimati dal controloro generale ;

3.° pe' pagamenti finalmente da eseguirsi nelle provincie, i mandati quietanzati dalle parti, vistati da' controlori provinciali col bollo de' ricevitori generali; eccetto però i mandati che riguardano somme poste a disposizione delle diverse autorità per oggetti di real servizio, per le quali dovranno unirsi alle liberanze i *boni* tratti dalle autorità medesime, siccome verrà espresso nel seguito; nè altri adempimenti saranno a carico del pagator generale, ma bensì dello scrivano di razione, come incaricato della spedizione delle liberanze.

131. Il pagator generale riceverà per mezzo del tesoriere generale ed in ogni decade tutti i documenti di esito che si rimetteranno da' ricevitori generali per pagamenti da' essi loro fatti in virtù di mandati o *boni* accennati nell' articolo precedente, accompagnati da uno stato d' invio  
che

che dimostri l'ammontare di detti documenti colla distinzione degli esercizi. In fine della stessa decade i controlori provinciali rimetteranno al controloro generale il notamento distinto de' pagamenti tratto dalle proprie scritture, perchè possa questo funzionario farne prendere registro nella sua officina.

Il suddetto pagator generale farà sollecitamente stabilire l'esame degli enunciati documenti; e trovandoli in regola gli ammetterà a suo debito, dandone credito al tesoriere generale, co' fondi di amministrazione del quale sono stati eseguiti i pagamenti: laddove poi fossero riconosciuti irregolari o difettosi, ne farà il rifiuto, respingendoli di nuovo al ricevitor generale cui riguardavano, e passandone notizia al controloro generale per le operazioni di concordanza da sua parte.

152. Dell'ammontare de' documenti di esito che dal pagator generale saranno stati trovati ricettibili, dopo averne presa scrittura a favore del tesoriere generale ne saranno rilasciate le ricevute contabili a' rispettivi ricevitori generali che dovranno esibirle in discarico de' loro conti. Tali ricevute dinoteranno la data dell'invio, l'importo di esso, la parte rifiutata (nel caso vi sia) e tutt'altro che si crederà necessario. Esse saranno formate a matrice; e dopo essere state segnate dal pagator generale e vidimate dal controloro generale, verranno spedite al tesoriere generale, il quale ne prenderà ragione sulle sue scritture, dandone credito a' diversi ricevitori generali cui sono dirette, e debito al pagator generale suddetto, e le munirà della sua firma. Riterrà presso di se per cautela la matrice, e restituirà allo stesso pagator generale la ricevuta  
con-

contabile perchè possa costui farne l'invio a' di lui sostituti nelle provincie.

133. Gl'Intendenti, i commessarj ordinatori e gli altri funzionarj nelle provincie, cui verranno liberate delle somme per oggetti di real servizio per conto de' ripartimenti della guerra, degli affari interni e di altri Ministeri, potranno disporre dell'importo sopra i ricevitori generali in partite diverse secondo il bisogno, mediante loro *boni* parziali, a favore però delle parti prendenti, e non già di essi medesimi o de' loro impiegati. Le somme quindi che verranno liberate per tal causa, porteranno la dicitura *a disposizione* tanto nelle liberanze della regia scrivania di razione, quanto ne' mandati del pagator generale.

Qualora però per qualche caso straordinario le somme dovessero pagarsi direttamente a' citati funzionarj delle provincie, come verrebbe espresso negli ordinativi degl'indicati ripartimenti della guerra e degli affari interni, o di qualsivoglia altro Ministero, in tal caso le liberanze della scrivania di razione ed i mandati della pagatoria generale porteranno la dicitura *a favore*, ed i ricevitori generali eseguiranno il pagamento direttamente a' citati funzionarj.

I *boni* di cui di sopra è parola, dovranno essere formati a matrice, indicando la somma del credito che il pagator generale ha aperto a' precitati funzionarj, il numero e la data del mandato che contiene il credito, del pari che tutti gli altri dettagli che si crederanno necessarj, con dichiarazione che detti *boni* sieno puramente e semplicemente da pagarsi alle parti prendenti, senza dare al ricevitore l'obbligo di verificare le condizioni che debbonsi presumere verificate da gl'Intendenti o ordinatori. I ricevitori generali

in

in ogni chiusura decadaria di cassa, per questi esiti in vece di rimettere al pagator generale i di lui mandati debitamente quietanzati, come praticar debbono per tutti gli altri pagamenti loro gravati, spediranno al medesimo i *boni* de' suddetti Intendenti, commessarj ordinatori ed altri funzionarj, accompagnati da uno stato di dettaglio conforme al modello che loro sarà inviato, e passeranno a' medesimi le matrici de' *boni* anzidetti perchè possano costoro avvalersene nella reddizione del conto dell'impiego de' fondi ricevuti. Il pagator generale procederà in seguito alla verifica di detti *boni*, per quanto semplicemente e solamente riguarda la sussistenza del credito e la firma della parte prendente, a favor della quale è disposta la somma, e trovandoli compresi in tal credito ne rilascerà le ricevute contabili.

A misura che rimarrà estinto dal pagator generale ciascun mandato di qualcheduno de' crediti aperti, come sopra, a favore degl' Intendenti, commessarj ordinatori o altri funzionarj, sarà cura del ricevitor generale di passarlo nelle mani di quell' autorità cui appartiene, col dettaglio distinto in dorso de' *boni* tratti sopra di essi e colla dichiarazione della loro estinzione.

Con questa misura non s' intendono dispensati gl' Intendenti, i commessarj ordinatori o gli altri funzionarj dal dover rendere conto a' rispettivi dipartimenti da cui dipendono, dell' uso fatto delle somme riscosse co' dinotati loro *boni*, accompagnandovi le matrici di essi e tutti i documenti all' appoggio, che a tal oggetto ritireranno dalle parti prendenti e conserveranno presso di loro, senza farli passare a' ricevitori generali nell' atto della spedizione de' *boni*.

134. Siccome fra le somme che si pongono a di-

disposizione degl' Intendenti per le spese del real servizio a carico del Ministero degli affari interni si comprendono quelle che riguardano fondi provinciali, su di che con real decreto de' 19 di novembre 1819 venne ordinato di essere le somme non pagate nel corso di un biennio esentate dalla deduzione definitiva prescritta nella real determinazione de' 31 di dicembre 1817, ma bensì farsi di esse il passaggio da un anno all' altro; avendo l' esperienza fatto conoscere che il trasporto di tali reste forma un involuppo nelle scritture della real tesoreria così pel conto da tenersi di tante piccole partite rimaste inesunte, che per la dimostrazione da esibirsi alla gran Corte de' conti nella reddizione de' rispettivi conti; e ad oggetto che questa parte di servizio sia regolarmente eseguita, resta stabilito:

1.° Che le somme riguardanti tali residui, e che risultano dalla chiusura del conto dello spirato anno 1823, sieno distinte in due rubriche con due stati separati, uno che dimostri l' ammontare delle partite non estinte fino all' anno 1822, e l' altro di quelle dell' anno 1823.

2.° L' ammontare del primo stato sarà dedotto dalle scritture della real tesoreria, ma sarà nel tempo stesso considerato come un credito supplementario di aumento al capitolo dello stato discusso de' fondi provinciali dell' esercizio dell' anno seguente colla dicitura: *Reste anteriori non estinte.*

3.° Nel caso che gl' Intendenti fossero obbligati di dover disporre di tali reste, ne faranno le corrispondenti richieste al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, da cui riconoscendosi la necessità, saranno tratti gli ordinativi sulla real tesoreria a fronte del citato credito di residui anteriori non estinti.

4.° L' am-

4.° L' ammontare delle reste poi che risulta dal secondo stato, sarà eziandio dedotto, ma riportato immediatamente al conto nuovo dell' anno seguente, di cui gl' Intendenti ne possono disporre senz' aver bisogno di nuove autorizzazioni, egualmente come si pratica per tutti gli altri rami della real tesoreria.

Questo metodo sarà regolato in avvenire ed in ogni chiusura di conto dell' anno, coll' avvertenza che gli stati enunciati di sopra sieno formati in quadrupla spedizione, da passarsi una al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, un' altra al controloro generale, la terza al regio scrivano di razione, e la quarta al pagator generale, per eseguirsi da ciascuno le operazioni che lo riguardano.

135. Ad oggetto di eseguirsi meglio la verifica de' documenti di esito e la regolarizzazione de' documenti difettosi così per parte del pagatore, che de' ricevitori generali, resta determinato che il pagator generale sarà tenuto fra lo spazio di giorni quindici, a contare dal giorno in cui gli saranno pervenuti i documenti, di far verificare dagl' impiegati della sua officina gl' invii de' ricevitori generali e di conoscerne la validità. I documenti difettosi saranno respinti direttamente dal pagatore a' ricevitori, con esprimere nelle lettere la causa del rifiuto, dandone conoscenza al controloro generale perchè possa costui avvertirne i controlori provinciali: I ricevitori generali saranno nell' obbligo, fra lo spazio non maggiore di quindici giorni, di farli regolarizzare e rimetterli nuovamente con un invio suppletorio al pagator generale, citando non solo il numero e la data dell' invio primitivo, ma benanche il numero e la data della lettera colla quale gli hanno ricevuti dal pagatore.

Il pagator generale subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto; e per quelli debitamente regolarizzati spedirà immediatamente le corrispondenti ricevute contabili anche suppletorie, come si è detto di sopra per l'invio primitivo.

Occorrendo di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitor generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un'altra settimana; il qual termine elasso, il documento resterà di nessun valore, e l'importo andrà a di lui danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di essere rifiutati per la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle provincie; anzi il pagator generale farà rapporto al Ministro di finanze, proponendo delle misure di rigore contro que' contabili che per la causa di sopra espressa facessero conoscere la di loro lentezza, negligenza o imperizia.

Le operazioni espresse di sopra saranno regolate in modo che per la fine di marzo di ogni anno il pagator generale si trovi di aver diffinita l'intera verifica de' documenti ricevuti per tutto il dì trentuno di dicembre dell'anno precedente, o di aver restituiti tutti gl'irregolari nel modo di sopra enunciato, in guisa che dopo il dì trentuno di marzo non vi sia più invio o rinvio de' documenti, ad oggetto di poter riscuotere da' suoi sostituti non più tardi della fine di aprile lo stato de' pagamenti disposti nelle di loro casse e non eseguiti: salvo, dopo eseguiti pienamente dal

ri-



ricevitor generale gli effetti di rifiuto , di aver ricorso alla gran Corte de' conti per obbligare il pagator generale all' ammissione del rifiuto. Nel ricorso dovrà esprimersi di essersi già eseguite nelle scritture le operazioni per gli effetti del rifiuto.

156. I ricevitori generali dovranno in gennajo di ciascun anno , in un giorno che verrà determinato , procedere alla chiusura delle rispettive casse per l' anno scorso : in conseguenza di ciò potranno i medesimi per tutto il detto di proseguire indistintamente i pagamenti tanto per l' anno ultimo , che per l' anno anteriore. Eseguita che sarà la detta chiusura , formeranno lo stato di ciò che è rimasto a pagarsi al tutto il dì trentuno di dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i residui di tale ultimo anno , ne faranno la deduzione sulle loro scritture , e nello stesso tempo vi eseguiranno il passaggio a conto nuovo dell' anno seguente senza alcuna interruzione di pagamento , attendendo le nuove autorizzazioni subito che sarà ultimato l' appuramento di tali residui. Per quanto riguarda poi i residui dell' anno anteriore , ne faranno la deduzione definitiva a tenore di quanto si trova prescritto nella sovran determinazione de' 31 di dicembre 1817.

Gli stati de' ricevitori generali di cui è parola , dovranno essere verificati dal pagator generale , il quale trovandoli uniformi al risultamento de' residui che presenteranno le sue scritture , eseguirà nelle medesime le stesse operazioni di deduzione e passaggio , ed indi ne formerà i corrispondenti notamenti in tripla spedizione che rimetterà alla controloria generale , la quale ne riterrà una per se , la seconda la rimetterà al regio scrivano di razione per le rispettive operazioni di loro parte , e la terza munita delle fir-

me de' suddetti funzionarj sarà restituita al pagator generale per presentarla alla gran Corte de' conti in appoggio del suo conto.

## SEZIONE II.

*De' sostituti del pagator generale pe' pagamenti ne' dominj oltre il Faro.*

137. Ne' reali dominj oltre il Faro vi saranno, del pari che si è detto pe' due sostituti del tesoriere generale, due pagatori nelle stesse persone degli anzidetti sostituti, uno in Palermo per le valli di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, e l'altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali verranno incaricati di eseguire i pagamenti per lo ramo di guerra e marina. Essi assumeranno il titolo di *sostituti del pagator generale*, e dovranno tenere una corrispondenza con quest'ultimo funzionario per tutto ciò che concerne l'andamento di questa parte di servizio. A qual effetto dovranno rimettere ad esso pagator generale in fine di ciascun mese un bilancio distinto degli esiti fatti pe' due Ministeri suddetti della guerra e marina.

## CAPITOLO IV.

*Del controloro generale.*

### SEZIONE I.

*De' doveri in generale e delle attribuzioni del controloro generale.*

138. Il controloro generale è il sostituto del Ministro delle finanze in tutto ciò che riguarda percezione e spesa della rendita pubblica.

139. Tutti gl' introiti ed esiti che si fanno dalla

dalla tesoreria, ed in generale qualunque atto ed operazione che si eseguono dalla stessa, non saranno riputati validi se prima non se ne sia presa ragione dal controloro generale, il quale, eccetto l'esibizione de' documenti, è responsabile in faccia alla gran Corte de' conti dell'operazione eseguita moralmente, come gli altri capi di ufficio lo sono materialmente.

140. Egli è il fiscale delle diverse officine della tesoreria; e ad oggetto di poterne esattamente disimpegnare le funzioni, riceverà gli stessi elementi e terrà le stesse scritture di quelle officine per la concordanza delle operazioni della tesoreria generale.

141. Egli debbe essere sempre nello stato di dare ad ogni richiesta al Ministro delle finanze le notizie relative al servizio della tesoreria ed alla situazione della medesima.

142. Le ricevute che si rilasciano tanto dal tesoriere, quanto dal pagatore, saranno da lui validate dopo esserne stata presa ragione nelle scritture della controloria.

143. Oltre alla situazione de' fondi, il controloro generale debbe essere in grado di far conoscere ad ogni richiesta del Ministro la situazione della tesoreria in generale e del pagatore tanto verso la tesoreria, quanto verso i contabili co' quali sono in rapporto.

144. In ogni mese dee presentare lo stato de' introiti fatti in numerario o valori di ogni specie, distinto per casse e per contribuzioni dirette o indirette, ed straordinarie; come altresì lo stato di situazione mensuale de' crediti di ciascun Ministero, e le situazioni generali del tesoriere, dello scrivano di ragione, del pagatore e di ogni contabile immediato della tesoreria.

\*

reria. Tali stati saranno preparati dalle rispettive officine, controllati e vidimati da esso controloro generale.

145. Dovrà parimente presentare mensualmente la situazione del portafoglio della tesoreria e la situazione delle contribuzioni dirette paragonata coll' importo delle obbliganze scadute di ciascun ricevitore generale.

146. Riceverà dalla scrivania di ragione tutte le liberanze di pagamento, le quali dopo le debite e sollecite verifiche, saranno da lui vidimate e respinte alla scrivania di ragione, che ne prenderà registro e le passerà di nuovo alla controloria.

147. Il controloro, trattandosi di pagamenti da farsi in Napoli per banco o in valori di portafoglio, presenterà lo stato di dette liberanze al Ministro delle finanze che ne farà la ripartizione in proporzione de' fondi, dopo di che la passerà al pagator generale perchè n' esegua il pagamento.

148. Laddove si tratti di pagamenti disposti sulle provincie, il controloro generale di accordo col tesoriere generale esaminando la situazione delle rispettive casse, in ogni decade designerà quelle liberanze che potranno avere il loro corso; e dopo averne conosciuto lo ammontare, ne passerà avviso ufficiale allo stesso tesoriere generale perchè possa mettere a disposizione del pagator generale i fondi corrispondenti in ciascuna provincia.

149. Darà conoscenza a' controllori delle provincie de' mandati che il pagator generale spedirà sulle casse de' ricevitori generali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporaneamente a' mandati stessi.

150. Riceverà dal Ministro delle finanze lo stato delle obbliganze tanto de' ricevitori generali e distret-

strettuali, quanto de' percettori: prenderà registro nelle sue scritture di tali obbliganze, come altresì delle cambiali e di ogni altro titolo di credito del fisco, che si versa nella cassa del tesoriere generale.

151. Sarà in diretta corrispondenza co' controllori delle ricevitorie generali e distrettuali, da' quali riceverà tutti gli elementi necessarj per conoscere lo stato delle casse de' ricevitori, secondo le istruzioni che giudicherà dover ad essi comunicare.

Le carte contabili che i controllori suddetti delle ricevitorie generali e distrettuali sono obbligati di far pervenire al controloro generale, saranno dagli stessi ricevitori somministrate onde farsene la concordanza prima di essere spedite.

152. Il servizio e le attribuzioni de' controllori provinciali e distrettuali continueranno ad essere le stesse come lo sono attualmente, a norma del real decreto de' 25 di dicembre 1815 e delle istruzioni de' 25 di dicembre 1816, le quali per questa parte resteranno in pieno vigore; all'infuori di ciò che dovrà praticarsi pe' pagamenti di prima classe, dovendo per questi pagamenti conformarsi essi a quanto è stato prescritto di sopra pel regio scrivano di razione. I controllori provinciali e distrettuali facendo parte della Commissione che si riunisce a' principj di ogni mese per sorvegliare lo stato della percezione, vi avranno il voto deliberativo, ed avranno cura che da' ricevitori sieno eseguite le deliberazioni della Commissione suddetta.

153. Indipendentemente dalle sopraddette attribuzioni, il controloro generale disimpegnerà le funzioni di presidente del Consiglio di tesoreria in caso d'impedimento del Ministro delle finanze  
o del

o del Direttore della Segreteria per tutti gli affari che vengono ad esso Consiglio rimessi dal Ministro, e per gli altri che riguardano il servizio della tesoreria stessa, i quali meritar possono una discussione.

154. Il controloro avrà alla sua immediatezza i due ispettori generali di contabilità, della di cui opera può avvalersi per gli affari di maggior importanza della tesoreria generale.

## SEZIONE II.

*De' sostituti del controloro generale ne' dominj oltre il Faro.*

155. Per lo servizio della guerra e marina ne' dominj al di là del Faro, del pari che si è detto per lo tesoriere generale, regio scrivano di razione e pagator generale, vi saranno due funzionarj, uno in Palermo per le valli di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, e l'altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali assumeranno il titolo di *sostituti del controloro generale*, e saranno in diretta corrispondenza con questo funzionario in Napoli, dal quale riceveranno le analoghe istruzioni.

156. Qualunque operazione d'introito o esito che dovrà esser fatta da' due sostituti del tesoriere generale e del pagator generale, non sarà riputata valida senza l'intervento de' sostituti del controloro generale. Gli stati di situazione, i bilanci mensuali ed i conti annuali saranno parimente corroborati dal *visto* degli anzidetti funzionarj sostituti. Lo stesso dovrà intendersi per le operazioni de' sostituti dello scrivano di razione, nelle quali dovranno intervenire sempre il *visto* e la *presa ragione* de' sostituti del controloro generale.

CA-

## CAPITOLO V.

*De' segretarj generali della tesoreria.*

157. I segretarj generali sono considerati come i sostituti de' rispettivi capi di ufficio in caso di loro assenza o impedimento.

In conseguenza essi ne rimpiazzano le veci e ne assumono tutte le funzioni e le attribuzioni, anche nelle loro momentanee assenze; ben inteso che per la tesoreria d' introito e per la pagatoria generale non potranno i segretarj generali segnare veruna disposizione che produca introito o esito, senza una speciale autorizzazione del Ministro delle finanze.

158. I segretarj generali avranno il dettaglio del servizio della rispettiva officina; e perciò sarà loro cura di regolare e sorvegliare il disimpegno di ciaschedun impiegato sotto la propria responsabilità e dipendentemente dal proprio capo di ufficio.

## CAPITOLO VI.

*De' ispettori generali di contabilità.*

159. Gl' ispettori generali di contabilità sono sotto gli ordini del Ministro delle finanze tanto pel servizio della tesoreria, quanto per altri disimpegni estranei. Il controloro generale può avvalersi della di loro opera per gli affari di maggior importanza della medesima tesoreria generale. Essi saranno permanenti in Napoli, salvo quelle commissioni fuori la capitale, che verranno loro affidate dal Ministro delle finanze.

160. L' og.

160. L'oggetto principale della loro carica è quello d'ispezionare il servizio interno della tesoreria generale: a qual effetto essi di accordo co' capi di ufficio e co' segretarij generali potranno esaminare le scritture delle diverse officine per vedere se sieno al corrente, e prender conto de' lavori parziali degl'impiegati. Avranno particolar cura e saranno responsabili che il servizio degli aggiusti militari, del pari che quello delle verifiche delle contabilità in entrambe le officine della scrivania di razione e della controloria generale si faccia con celerità ed esattezza.

161. Essi non hanno corrispondenza ufficiale in iscritto co' contabili del regno o con altri funzionarij dello Stato, a meno che non ne fossero incaricati espressamente dal Ministro delle finanze o dal controloro generale.

Hanno però la facoltà ne' casi di urgenza, o per oggetti che potessero recar pregiudizio alla tesoreria, di avvanzar note direttamente al sopradetto Ministro delle finanze.

162. Intervengono di ufficio in tutte le chiusure di scrittura della tesoreria generale, o in altre verifiche di casse della stessa tesoreria. Ed affinchè possano esattamente adempiere a' doveri del loro impiego, riceveranno la Collezione delle leggi, ed avranno dal controloro generale la partecipazione di tutti i regolamenti ed istruzioni o altro che concerne oggetti generali pel servizio della tesoreria generale.

163. Avranno egualmente la facoltà di osservare le scritture degli altri rami di finanze e di verificarne le casse rispettive, sempre che vengano di ciò espressamente incaricati dal Ministro delle finanze o dal controloro generale, mettendosi però prima di accordo co' direttori generali o altri capi



capi delle amministrazioni finanziere, cui renderanno ostensivo l'incarico superiormente ricevuto.

## CAPITOLO VII.

### *Dell' agente del contenzioso.*

164. Le funzioni dell' agente del contenzioso sono tutte dirette alla tutela ed alla difesa degli interessi e de' dritti della tesoreria generale. Egli è la persona legittima che dovrà essere intesa ne' giudizi attivi o passivi d' interesse della suddetta tesoreria: a quale oggetto per mezzo de' patrocinatori da lui proposti, ed approvati dal Ministro delle finanze, ne curerà la difesa presso tutti i tribunali e Corti giudiziarie civili e criminali, e contenziose amministrative; e dove lo crederà necessario ed utile agli interessi della suddetta tesoreria, o perchè ciò gli verrà ordinato dal Ministro delle finanze, potrà intervenire ne' tribunali e Corti dove si tratterà il giudizio, per difendere i dritti e le ragioni della tesoreria medesima.

165. Tutti i titoli di credito o di dritti qualunque appartenenti alla real tesoreria, che non si potranno esigere, o che fossero suscettivi di opposizioni, saranno rimessi all' agente del contenzioso, il quale avrà cura di far valere le ragioni della tesoreria per mezzo de' patrocinatori destinati, come sopra, presso le autorità giudiziarie competenti, ad oggetto di astringere i debitori all' adempimento delle loro obbligazioni con tutti i mezzi efficaci prescritti dalle leggi. A qual effetto terrà nella sua officina per le dipendenze contenziose una scrittura di conto corrente colla tesoreria generale, nella quale darà

★★

• credito

credito alla medesima di tutti i titoli che gli saranno rimessi, e darà debito delle somme realizzate che le saranno versate, per le quali dovrà riscuotere le ricevute contabili.

Sono eccettuati soltanto da questa disposizione que' titoli e valori che, secondo è stato detto nel capitolo *del tesoriere generale*, il funzionario suddetto crederà più utile di esigere in Napoli direttamente o per mezzo de' suoi sostituti nelle provincie.

166. Astringerà in via amministrativa, anche con sequestri amministrativi, al pagamento que' ricevitori o altri contabili, contro de' quali gli verranno rimessi dalla tesoreria generale o dal Ministero delle finanze de' titoli contabili risultanti da liquidazioni o verifiche dello stato di situazione delle loro casse, o di significatorie della gran Corte de' conti, facendo valere i dritti e privilegi che competono alla tesoreria tanto su' beni, quanto sulle persone de' debitori, a' termini delle leggi in vigore, segnatamente del decreto de' 16 di dicembre 1813, e degli articoli 1934 e 1940 del codice civile.

167. Potrà agire contro i ricevitori e chiunque altro amministra fondi e rami addetti alla tesoreria, con prendere quelle iscrizioni ipotecarie che crederà utili e necessarie, giusta le facoltà accordategli.

168. Nel caso di morte, di dimissione o di cessazione per qualunque altra causa de' contabili dal di loro impiego, egli è incaricato di esaminare le domande di essi contabili, o de' loro eredi, concernenti la restituzione delle cauzioni e la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese su' loro beni, o di coloro che hanno dato la cauzione a pro della tesoreria, onde proporre dietro

tro tal esame al Ministro delle finanze il suo avviso per la loro restituzione o ritenzione, a misura che conoscerà essersi per parte de' contabili adempito o mancato alle condizioni prescritte ne' regolamenti sull' oggetto, e provocare dalla gran Corte de' conti i provvedimenti opportuni per la stessa causa.

169. Egli esaminerà tutti i contratti e le rispettive cautele che gli accompagnano, e che dovranno formarsi dalla tesoreria generale, alla stipula de' quali dovrà anche intervenire, quando ne sarà facoltato dal Ministro delle finanze. Dovrà però di officio intervenire ne' contratti per cessioni di ragioni, quietanze, e per radiazioni o riduzioni d'iscrizioni ipotecarie a favore di quei che si trovano aver estinto legalmente o diminuito le loro obbligazioni verso la tesoreria generale.

170. Sarà in oltre suo carico, giusta il decreto de' 20 di ottobre 1817, di apporre in piede de' pagamenti che verranno fatti alla tesoreria con polizze o fedi di credito, le riserve e proteste che crederà convenienti, onde rimangano illesi i dritti e le ragioni della tesoreria medesima, quando conoscerà che in detti pagamenti vi sieno delle condizioni ed espressioni che rechino pregiudizio alla tesoreria, le quali riserve e proteste saranno notificate alle parti da uno degli uscieri della detta tesoreria.

171. A norma di quanto sta prescritto col real decreto de' 21 di aprile 1820, egli sarà inteso ed avrà una suprema ispezione su' giudizi attivi e passivi riguardanti tutte le amministrazioni finanziere: a qual effetto di accordo co' rispettivi direttori o amministratori generali negli oggetti di momento ne regolerà l' istituzione, il loro and-

damento, il modo di difesa ed il disbrigo, acciocchè il contenzioso relativo alla finanza sia riunito sotto una sorveglianza generale, con eseguirsi esattamente il regolamento che fu annesso al citato decreto de' 21 di aprile 1820.

172. Egli darà i suoi avvisi, quando ne sarà richiesto o dal Ministro delle finanze o da qualunque capo delle amministrazioni finanziere, su tutti i dubbj che potranno interessare la tesoreria rispetto a sequestri, intestazioni, pagamenti ed esazioni, ed eseguirà tutte le commissioni che gli verranno affidate dal Ministro delle finanze.

173. Tutti i funzionarj pubblici saranno obbligati di somministrargli le notizie, schiarimenti, scritture e documenti, che richiederà loro per affari che riguardano non solo la real tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere: a qual effetto egli avrà corrispondenza cogli Intendenti, co' procuratori generali e regj di tutti i tribunali, Corti civili e criminali, co' direttori ed amministratori generali, co' ricevitori generali e distrettuali, co' conservatori d' ipoteche, e con qualunque autorità quando il bisogno lo richiedesse.

## T I T O L O III.

### *Del Consiglio di tesoreria.*

174. Il Consiglio di tesoreria è destinato per discutere non solamente gli affari che gli passerà il Ministro delle finanze, ma bensì per proporre al Ministro stesso quelle disposizioni che si crederanno più analoghe ad assicurare il servizio della tesoreria.

Oltre a ciò il Consiglio stesso è nell'obbligo di discutere e pronunziare sul contenzioso che  
 sorge

sorge nella verifica degli aggiusti da farsi per parte della guerra e della marina, come chiaramente sta indicato nell'ordinanza amministrativa di questi due rami.

Ed infine dee discutere tutte le altre vertenze che nascono per parte delle officine della tesoreria generale nell'andamento del servizio rispettivamente ad esse affidato.

175. Il Consiglio di tesoreria si compone da' quattro capi di ufficio, da' loro quattro segretarj generali, dagl' ispettori generali di contabilità e dall' agente del contenzioso.

Il presidente naturale di detto Consiglio è il Ministro delle finanze, o per esso il Direttore della stessa real Segreteria: in caso di loro impedimento il controloro generale ne assumerà le veci; e laddove sia benanche impedito il controloro generale, si assumerà temporaneamente la presidenza del Consiglio dal più anziano degli altri tre capi di ufficio.

L' agente del contenzioso vi disimpegnerà le funzioni del pubblico ministero; i due ispettori generali di contabilità vi faranno da commessarj relatori; ed il segretario sarà il segretario generale del controloro.

I quattro capi di ufficio avranno il voto deliberativo; i segretarj generali ed ispettori generali di contabilità lo avranno consultivo.

176. Ciascun capo di ufficio proporrà nel Consiglio di tesoreria gli affari del proprio dipartimento da discutersi.

In caso d'impedimento de' medesimi, i rispettivi segretarj generali ne assumeranno le veci.

177. Gli affari pe' quali sono di parere discrepante le officine della tesoreria, pria di proporsi in Consiglio della medesima saranno discussi ed

esaminati da uno degl' ispettori generali di contabilità delegato dal controloro generale. Se l' ispettore dopo lo sviluppo delle rispettive quistioni non potrà ultimarle di accordo colle corrispondenti officine, ne farà stabilire da' rispettivi capi di ripartimento le note analoghe, e ne rassegnerà il suo rapporto al Consiglio per discutersi dal medesimo la vertenza.

178. Laddove i capi di ufficio della tesoreria dovessero avanzar de' rapporti al Ministro delle finanze per oggetti generali, sia per istabilire qualche massima, sia che la decisione dovesse interessare il concorso della controloria generale, siffatti rapporti dovranno esser muniti del *visto* del controloro generale, e con ciò s' intenderà che costui concorre nella domanda dell' altro capo di ufficio.

Nel caso poi che il controloro generale fosse di parere diverso, allora sul suo ragionato motivo la quistione sarà rimessa al Consiglio di tesoreria.

179. Il Consiglio di tesoreria si riunirà in uno o in più giorni della settimana, a tenore del bisogno.

Delle risoluzioni prese in Consiglio si stenderà il relativo appuntamento.

La pluralità de' voti deciderà; ma qualora il Controloro generale fosse stato di parere diverso da quello della maggioranza, o che il pubblico ministero facesse delle conclusioni per non darsi corso alla decisione emessa, allora da una parte la deliberazione del Consiglio rimarrà sospesa, e dall' altra il controloro o il pubblico ministero suddetto avranno la facoltà di rappresentare separatamente e ragionare il loro parere al Ministro di finanze, il quale darà le sue risoluzioni.

## TITOL O IV.

*Dell' annuale rendimento de' conti  
della tesoreria.*

## CAPITOL O I.

*Del rendimento de' conti annuali de' ricevitori.*

180. I ricevitori generali delle provincie daranno i loro conti alla gran Corte de' conti per tutto il dì trenta di giugno di ciascun anno per l'anno precedente; nell'intelligenza che tali conti dovranno essere accompagnati da quelli de' ricevitori distrettuali, a termini dell'articolo 19 del decreto de' 19 di dicembre 1808.

181. I conti suddetti de' ricevitori generali e distrettuali prima di spedirsi alla gran Corte de' conti saranno esaminati nella tesoreria generale per farsene la concordanza, cioè per la parte dell'introito e de' versamenti dal tesoriere generale, e per quella degli esiti eseguiti nelle provincie dal pagator generale, e saranno dopo di ciò vidimati dal controloro generale.

## CAPITOL O II.

*Del rendimento de' conti annuali del tesoriere  
generale.*

182. Il tesoriere generale darà il suo conto alla gran Corte de' conti per tutto il dì trenta di settembre di ciascun anno per l'anno precedente.

Tale conto sarà diviso in quattro parti, cioè:

La prima conterrà distintamente lo stato della percezione per le contribuzioni dirette, indirette, straordinarie, e delle somme particolari di assoluto

luto conto della tesoreria generale , che si sono incassate dalle ricevitorie generali delle provincie , non esclusi i versamenti fatti alla tesoreria stessa da' ricevitori delle provincie medesime.

La seconda distinguerà gl' introiti e gli esiti avvenuti nella cassa generale della tesoreria pe' diversi rami , suddivisi per capitoli , articoli e paragrafi , ed appoggiati da' documenti che giustificano la rendita e la spesa.

La terza dimostrerà gl' introiti ed esiti effettivi , esclusi quelli di giro contabile di scrittura.

La quarta finalmente dinoterà gl' introiti e gli esiti de' rami particolari di assoluto conto della tesoreria generale , appoggiati da' corrispondenti documenti in giustificazione della spesa.

Indipendentemente da questo conto , il tesoriere generale darà anche il conto particolare delle polizze indistribuite per un anno , e dell' impiego di esse.

183. I sostituti del tesoriere ne' reali dominj oltre il Faro dovendo come contabili materiali rendere i loro conti alla gran Corte de' conti in Napoli , rimetteranno al tesoriere generale a' trenta di giugno di ciascun anno i conti dell' anno precedente verificati e vidimati da' sostituti controllori di que' dominj.

Detti conti appoggiati per la parte d' introito dalla dichiarazione del tesoriere politico di detti reali dominj , che contesti l' ammontare de' versamenti fatti essere identico a que' figurati nell' introito , e per la parte dell' esito accompagnati dalle ricevute contabili che il tesoriere generale nel corso dell' anno loro ha rilasciato , saranno verificati dal tesoriere generale e posti all' appoggio del conto che egli dee rendere alla gran Corte de' conti.

CA-



## CAPITOLO III.

*Del rendimento de' conti annuali dello scrivano di razione.*

184. Il regio scrivano di razione per tutto il dì trenta di settembre di ciascun anno darà alla gran Corte de' conti il conto dell' anno precedente.

Questo conto annuale dovrà essere distinto materialmente per Ministeri, e quindi per esercizi e capitoli, a tenore degli stati discussi, e dinoterà per ogni capitolo tre rubriche:

1.° il credito complessivo, primitivo ed accessorio, avutosi conto di tutti i movimenti relativi ad aumenti ed inversioni di credito che avvenir potranno nel corso dell' anno;

2.° l' ammontare delle liberanze spedite sopra ciascun capitolo;

3.° e finalmente la resta disponibile nel seguente anno del credito anche di ogni capitolo.

185. Per facilitare la verifica del conto suddetto, lo scrivano di razione dovrà rimettere anche alla gran Corte de' conti uno stato distinto delle liberanze spedite sopra ciascun capitolo, indicando non già le parti preendenti, ma i numeri, le date, gli oggetti e le somme totali delle liberanze, in modo che la somma complessiva dell' esito portata nel conto per ciascun capitolo debba concordare con quella che risulterà dal notamento delle liberanze figurato nello stato ausiliario testè citato.

186. Tutti i documenti che lo scrivano di razione dovrà produrre alla gran Corte de' conti per giustificare la sua gestione, saranno ridotti a volumi cuciti e foliati, e saranno distinti per capitoli

pitodi coll' ordine dell' epoca delle liberanze spedite. In ciascun documento sarà indicato il numero della liberanza spedita. In dorso di ogni volume saranno indicati il Ministero, l' esercizio ed il capitolo, cui i documenti che lo compongono hanno relazione.

E finalmente di tutti i volumi de' documenti da trasmettersi alla gran Corte de' conti sarà stabilito dallo scrivano di razione un dettagliato inventario in doppia spedizione, per restarne uno co' citati volumi presso la detta gran Corte de' conti, e l' altro restituirsi allo stesso scrivano di razione colla dichiarazione del cancelliere di quel collegio di essersi ricevuti il conto, gli stati ausiliarj del medesimo ed i volumi de' documenti giustificativi nel numero e nella quantità de' fogli scritti nel detto inventario dinotati.

187. I due sostituti dello scrivano di razione in Sicilia dovendo rimettere in ogni mese in Napoli alla regia scrivania di razione la dimostrazione degli esiti fatti unitamente a' documenti che avranno ritirati per le liberanze rilasciate, non dovranno dare alcun conto alla gran Corte de' conti, venendo i loro esiti compresi e fusi nel conto generale del suddetto regio scrivano di razione.

#### CAPITOLO IV.

##### *Del rendimento de' conti annuali del pagator generale.*

188. Il pagator generale nella detta epoca de' trenta di settembre di ogni anno darà alla gran Corte de' conti il conto dell' anno antecedente.

All' introito si darà debito di tutte le somme versategli dal tesorier generale, distinte per natura di valori, del pari che delle reste dell' anno anteriore.

Per

Per l'esito si darà credito delle somme pagate, anche per natura di valori ed a carico di ciascun Ministero, in estinzione delle corrispondenti liberanze che si spediscono dalla scrivania di ragione vidimate dal controloro generale.

L'ammontare dell'introito fatto dovrà corrispondere con quello che porta in esito il tesoriere generale nel conto dell'anno stesso, come altresì l'ammontare dell'esito verrà giustificato da' volumi de' documenti distinti per Ministeri.

In appoggio del detto conto si accompagneranno due stati, uno che dimostri le somme de' mandati spediti nelle provincie e non estinti a tutta la fine dell'anno, da continuarsi a pagare nell'anno seguente, e l'altro che dimostri le somme di quegli altri mandati non pagati pel corso di un biennio, che a' termini della real determinazione de' 31 di dicembre 1817 debbono annullarsi.

189. A' trenta di giugno di ciascun anno i sostituti pagatori ne' dominj oltre il Faro dovranno formare i loro conti appoggiati da' corrispondenti documenti da rimettersi al suddetto pagator generale di Napoli. Questo funzionario poi al conto della sua gestione rimane obbligato di aggiungere con un articolo di addizione l'ammontare degl'introiti ed esiti fatti da' suddetti agenti, in modo che venga a formarsi un conto complessivo per detti rami di guerra e marina da rendersi alla gran Corte de' conti.

## CAPITOLO V.

### *Del rendimento de' conti annuali del controloro generale.*


190. Il controloro generale anche a' trenta di settembre di ogni anno darà alla gran Corte de' conti

conti per l'anno precedente il suo conto distinto in tre dimostrazioni, la prima delle quali dovrà essere in concordanza col conto del tesoriere generale, la seconda con quello del pagator generale, e la terza con quello dello scrivano di ragione. E siccome il conto di quest'ultimo funzionario dovrà esser diviso materialmente per Ministeri, così quest'ultima dimostrazione sarà suddivisa in altrettante rubriche per Ministeri anche materialmente, affin di agevolarsi la verifica del conto alla gran Corte de' conti. Del pari il controloro generale riceverà da' sostituti controlori in Sicilia i conti delle operazioni colà fatte per unirli al suo, onde renderne un solo complessivo alla gran Corte de' conti.

Approvato: Napoli il dì 15 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.



Certificato conforme.  
*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.

---

**COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.**

Anno 1823.

N.° 81.

---

( N.° 887. ) *DECRETO col quale si permette al vescovo di S. Agata de' Goti di accordare a' cappellani della chiesa di A. G. P. di Airola l'uso delle insegne del rocchetto e della cappa. ( Napoli, 15 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 888. ) *DECRETO che stabilisce una classe di alunni ne' corpi reali di artiglieria e del genio.*

Napoli, 16 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Convenendo al bene del nostro real servizio, che ne' corpi di artiglieria e del genio vi sia una classe di alunni i quali abbiano il tempo di completare la loro istruzione teorica e pratica per

aspirare in seguito a far parte de' corpi suddetti in qualità di ufiziali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contar dalla pubblicazione del presente decreto, gli alunni del real collegio militare che saranno prescelti per servire ne' corpi reali di artiglieria e del genio , vi passeranno colla denominazione di *alunni* e da *alfieri*, cogli averi corrispondenti di *alfieri* di fanteria.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina

Firm. PRINCIPÈ DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri

Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 889. ) *DECRETO autorizzante il comune di Montepagano in provincia di 1.° Abruzzo ultra perchè permetta a D. Giacinto Guerrieri la costruzione d'un piano superiore a' tre bassi addetti ad uso di forno e di pizzicheria , pel canone lordo di annui ducati tre e grana 75 , e coll' obbligo al concessionario di rafforzare a sue spese , quando occorra , le mura degli enunciatì bassi. ( Napoli , 16 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 890. )

( N.° 890. ) *DECRETO che autorizza il comune di Miggiانو in provincia di Terra d' Otranto per concedere a censo in favor di Vitantonio Cacciatore un pezzetto di territorio denominato Pozzo Masciuri della estensione di un tomolo e sei stoppelli , per ducato uno e grana 87 e mezzo di annual canone lordo. ( Napoli , 16 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 891. ) *DECRETO affin di darsi a censo a D. Antonio Conforti un tratto di pubblico suolo del comune di Salerno , posto fuori la porta dell' Annunziata , per l' annual canone lordo di ducati due e grana 98. ( Napoli , 16 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 892. ) *DECRETO col quale si autorizza la città di Napoli a concedere a censo in favor del conservatorio di S. Maria de' sette dolori fuori Porta Alba un piccolo spazio di pubblico suolo che sta nel vicolo dell' Avvocata a Forio , per lo canone lordo di annui ducati quattordici , grana 11 e cavalli 3. ( Napoli , 16 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 893. ) *DECRETO autorizzante il comune di Specchia de' Preti in provincia di Terra d' Otranto per concedere a censo in favor di D. Niccola Valente un pezzo di suolo con muro diruto , detto l' orologio vecchio , per l' annuo canone lordo di grana 75. ( Napoli , 16 Dicembre 1823. )*

---

\*

( N.° 894. )

( N.° 894. ) *DECRETO in vigor del quale si permette che gli eredi del barone Castiglione, il barone D. Giuseppe Forcella ed il barone D. Concezio Leopardi affin d'animare un loro mulino possano costruire un capo-formale su di un territorio appartenente al comune di Elce in provincia di 1.° Abruzzo ultra, mediante l'annuo canone lordo di tomola quindici di grano concio, ed a condizione che pe' soli naturali di Elce il dritto di molitura debba essere di due misure e mezzo per ogni salma di generi. ( Napoli, 16 Dicembre 1823. )*

( N.° 895. ) *DECRETO prescrivente che il Maggior generale di marina sia membro della deputazione generale di salute.*

Napoli, 16 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEI REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il nostro real decreto de' 7 del passato ottobre relativo alla nuova pianta organica della nostra real marina, coll' articolo 13 del quale è rimasta abolita la soprintendenza generale de' porti;

Essendo necessario che nella deputazione generale di salute di questa capitale v' intervenga un retro-ammiraglio in luogo del soprintendente generale de' porti;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udi-



Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Sarà membro della deputazione generale di salute di questa capitale il Maggior generale della nostra real marina.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della csecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
Firm. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.º 896. ) *DECRETO che prescrive di quale carta di navigazione debbano fare uso i comandanti de' reali legni da guerra.*

Napoli , 16 Dicembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Pel buon successo del servizio della nostra armata di mare essendo necessario che i comandanti de' nostri reali legni da guerra nella loro navigazione abbiano una regola costante ed uniforme, e quindi che facciano tutti esclusivamente uso di una stessa carta di navigazione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*, quanto segue.

ART. 1. La carta di navigazione di cui debbono servirsi i comandanti de' nostri reali legni da guerra in esclusione di ogni altra, da ora innanzi sarà quella del *Signor Gouthier*, la di cui incisione è stata eseguita in Francia nell' anno 1821.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato,  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 897. ) *DECRETO perchè la chiesa di S. Maria della manna del comune di Aggerola in provincia di Principato citeriore possa accettare il legato disposto in suo favore da Biagio Villani col suo testamento de' 7 di luglio 1822 pel notajo Andrea Coppola. ( Napoli, 16 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 898. ) *DECRETO perchè un piccolo spazio di pubblico suolo del comune dell' Isola di Sora in provincia di Terra di lavoro, posto dirimpetto la porta d' ingresso del detto comune, sia dato a censo a D. Domenico Mazzetti per lo canone lordo di annue grana 75. ( Napoli, 16 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 899. )

( N.º 899. ) *DECRETO con cui vien permesso che l'aja superiore all'edifizio del macello esistente nel comune di Conversano in provincia di Bari sia concessa a censo a Giuseppe Sante Ramunni per l'annual canone lordo di ducati quattro e grana 25.* ( Napoli, 16 Dicembre 1823. )

---

( N.º 900. ) *DECRETO che stabilisce i gradi degli ascensi nell'armata.*

Napoli, 16 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il decreto de' 19 di giugno 1817 che prescrive le norme per l'ascenso a Brigadiere, resta abolito.

2. Da ogg' innanzi l'impiego di Brigadiere nelle nostre armate formerà il primo grado della classe de' Generali, e regolarmente dal grado di colonnello si ascenderà a quello di Brigadiere, e da Brigadiere a Maresciallo di campo.

3. Tutti i tenenti si denomineranno *primi tenenti*, ed i sottotenenti si chiameranno *secondi tenenti*.

4. Ri-

4. Ripristiniamo la classe degli alfieri che costituirà il primo grado nella classe degli ufficiali subalterni, dovendosi poi per ascenso regolare da alfiere passare secondo tenente.

5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina*  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

---

( N.º 901. ) *DECRETO che approva un regolamento relativo al metodo da tenersi per l'ascenso de' capitani all'impiego di maggiore o al posto di capitano ajutante maggiore.*

Napoli, 16 Dicembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' annesso regolamento intorno al metodo da tenersi per l' ascenso de' capitani all' impiego

piego di maggiore, o al posto di capitano ajutante maggiore, è da Noi approvato, e si porrà in esecuzione da oggi in poi.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina*  
Firm. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

*REGOLAMENTO intorno al metodo da tenersi per  
l' ascenso de' capitani all' impiego di mag-  
giore o al posto di capitano ajutante maggiore.*

De' 16 di Dicembre 1823.

ART. 1. Volendo S. M. che i posti di maggiori, che sono o che saranno vacanti ne' varj corpi di fanteria e cavalleria del real esercito, sieno provveduti coll' ascenso de' capitani per ogni verso più meritevoli, ha ordinato che secondo gli antichi regolamenti un rigoroso esame faccia conoscere i capitani che potranno esser promossi. Ma nel tempo stesso la M. S. desiderando che i lunghi e fedeli servizj non rimangano in questa circostanza obliati, si è degnata palesare esser sua sovrana intenzione che l' antichità accompagnata da lodevole condotta sia particolarmente presa in considerazione, in modo però che tali riguardi possano conciliarsi col metodo di esame.

2. Guidata da tali benefiche mire S. M. ha prescritto che possano esser ammessi al concorso i capitani appartenenti all' arma in cui la vacanza  
di

★★

di maggiore esiste, purchè facciano parte de' corpi in proprietà o al seguito, o che sieno ajutanti di campo, o impiegati in altre commissioni temporanee col godimento degli averi di piena attività o di seconda classe.

3. In oltre per la provvista degl' impieghi di maggiori della fanteria di linea potranno esser ammessi all' esame anche i capitani de' granatieri e cacciatori della guardia reale, come pe' posti di maggiore vacanti nella cavalleria di linea potranno concorrere i capitani de' cavalleggieri della guardia medesima unitamente a quelli della cavalleria di linea.

4. Ogni capitano delle classi indicate negli articoli precedenti, il quale vorrà concorrere all' esame, dovrà farne la domanda nelle regole per mezzo del proprio ispettor generale o altro funzionario militare da cui dipende, e questi gli rilascerà un ricevo di siffatta petizione; poichè coloro che non chiederanno di concorrervi, s' intende che vi abbiano volontariamente rinunciato.

Gl'ispettori generali, del pari che gli altri superiori, dopo di aver riunito le domande de' capitani da loro dipendenti, le rimetteranno alla Segreteria di guerra.

5. Per ogni arma sarà nominata da S. M. una particolare Giunta di esame, la quale, oltre del presidente che sarà sempre un Generale, avrà quattro membri eletti fra Generali o colonnelli, oltre di un segretario ufficiale superiore.

6. Questa Giunta riunendosi con anticipazione, formerà un programma, tenendo presente che l' esame da subirsi dovrà esser diviso in tre parti, cioè a voce, sul terreno ed in iscritto, e relativo a tutte le cognizioni che si richieggono in un ufficiale superiore ed a tutti i suoi doveri, sia in guar-

guarnigione , sia in campagna , tanto negli accantonamenti , che ne' campi , o in qualunque altra posizione che possa trovarsi. Un tal programma sarà rimesso alla real Segreteria di guerra, dalla quale sarà restituito alla Giunta munito della debita approvazione ed accompagnato dal notamento di tutti i capitani concorrenti , ricavandolo dalle liste parziali che avrà ricevute , giusta l' articolo 4.

7. La stessa real Segreteria fisserà il luogo ed il tempo in cui dovrà effettuarsi l' esame , darà le disposizioni che si convengono per la riunione degli uffiziali che vi concorrono , e per l' esatta osservanza del programma che sarà stato approvato.

8. Tutti i candidati in vista del risultamento dell' esame da essi subito saranno ripartiti dalla Giunta in due sole classi, cioè idonei, e non idonei ad esercitar l' impiego per lo quale sono stati esaminati.

9. Sul conto di que' che saranno compresi nella prima classe , o sia di coloro risultati idonei all' ascenso , la Giunta di esame darà individualmente e colla massima precisione tutti gli schiarimenti necessarj per far conoscere chiaramente la loro condotta morale , politica e militare , indicando in oltre la maniera con cui avranno servito in campagna , di quale età e salute essi sieno , se sono ammogliati o celibi , se hanno figli o no , ed in fine ogni altra osservazione che valga a far giudicare adeguatamente dell' individuo di cui sarà quistione.

10. Tanto il risultamento dell' esame , quanto le informazioni particolari prescritte nell' articolo precedente per que' giudicati idonei , saranno compilati a forma di processo verbale ; e questo sarà subito rimesso alla real Segreteria di guerra insieme con tutte le carte originali scritte da' can-  
di-

didati nell'esame subito, e cogli stati di servizio di coloro che saranno risultati idonei ad esser promossi.

11. Nella classe di questi ultimi saranno sempre preferiti i più antichi, tutte le volte però che le osservazioni e gl'informi della Giunta a riguardo della loro condotta ed altre qualità personali indipendenti dalle cognizioni nulla presentino a loro carico: in caso contrario si passerà a coloro che seguono immediatamente per ordine di antichità.

12. Se nell'arma medesima vi fossero contemporaneamente a provvedersi de' posti di maggiori e di quelli di ajutanti maggiori, i più antichi fra gl' idonei saranno preferiti per l' ascenso a maggiori, come si è detto nell' articolo precedente; e quelli che succedono immediatamente nella medesima classe, saranno prescelti per la carica di capitani ajutanti maggiori, sempre però colla restrizione espressa nello stesso articolo 11.

Qualora poi si trattasse di provvedere solamente de' posti di ajutanti maggiori, si procederà all' esame nel modo prescritto nel presente regolamento; ben inteso che il programma da formarsi giusta l' articolo 6, sarà relativo alle cognizioni necessarie per lo disimpegno dell' accennata carica.

13. I capitani ajutanti maggiori che non si saranno esaminati e risultati idonei per l' ascenso a maggiore, non potranno esser promossi a questo grado senza esporsi ad un nuovo esame.

Approvato: Napoli, il dì 16 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 902. )



( N.° 902. ) *DECRETO che accorda il permesso al comune di Controguerra in provincia di 1.° Abruzzo ultra per celebrare diverse fiere annuali nelle seguenti epoche ; cioè nel sabato e domenica dopo l'ottava di pasqua di resurrezione , nella seconda e terza domenica di giugno , nella terza domenica di ottobre , e nell'ultima domenica di novembre col sabato precedente e lunedì seguente : ben inteso che ove il sabato e domenica dopo l'ottava di pasqua cadessero nel dì due di maggio , in tal caso la fiera debba trasferirsi nel sabato e domenica seguenti. ( Napoli , 17 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 903. ) *DECRETO autorizzante il comune di Monteroni in provincia di Terra d'Otranto per celebrare una fiera nel primo sabato e nella domenica seguente di agosto di ciascun anno. ( Napoli , 17 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 904. ) *DECRETO perchè i deputati del monastero delle raccomandate di Modica in Sicilia possano stipulare una transazione per le once sessantaquattro e tari nove di rendita annuale che il monastero stesso dovea costituire in favore del dottor D. Melchiorre Cannata. ( Napoli , 17 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 905. ) *DECRETO in vigor del quale il comune di Gioiosa in provincia di 1.ª Calabria ultra rimane autorizzato ad acquistare per ducati ottanta l'orto de' fratelli Hyeraci per ingrandire la piazza ove sarà costruita la fontana. ( Napoli , 17 Dicembre 1825. )*

---

( N.° 906. )

( N. ° 906. ) *DECRETO perchè un pezzo di territorio posto in contrada dell' Osteria nel comune di Moscufo in provincia di 1. ° Abruzzo ultra sia dato a censo al Duca di Città S. Angelo pel canone lordo di annui ducati sessantadue e grana 50. ( Napoli , 17 Dicembre 1825. )*

( N. ° 907. ) *DECRETO approvante le istruzioni relative allo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e giudiziarie sulle prigioni e su' detenuti de' reali dominj oltre il Faro.*

Napoli , 17 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono approvate le annesse istruzioni relative allo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie sulle prigioni de' nostri dominj oltre il Faro e su' detenuti nelle medesime.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia  
ed

ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia*  
Firmato , DUCA DI GUALTIERI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , DE' MEDICI.

*ISTRUZIONI per lo esercizio delle attribuzioni  
delle autorità di polizia e delle autorità giu-  
diziarie sulle prigioni de' reali dominj ol-  
tre il Faro e su' detenuti nelle medesime.*

De' 17 di Dicembre 1823.

ART. 1. La vigilanza e l'ordinativa nelle carceri per tutto ciò che riguarda l'esercizio della polizia ed autorità giudiziaria compete al procurator generale presso la gran Corte, com'è appunto il disporre che i prevenuti di reati tradotti in carcere in seguito di mandato di deposito o di arresto sieno assicurati ne' luoghi di custodia, secondo l'ordine delle autorità rispettive dalle quali è stato disposto l'arresto; vale a dire o in camera separata ond'evitare per oggetti di giustizia la comunicazione, o pure in largo carcere con gli altri detenuti; l'ordinare la situazione de' detenuti, ancorchè fossero in carcere largo, e quindi il farli trasferire da uno in un altro locale delle prigioni stesse, come più convenisse e lo esigessero le circostanze; il prender conto delle risse seguite, de' furti e di ogni altro reato che si commettesse o si tentasse da' detenuti per procedere all'istruzione ed agli atti di giustizia; l'ordinare che i detenuti ammalati si traducano nello spedale, verificare se con effetto sieno tali, o pure simulino infermità, ed il disporre insieme che gli ammalati estratti dalle camere separate

rate vengano tenuti alquanto lungi dagli altri e sieno da' custodi sorvegliati con esattezza per impedirne ogni comunicazione; l'ordinare i trasporti de' detenuti dalle prigioni della valle nelle centrali di Palermo, e da questa in quelle de' capoluoghi de' circondarj de' distretti per l'occorrente istruzione de' processi ed altri oggetti d'istruzione, come ancora i trasporti nelle altre valli degl'individui in Palermo detenuti, sia per essere di competenza di altre gran Corti la cognizione de' loro reati, sia per essere intesi come testimonj nelle istruzioni; il far eseguire le escarcerazioni corrispondenti con sua ordinanza; il curare che ne' luoghi autorizzati per pubbliche prigioni esista un registro pe' detenuti segnato di pagina in pagina e munito del proprio suggello de' rispettivi presidenti e procuratori generali, onde da questi conoscersi se sia con effetto osservato quanto vien prescritto negli articoli 593 e seguenti delle *leggi della procedura ne' giudizi penali*.

2. Le facultà ed incumbenze di sopra descritte appartengono ancora alla polizia ordinaria per que' carcerati solamente per affari di Stato, pe' quali la stessa ha assunto le funzioni di polizia giudiziaria, a norma de' regolamenti.

3. Si appartiene promiscuamente al direttore generale di polizia ed al regio procurator generale la vigilanza sulla custodia e sicurezza delle prigioni, sulla loro nettezza, in guisa che la salute de' detenuti non venga alterata; sul trattamento de' detenuti e sulla osservanza de' regolamenti interni di disciplina. Si appartiene al direttor generale di polizia il far eseguire nelle prigioni di Palermo le visite per conoscersi se i detenuti detengano armi o altri strumenti i quali  
pos-

possano facilitare la consumazione de' reati e delle evasioni ; il vigilare sulla sufficienza della forza che all' esterno ed all' interno delle prigioni sia necessaria per la sicurezza delle medesime ; il vigilare sulla sodezza e stabilità delle fabbriche e su' ripari e fortificazioni necessarie, onde prevenire i tentativi di evasione de' detenuti ; vigilare, a tal uopo che i locali delle prigioni, le mura, le porte, le grate ed ogni altro sieno visitate sovente sì di notte che di giorno ; curare che non vengano introdotte nelle carceri delle armi o degli strumenti vietati ; disporre che le prigioni sieno illuminate, onde potersi esattamente custodire e scovrire così i movimenti de' detenuti, ed accorrersi cogli opportuni ripari, ed il soggetto altresì per misure disciplinari a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, que' detenuti che trascorressero in minacce, ingiurie o violenze contro de' custodi, degli altri carcerati o di qualunque altra persona, a termini dell' articolo 608 delle *leggi della procedura ne' giudizi penali* ; con che però quando le operazioni de' detenuti contengano de' reati, allora debba pigliarne cognizione l' autorità giudiziaria, la quale interporrà le sue provvidenze anche sul luogo di detenzione del prevenuto.

4. I custodi delle carceri debbono essere soggetti e subordinati al procurator generale per lo adempimento de' loro doveri che sono dipendenti ed hanno rapporto all' esercizio dell' autorità giudiziaria, eom' è appunto il badare alla custodia de' detenuti loro affidati per ordine giudiziario, ond' impedire che comunicassero con estranee persone o con altri carcerati, e sieno così attraversate le prove de' reati ; impedire la comunicazione degli ammalati tradotti nell' ospedale dalle

ca-

camere separate cogli altri detenuti infermi; curare che ogni individuo ammalato rimesso che sia in salute venga restituito al suo luogo; l' eseguire i mandati giudiziarij per tutti i movimenti de' detenuti, far rapporto all' autorità giudiziaria di tutti i reati che accadono, ad oggetto che la stessa passi subito a' dovuti procedimenti di giustizia; il doversi dal custode maggiore sorvegliare all' adempimento esatto del servizio giudiziario; ricevere e far segnare dall' ufficiale di scrittura nel gran registro delle prigioni i mandati di deposito o di arresto, le ordinanze a lui dirette per le escarcerazioni de' detenuti o trasporto de' medesimi.

5. I custodi debbono dipendere dal direttore di polizia per lo adempimento degli anzidetti obblighi in riguardo a' carcerati per affari di Stato, contro i quali la polizia ha assunto le funzioni di polizia giudiziaria.

6. Gli anzidetti custodi sieno sottoposti e subordinati tanto al direttore di polizia, quanto al procurator generale per lo adempimento de' loro obblighi che riguardano l' esercizio della polizia ordinaria, com'è appunto il curare la custodia de' detenuti, l' osservanza de' regolamenti, l' accorrere per impedire i disordini, il far rapporto all' una ed all' altra autorità per impartirsi i provvedimenti che occorran per conservarsi la sicurezza delle prigioni ed impedirsi gl' inconvenienti.

Approvato: Napoli, il dì 17 di Dicembre 1823.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 908. )

( N.° 908. ) *DECRETO col quale si permette che sia concesso a censo in favor di Niccola Aceto un fondo di due moggia e mezzo circa appartenente al comune di Solopaca in provincia di Terra di lavoro, posto nel luogo denominato S. Maria del Roseto, per l'annual canone lordo di carlini nove, grana cinque ed un terzo. ( Napoli, 20 Dicembre 1823. )*

( N.° 909. ) *DECRETO autorizzante il comune di Vicoli in provincia di 1.° Abruzzo ultra a concedere a censo in favor di Giacinto Riccitelli il trappeto ad olio sito nel luogo detto S. Roeco, per lo canone lordo di annui ducati tredici e grana 75. ( Napoli, 20 Dicembre 1823. )*

( N.° 910. ) *DECRETO che autorizza il comune di Venafro in provincia di Terra di lavoro a prendere a censo dal patrimonio regolare il locale del soppresso monastero de' Carmelitani e la sesta parte del locale degli Agostiniani per l'annual canone di ducati settanta e grana 19. ( Napoli, 27 Dicembre 1823. )*

( N.° 911. ) *DECRETO riguardante il pagamento degli averi e delle indennità dovute alle truppe dell' armata di mare.*

Napoli, 29 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dal dì primo del prossimo entrante gennajo in poi, gli averi, le masse e le indennità di ogni natura stabilite colle tariffe annesse alle ordinanze generali della real marina per le truppe della nostra armata di mare, da ajutante inclusivo in sotto, saranno pagate non più pel completo de' corrispondenti corpi, come per talune delle dette masse o indennità si è praticato finora, ma secondo il numero delle teste presenti in rivista.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
della guerra e marina  
FIRM. PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

---

( N.° 912. ) *DECRETO ad oggetto che la congregazione dell'Immacolata di Casarano possa accettare il legato disposto in suo favore da Vincenzo Pacella con testamento de' 13 di aprile 1822. ( Napoli, 29 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 913. ) *DECRETO che accorda il real beneplacito perchè l'amministrazione de' luoghi più del comune di Luogo rotondo accetti il legato disposto da D. Francesco Paolo Aprile col suo testamento de' 19 di marzo 1780 in favor del Monte di Madama Pellegrina Castelli. ( Napoli, 29 Dicembre 1823. )*

---

( N.° 914. )



( N.° 914. ) *DECRETO col quale vien permesso che l'arciconfraternita e Monte di S. Giuseppe de' nudi accetti il legato disposto in suo favore da Niccola Russo con testamento de' 31 di gennajo 1822 pel notajo Daniele Poderico. ( Napoli, 29 Dicembre 1823. )*

( N.° 915. ) *DECRETO permettente la celebrazione di una fiera nel comune di Pisciotta in provincia di Principato citeriore dal dì diciassette al dì ventidue di agosto di ogni anno. ( Napoli, 29 Dicembre 1823. )*

( N.° 916. ) *DECRETO relativo al bollo di cui debbono esser munite le manifatture di oro e di argento che dalla provincia di Napoli vorranno spedirsi in quelle del regno.*

Napoli, 31 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Considerando che per l' esatta esecuzione de' nostri reali decreti de' 22 di settembre e de' 15 di dicembre di questo anno si rende indispensabile di non far uscire dalla provincia di Napoli niun lavoro di oro e di argento che non sia stato prima bollato nell' officina di garentia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il parere del nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

**ART. I.**

**ART. 1.** Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori di oro e di argento della provincia di Napoli, i quali dal dì primo del mese di gennajo 1824 dovranno spedire le loro manifatture nelle provincie del regno, sono tenuti di portarle prima a bollare nell' officina di garentia di Napoli, a' termini del detto nostro real decreto del dì 15 di questo mese.

2. Ogni contravvenzione all' articolo precedente sarà considerata come contravvenzione alla legge di garentia.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze

Firmato, DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri

Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 5 di Gennajo 1824.*

( N. ° 917. ) *DECRETO che stabilisce i soldi degl' Intendenti delle valli della Sicilia.*

Napoli, 31 Dicembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Visto l' articolo 168 del nostro decreto degli 11 di ottobre 1817 sull' amministrazione civile della Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Il soldo dell' Intendente della valle di  
Palermo resta stabilito in once milledugento an-  
nuali ; quello degl' Intendenti di Messina e Ca-  
tania in once millecento annuali ; e quello degl'  
Intendenti delle altre valli in once mille annuali.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Mi-  
nistro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia  
ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono  
incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di Sicilia  
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.º 918. ) *DECRETO concernente il rilascio  
de' dritti di cancelleria.*

Napoli, 31 Dicembre 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto de' 13 di gen-  
najo 1817 su' dritti di cancelleria ;

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 25  
di marzo 1819 ;

Inteso il parere del Consiglio di Stato ordi-  
nario ;

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Mini-  
stri di Stato Ministri Segretarj di Stato di gra-  
zia e giustizia e delle finanze ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dal dì primo di gennajo 1824 il rilascio del cancelliere della gran Corte civile di Napoli sulla percezione de' dritti di cancelleria, che giusta l' articolo 29 del mentovato decreto de' 15 di gennajo 1817 trovasi fissato a due terzi, sarà ridotto ad una metà.

2. Dalla stessa epoca del dì primo di gennajo 1824 il rilascio del cancelliere del tribunale civile di Napoli stabilito ad una metà col citato articolo 29, ed indi colla suddetta sovrana determinazione de' 25 di marzo 1819 aumentato a due terzi, sarà di nuovo ridotto ad una metà.

3. Continueranno a pagarsi sul prodotto de' dritti di cancelleria le grana cinque per ogni ruolo di spedizione o di copia in favore degli amanuensi della cancelleria dell' indicato tribunale civile di Napoli, giusta la cennata determinazione sovrana.

4. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
di grazia e giustizia*  
FIRM. MARC. TOMMASI.

*Il Cons. Ministro  
di Stato Ministro  
Segretario di Stato  
delle finanze*  
FIRM. DE' MEDICI.

*Il Cons. Ministro  
di Stato  
Presidente interino  
del Cons. de' Ministri*  
FIRM. DE' MEDICI.



Certificato conforme:  
*Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
DE' MEDICI.

---

# S U P P L I M E N T O

AL SECONDO VOLUME

DELLA COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

dell'anno 1823. (\*)

N.° 82.

---

( N.° 919. ) *DECRETO col quale approvasi la riforma delle regole della congregazione sotto il titolo di S. Maria della mercede, eretta nella chiesa di S. Orsola a Chiaja. ( Vienna, 30 Maggio 1823. )*

---

( N.° 920. ) *DECRETO che approva con alcune modificazioni le regole per la fondazione di una congregazione sotto il titolo di S. Maria delle grazie nel comune di Palaggianello in provincia di Terra d' Otranto. ( Vienna, 30 Maggio 1823. )*

---

( N.° 921. ) *DECRETO autorizzante l' amministrazione degli ospizj del comune di Guardia per concedere a censo in favor di Giulio Cesare Caporale una vigna appartenente alla cappella di S. Maria di Saulo per l' annual canone lordo di ducati trenta. ( Vienna, 6 Giugno 1823. )* ( N.° 922. )

---

(\*) *Ved. l' avvertimento che sta nel principio del presente volume.*

( N.° 922. ) *DECRETO approvante con alcune modificazioni le proposte regole per la congregazione del Carmine nel comune di Cerrisano in provincia di Calabria citeriore.*  
( Vienna , 20 Giugno 1825. )

( N.° 923. ) *DECRETO concernente la estrazione de' saponi in pane.*

Vienna , 27 Giugno 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Volendo favorire la fabbricazione e l' esportazione de' saponi in pane da' nostri dominj al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto , i saponi in pane , su de' quali vi è il dazio di estrazione di ducato 1. 50 a cantajo , saranno esportati da' nostri dominj al di qua del Faro colla esenzione da' dazj doganali.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*

Firmato , **DR' MEDICI.**

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*  
Firmato , **DR' MEDICI.**

*Pubblicato in Napoli nel dì 13 di Agosto 1823.*

( N.° 924. ) *DECRETO che approva un regolamento concernente la riunione degl'individui appartenenti alla sciolta congregazione e cappella de' barbieri alla congregazione de' barbieri denominata la SS. Trinità de' pellegrini e convalescenti. ( Vienna , 4 Luglio 1823. )*

---

( N.° 925. ) *DECRETO perchè la confraternita sotto il titolo del Rosario del comune di Mosciano possa essere ripristinata a tenore delle regole che rimangono approvate ; salvo alcune modificazioni contenute nel decreto stesso. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 926. ) *DECRETO affin di approvare le regole per la fondazione d'una congregazione sotto il titolo del Carmine nella chiesa dello stesso nome esistente nel comune di Cerignola in provincia di Capitanata. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 927. ) *DECRETO permettente che nel comune di Pizzoli in provincia di 2.° Abruzzo ulteriore sia ripristinata la congregazione sotto il titolo del S. Sepolcro e della morte , a tenore delle regole che rimangono approvate. ( Firenze , 30 Luglio 1823. )*

---

( N.° 928. ) *DECRETO concernente l'approvazione di alcuni articoli addizionali alle regole della congregazione de' Bianchi della Carità sotto il titolo di S. Sofia a Capuana di questa capitale per l'aggregazione delle sorelle alla congregazione medesima. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*

---

( N.° 929. )

( N.° 929. ) *DECRETO in vigor del quale rimangono approvate le regole per la fondazione d'una congregazione sotto il titolo di S. Maria della neve nel comune di Grassano in provincia di Basilicata. ( Napoli , 27 Agosto 1823. )*

---

( N.° 930. ) *DECRETO che approva le regole per la erezione di una confraternita sotto il titolo del SS. Rosario nel comune di Migliorina. ( Napoli , 27 Agosto 1825. )*

---

( N.° 931. ) *DECRETO relativo a coloro che volontariamente rendono inabili al servizio militare.*

Napoli , 9 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

**ART. 1.** Ogni individuo soggetto alla leva , che prima o dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabile a servire per mezzo di mutilazione , o coll' applicazione di caustici , o facendosi strappare i denti , o procurandosi delle infermità , o in qualunque altro modo , sarà punito col *minimum* del terzo grado' di prigionia correzionale.

2. Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari in-



interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni*

Firmato, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri*

Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 12 di Novembre 1823.*

( N.º 93a. ) *DECRETO col quale si approvano le regole per la congregazione del SS. Corpo di Cristo e del Rosario stabilita nella chiesa parrocchiale del comune di Puccianello in provincia di Terra di lavoro ; prescrivendosi nel tempo stesso che l'altra congregazione esistente in un particolare oratorio di detto comune continui a portar la denominazione del SS. Corpo di Cristo e dell'Immacolata Concezione , e che , attesa l' anteriorità del regio assenso , goda nelle pubbliche funzioni la precedenza alla prima delle indicate congregazioni. ( Napoli , 9 Settembre 1823. )*

( N.º 935. ) *DECRETO che prescrive la pena cui debbono andar soggetti coloro i quali aprono scuola senza permesso.*

Napoli , 23 Settembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

**ART. 1.** Niuno potrà senza nostro real permesso aprire scuola per un insegnamento qualunque.

Le trasgressori verranno sottoposti alle pene di polizia, uniformemente all' articolo 464 delle leggi penali.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato  
degli affari interni  
Firmato, MARCHESI AMATI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

*Publicato in Napoli nel dì 26 di Novembre 1823.*

---

( N.° 934. ) *Decreto che approva le modificazioni proposte agli statuti della congregazione de' nobili sotto il titolo di S. Maria della misericordia al borgo de' Vergini di questa capitale. ( Napoli, 22 Ottobre 1823. )*

---

( N.° 935. ) *Decreto relativo all' esercizio delle funzioni de' conciliatori.*

Napoli, 3 Novembre 1823.

**FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.**

Veduto l' articolo 8 della nostra legge de' 29 di maggio 1817 circa l' ordine giudiziario;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro

Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le funzioni de' conciliatori saranno triennali.

2. L'esercizio delle dette funzioni comincerà il primo giorno dell'anno civile, e finirà l'ultimo giorno del triennio. I rimpiazzi che avranno luogo nel corso del triennio, finiranno anche nell'ultimo giorno del triennio medesimo.

3. I conciliatori che si troveranno nominati per tutto l'anno corrente, continueranno per tutto l'entrante anno 1824. Il dì primo dell'anno 1825 cominceranno ad avere esecuzione per tutti i conciliatori gli articoli 1 e 2.

4. Tutte le precedenti disposizioni non contrarie al presente decreto restano ferme.

5. Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
di grazia e giustizia  
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
Firmato, DE' MEDICI.

( N.° 956. ) *DECRETO autorizzante l'amministrazione degli ospizj del comune di Cosenza per concedere a censo in favor di Giovanni Assisi una bottega ed una casa composta di quattro stanze con basso, appartenenti a que' luoghi pii di beneficenza, per lo canone lordo di annui ducati settantadue e grana 33. ( Napoli, 15 Novembre 1825. )*

( N.° 937. )

( N.° 937. ) *DECRETO* perchè dall' amministrazione degli ospizj del comune di Mondicino in provincia di Calabria citeriore possano concedersi a censo in favor di D. Cesare Marini taluni fondi rustici appartenenti alla cappella del Carmine, denominati Destre, Manche, Piraino e Valluni, per l' annual canone lordo di ducati trentasei e grana 33. ( Napoli, 20 Novembre 1825. )

( N.° 938. ) *DECRETO* affin di darsi a censo dall' amministrazione degli ospizj del comune di Mondicino in provincia di Calabria citeriore in favor di D. Cesare Marini taluni fondi rustici denominati l' Acqua della Tighia, Grotticelli e Valluni di pertinenza della congregazione di S. Caterina, pel canone lordo di annui ducati ventidue e grana 25. ( Napoli, 20 Novembre 1823. )

( N.° 939. ) *DECRETO* permettente che due bassi appartenenti alla cappella de' SS. Filippo e Giacomo del comune di Mugnano in provincia di Terra di lavoro sieno da quell' amministrazione degli ospizj dati a censo ad Antonio d' Ippolito per l' annual canone lordo di ducati quattro e grana 50. ( Napoli, 9 Dicembre 1823. )



Certificato conforme.

Il Cons. Min. di Stato  
Presidente interino  
del Consiglio de' Ministri  
DE' MEDICI.

# TAVOLA ALFABETICA

## DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

*Da Luglio a tutto Dicembre 1823.*

---

### A

**AGENTI di cambj e trasferimenti.** Il loro numero nella città di Napoli è portato a venti, fissandosene le cauzioni, 60.

**ALBERGO (real) de' poveri.** Proroga del termine per la riscossione del doppio dritto di bollo onde terminarsene la prospettiva, 162.

**ALIENAZIONI.** *Ved. VENDITE.*

**ALUNNI di giurisprudenza.** Loro istituzione al numero di trenta, distribuiti presso il ministero pubblico della Corte suprema di giustizia, della gran Corte civile, della gran Corte criminale e del tribunale civile di Napoli; di quali requisiti debbano essere forniti per ottenerne la nomina dal Ministro di giustizia; e lavori di cui debbono occuparsi, 7.

**ALUNNI militari.** *Ved. ESERCITO.*

**AMMINISTRATORI di luoghi pii.** *Ved. CENSUAZIONI.*

**AMMINISTRATORI di Monti frumentarj.** Come abbiano ad essere eletti, ed in qual modo debbano esercitare il loro incarico, 68 e seg.

**AMMINISTRAZIONE generale delle monete.** *Ved. VERGHE e lavori di oro o di argento.*

**AMMINISTRAZIONI degli ospizj.** Si autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Volturara per dare a censo una vigna dello stabilimento di S. Maria della sanità, 17. — *Idem* quella del comune di Casale in contrada, perchè conceda a censo un basso spettante alla congregazione di S. Maria delle grazie, *ivi*. — *Idem* quella del comune di Calvizzano, perchè dia a censo tre bassi coperti a lastrico ed appartenenti alla cappella di S. Maria delle grazie, 18. — *Idem idem* per dare a censo un basso, un caserino ed

ed altri comodi della stessa cappella, 18. — *Idem idem* affin di dare a censo due bassi, una stalla, un forno ed altri comodi spettanti alla stessa cappella, *ivi*. — *Idem idem* perchè dia a censo due bassi coperti a lastrico ed altri comodi posseduti dalla cappella medesima, 20. — *Idem idem* per concedere a censo tre bassi con suppena, cucina, cortile e cisterna, che possiede la cappella anzidetta, *ivi*. — *Idem idem* affin di dare a censo un piccolo basso con cameretta superiore ed altri comodi appartenenti alla riferita cappella, 21. — *Idem idem* perchè possa dare a censo due bassi appartenenti alla stessa cappella, *ivi*. — *Idem idem* per concedere a censo un basso diruto posseduto dalla suindicata cappella, *ivi*. — *Idem* quella del comune di Marsiconuovo per dare a censo un diruto casaleño della cappella di S. Maria di Costantinopoli, 38. — *Idem* quella del comune di Majano perchè dia a censo un fondo di circa un terzo di moggio spettante alla cappella del Purgatorio, 49. — *Idem* quella del comune di Saracena affin di dare a censo un basso posseduto dalla cappella di S. Antonio, *ivi*. — Si approva una transazione stipulata tra l'amministrazione degli ospizj del comune di Volturara e la vedova *D. Eleonora Campolattaro*, 54. — Si autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Biccari per concedere a censo un terreno seminatorio della cappella di S. Quirico, 78. — *Idem* quella del comune di Mangone per effettuare una permuta, *ivi*. — *Idem* quella del comune di Orta per dare a censo una casetta della congregazione del SS., 148. — *Idem* quella del comune di Cicciano perchè possa dare a censo un territorio della congregazione de' morti, *ivi*. — *Idem* quella del comune di Lecce affin di concedere a censo una casa palazzata spettante a quell'ospedale civile, 149. — *Idem* quella del comune di Guardia per dare a censo una vigna appartenente alla cappella di S. Maria di Saulo, 469. — *Idem* quella del comune di Cosenza affin di concedere a censo alcuni locali di que' luoghi pii di beneficenza, 475. — *Idem* quella del comune di Mondicino per dare a censo alcuni fondi rustici della cappella del Carmine, 476. — *Idem idem* per concedere a censo alcuni fondi rustici posseduti dalla congregazione di S. Caterina, *ivi*. — *Idem* quella di Mugnano perchè dia a censo due bassi appartenenti alla cappella de' SS. Filippo e Giacomo, *ivi*.

**AMMINISTRAZIONI diocesane.** Quella di Aversa rimane autorizzata a dare ad enfiteusi una casetta quasi diruta appartenente a quella vacante parrocchia di S. Giovambatista, 53.

**AMMINISTRAZIONI di luoghi pii.** *Ved. LEGATI.*

**APPOSIZIONE di nuovi bolli doganali.** *Ved. BOLLO.*

**ARINGHE.** *Ved. DAZI indiretti.*

**ARMATA.** *Ved. ESERCITO.*

**ARMIGERI provinciali.** Continueranno a servire per tutto giugno, e verranno pagati come per lo innanzi, 2. — La stessa disposizione è estesa al seguente mese di luglio, 27.

**ARRESTO personale.** È permesso contro i contabili debitori de' comuni o de' pubblici stabilimenti, 188.

**ATTI di uscieri e d'intimatori.** *Ved. BOLLO.*

**AUTORITA' di polizia e giudiziarie de' reali dominj oltre il Faro.** *Ved. PRIGIONI.*

## B

**BASTIMENTI.** *Ved. DAZJ indiretti.*

**BASTIMENTI a vapore.** *Ved. PRIVATIVE.*

**BOLLO.** È prorogato il termine per l'apposizione de' nuovi bolli doganali sulle mercanzie che circolano ne' dominj di qua del Faro, 13. — I verbali per giuramento prestato da chi non gode alcun trattamento, saranno vistati per bollo *gratis*, 15. — Disposizioni perchè alcuni atti relativi alla fondiaria sieno esenti dal bollo, e perchè alcuni altri sieno vistati per bollo *gratis*, 22. — Vengono minorati i dritti di garentia pel saggio delle verghe e de' lavori di oro e di argento, 81. — Proroga del termine per la riscossione del doppio dritto di bollo, 162. — *Idem* per l'apposizione de' nuovi bolli doganali, 175. — Si prescrive l'uso di un nuovo bollo sulle verghe e su' lavori di oro e di argento, 193. — Questi ultimi qualora dalla provincia di Napoli vorranno spedirsi in quelle del regno, debbono esser munite di bollo nell'officina di garentia, 465.

## C

**CACIO.** *Ved. DAZJ indiretti.*

**CAMBIAMENTI di cognome.** La donzella *Mariantonia Esposito* è autorizzata ad assumere il cognome di *Tortora*, 16. — Si autorizza *Gennaro Esposito* di Napoli a prendere il cognome di *Capodanno*, 151. — Autorizzazione a *Giuseppe Esposito* di Napoli per assumere il cognome di *Pepe*, 154. — *Idem* a *Domenico Esposito* di Napoli per assumere quello di *Crispino*, 171.

**CAMPOSANTI.** Si autorizza il comune di Torre Annunziata perchè prenda a censo un fondo per uso del suo camposanto, 110. — *Idem* il comune di Secondigliano affin di prendere a censo un fondo pel suo camposanto, 178.

**CAPITOLI e Collegiate.** *Ved. CONCESSIONI d'insegne.* -- **LEGATI.**

**CARNE.** *Ved. GENERI di annona.*

**CARRI e carrozze.** *Ved. DAZJ indiretti.* -- **PRIVATIVE.**

**CARTA di navigazione.** I comandanti de' reali legni da guerra debbono far uso di quella del *Signor Gouthier*, 449.

**CASA reale.** Se le riunisce l'intero locale del soppresso monastero della Solitaria, 149.

**CAUZIONI.** *Ved. AGENTI di cambj e trasferimenti.*

**CENSUAZIONI.** Si autorizza il comune di Montoro per dare a censo un moggio e mezzo di terreno demaniale, 9. — *Idem* il comune di S. Maria a Vico perchè prenda a censo il locale d'un monastero soppresso, 13. — *Idem* il comune di Migliano per dare a censo alcuni fondi, 14. — *Idem* il governo dell'ospedale de' pellegrini affin di dare a censo una casa sita in contrada *Scutillo*, 21. — *Idem* l'amministrazione de' luoghi pii del comune di S. Giovanni a Teduccio per dare a censo tre bassi spettanti a quella parrocchia laicale, 22. — *Idem* gli amministratori dell'ospedale degl'incurabili e dello stabilimento di S. Eligio perchè concedano a censo un comprensorio di case con piccolo giardino, 39. — *Idem* il comune di Napoli per dare a censo due tratti di suolo pubblico, 44. -- *Idem* quello di

di Aricenzo affin di dare a censo un piccolo spazio di suolo pubblico, 44. -- *Idem* quello di Tossiccia perchè dia a censo un piccol casaleno, 52. -- *Idem* gli amministratori del conservatorio de' SS. Pietro e Paolo di Napoli per concedere a censo un giardino, 75. -- *Idem* il comune di Torrepaduli affin di dare a censo il fondo erboso detto *Padula longa*, *ivi*. -- *Idem* i conciliatori degli stabilimenti di beneficenza di questa capitale perchè diano a censo una picciola casa diruta appartenente alla Conciliazione de' creditori, 103. -- *Idem* il comune di Grumo per dare a censo due canne e tre quarti di pubblico suolo, 109. -- *Idem* il comune di Torre del Greco affin di dare a censo alcuni tratti di suolo pubblico coperto da lava bituminosa, 110. -- *Idem* il comune di Civitacampomariano onde dia a censo un piccolo spazio di suolo pubblico, *ivi*. -- *Idem* il comune di Luco per concedere a censo una coppa di suolo pubblico posto fuori la porta di S. Antonio, 148. -- *Idem* il convento de' PP. Carmelitani di Palermo per vendere un annuo censo, 154. -- *Idem* il liceo del Salvatore di Napoli per dare a censo un territorio, 179. -- *Idem* i due conventi agostiniani di S. Maria del Bosco e della Consolazione in Sicilia per concedere a censo enfiteutico alcune loro terre, 183. -- *Idem* il comune di Cariati affin di dare a censo un diruto casaleno posto nel luogo denominato *S. Croce*, 191. -- *Idem* il comune di Giorani perchè possa dare a censo un basso diruto, 192. -- *Idem* il monastero di S. Chiara in Galatina per dare a censo un piccol fondo, *ivi*. -- *Idem* il comune di Montepagano perchè permetta di costruirsi col pagamento d' un annuo canone un piano superiore su di alcuni bassi, 446. -- *Idem* il comune di Migliano per dare a censo un pezzetto di territorio denominato *Pozzo Masciuri*, 447. -- *Idem* il comune di Salerno per concedere a censo un tratto di pubblico suolo, *ivi*. -- *Idem* la città di Napoli onde poter dare a censo un piccol tratto di suolo pubblico, *ivi*. -- *Idem* il comune di Specchia de' Preti perchè dia a censo un pezzo di suolo con muro diruto, detto *l'orologio vecchio*, *ivi*. -- *Idem* quello di Elce affin di permettere a prescritte condizioni la costruzione d' un capo-formale su di un suo territorio, 448. -- *Idem* il comune dell' Isola di Sora per dare a censo un piccolo spazio di pubblico suolo, 450. -- *Idem* il comune di Conversano affin di dare a censo un' aja, 451. -- *Idem* il comune di Moscufo per concedere a censo un pezzo di territorio, 458. -- *Idem* il comune di Solopaca per dare a censo un fondo di due moggia e mezzo circa, 463. -- *Idem* il comune di Vicoli perchè dia a censo un trappeto ad olio, *ivi*. -- *Idem* il comune di Venafro perchè possa prendere a censo alcuni locali, *ivi*. -- *Ved.* AMMINISTRAZIONI degli ospizj. -- AMMINISTRAZIONI diocesane. -- CAMPOSANTI.

**CEREALI.** *Ved.* DAZI indiretti.

**CHIESE collegiali.** *Ved.* LEGATI.

**CITTA' (antica) d'Ischia.** Il luogo ov' essa è situata, sarà ridotto a luogo di pena, 41.

**COGNOMI.** *Ved.* CAMBIAMENTI di cognome.

**COMANDANTI di reali legni da guerra.** Di quale carta di navigazione debbano fare uso, 449.

**COMPAGNIA del commercio di Napoli.** Suo stabilimento ed oggetto, 175.

CO-



- COMUNI.** Si autorizza quello di Anagni ad acquistare una casa, affin di demolirla e render comoda l'entrata in quell'abitato, 44. — *Idem* quello di Potenza perchè ceda a quella società economica un tratto di suolo comunale per stabilirvi l'orto agrario, 55. — *Idem* quello di Bellizzi per acquistare uno spazio di pubblico suolo, 64. — *Idem* quello di Montepagano perchè permetta la costruzione d'un piano superiore su di alcuni bassi, 446. — *Idem* quello di Elce affin di permettere la costruzione d'un capo-formale su di un territorio di sua pertinenza, 448. — *Idem* il comune di Gioiosa per acquistare un orto, 457. — *Ved.* CAMPOSANTI. — CENSUAZIONI. — EREDITA'. — FIERE. — MERCATI. — VENDITE.
- COMANDANZIA generale di marina.** *Ved.* SOPRINTENDENZA generale de' porti.
- COMUNITA' religiose.** Il real monistero della Solitaria è autorizzato a cedere una parte d'un diruto casamento per soddisfare un suo debito, 24. — Si approva la transazione stipulata tra il monistero di S. Caterina in Palermo ed il *Marchese Succia*, 48. — Si autorizza il real monistero della Solitaria ad alienare una sua casa sita nella strada *Costantinopoli*, 121. — I deputati del monistero delle raccomandate di Modica in Sicilia sono autorizzati a stipulare una transazione, 457. — *Ved.* CENSUAZIONI. — EREDITA'. — MUTUO.
- CONCESSIONI d' insegne.** Si autorizza il vescovo di S. Severo a concedere l'uso di alcune insegne al Capitolo della sua cattedrale, 7. — *Idem* quello di Marsico e Potenza per investire due arcipreti dell'uso di alcune insegne, 78. — *Idem* quello di S. Agata de' Goti per accordare a' cappellani della chiesa di A. G. P. di Airola l'uso di alcune insegne, 445.
- CONCILIATORI.** Si stabilisce la durata delle loro funzioni, 474.
- CONGREGAZIONI e Confraternite.** Si approva la fondazione d'una congregazione col titolo di S. Maria del buon principio in un locale ridotto a chiesa nel vicolo della *Consolazione*, 18. — Si autorizza la congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri in Palermo ad accettare alcuni beni lasciatili in testamento, 40. — *Idem* la stessa congregazione per accettare altri beni testamentarij, 43. — *Idem* quella del Rosario per prendere a censo alcuni locali e stabilirvi un oratorio, 45. — Si approva la erezione d'una confraternita nel comune di Montescaglioso, 54. — *Idem idem* nella chiesa dell'Addolorata del comune di Nereto, 55. — Si modifica l'articolo 20 delle regole della congregazione di S. Maria del Piliero di Napoli, *ivi*. — Ripristinazione della confraternita del Terz'Ordine di S. Francesco nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Gaeta, 74. — Approvazione delle regole per la congregazione da erigersi sotto il titolo del SS. Sacramento nel comune di Castellana, 103. — Si autorizza la congregazione del SS. Sacramento de' nobili Spagnuoli ad accettare una eredità, 110. — *Idem* la congregazione di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi ad accettare una donazione, 150. — *Idem* la congregazione di S. Maria della Carità di Potenza per accettare un legato, 152. — *Idem* la congregazione dell'Immacolata di Casarano perchè accetti un legato, 464. — *Idem* l'arciconfraternita o Monte di S. Giuseppe de' nudi affin d' accettare un legato, 465. — Riforma delle regole della congregazione di S. Maria della mercede, eretta

nella chiesa di S. Orsola a Chiaja, 469. — Si approvano le regole per la fondazione della congregazione di S. Maria delle grazie nel comune di Palaggianello, *ivi*. — *Idem* quelle per la congregazione del Carmine del comune di Cerisano, 470. — Riunione di due congregazioni in una, sotto il nome della SS. *Trinità de' pellegrini e convalescenti*, 471. — Ripristinazione della confraternita del Rosario del comune di Mosciano, *ivi*. — Fondazione della congregazione del Carmine in una chiesa del comune di Cerignola, *ivi*. — Ripristinazione di quella del S. Sepolcro e della morte nel comune di Pizzoli, *ivi*. — Approvazione di alcuni articoli addizionali alle regole della congregazione de' Bianchi della Carità di Napoli, *ivi*. — Fondazione della congregazione di S. Maria della neve nel comune di Grassano, 472. — Erezione della confraternita del SS. Rosario nel comune di Miglierina, *ivi*. — Approvazione delle regole per la congregazione del SS. Corpo di Cristo e del Rosario nel comune di Puccianello, 473. — Modificazioni agli statuti di quella de' nobili di questa capitale, 474.

**CONGRUE.** *Ved.* PARROCCHIE.

**CONSERVATORI d'ipoteca.** In qual modo abbiansi a rettificare gli errori commessi su' loro registri in quanto all'adempimento delle forme ipotecarie, 180.

**CONSERVATORJ.** Approvazione delle regole per la erezione d'un conservatorio nel comune di Colletorto, 73. — *Ved.* CENSUAZIONI. — EREDITA'. — LEGATI.

**CONSIGLI di guerra di corpo o di guarnigione.** *Ved.* ESERCITO. **CONSIGLI di marina, e di sanità di marina.** Loro componenti ed attribuzioni, 125 e 126.

**CONTABILI.** *Ved.* ARRESTO personale.

**CONTENZIOSO de' dazj indiretti.** *Ved.* CONTRABBANDI.

**CONTRABBANDI.** Nuove disposizioni riguardanti i generi che saranno sorpresi in contrabbando, 56.

**CONTRIBUZIONI dirette.** *Ved.* BOLLO.

**CONVENTI.** *Ved.* CENSUAZIONI.

**CONVENTO soppresso di S. Caterina a Formello.** Se ne concede l'uso gratuito per anni quindici a Raffaele Sava ad oggetto di stabilirvi una manifattura di panni in lana, 152.

**CONVITTO veterinario.** *Ved.* ISTITUTO veterinario.

**CORRIERI dell'amministrazione generale delle poste.** In qual modo abbiansi a contar gli anni di servizio per la liquidazione delle loro pensioni, 151.

## D

**DAZJ indiretti.** La immissione de' grani esteri in Sicilia è vietata per un solo anno, 1. — La percezione del dazio nella immissione delle aringhe secche o in salamoja è stabilita su di una base invariabile, 19. — Si accorda una diminuzione di dazio su' generi indigeni che si esporteranno da' dominj di qua del Faro, e sugli esteri che vi s'immetteranno con bastimenti regnicoli, 28. — Disposizioni relative agli olii ed alle morchie che per la via di terra o di mare si estrarranno dagli stessi dominj, 31. — Modifiche a' dazj d'importazione e di esportazione stabiliti su varj determinati generi nelle tariffe doganali in vigore, 35. — Aumento di

di dazio sulla estrazione del tartaro di botti e sulla feccia cruda o bruciata, 51.—Proroga del termine per la estrazione degli olii dalla Sicilia con diminuzione di dazj, 75.—Altre modificazioni a' dritti sulla esportazione de' prodotti indigeni, ed a' dazj d'immissione delle manifatture estere, 114.—Esenzione dalla *mezza tratta* pe' grani che sino al nuovo raccolto si estrarranno dalla Sicilia su legni esteri, 143.—L'esportazione de' bastimenti mercantili da' dominj di qua del Faro, e la loro vendita all'estero sarà libera ed esente da dazj doganali, 158: è vietata nel tempo stesso l'esportazione del legname da costruzione, *ivi*: nuove disposizioni relative a' beneficj ed a' premj per la costruzione de' bastimenti, *ivi*.—Esenzione del dritto nominato *tratta* su' cereali che sino al nuovo raccolto si estrarranno dalla Sicilia, 164.—Diminuzione di dazio sulla immissione della val-lonea, 169.—I cereali che sino a tutto l'entrante anno 1824 saranno estratti con bastimenti esteri, verranno esentati dal pagamento de' dazj, 202.—Approvazione delle nuove tariffe doganali, 203.—I saponi in pane sono esentati da' dazj di estrazione, 470.—*Ved. CONTRABBANDI.—IMPIEGATI de' dazj indiretti.*

**DECURIONATI.** A che sieno tenuti que' della provincia di Principato citeriore, ne' comuni della quale esistono Monti frumentarj, 66.

**DEPUTAZIONE generale di salute.** Ne sarà membro il Maggior generale di marina, 448.

**DETENUTI.** *Ved. PRIGIONI.*

**DIREZIONE e sottodirezione de' bagni de' condannati.** Restano abolite, ed il Maggior generale di marina ne assumerà la superiore ispezione, 127.

**DISPENSE.** *Ved. MAJORASCHI.*

**DOGANE.** Quelle di Vietri e di Pisciotta sono dichiarate di seconda classe, 50.—*Ved. DAZJ indiretti.*

**DONAZIONI.** *Ved. CONGREGAZIONI e Confraternite.*

**DRITTI di garentia.** *Ved. VERGHE e lavori di oro o di argento.*

**DRITTI d'immissione e di estrazione.** *Ved. DAZJ indiretti.*

**DRITTI di cancelleria.** Disposizioni relative al rilascio che debbono farne i cancellieri della gran Corte e del tribunale civile di Napoli, 467.

**DRITTO di consumo.** Si stabilisce quello da riscuotersi sulle palamidi salate di regno, 59.—Abolizione e stabilimento di alcune officine de' dritti di consumo, 155.

**DRITTO di bollo.** *Ved. BOLLO.*

**DUCA di Casteldimirto.** Si autorizza a vendere alcuni beni per destinarne il prezzo al pagamento de' suoi creditori, 185.

## E

**ENFITEUSI.** Si autorizza l'arcidiacono della cattedrale di Mileto per dare ad enfiteusi un fondo della sua prebenda, 52.—*Idem* il Monte della Pietà di Palermo perchè conceda in enfiteusi sei botteghe, 183.—*Idem* il Ritiro delle derelitte della città medesima per dare ad enfiteusi un suo fondo, *ivi*.

**EREDITA'.** Il conservatorio di S. Maria della purità delle figliuole de' notaj di Napoli è autorizzato ad accettare una eredità 16.—Si autorizza l'accettazione di una eredità, il cui fruttato debbe

essere impiegato in soccorso degl'indigenti ammalati del comune di Cattolica in Sicilia, 53.—*Idem* per accettarsi altra eredità lasciata in favor de' poveri ammalati e dello spedale del comune di Linguaglossa in Sicilia, *ivi*.—*Idem* il monastero di Montecasino per accettare una eredità, 75.—*Idem* il monastero di S. Niccola di Miro perchè possa accettare una eredità, 76.—*Idem* la chiesa di S. Strato in Posilipo affin d'acceptare una eredità, *ivi*.—*Idem* il comune di Sinagra per accettare alcuni beni lasciati in testamento, 102.—*Idem* il conservatorio di S. Francesco Saverio di Ariano per accettare una eredità, 150.—*Idem* il convento di S. Agostino di Palermo perchè prenda possesso di una eredità, 179.—*Idem* il clero di Spessano Albanese ad accettare una eredità, *ivi*.—*Idem* il prevosto della collegiata di Acireale in Sicilia per assumer l'amministrazione di alcuni beni lasciate in eredità, 180.—*Idem* il collegio di Maria del comune di Centorbi in Sicilia per accettare una eredità, *ivi*.—*Ved. CONGREGAZIONI e Confraternite.*

**ESECUTORI testamentarij.** *Ved. EREDITA'.*

**ESERCITO.** Ripartizione in quattro brigate degli otto reggimenti di fanteria di linea, e formazione di quattro battaglioni di cacciatori, 3.—Riattivazione de' Consigli di guerra di corpo, 25.—Perdono a' militari dell'armata di Sicilia, i quali contrassero matrimonio senza permesso prima de' 10 di gennajo 1815, pag. 142.—Stabilimento d'una classe di *alunni* ne' corpi reali di artiglieria e genio, 445.—Si prescrive che il Maggior generale di marina sia membro della deputazione di salute, 448.—Di quale carta di navigazione debbano fare uso i comandanti de' reali legni da guerra, 449.—È ripristinato l'impiego di Brigadiere, e sono fissati i gradi degli ascensi nell'armata, 451.—Si approva un regolamento riguardante l'ascenso per concorso de' capitani a Maggiori, o a capitani ajutanti maggiori, 452.—Disposizioni relative al pagamento degli averi e delle indennità dovute alle truppe dell'armata di mare, 463.—Pene contro coloro che volontariamente rendonsi inabili al servizio militare, 472.

**ESTRAZIONE ed immissione di generi.** *Ved. DAZI indiretti.*

## F

**FABBRICHE ed innovazioni.** *Ved. PALAZZI ed edificj regj.*

**FECCIA cruda o bruciata.** *Ved. DAZI indiretti.*

**FIERE.** Si autorizza il comune di Tuglie a trasferire da un'epoca ad un'altra la fiera che vi si celebra in ogni anno, 6.—*Idem* il comune di Cicciano per celebrare una fiera annuale, 12.—*Idem* il comune di Palmi perchè possa celebrare una fiera in ciascun anno, *ivi*.—*Idem* quello di Radicea per trasferirvi la fiera che annualmente si celebra nel distrutto comune di Vatoni, 24.—*Idem* quello di Sogliano per celebrare una fiera annuale, 43.—Ripristinazione d'una fiera annuale nel comune di Cotrone, 54.—Si autorizza quello di Ruffano per prolungare di un giorno la fiera che annualmente vi si celebra, 64.—*Idem* quello di Roseto perchè possa celebrare una fiera in ogni anno, 147.—*Idem* quello di Foggia per la celebrazione d'una fiera annuale, *ivi*.—*Idem* quello di Casalnuovo affin di celebrare una fiera annuale, 154.—*Idem* quello di Cassano affin di celebrare una fiera in ogni anno,

anno, 187.—*Idem* quello di Controguerra per la celebrazione di quattro fiere annuali, 457.—*Idem* quello di Monteroni perchè possa celebrare una fiera in ogni anno, *ivi*.—*Idem* quello di Pisciotta affin di celebrare una fiera annuale, 465.

FONDAZIONE di congregazioni. *Ved.* CONGREGAZIONI e *Confraternite*.

FONDIARIA. Disposizioni riguardanti il bollo da apporsi sugli atti relativi alla fondiaria, 22.—Vien fissata la contribuzione fondiaria pel prossimo venturo anno, 111.

FORZA armata de' dazj indiretti. *Ved.* IMPIEGATI de' dazj indiretti.

## G

GARENTIA. Quella che pe' reati in ufficio è attribuita a' pubblici funzionarj, competerà del pari agl' impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti investiti di pubbliche funzioni, 76.

GENERI esteri ed indigeni. *Ved.* CONTRABBANDI.—DAZJ indiretti.

GENERI di annona. Si rende libera nella città di Napoli l'incetta e la vendita della carne, e se ne aboliscono le assise, 165.

GIUDICI circondariali. Quello di Sansevero avrà due supplenti, 177. — Da chi abbiano ad essere esercitate le funzioni d' un giudice di capoluogo di circondario e del suo supplente, in caso che questi due funzionarj mancassero contemporaneamente da' loro posti, 343.

GIUDIZI criminali per misfatti commessi in Sicilia. *Ved.* GRAN CORTI criminali.

GIUNTA de' contratti di marina. Soggetti che debbono comporla, ed affari di cui dee occuparsi, 125.

GIURAMENTI. *Ved.* BOLLO.

GRAN CORTI criminali. Ampliazione delle facoltà già concesse a quelle della Sicilia circa la spedizione de' giudizj col metodo abbreviativo detto *de mandato*, 184.—*Ved.* IMPIEGATI de' dazj indiretti.

GRANCIA di Tressanti. È concessa in piena proprietà a S. A. R. il DUCA DI CALABRIA, 167.

GRANL. *Ved.* DAZJ indiretti.

## I

IMMISSIONE ed estrazione di generi. *Ved.* DAZJ indiretti.

IMPIEGATI de' dazj indiretti. Disposizioni pel caso in cui que'della forza attiva per reati ad essi imputati venessero tradotti alle Corti criminali, 57. — Garentia che pe' reati in ufficio compete agl' impiegati del servizio sedentario o misto de' dazj indiretti investiti di pubbliche funzioni, 76. — Come e quando sia lor permesso di ritenere per proprio conto le mercanzie che giudicheranno mal valutate, 199.

INDIVIDUI soggetti alla leva. Pene contro coloro che volontariamente rendono inabili al servizio militare, 472.

INSEGNE. *Ved.* CONCESSIONI d' insegne.

ISTITUTI militari. Il loro scioglimento e la riorganizzazione de' nuovi avrà luogo nel di primo di settembre del corrente anno, 39.

ISTITUTO reale di belle arti. Disposizioni relative a' modelli viventi che debbono impiegarvisi per la istruzione degli alunni dello studio del nudo, 145.

IN-

- ISTITUTO della visitazione di Frasso.** È autorizzato a vendere un territorio ed un capitale di ducati cencinquanta, 55.
- ISTITUTO veterinario.** Se ne approva il regolamento, 84.
- ISTRUZIONE pubblica.** Pene contro coloro che aprono scuola senza permesso, 475. — *Ved.* UNIVERSITA' degli studj.
- INTENDENTI.** Che debba praticar quello di Principato citeriore relativamente all'amministrazione de' Monti frumentarj che vi esistono, 67 e seg. — L'Intendente della valle di Messina è autorizzato ad accordare il permesso perchè gl'individui i quali debbono conseguir la laurea, facciano i loro studj in quell'Accademia Carolina, 107. — Stabilimento de' soldi degl'Intendenti di Sicilia, 466.
- INTERPRETI de' papiri ercolanesi.** *Ved.* PAPIRI ercolanesi.
- INTIMAZIONI.** *Ved.* BOLLO.
- IPOTECHE.** *Ved.* CONSERVATORI d'ipoteche.

## L

- LAVORI di lana, di lino, di seta, di cotone, di zucchero, di cristallo ec.** *Ved.* DAZI indiretti.
- LAVORI di oro o di argento.** *Ved.* VERGHE e lavori di oro o di argento.
- LAUREA.** Gl'individui della valle di Messina sono abilitati a prender la laurea, secondo le norme prescritte nel regolamento che rimane approvato, nell'Università degli studj di Palermo, o in quella di Catania, 105.
- LEGATI.** Si autorizza il Capitolo parrocchiale di A. G. P. di Valletta ad accettare un legato, 39. — *Idem* quello di S. Maria la Greca di Putignano perchè accetti un legato, 75. — *Idem* la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Galatone affini ad accettare alcuni legati, 120. — *Idem* il Capitolo della cattedrale di Potenza per accettare un legato, 150. — *Idem* la congregazione di S. Maria della Carità di Potenza perchè accetti un legato, 152. — *Idem* la chiesa collegiale di Cagnano per accettare un legato, 161. — *Idem* il conservatorio dell'Addolorata di Napoli per l'accettazione d'un legato, *ivi*. — *Idem* il Capitolo di Lucera perchè possa accettare un legato, 163. — *Idem* il clero di Spezzano Albanese ad accettare alcuni legati, 179. — *Idem* la chiesa di S. Maria della Marina del comune di Agerola all'accettazione d'un legato, 450. — *Idem* la congregazione dell'Immacolata di Casarano per accettare un legato, 464. — *Idem* l'amministrazione de' luoghi più del comune di Luogo rotondo per accettare un legato, *ivi*. — *Idem* l'arciconfraternita e Monte di S. Giuseppe de' nudi affini d'accettare un legato, 465.
- LEGGE di navigazione.** Si prescrive la sostituzione di alcuni termini da farsi a que' che vi s'incontrano, e ne' modelli ad essa concernenti, 108.
- LEGNAME da costruzione.** *Ved.* DAZI indiretti.
- LENGNI di tintoria.** *Ved.* DAZI indiretti.
- LEVA.** *Ved.* INDIVIDUI soggetti alla leva.
- LICEL.** Si autorizza il real liceo del Salvatore di Napoli a dare a censo un territorio, 179.
- LOGO di pena.** Sarà formato in luogo di pena ne' siti occupati dall'antica città d'Ischia, 41.

**LUOGOTENENTE generale.** È autorizzato ad accordar la dispensa agl'individui della valle di Messina i quali aspirano alla laurea, perchè l'ottengano in una delle due Università di Palermo o di Catania, dopo di aver fatto il triennio de' loro studj nell' accademia di Messina, 107.

## M

- MAESTRI di scuole private.** *Ved. INSTRUZIONE pubblica.*
- MAGGIOR generale di marina.** *Ved. DEPUTAZIONE generale di salute. DIREZIONE de' bagni de' condannati.*
- MAGGIORIA generale di marina.** *Ved. SOPRINTENDENZA generale de' porti.*
- MAJORASCHI.** Dispensa al termine stabilito per lo adempimento delle prescritte formalità, in favor di quello instituito dal Cavalier *D. Luigi de' Medici*, 29. — *Idem* in favor di quello instituito dalla *Duchessa di Miranda*, 79.
- MANIFATTURE di oro e di argento.** *Ved. VERGHE e lavori di oro o di argento.*
- MANIFATTURE estere ed indigene.** *Ved. DAZI indiretti.* — **CONVENTO** *soppresso di S. Caterina a Formello.*
- MARINA reale.** Se ne stabilisce la nuova pianta organica, tanto relativamente al personale, che alla parte amministrativa, 122.
- MATRIMONI di militari.** *Ved. ESERCITO.*
- MERCANZIE.** *Ved. BOLLI.* — **CONTRABBANDI.**
- MERCATI.** Si autorizza il comune di Ciccianno a tenere un mercato nel sabato di ciascuna settimana, 12. — *Idem* quello di Radiconia perchè possa celebrare un mercato in ogni sabato, 24.
- MINISTERI e reali Segreterie di Stato.** Quello della polizia generale fino a che non sia nominato per esso un Ministro Segretario di Stato, avrà un Direttore con firma e referenda al Consiglio de' Ministri; e la Prefettura di polizia avrà un segretario generale, 14.
- MINISTERO pubblico delle Corti e tribunali della capitale.** *Ved. ALUNNI di giurisprudenza.*
- MISFATTI comuni commessi nelle turbolenze della Sicilia.** *Ved. GRAN CORTI criminali.*
- MODELLI.** *Ved. ISTITUTO reale di belle arti.*
- MONASTERO della Solitaria.** *Ved. CASA reale.* — **COMUNITA' religiose.**
- MONTE delle SS. missioni di Cava.** Se gli permette d'impiegare un capitale di ducati cinquecento alla ricompra d'un annuo canone, 169.
- MONTE di vedove e di ritirati.** *Ved. CORRIERI dell'amministrazione generale delle poste.* — **PAPIRI ercolanesi.**
- MONTI di suffragj.** Si approvano gli statuti per lo stabilimento di un Monte di suffragj nella congregazione della SS. Vergine dell'Assunta nel comune di Mola, 53.
- MONTI frumentarj.** Si approva lo stabilimento d'un Monte frumentario nel comune di Grottole, 63. — Approvazione d'un regolamento per l'amministrazione di quei della provincia di Principato citeriore, 65. — Si approva che nel comune d'Ischitella si stabilisca un Monte frumentario, 78.
- MORCHIE.** *Ved. DAZI indiretti.*
- MULINI.** Si accorda il permesso a *D. Domenico Gugliotti* di Pontec-

telandolfo per costruire un mulino in un territorio di sua proprietà, 77.

**MULTE.** *Ved. UFFIZIALI dello stato civile.*

**MUTUO.** Autorizzazione al monastero di S. Maria di Roccamadore in Messina per prendere a mutuo once mille, 104. — Si autorizza la casa de' canonici regolari trinitarj di Palermo perchè possa prendere a mutuo once cento, 155.

## N

**NATURALIZZAZIONI.** *D. Bartolommeo Massa* nativo di Genova è naturalizzato cittadino palermitano, 14. — Si accorda la naturalizzazione di suddito napoletano ad *Antonio Graux* nativo di Crevecoeur in Francia, 16. — *Idem* a *D. Giuseppe Solfanelli* di Cortona in Toscana, 77. — *Idem* all'abate *D. Giovambattista Bearzi* di Udine, 162. — *Idem* a *D. Vincenzo Grimaldi* di Benevento, 180.

**NAVIGAZIONE mercantile.** *Ved. LEGGE di navigazione.*

**NOTIFICHE.** *Ved. BOLLO.*

## O

**OFFICINE di garentia.** *Ved. VERGHE e lavori di oro o di argento.*

**OFFICINE de' dritti di consumo.** *Ved. DRITTO di consumo.*

**OFFICINE di posta.** Abolizione di quella esistente nel comune di Villasmundo in Sicilia, 172.

**OLII.** *Ved. DAZI indiretti.*

**ORO ed argento.** *Ved. VERGHE e lavori di oro o di argento.*

**OSPEDALI.** *Ved. CENSUAZIONI.*

## P

**PALAMIDI salate.** *Ved. DRITTO di consumo.*

**PALAZZI ed edificj regj.** È vietato di poter fabbricare o far delle innovazioni innanzi ad essi, senza averne prima ottenuto il real permesso, 171.

**PAPIRI ercolanesi.** Nuove disposizioni riguardanti i lavori per la loro interpretazione ed illustrazione, 45. — Agl'interpreti non saranno più applicabili le misure generali pel godimento di pensioni sul Monte delle vedove e de' ritirati, 47.

**PARROCHI.** Que' de' comuni della provincia di Principato citeriore concorrono insieme ad altri pubblici funzionarj per formare lo stato di distribuzione del grano de' Monti frumentarj, 67 e seg.

**PARROCCHIE.** A quella dell'Assunta nel comune di Cortino rimane aggregata una cappellania affm di completarne la congrua, 24. — Si concede la chiesa del soppresso convento dello Spedaleto alla parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristofaro di Napoli 121. — Aggregazione di due cappellanie alla parrocchia di regio patronato di Alvi, 163.

**PENSIONI.** *Ved. CORRIERI dell'amministrazione generale delle poste.*

**PERMUTE.** Si autorizza l'amministrazione degli ospizj del comune di Mangone per effettuare una permuta, 78. — *Idem* il comune di Tortora perchè possa permutare un tratto di terreno comunale con altro territorio, 103. — *Idem* la badia di real Valle in S. Pie-



- S. Pietro a Scafati per permutare due territorj con un fondo del Duca di S. Pietro**, 169.
- PIANTONI.** Vi si assoggettano i debitori morosi de' Monti frumentarj della provincia di Principato citeriore, 69 e seg.
- POSTE.** *Ved.* **CORRIERI dell' amministrazione generale delle poste.** — **OFFICINE di posta.**
- POSTI telegrafici.** Soppressione di alcuni di essi, 175.
- POTASSA.** *Ved.* **PRIVATIVE.**
- PREFETTURA di polizia.** Avrà un segretario generale, 44.
- PREMJ ed incoraggiamenti.** Si stabiliscono quelli per la costruzione di nuovi bastimenti di dugento o più tonnellate, 159.
- PRIGIONI.** Istruzioni relative alle attribuzioni delle autorità di polizia e giudiziarie sulle prigioni e su' detenuti de' reali dominj oltre il Faro, 458.
- PRINCIPE di Fitalia.** È autorizzato a vendere uno de' suoi ex-feudi, o altri beni, ad oggetto di soddisfare i suoi creditori, 102.
- PRINCIPE di Torrebruna.** È autorizzato a vendere alcuni ex-feudi per destinarne il prezzo al pagamento de' suoi creditori, 170.
- PRINCIPESSA di Butera.** Se le accorda la facoltà di vendere quattro ex-feudi del patrimonio di sua casa, ad oggetto di destinarsene il prezzo al pagamento de' soggiogatarj e di altri creditori, 12.
- PRIVATIVE.** Si accorda una privativa di cinque anni ne' dominj di qua del Faro a *Giuseppe Piccione* pel metodo da lui ritrovato di ricavar la potassa da una sostanza diversa da quelle finora conosciute, 22. — *Idem* a *D. Benedetto Mondini* per costruire durante lo stesso periodo ne' dominj oltre il Faro la macchina colle ruote dette *di attrito* ad uso de' carri e delle carrozze, e per la facoltà di permetterne ad altri la costruzione, mediante un determinato premio, 26. — *Idem* a *D. Andrea Pietrapertosa* della durata di cinque anni ne' dominj di qua del Faro per la preparazione de' zuccheri acidi di limone e di arancio, 102. — *Idem* a *Felice Vacal* della stessa durata e ne' medesimi reali dominj, pe' tessuti di filo d' ottone necessari alla costruzione delle forme per la manifattura della carta velina, 154. — *Idem* a *Lorenzo Giordano*, del periodo di cinque anni, per la fabbricazione de' tessuti di legno da far cappelli, 167. — *Idem* a *Biagio Giustini* per la fabbricazione nelle provincie di Napoli e Terra di lavoro de' mattoni colorati e verniciati per pavimenti, 174. — *Idem* al *Principe di Butera* e ad altri negozianti per l' introduzione ne' reali dominj di qua e di là del Faro de' bastimenti a vapore, 189.
- PROCESSI verbali.** Que' che contengono giuramento prestato da chi non gode alcun trattamento, saranno vistati per bollo *gratis*, 15. — I processi verbali per le vendite di stabili o di mobili dovranno essere scritti in carta bollata, 23.

## R

- REATI in ufficio de' funzionarj pubblici.** *Ved.* **GARENTIA.**
- RECLUTE.** *Ved.* **INDIVIDUI soggetti alla leva.**
- REGISTRI ipotecarj.** *Ved.* **CONSERVATORI d' ipoteche.**
- REGOLE di congregazioni.** *Ved.* **CONGREGAZIONI e Confraternite.**

RET,

**RETTIFICAZIONI** di errori ipotecarj. *Ved.* **CONSERVATORI d'ipoteche.**  
**RUOTE** dette di attrito. *Ved.* **PRIVATIVE.**

## S

**SAPONI in pane.** *Ved.* **DAZZ indiretti.**  
**SCALA-FRANCA di Napoli.** Sua abolizione, e stabilimento d' un deposito di mercanzie estere, 106.  
**SCUOLA veterinaria.** *Ved.* **ISTITUTO veterinario.**  
**SCUOLE.** *Ved.* **ISTRUZIONE pubblica.**  
**SINDACI.** Obblighi de' sindaci di que' comuni della provincia di Principato citeriore ne' quali esistono Monti frumentarj, 67 e seg.  
**SOCIETA' economiche.** A quella di Potenza sarà ceduto un tratto di suolo comunale per istabilirvi l'orto agrario, 55.  
**SOGGIOGAZIONI.** Disposizioni circa la rescindibilità di quelle che sono state stipulate in Sicilia prima della pubblicazione del codice in vigore, 10.  
**SOLDI.** Si stabiliscono quelli degl' Intendenti delle valli de' domini; oltre il Faro, 466.  
**SOPRINTENDENZA generale de' porti e della navigazione di commercio.** Resta abolita: gli affari ad essa relativi saranno trattati dalla Comandanzia generale e dalla Maggioria generale di marina, 127.  
**SOTTINTENDENTI.** Quando e come que' della provincia di Principato citeriore debbano accordare l'uso de' piantoni contro i debitori morosi de' Monti frumentarj che vi esistono, 69 e seg.  
**STABILIMENTI di beneficenza.** *Ved.* **CENSUAZIONI.**  
**SUPPLEMENTI di giudici circondariali.** *Ved.* **GIUDICI circondariali.**

## T

**TARIFFE doganali.** Approvazione delle nuove tariffe doganali, 205.  
**TARTARO di botti.** *Ved.* **DAZZ indiretti.**  
**TELEGRAFI.** *Ved.* **POSTI telegrafici.**  
**TESORERIA generale.** Se ne approva il nuovo regolamento, 345.  
**TRANSAZIONI.** *Ved.* **AMMINISTRAZIONI degli ospizj.** — **COMUNITA' religiose.**  
**TRATTA.** *Ved.* **DAZZ indiretti.**

## V

**VALLONEA.** *Ved.* **DAZZ indiretti.**  
**VENDITE.** Si autorizzano la *Principessa di Butera*, il *Principe di Fitalia*, il *Principe di Torrebruna* ed il *Duca di Casteldimiro* a vendere alcuni loro ex-feudi, 12, 102, 170 e 185. — Si autorizza il comune di Corato ad alienare un pezzo di suolo pubblico, 14. — *Idem* il monastero della Solitaria per cedere una parte di un diruto casamento, 24. — *Idem* il comune di Palata per vendere una casa ed una casetta, 43. — *Idem* l'istituto della Visitazione di Frasso a vendere un territorio ed un capitale di ducati cincinquanta, 55. — *Idem* il comune di Spineto perchè possa alienare una misura e mezzo di territorio una quarta di misura di suolo pubblico, una misura e mezzo

e mezzo di pubblico suolo, ed una mezza misura di territorio, 72. — *Idem* il comune di Lanciano per alienare con prescritte condizioni un piccolo spazio di suolo pubblico, 74. — *Idem* il monastero della Solitaria per vendere una casa, 121. — *Idem* il comune di Salignano perchè possa vendere uno spazio di pubblico suolo, 191. — *Ved.* PROCESSI *verbali*.

VERBALI *di giuramento.* *Ved.* BOLLO.

VERGHE e lavori di oro o di argento. Stabilimento de' dritti da riscuotersi nelle officine della regia zecca e nell' officina di garentia nel saggio che se ne fa, 81. — Si prescrive l' uso di un nuovo bollo per le verghe e pe' lavori di oro o di argento, 193. — Detti lavori qualora dalla provincia di Napoli vorranno spedirsi in quelle del regno, debbono esser munite di bollo nell' officina di garentia, 465.

UFFIZIALI *dello stato civile.* A quei de' dominj oltre il Faro sono condonate le multe in cui sono incorsi negli anni 1820 e 1821 per contravvenzione all' articolo 52 delle *leggi civili*, 61.

UNIVERSITA' *degli studj.* Abolizione della cattedra di fisica generale dell' Università degli studj de' dominj di qua del Faro; prescrivendosi nel tempo stesso che quella di meccanica prenda il nome di *cattedra di fisica matematica*, 147. — *Ved.* LAUREA.

Z

ZECCA. *Ved.* VERGHE e lavori di oro o di argento.

---

ERRORI.

CORREZIONI.

Pag. 69 *ver.* 1 bebitori..... *Leg.* debitori.

